MIN GRAZI
E GIUSTIZIA

CODICE
PENALE

1930

BIBLIOTECA
CENTRALE
GIURIDICA

S
00644

M 90000663

S
644

BIBLIOTECA
CENTRALE
GIURIDICA

S
00644

M 900006638

contiene anche:

BIBLIOTECA
CENTRALE
GIURIDICA

S
00644

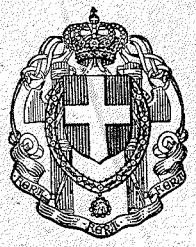
M 900000624

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

S 644
M Jacobo745

CODICE PENALE

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA



Q 1326

8572

ROMA
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO
LIBRERIA
1930 - ANNO IX

CODICE PENALE

Relazione e R. Decreto 19 ottobre 1930 - Anno VIII, n. 1398

RELAZIONE

a S. M. il RE

del Ministro Guardasigilli

(ROCCO)

Presentata nell'udienza del 19 ottobre 1930-VIII

per l'approvazione del testo definitivo

del

CODICE PENALE

SIRE,

Bene a ragione la Storia ripeterà per Voi il massimo elogio con cui possa esaltarsi un Regnante: *invictus in armis, in legibus sapiens.*

Nel Vostro Regno, invero, si sono felicemente associate le conquiste delle armi rivendicatrici e le riforme legislative destinate a rinnovare la vita dello Stato e del popolo italiano.

Tra i più insigni monumenti di questa legislazione rimarrà la riforma legislativa penale, imponente manifestazione della potenza del genio giuridico italiano, che la nuova coscienza nazionale creata dalla guerra e dal Fascismo ha svincolato da ogni influsso di idee e di tradizioni straniere, indirizzandolo verso concezioni sempre più originalmente e schiettamente italiane.

Nella nuova legislazione la riforma penale eccelle non solo per la sua intrinseca grandiosità, ma altresì per la importanza, indubbiamente superiore, che essa ha, in confronto di ogni altra riforma legislativa. La potestà di punire è infatti uno dei massimi attributi della Sovranità, tanto che i nostri antichi ravvisavano in essa una delle più essenziali manifestazioni dell'*imperium*, e la assimilavano, nella sua più completa capacità d'esercizio, al potere di disporre della forza armata dello Stato (*jus gladii*). E veramente tale potestà è anch'essa una forma di difesa statuale, è anch'essa una guerra contro attività nemiche, che devono essere debellate nell'interesse dello Stato e della società.

La stessa vittoria sui nemici esterni rimarrebbe sterile gloria qualora non si apprestassero i mezzi più idonei per garantire l'esistenza e la conservazione dello Stato nei rapporti interni coi cittadini. E tra questi mezzi primeggia la nuova legislazione penale, che oggi è sottoposta all'Augusta sanzione della Maestà Vostra.

L'avvenimento che si compie in questo ottavo annuale del Regime fascista è tanto più solenne e memorando, in quanto entrambi i nuovi codici penali, quello di diritto materiale e quello di diritto processuale, vengono contemporaneamente emanati. Ciò non accadde mai, per codici nuovi, nello Stato nostro. Nella stessa riforma napoleonica, in Francia, tra il codice di procedura penale (1808) e il codice penale (1810) corse un intervallo di due anni.

La simultanea pubblicazione dei due codici sarà feconda di notevoli vantaggi. Tale simultaneità ha reso possibile un perfetto coordinamento tra essi, il che non si sarebbe potuto ottenere rimaneggiando il codice di procedura penale del 1913 per adattarlo alle esigenze del nuovo codice penale.

Questo successo è dovuto ad un lungo e tenace lavoro, condotto con incrollabile fede e assicurato nella sua feconda continuità dalle nuove e più felici condizioni politiche della Patria nostra dovute, in sì gran parte, all'intima virtù rinnovatrice del Fascismo e all'antiveggente impulso animatore del suo Capo.

Lungi dall'essere improvvisata, questa grande riforma, intensamente meditata, vanta il primato anche nella durata della elaborazione. Infatti, gli studi per la riforma del codice penale e del codice di procedura penale hanno la loro radice nella Relazione che accompagna il disegno di legge presentato alla Camera dei deputati nella tornata del 13 gennaio 1925 (doc. n. 326), nel mio discorso alla Camera stessa (27 maggio 1925), nella Relazione unita al disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati e presentato al Senato nella tornata del 5 giugno 1925, nel mio discorso al Senato (17 dicembre 1925), nelle Relazioni e nei discorsi parlamentari concernenti la legge 24 dicembre 1925, n. 2260, che delegò al Governo di Vostra Maestà la facoltà di provvedere alla riforma penale. I lavori preparatori, con la compilazione dei due progetti preliminari, con l'esame accuratissimo dei pareri degli organi consultati, con la redazione dei due progetti definitivi e delle rispettive Relazioni ministeriali, con le discussioni e le Relazioni delle Sottocommissioni e della Commissione parlamentare, con l'esecuzione delle modificazioni da questa proposte, e finalmente con la formazione del testo definitivo dei codici e delle Relazioni alla Maestà Vostra, sono durati, sotto la mia personale direzione, sino ad oggi, cioè ben sei anni (1).

E' vero che gli studi che portarono alla formazione del codice penale del 1889 furono compiuti in circa ventisei anni; ma, a tacere dei più o meno lunghi intervalli contenuti in questo periodo di tempo, in esso vennero elaborati non meno di dieci progetti diversi, a ciascuno dei quali non fu mai dedicato più di un biennio (2), cioè un tempo di molto infe-

(1) I lavori principali per la riforma penale sono documentati in 23 volumi di *Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale*, senza contare gli studi che precedettero i progetti preliminari dei due codici, e gli altri relativi alla revisione di questi progetti e dei progetti definitivi.

(2) La serie dei progetti che precedettero il codice penale del 1889 si inizia col primo progetto (incompleto) De Falco (1863-64) e prosegue coi progetti della prima Commissione (1866-69), della seconda Commissione (1869-70), del Ministro De Falco (II progetto, 1873), del Ministro Vigliani (1874), del Senato (1875), del Ministro Mancini (1876-78), del Ministro Zanardelli (I progetto, 1883), del Ministro Savelli (1884), del Ministro Taiani (1886), del Ministro Zanardelli (II progetto, 1887-89). Il progetto (incompleto) di un nuovo codice penale, compilato dalla Commissione nominata con R. decreto 14 settembre 1919, n. 1743, venne presentato al Guardasigilli nel gennaio del 1921 e non ebbe altro seguito.

riore a quello nel quale vennero parallelamente elaborando il codice penale e il codice di procedura penale, che oggi attendono l'Augusta approvazione della Maestà Vostra.

A quest'opera servirono di limite, scrupolosamente osservato, la legge di delegazione 24 dicembre 1925, n. 2260, e di guida i principî e i propositi esposti nelle mie già rammentate Relazioni e nei miei discorsi alle Camere: principî e propositi approvati dal Parlamento.

Nel discorso alla Camera dei deputati del 27 maggio 1925 io dichiarai che « il Governo, quando avrà ottenuto la delegazione legislativa, non potrà essere vincolato che dalle sue dichiarazioni e dagli ordini del giorno approvati dal Parlamento ». Nessun ordine del giorno fu votato dal Parlamento, perchè quelli proposti furono tutti ritirati o trasformati in raccomandazioni. Nessuna osservazione venne fatta dalla Commissione parlamentare per ciò che concerne l'osservanza da parte del Governo della delegazione legislativa nella formazione dei progetti definitivi del codice penale e del codice di procedura penale. Nel testo definitivo dei codici, poi, non fu introdotta alcuna innovazione che potesse adombrare in qualsiasi modo anche la sola parvenza d'una questione di costituzionalità.

Nelle mie Relazioni e nei miei discorsi al Parlamento io osservai che per la riforma del codice penale era necessario integrare e completare le norme del codice del 1889, più che sopprimere o radicalmente modificare le norme medesime, in guisa da lasciare immutato il sistema e inalterata la fisionomia generale di quel codice, insieme con i principî e con i caratteri fondamentali degli istituti penali. Così è appunto avvenuto, di modo che l'essenza del diritto penale italiano rimane intatta, mentre la riforma consiste nell'applicazione di più provvidi principî di politica legislativa penale, in nuovi istituti, in perfezionamenti tecnici, che, per quanto importanti, non modificano le basi storiche tradizionali del nostro diritto e i principî scientifici a cui esso si ispira. Così il concetto della responsabilità giuridica penale, fondato sulla capacità psichica individuale d'intendere e di volere e sulla coscienza e volontarietà degli atti umani, continuerà a dominare oggi, come ha dominato per secoli, il sistema della nostra legislazione penale.

Nelle predette mie Relazioni io mettevo in rilievo la necessità di apprestare più adeguati mezzi legislativi di lotta contro la delinquenza, aumentata specialmente nel periodo postbellico in conseguenza dei profondi rivolgimenti psicologici e morali, economici, sociali e politici, prodottisi negli individui e nella collettività in conseguenza della grande guerra vittoriosa. E notavo che i mezzi puramente repressivi e propriamente penali si erano rivelati insufficienti a combattere particolarmente i gravi e preoccupanti fenomeni della delinquenza abituale, della delinquenza minorile e della delinquenza degli infermi di mente pericolosi. Per rimediare a questa insufficienza il nuovo codice penale ha non solo rinvigorito il sistema delle pene principali ed accessorie, ma ha altresì introdotto il sistema delle misure di sicurezza, che, pur conservando il loro essenziale carattere amministrativo, in quanto hanno natura preventiva e non punitiva, concorrono tuttavia con la pena nella lotta contro il delitto. Questa parte della riforma, poi, verrà integrata dalla riforma degli istituti di prevenzione e di pena, che è già in corso di elaborazione.

L'attuazione degli scopi e dei principî informatori della nuova legislazione penale richiedeva, naturalmente, un più energico trattamento della delinquenza, che non fosse quello fin qui adottato. Ma in realtà il nuovo codice risulterà assai più mite del precedente, in tutti i casi in cui v'è ragione di essere indulgenti. E' pregio del codice nuovo, infatti, l'aver applicato il criterio dell'individualizzazione giudiziaria della pena, fornendo al giudice, con la previsione delle circostanze generali e speciali di attenuazione e anche di esclusione della pena, i mezzi più efficaci, e insieme più cauti, per togliere ogni rigidezza alle norme generali e per assicurare la libera applicazione giudiziale dei principî di equità.

L'amplissima mia Relazione sul progetto definitivo del codice dà ragione di tutti gli istituti del nuovo diritto penale e indica quali proposte degli organi consultati e della Commissione ministeriale siano state accolte

Nella formazione del testo del codice occorreva tener conto delle opinioni espresse e dei voti formulati dalla Commissione parlamentare, opinioni e voti che io esaminai con la massima e più deferente attenzione, allo scopo di introdurre possibilmente nell'opera legislativa nuovi perfezionamenti consigliati da sì alta e competente Autorità. I risultati principali di questo accuratissimo esame, che naturalmente non poteva portare a modificare quei principî e quel sistema ch'erano già stati approvati con la legge del 1925, io ora mi accingo a sottoporre all'Augusta considerazione della Maestà Vostra, insieme con le modificazioni che, di mia iniziativa, per effetto dei nuovi studî, ritenni di dover apportare al progetto.

CONSIDERAZIONI GENERALI.

1. — Ma, prima di entrare nell'esame delle singole modificazioni apportate al progetto definitivo in omaggio alle osservazioni della Commissione parlamentare, gioverà premettere alcune considerazioni generali intorno ai principî informatori del codice.

E innanzi tutto non sarà inopportuno determinare i rapporti che corrono tra il sistema del nuovo codice penale e la generale filosofia sociale, politica e giuridica del Fascismo.

E' ben noto alla Maestà Vostra che il Regime politico instauratosi in Italia col Vostro Alto consenso, dopo la guerra vittoriosa, non fu un semplice mutamento di Governo, ma una sostanziale e profonda trasformazione dello Stato. Tale trasformazione attinge la sua giustificazione storica a tutto un nuovo sistema di filosofia sociale, politica e giuridica che può ben dirsi la filosofia propria del Fascismo. Per esso lo Stato è concepito come un organismo, ad un tempo, economico e sociale, politico e giuridico, etico e religioso.

Quale organismo economico-sociale, lo Stato non più si rappresenta come la somma aritmetica degli individui che lo compongono, bensì come la risultante, la sintesi o composizione degli individui, delle categorie e delle classi che lo costituiscono, avente propria vita, propri fini, propri bisogni e interessi che trascendono per estensione e per durata la vita stessa degli individui, delle categorie e delle classi e si estendono a tutte le generazioni passate, presenti e future. A tali preminenti fini e interessi che sono i fini e interessi statuali debbono, dunque, venire subordinati, nel caso di eventuali conflitti, tutti gli altri interessi individuali o collettivi, propri dei singoli, delle categorie e delle classi che hanno, a differenza di quelli, carattere transeunte e non già immanente, come gli interessi concernenti la vita dello Stato.

Quale organismo politico e giuridico, lo Stato vien concepito come la popolazione di un determinato territorio organizzata politicamente e giuridicamente sotto un potere supremo in modo tale da acquistare la capacità di volere e di agire, come un tutt'uno, pel conseguimento dei suoi scopi collettivi e acquistare così una distinta e autonoma personalità, ad un tempo, sociale, politica e giuridica.

Infine, quale organismo etico-religioso, lo Stato ci appare come la Nazione medesima, in esso organizzata, cioè come un'unità non solo sociale, ma altresì etnica, legata da vincoli

di razza, di lingua, di costume, di tradizioni storiche, di moralità, di religione, e vivente, quindi, non di puri bisogni materiali o economici, ma anche, e sovratutto, di bisogni psicologici o spirituali, siano essi intellettuali o morali o religiosi.

Tale nuova concezione sociale, politica, etica dello Stato, che è propria del nuovo Regime politico, naturalmente non poteva non esercitare una manifesta influenza sui principî filosofici ai quali s'ispira la riforma della legislazione penale sottoposta all'Alta approvazione della Maestà Vostra.

Così, la filosofia giuridica penale, che ispira la nuova opera legislativa, non è che una derivazione della filosofia giuridica generale del Fascismo. Filosofia, in verità, ben diversa da quella che fu propria degli enciclopedisti francesi a cui si ispirarono la rivoluzione del 1789, la dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, i codici penali del 1791 e del 3 brumaio anno IV e la stessa codificazione legislativa penale del primo Napoleone, che fu il modello a cui si attennero, per più di un secolo, tutte le altre successive legislazioni che dominarono all'estero e in Italia, non escluso il codice penale del 1889.

I caratteri che distinguono l'una dall'altra filosofia sono principalmente in ciò che l'una è esclusivamente individualista, l'altra essenzialmente sociale o collettiva o statuale, in quanto che, pur evitando gli eccessi della statolatria, pur tutelando nei confronti dello Stato l'interesse della libertà individuale, tuttavia subordina tale interesse all'interesse supremo dell'esistenza e della conservazione dello Stato e impedisce che la libertà degli individui trascenda in licenza od arbitrio.

Secondo la concezione filosofica individualista che fu propria dell'illuminismo francese, il diritto di punire, nelle mani dello Stato, si concepiva come un derivato di un diritto naturale dell'individuo, trasmesso allo Stato mediante alienazione o cessione fattane nel così detto contratto sociale o contratto costitutivo della società e dello Stato o nel *pactum subiectionis* che ne derivava.

Ritenevano taluni, tra cui il Filangieri, che codesto naturale diritto dell'individuo, allo Stato ceduto, fosse il naturale diritto di difesa o di vendetta individuale contro le offese minacciate o avvenute, il che portava a concepire il diritto statuale di punire come un diritto di vendetta collettiva o sociale o pubblica.

Ritenevano altri, tra cui il Beccaria, che il diritto di punire dello Stato altro non fosse che un derivato del naturale diritto di libertà del cittadino e più precisamente come un deposito in comune delle minime porzioni di libertà naturale dagli individui rinunziate per costituire appunto la Sovranità, come somma dei poteri dello Stato, ivi compreso il potere di punire.

A tali concezioni ultra-individualiste del diritto di punire che costituiscono assai più la negazione che l'affermazione del suddetto potere riguardato come una graziosa concessione fatta dagli individui allo Stato, per sé sempre mutabile e revocabile, e avente a proprio limite la barriera insuperabile del diritto naturale di libertà dell'individuo, almeno nella parte non rinunciata, si contrappone tenacemente e logicamente la filosofia giuridica penale del Fascismo. Secondo tale concezione filosofica, il diritto di punire dello Stato non è un derivato di un diritto naturale dell'individuo come ritennero i giusnaturalisti, le cui concezioni più o meno avvertitamente dominano altresì l'opera di alcuni sommi nostri criminalisti, quali il Carrara e il Pessina. Il diritto di punire è, invece, secondo la concezione fascista (che in ciò si ricollega alla tradizione propria del Romagnosi e del Carmignani, ripresa, se pur talvolta con evidenti esagerazioni, dalla scuola criminale antropologica), null'altro che un diritto di conservazione e di difesa proprio dello Stato, nascente con lo Stato medesimo, analogo ma sostanzialmente diverso dal diritto di difesa dell'individuo e avente lo scopo di assicurare e garantire le condizioni fondamentali e indispensabili della vita in comune.

Non però semplicemente un diritto di difesa sociale quale l'intesero i seguaci della scuola criminale positiva e cioè una difesa soltanto contro il pericolo della recidiva del reo, bensì un diritto di difesa della società contro il pericolo di reati o di nuovi reati da parte di tutti e contro tutti, ossia contro il pericolo della criminalità come fenomeno sociale generale: difesa che si attua mediante la minaccia, l'applicazione, e l'esecuzione della pena; che si esplica, per via della prevenzione generale o sociale dei reati, da parte di tutti i cittadini non escluse le vittime dei reati stessi, per via della prevenzione speciale o individuale di nuovi reati da parte dei colpevoli, e così per mezzo dell'intimidazione e della soddisfazione del pubblico in generale, come per mezzo dell'intimidazione, dell'emenda e dell'eliminazione individuale dei rei.

Ciò apre la via a determinare quale sia la posizione del nuovo codice penale di fronte alla così detta lotta delle scuole criminali in Italia ed all'estero. Il nuovo codice penale non ha creduto, in verità, di dovere aderire *in toto* ai postulati di una piuttosto che di un'altra scuola criminologica. Anzitutto, perchè l'opera di riforma legislativa si compie non in virtù e in contemplazione di astratte disquisizioni filosofiche e teoriche, bensì in vista e in considerazione dei reali bisogni della vita collettiva ossia delle esigenze sociali e delle opportunità e convenienze politiche. Pertanto il legislatore, nell'opera sua di riforma, non ha bisogno di professare alcun particolare credo filosofico o dottrinale, ma deve ispirarsi a motivi di necessità sociale e di opportunità politica, adoperandosi nella ricerca dei mezzi tecnici legislativi atti a soddisfare tali necessità ed esigenze. In secondo luogo, perchè il dissidio fra le due scuole dominanti in Italia, l'una che prende il nome di classica o giuridica, l'altra di positiva o antropologica o sociologica, se pur sussiste ancora nella sfera dei principî teorici, sembra, in verità, essersi ormai placato sul terreno pratico delle realizzazioni legislative.

Il nuovo codice penale perciò ha ritenuto migliore avviso non giurare in modo esclusivo nel verbo di una o di altra scuola scientifica. Esso ha ritenuto opportuno prendere da ciascuna scuola soltanto ciò che in esse vi è di buono e di vero, poco curandosi di creare un sistema legislativo logicamente dedotto fino alle estreme e più assurde conseguenze da un principio teorico unilaterale e molto preoccupandosi, invece, di foggiare un sistema che tutte le scuole componesse nell'unità di un più alto organismo atto a soddisfare i reali bisogni e le effettive esigenze di vita della società e dello Stato.

Di questo generale sistema del nuovo codice penale che sintetizza e trascende i diversi contrastanti indirizzi scientifici in una superiore unità organica, mi studierò qui di brevemente esporre le linee fondamentali ed essenziali.

2. — Dissi già che lo scopo del diritto di punire dello Stato non può più disconoscersi esser dato dalla necessità di difendere l'esistenza e la conservazione dello Stato medesimo contro il pericolo della criminalità, avvisata come fenomeno sociale generale. Ma, in verità, la difesa interna dello Stato contro il pericolo della delinquenza non si attua soltanto per via delle pene, onde conviene riconnettere il sistema penale al sistema generale dei mezzi preventivi e repressivi con cui si attua la lotta dello Stato contro la delinquenza. In realtà la difesa dello Stato contro la criminalità ora è difesa preventiva, ora è difesa repressiva. La prima è lotta contro le cause generali o speciali dei reati; l'altra è lotta contro gli effetti dannosi o pericolosi, immediati o mediati, dei reati medesimi. La prima, cioè la difesa preventiva contro la criminalità, si dirige ora contro le cause generali (sociali, economiche e politiche) della criminalità, complessivamente considerata come la som-

ma dei reati che si commettono in una determinata società in un determinato momento storico, ora invece contro le cause particolari, cioè individuali, del reato, il che è quanto dire di un determinato reato singolarmente considerato. Non è compito di un codice penale, e quindi neppure di questo codice, la organizzazione dei mezzi di difesa preventiva dello Stato contro le cause generali della criminalità complessivamente considerata. Tal compito spetta piuttosto alla così detta legislazione sociale nella quale il Regime fascista ha impresso, mi piace qui ricordarlo, orme incancellabili e durature, con la legge sull'Opera Nazionale per la maternità e l'infanzia, con quella sull'Opera Nazionale del Dopolavoro, con quella sull'Opera Nazionale Balilla, con le leggi integrative del sistema di assicurazione sociale, e via dicendo.

Neppure è compito di un codice penale, e quindi di questo codice, la organizzazione dei mezzi di difesa preventiva contro le cause particolari o individuali dei reati singolarmente considerati. Ciò attiene invece alla così detta polizia amministrativa di sicurezza, recentemente disciplinata dalla legge di pubblica sicurezza del 1926.

Vi sono tuttavia mezzi di difesa preventiva dello Stato contro le cause individuali dei reati consistenti anch'essi in provvedimenti amministrativi di polizia sostanzialmente non diversi da quelli disciplinati dalla legge di pubblica sicurezza, i quali formano indubbio oggetto delle cure del legislatore penale e sono stati infatti avocati alla legislazione penale propriamente detta nei più recenti progetti di codice penale che si vanno elaborando in Europa e altrove.

Sono questi le così dette misure di sicurezza delle quali il codice che viene sottoposto all'Alta approvazione della Maestà Vostra ha fornito una disciplina così ampia, così dettagliata e precisa da potere essere additata a modello ai legislatori di molti Stati di Europa nel recente Congresso internazionale di diritto penale tenutosi a Roma nel maggio del 1928.

Queste misure di sicurezza proprie del codice penale hanno coi provvedimenti ordinari di polizia caratteri comuni, perchè sono anch'esse mezzi preventivi e non repressivi dei reati, cioè mezzi di lotta contro le cause, sia pur soltanto individuali, dei reati, non già contro gli effetti dannosi o pericolosi dei reati medesimi. Ma vi è qualcosa che le differenzia dalle ordinarie misure di polizia regolate nella legge di pubblica sicurezza, e cioè che, mentre quelle soccorrono *ante factum*, *priusquam peccatum est*, ossia prima che un reato sia commesso, le altre soccorrono invece *post factum*, *postquam peccatum est*, e quindi dopo il reato avvenuto. Talchè, mentre le misure ordinarie di polizia sono misure preventive nel doppio senso che esse intervengono prima che un reato sia avvenuto e tendono ad impedirlo, agendo sulle cause individuali del reato stesso, le misure di sicurezza del codice penale sono invece misure preventive soltanto nel senso che esse tendono a prevenire i reati agendo sempre sulle cause individuali e particolari di essi, ma intervengono soltanto dopo che un reato è avvenuto e quindi sono mezzi, piuttosto che di prevenzione di reati non ancora commessi, di prevenzione di nuovi reati e perciò di difesa contro il pericolo della recidiva, della abitualità e professionalità criminose.

Per altro verso ancora le misure di sicurezza del codice penale si distinguono da quelle proprie della legge di sicurezza pubblica. Mentre infatti le misure ordinarie di polizia sono mezzi di prevenzione generale non dei reati soltanto, ma di ogni e qualunque fatto illecito, anzi di ogni e qualunque fatto dannoso sia pur dovuto, anzichè all'opera dell'uomo, alle forze cieche della natura, le misure di sicurezza del codice penale sono invece soltanto mezzi di prevenzione criminale, vale a dire di prevenzione dei reati, senza tuttavia naturalmente distinguere se il reato sia posto o meno in opera da persone imputabili e responsabili.

Inoltre vi è qualcosa ancora che distingue le misure ordinarie di polizia dalle misure di sicurezza del codice penale ed è che, mentre quelle in nessun necessario rapporto si trovano con le sanzioni penali propriamente dette, le altre sono, invece, misure o accessorie o surrogatorie delle pene e come tali strettamente connesse con la materia non soltanto dei reati, ma altresì delle pene per essi stabilite dalla legge penale.

Infine, un ultimo carattere che contraddistingue le misure di sicurezza disciplinate dal codice penale da quelle regolate nella legge di sicurezza pubblica è dato da ciò che, mentre le prime sono di competenza della stessa Autorità giudiziaria penale, le altre rientrano invece nella competenza propria delle Autorità amministrative e precisamente delle Autorità di pubblica sicurezza.

Le ragioni poi che mi hanno consigliato, sull'esempio altresì delle più recenti legislazioni straniere vigenti o in formazione, ad affidare agli organi della giurisdizione penale la applicazione e l'esecuzione delle misure di sicurezza, sono oltre ogni modo evidenti.

Sono ragioni anzitutto desunte dalla stretta connessione che esiste fra tali misure e la materia penale propriamente detta, trovando esse, come si è detto, lor causa in reati già commessi e riconnettendosi alle pene come misure o accessorie o surrogatorie di esse. Sono ragioni di economia funzionale, essendo evidenti il perditempo e l'inutile dispendio di energia che deriverebbero da un sistema il quale escludesse dalla competenza del giudice penale l'applicazione delle misure in parola, obbligando l'Autorità giudiziaria a rimettersi per esse all'opera dell'Autorità amministrativa. Sono, infine, ragioni di maggior garanzia dei cittadini e di più sicura tutela della loro libertà individuale, essendo evidente, da un lato, la gravità delle limitazioni di libertà inerenti all'applicazione di tali misure, maggiori persino talvolta di quelle che ineriscono all'applicazione delle pene e, dall'altro, apparendo manifesta la maggiore ponderatezza, obiettività ed imparzialità che presenta l'applicazione giudiziale delle misure in discorso sia per la natura dell'organo che le applica, sia per l'indole del procedimento che conduce alla loro applicazione.

Di tali nuovi mezzi di lotta contro il delitto, più efficaci talora delle pene medesime e talvolta unicamente possibili, che sono le misure di sicurezza, il nuovo codice penale ha fatto uso ben altrimenti maggiore e più largo del codice ancora vigente nel quale tali misure fanno appena timida e incerta apparizione.

Il codice penale, di cui si domanda la sanzione alla Maestà Vostra, si è studiato di comporre un sistema organico di tali misure, stabilendo in primo luogo i principî generali che tutte le informano per poi discendere alla determinazione delle singole specie di esse, e delle modalità della loro applicazione ed esecuzione.

La integrazione che le misure in parola apportano alla difesa dello Stato contro il delitto, finora quasi esclusivamente affidata ai mezzi repressivi, penali o civili, dei reati, appar manifesta. Esse debbono servire anzitutto in quei casi in cui la pena sarebbe per sé medesima *insufficiente* strumento di difesa sociale: ciò accade, ad esempio, nella lotta contro la delinquenza minorile, quando si tratta di minori imputabili, nella lotta contro la delinquenza abituale, professionale e per tendenza e nella lotta contro la delinquenza dei semi-infermi di mente pericolosi. Esse debbono servire, in secondo luogo, laddove la pena si appalesa strumento addirittura *inidoneo* di difesa dello Stato contro la delinquenza: ciò accade nella lotta contro la delinquenza dei minori non imputabili, degli infermi totali di mente socialmente pericolosi, e nella lotta

contro quei fatti che, pur non essendo reati preveduti dalla legge penale, costituiscono tuttavia gravi indizi di pericolo sociale delle persone di coloro che li commettono.

Di qui due categorie di misure di sicurezza che il nuovo codice penale prevede e regola. Le une semplicemente accessorie alle pene che coesistono con esse e ad esse conseguono; le altre veramente e propriamente surrogatorie della pena, vale a dire che escludono la contemporanea applicazione delle pene e ad esse totalmente si sostituiscono.

Per mezzo di tali misure così largamente adottate e rigorosamente disciplinate dal nuovo codice, la difesa sociale contro il delitto allarga i suoi limiti tradizionali, divenendo non difesa repressiva soltanto, sia penale sia civile, ma altresì difesa preventiva contro il delitto, e come tale talvolta più efficace della stessa difesa repressiva penale, rappresentando essa, piuttosto che la terapia, la profilassi e l'igiene sociale contro il delitto.

3. — Ma il campo veramente proprio della legislazione penale è e resta pur sempre, anche secondo il nuovo codice, la difesa repressiva contro la delinquenza: quella cioè affidata alle sanzioni giuridiche pubbliche o private, penali o civili, che la legge predispone, come reazioni insieme sociali e giuridiche, a quelle azioni antisociali e antigiuridiche che noi chiamiamo reati. Di tali sanzioni penali o civili e della disciplina che esse ricevono nel sistema del nuovo codice non è difficile fissare i principî fondamentali.

Ben diverse dai mezzi di prevenzione mediata o immediata, generale o particolare, sociale o individuale, contro la criminalità, le sanzioni penali conservano nel codice nuovo il loro tradizionale carattere di reazioni agli effetti immediati o mediati, materiali o psicologici, individuali o sociali, dannosi o pericolosi, di quei fatti illeciti che diciamo reati. Più particolarmente esse appaiono quali reazioni agli effetti psicologici, individuali o sociali, dei reati, da cui sorge il pericolo di nuovi reati sia da parte del reo, sia da parte della persona offesa, sia da parte dei terzi, cioè del pubblico in generale. Ma tali effetti psicologici pericolosi all'esistenza della società organizzata non sono tuttavia se non conseguenze mediate dei reati, per determinare le quali è necessario risalire alla considerazione degli effetti immediati che sono conseguenze materiali dei reati stessi; alla considerazione perciò dell'evento dannoso o pericoloso, cagionato alla persona offesa dal reato. Tale evento ci appare sempre come conseguenza di un'azione od omissione umana, e precisamente di quell'azione od omissione che costituisce il reato, onde la necessità di disciplinare anzitutto, come fa appunto per la prima volta il codice nuovo, il rapporto o nesso di causalità fisica o materiale che deve intercedere tra l'azione od omissione e l'evento.

Ma perchè reato vi sia non basta l'esistenza di un evento dannoso o pericoloso che possa ricollegarsi a un'azione od omissione umana come a sua causa fisica o materiale; occorre altresì che tale azione od omissione sia azione cosciente e volontaria, non potendosi chiamare azioni gli incoscienti, irriflessi e involontari moti corporei dell'uomo; ed occorre inoltre che l'evento medesimo dannoso o pericoloso, che è conseguenza dell'azione od omissione umana volontaria, possa ricollegarsi come a sua causa psicologica ad un atto intellettivo e volontario o quanto meno soltanto ad un atto volontario dell'uomo. Di qui la disciplina dell'elemento psicologico del reato nella triplice forma del dolo, della colpa, della preterintenzione o quanto meno della semplice coscienza e volontarietà dell'azione od omissione contravvenzionale, nella quale disciplina il nuovo codice ha fornito regole e nozioni così precise ed organiche da doversi sperare che esse siano per riescire preziosa guida all'interprete nella pratica applicazione della legge.

Dalla disciplina dell'elemento psicologico del reato è rapido e necessario il trapasso alla disciplina dell'imputabilità dell'agente. Se il reato non può concepirsi se non sul fondamento della coscienza e volontarietà dell'azione od omissione umana, e della conoscenza e volontarietà dell'evento dannoso o pericoloso che ne consegue (dolo) o quanto meno della possibilità di conoscerlo e di volerlo (colpa), appare evidente che autori di reato non possono considerarsi dalla legge se non coloro che hanno la capacità d'intendere o di comprendere o di discernere e la capacità di coscientemente volere. La responsabilità penale delle azioni umane, che noi chiamiamo reati, rimane pertanto, anche nel nuovo codice, saldamente affidata al principio dell'imputabilità psichica o morale dell'uomo, fondato a sua volta sulla normale capacità e quindi sulla libertà d'intendere e di volere. Né con ciò si riproduce il vecchio e vieto concetto metempirico e scolastico del così detto *arbitrium indifferentiae*, secondo il quale la volontà umana si sottrarrebbe, essa sola, fra tutti i fenomeni del mondo empirico, all'impero della legge universale di causalità e il volere umano dovrebbe concepirsi come un effetto senza causa che si determina in assenza di qualsiasi motivo. Il nuovo codice, fermamente ribadendo il principio della imputabilità delle azioni umane come base della responsabilità sia di fronte alla legge giuridica, sia di fronte alla legge morale, ha voluto solo dare il bando al fatalismo materialistico proclamato dalla scuola antropologica per cui le azioni umane dovrebbero concepirsi siccome il prodotto cieco e brutale di una necessità che domina il volere dell'uomo nel modo stesso con cui il grave subisce l'influenza della legge di gravità. Falso è certamente che la volontà umana si determini come un *fiat*, al di fuori e al di sopra di ogni legge causale, ma falso ugualmente è che essa sia il mero prodotto di una causalità fisica o meccanica.

La verità è nel mezzo. La verità è che il volere dell'uomo subisce anch'esso la legge di causalità al pari di ogni altro fenomeno, ma questa causalità non è fisica o materiale, e neppure fisiologica: è, invece, in conformità della natura psicologica del fenomeno ch'essa è chiamata a regolare, una causalità meramente psicologica, cioè un determinismo non fisico o meccanico o fisiologico, ma meramente psicologico.

In altri termini, la volontà umana è bensì determinata, ma questa determinazione non è che un'autodeterminazione, cioè una facoltà di determinarsi per motivi consci in conformità del carattere individuale di ciascuno. Questa dottrina del determinismo psicologico nel senso anzidetto e che il nuovo codice adotta, non solo non distrugge la legge morale e giuridica e in particolar modo la legge penale, ma è, anzi, l'unica che possa conciliarsi con l'esistenza della morale, del diritto in genere e del diritto penale in specie. Non può invero concepirsi un diritto penale senza il presupposto di una capacità dell'uomo di autodeterminarsi per motivi coscienti, dal momento che la sanzione penale, come del resto ogni altra sanzione giuridica e morale, mira appunto a contrapporre ai motivi a delinquere il motivo psicologico che deriva dalla minaccia e dall'applicazione ed esecuzione della pena.

Un codice che disconoscesse il principio della libera facoltà di autodeterminarsi dell'uomo sarebbe un codice banditore di immoralità perchè, distrutto il principio della responsabilità delle azioni umane fondata sulla libera volontà, il delitto e la pena ci apparirebbero nell'individuo e nello Stato come una doppia *infelicitas fati* e le azioni umane si affermerebbero dominate da una legge organica fatale dalla quale risulterebbe distrutto ogni concetto di bene e di male, di merito e di demerito, di virtù e di vizio, di innocenza e di colpa, e perciò di premio e di castigo, di ricompensa e di pena.

4. — Mi rimane a dire del sistema penale adottato dal nuovo codice.

Alla sommità della scala penale è posta la pena capitale. Il ripristino di tale pena in Italia è dovuto alla iniziativa di una legge approvata dai due rami del Parlamento, a cui la Maestà Vostra si degnò già di dare la Sovrana sanzione. Non è pertanto una novità legislativa introdotta dal nuovo codice. La novità consiste solo nell'averne esteso il campo di applicazione dai delitti politici, ai quali è, secondo tale legge, limitata, ai più gravi ed atroci delitti comuni, cioè a quelli rispetto ai quali più indubbio e più largo è il consenso della pubblica opinione Vero è che la legge contenente i provvedimenti sulla difesa dello Stato ha il carattere di legge temporanea ed eccezionale, mentre i codici penali, come tutti i codici, sono leggi permanenti ed ordinarie, onde il ripristino della pena di morte nel sistema delle pene del nuovo codice penale rende stabile l'adozione della pena capitale. Ma è vero altresì che la pena di morte, anche dopo l'abolizione legislativa fattane nel 1890, è rimasta pur sempre nel sistema della nostra legislazione penale speciale, se non ordinaria, essendo essa stata mantenuta per il tempo di pace come per il tempo di guerra nei codici penali militari tuttora vigenti e conservata altresì nel nostro diritto penale coloniale. E se si considera che nel tempo di guerra la legge penale militare diviene legge penale ordinaria e comune a tutti i cittadini, si può affermare che la pena di morte non è mai stata considerata, in verità, quale una pena esclusivamente militare e ristretta alle sole persone dei militari, ma sempre, anche dopo l'abolizione nel codice penale ordinario, in tempo di guerra, come pena ordinaria e comune applicabile ad ogni cittadino. Né può far meraviglia che l'Italia, che fu prima tra le nazioni d'Europa ad abolire tale specie di pena, s'induca oggi a ripristinarla nella sua legislazione ordinaria. Nessuna contraddizione può rimproverarsi al legislatore italiano. Anzitutto non è possibile istituire confronti tra le condizioni dell'Italia prima e dopo il 1890 e le condizioni dell'Italia di oggi. E ciò che poteva apparire inutile e superfluo rigore penale quarant'anni or sono, può bene oggi più non apparire tale Il problema della pena di morte non è, come ogni problema legislativo, soltanto un problema di filosofia, sia pure scientifica. Esso è principalmente un problema di politica sociale e ben s'intende che le mutate condizioni di vita di un popolo possano, a distanza di quasi mezzo secolo, portare al ripristino di una pena in precedenza abolita se mutate appaiono le necessità della vita sociale e le opportunità e le convenienze politiche.

La storia legislativa della pena capitale presso le più civili nazioni europee (si pensi, per esempio, alla Svizzera) non è che una serie di successive abolizioni e di successivi ripristini. Le necessità pratiche sono in questa materia così determinanti che esse s'impongono anche nei paesi in cui dominano sistemi politici ed ideologie che dovrebbero condurre logicamente all'abolizionismo. Vi sono nazioni che furono e sono la culla del liberalismo e della democrazia nelle cui legislazioni la pena di morte è stata sempre e rigorosamente mantenuta, mentre tuttora si spunta, di fronte alla volontà delle Camere rappresentative, ogni nuovo tentativo diretto a sopprimerla o anche soltanto a limitarne l'applicazione.

Ma il fenomeno più curioso e interessante è che la pena di morte sia stata ritenuta necessaria proprio da quegli scrittori che furono fra i più autorevoli seguaci della filosofia individualistica, dalla quale discendono il liberalismo e la democrazia. Ricordo Filangieri, Rousseau, Montesquieu, Kant. Quanto al Beccaria, il suo caso è singolare. Egli è considerato generalmente come il primo e più celebre avversario della pena di morte E poichè il Beccaria fu italiano, da molti si considera la teoria abolizionista come una gloria italiana, che i progetti tendenti al ristabilimento della pena di morte condurrebbero ad offuscare.

Nulla di più falso. Il libro di Cesare Beccaria: « dei delitti e delle pene » va considerato storicamente sopratutto come una reazione contro le leggi e le tradizioni medioevali, che ancora dominavano nel campo del diritto penale nella seconda metà del secolo XVIII Basti dire che in Lombardia la giustizia criminale era ancora regolata dalle ordinanze di Carlo V del 1532 e di Francesco I del 1539. Vero è che il Beccaria, il quale fu uno dei rari seguaci della filosofia giusnaturalistica in Italia, tendeva ad applicare anche nel campo della legislazione penale le idee individualistiche che trionfavano oltr'alpe, nel che sta in gran parte il segreto del suo successo. Il libro del Beccaria fu infatti subito tradotto in francese, fu approvato dal D'Alembert, portato alle stelle dal Voltaire e infine premiato dalla Società di Berna. Ma, malgrado le sue tendenze individualistiche, il Beccaria non si pronunciò mai in modo generale e assoluto contro la pena di morte.

Nel suo libretto « dei delitti e delle pene » egli così scrive: « la morte del cittadino non può credersi necessaria che per due motivi. Il primo, quando, anche privo di libertà, egli abbia ancora tali relazioni e tal potenza, che interessi la sicurezza della nazione... e quando la sua morte fosse il vero ed unico freno per distogliere gli altri dal commettere delitti ».

Questi concetti sono anche meglio chiariti in una pubblicazione successiva, la « risposta ad uno scritto che si intitola note ed osservazioni sul libro dei delitti e delle pene » inserita nel volume secondo della edizione di Bassano del 1789. In questa risposta il Beccaria si scagionò dall'accusa, che gli era stata mossa, di contrastare ai Sovrani il diritto di sancire la pena di morte, e, pure insistendo nel suo concetto fondamentale, che la pena di morte non debba essere inflitta se non quando sia utile e necessaria, aggiunse: « la ragione di punire di morte sarà poi giusta e necessaria contro le due classi accennate di delitti, e questa si chiamerà podestà giusta e necessaria, poichè se si trova che la morte di un uomo sia utile e necessaria al bene pubblico, la suprema legge della salvezza del popolo dà podestà di condannare a morte, e questa podestà nascerà come nasce quella della guerra, e sarà guerra della nazione con un cittadino ».

Questo singolare destino della filosofia individualistica, di aver posto i principî che logicamente conducevano all'abolizione della pena di morte, ma di avere per lungo tempo nella teoria e nella pratica propugnato il mantenimento di questa pena, si rivela perfino nelle vicende della legislazione penale della rivoluzione francese, banditrice dei principî dell'individualismo filosofico e della dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino. Fautori in teoria dell'abolizione della pena di morte furono Marat e Robespierre, che dovevano poi mandare migliaia di uomini al patibolo, e i due codici penali della rivoluzione, quello del 3 brumaio anno IV e quello Napoleonico del 1810, conservavano largamente la pena di morte.

Tale contraddizione tra la teoria e la pratica è la prova migliore che la pena di morte risponde a imprescindibili esigenze politiche e sociali Ma essa risponde, a mio avviso, anche alla concezione esatta dei rapporti tra l'individuo e lo Stato, che non sono punto quelli asseriti dalla filosofia individualistica.

Non è vero infatti che l'individuo sia il fine di tutta la vita e di tutta l'attività sociale. E' vero, al contrario, che la società, considerata come l'organismo riassuntivo della serie indefinita delle generazioni, e lo Stato che ne è l'organizzazione giuridica, hanno fini propri e per questi vivono; mentre l'individuo non è che un elemento infinitesimale e transeunte dell'organismo sociale, ai cui fini deve subordinare la

propria azione e la propria esistenza. In questa più giusta concezione della società e dello Stato appare evidente l'errore dell'affermazione kantiana, che l'individuo, essendo fine, non può essere assunto al valore di mezzo. No. L'individuo è appunto mezzo dei fini sociali, che oltrepassano di molto la sua vita. Nessuna meraviglia, pertanto, che ai fini immanenti della società si sacrifichino, se sia necessario, i fini dell'individuo: e però quando occorre, per le ragioni supreme della difesa della società e dello Stato, dare un solenne esempio ammonitore e placare la giusta indignazione della coscienza popolare, evitando così sanguinose rappresaglie e gravi disordini, è perfettamente legittimo, applicando la pena di morte, infliggere all'individuo il sacrificio supremo. La ripugnanza che taluni sentono per tale sacrificio è veramente poco giustificabile, in quanto non vi è alcuno che dubiti della legittimità di un altro sacrificio, ben più vasto e ben più grave, che lo Stato impone ai cittadini: quello di morire combattendo per la Patria. Se tal sacrificio si impone a centinaia di migliaia di onesti cittadini, perchè potrà mai dubitarsi della legale e morale possibilità di infliggere un sacrificio analogo ai più tristi delinquenti?

Questa è anche la dottrina della Chiesa cattolica. Basti ricordare ciò che scrive Tommaso d'Aquino nella *Summa theologica*: « è lecito togliere la vita al malfattore? Ogni parte è ordinata al suo tutto, come ciò che è meno perfetto è ordinato a ciò che è più perfetto, e perciò la parte è naturalmente per il suo tutto. Onde noi vediamo che, se per salvare il corpo, tutto composto umano, torna espediente recidere qualche suo membro, divenuto putrido o corrompitore delle altre membra, è cosa lodevole e salutare il farlo. Orbene, ciascun cittadino sta al civile consorzio come la parte sta al tutto. E perciò, se qualcuno è divenuto pernicioso alla società e corrompitore della medesima per qualche suo delitto, sarà lodevole e salutare cosa il toglierlo di mezzo, perchè rimanga salvo il bene comune ».

Nessun dubbio, pertanto, che da un punto di vista astratto e filosofico, la pena di morte possa considerarsi perfettamente legittima, quando ne sia dimostrata la necessità.

Questo è il punto centrale della questione: la pena di morte è legittima, quando è necessaria. Orbene, non può esser dubbio che, per i più gravi delitti, quelli che più profondamente commovono l'opinione pubblica e mettono in pericolo la pace sociale, la pena capitale sia di gran lunga la più efficace, anzi l'unica efficace.

Delle varie funzioni, che la pena adempie, le principali sono certamente la funzione di prevenzione generale, che si esercita mediante l'intimidazione derivante dalla minaccia e dall'esempio, e la funzione così detta satisfattoria, che è anche essa, in un certo senso, di prevenzione generale, perchè la soddisfazione, che il sentimento pubblico riceve dall'applicazione della pena, evita le vendette e le rappresaglie, causa gravissima di disordini e occasione di nuovi delitti. Sotto questo punto di vista, nessuna pena ha l'efficacia della pena di morte, nessuna intimidisce di più, sia nel momento della minaccia, sia in quello dell'esecuzione; nessuna placa meglio il sentimento offeso dei parenti, degli amici della vittima e soddisfa più completamente l'opinione pubblica indignata. Ma anche la funzione di prevenzione individuale, che la pena indubbiamente adempie, trova nella pena capitale uno strumento, direi quasi perfetto, giacchè nessuna pena è più di questa completamente eliminativa.

Bene è vero che la pena di morte rende impossibile l'emenda e la rieducazione del reo, ma non credo che siano queste le funzioni essenziali della pena; si tratta invece di scopi secondari od accessori, i quali, d'altro canto, non potrebbero trovare applicazione nel campo riservato alla pena capitale, che è quello appunto dei più atroci delitti e dei più perversi delinquenti, per cui sarebbe evidentemente vano parlare di emenda e di rieducazione.

Inoltre la necessità della pena di morte non si desume soltanto dalla sua innegabile efficacia, ma anche dal fatto che la coscienza pubblica in un determinato momento storico la reclami come necessaria. Quando ciò avviene, solo la pena suprema è capace di soddisfare il sentimento pubblico e di evitare le reazioni extra legali contro il delitto.

Del resto, quando il legislatore si trova a dover decidere in materia di alta penalità, ha di fronte a sé un dilemma pauroso e difficile che pur gli conviene comunque risolvere: o far soffrire senza far morire o far morire senza far soffrire. Non è detto che la seconda soluzione del problema, a cui il nuovo codice si è attenuto, sia meno della prima equa ed umana.

Così prospettata la questione, cadono tutte le obiezioni che la polemica degli abolizionisti aveva messo innanzi, e che si trovano riassunte in maniera chiara e perspicua nella Relazione Zanardelli al progetto del codice penale del 1889.

Le obiezioni sono:

1° la pena di morte, mentre è una pena barbara e ripugnante per una coscienza civile, non ha virtù intimidatrice. Le esecuzioni capitali, lungi dall'essere di esempio terribilmente solenne e salutare, finiscono sempre col riuscire immorale e disgustevole spettacolo, atto a svegliare istinti sanguinari nella folla, che vi assiste con morbosa curiosità;

2° la pena di morte non è necessaria, perchè sopprimendo i delinquenti, non si sopprime il delitto. Questo argomento della Relazione Zanardelli è stato posteriormente ripreso da Enrico Ferri, che ha affermato la inutilità della pena di morte di fronte al progressivo diminuire della delinquenza pei più gravi reati di sangue in tutti i paesi, ma specialmente nel nostro;

3° la pena di morte ha per effetto non solamente di sopprimere un delinquente, ma anche di annientare un essere umano, forse suscettibile di emendamento, ed è perciò in contraddizione con gli scopi educativi della pena;

4° la pena di morte è irreparabile, mentre la irreparabilità non dovrebbe mai accompagnarsi ai pronunciati di una giustizia fallibile.

Nessuna di tali obiezioni è decisiva. Infatti:

1° Circa la pretesa barbarie della pena di morte, si potrebbe anzitutto rispondere che, quando la difesa dello Stato lo richiede, non vi è mezzo o provvedimento che possa scartarsi perchè appaia crudele dal punto di vista individuale: ho ricordato l'esempio della guerra. Ora in questa materia non è il punto di vista individuale che deve prevalere, ma quello sociale; del resto anche individualmente non è vero che la pena di morte sia più crudele di altre pene che pure sono accolte senza difficoltà, come l'ergastolo e la segregazione cellulare continua. Lo stesso Beccaria affermava: « a chi dicesse che la schiavitù perpetua è dolorosa quanto la morte, e perciò egualmente crudele, io risponderò che, sommando tutti i momenti infelici della schiavitù, lo sarà anche di più ». Circa l'efficacia della pena di morte dal punto di vista dell'intimidazione, anche i più risoluti abolizionisti le riconobbero una particolare efficacia di esemplarità. Così il Lucas, autore di un libro sulla pena di morte, che fu premiato al concorso di Ginevra, organizzato per promuovere nei vari Stati un movimento abolizionista. E un altro criminalista francese, il Tarde, aggiunge, a proposito degli argomenti desunti dalle statistiche della criminalità: « ma quale bisogno abbiamo noi di domandare alla statistica ciò che gli statuti delle associazioni dei criminali ci fanno conoscere molto meglio, se ve ne fosse il bisogno? Quando i malfattori si associa-

no, si sottomettono di solito a un codice draconiano, la cui sola penalità è la morte. Ora non vi è alcuna legge più obbedita della loro, malgrado la sua severità ». Sono dunque gli stessi delinquenti che ammettono l'efficacia intimidatrice della pena di morte.

2° Quando si afferma la inutilità della pena di morte con l'argomento che, sopprimendo il delinquente non si sopprime il delitto, in realtà non si fa che affermare l'inutilità della pena per sé stessa considerata. E' proprio vero, infatti, che non la sola pena di morte, ma tutte le pene non sopprimono il delitto. Dalle leggi di Hammurabi in poi, cioè da tremila anni, vi è stata la pena e vi è stato il delitto. Ma ciò non basta per dedurne la inutilità della pena, la cui efficacia non va misurata dai delitti che si commettono, ma da quelli molto più numerosi che non si commettono, e che si commetterebbero, se la pena non esistesse. L'argomento è dunque del tutto inconcludente e dimentica che la funzione essenziale della pena è quella della prevenzione generale. Né è vero che la abolizione della pena di morte è praticamente senza influenza sulla criminalità. In Francia, vi è stato un periodo, dal 1902 al 1907, in cui la pena di morte fu praticamente soppressa, perchè il Capo dello Stato esercitò sistematicamente in tutti i casi il diritto di grazia. Ebbene, in questo periodo, i delitti più gravi crebbero in modo impressionante; si passò da 140 delitti punibili con la pena di morte commessi nel 1902 a 181 commessi nel 1907, e gli omicidi commessi a Parigi, che furono 795 nel 1900, divennero 1314 nel 1907. D'altra parte, tutte le volte che si è cercato di abolire la pena di morte, la prova è stata tale che essa fu dovuta ripristinare. In Russia essa fu abolita da Elisabetta, ma fu ripristinata da Caterina che le succedette. In Austria l'imperatore Giuseppe II abolizionista dovette ricredersi. In Finlandia fu soppressa ma poscia ripristinata. In Toscana la pena di morte, abolita con legge 30 dicembre 1786, fu ripristinata con la legge del 30 agosto 1795. La diminuzione della criminalità di sangue verificatasi in Italia malgrado l'abolizione della pena di morte, diminuzione del resto che ha avuto periodi di sosta e che non impedisce ancora all'Italia di avere un triste primato in questo genere di reati, non prova nulla a favore dell'abolizione. Bisognerebbe poter dimostrare che essa, dovuta evidentemente a cause sociali ed economiche, non sarebbe stata molto maggiore senza l'abolizione. Ed in verità l'esperienza fatta negli Stati, che hanno ripristinato la pena di morte dopo averla abolita, starebbe a dimostrare proprio il contrario di ciò che si vorrebbe dai nostri abolizionisti.

3° L'argomento desunto dal fatto che la pena di morte, sopprimendo la personalità umana, rende impossibile l'emenda del reo, parte dal falso supposto, già innanzi accennato, che la funzione di rieducazione e di emenda sia essenziale nella pena. Si tratta di una concezione individualistica, che disconosce il carattere eminentemente sociale della pena, e quindi la preminenza della sua funzione intimidatrice e satisfattoria.

4° Rimane l'argomento della irreparabilità, che è forse quello più atto ad impressionare. Ma neppure esso è decisivo. L'errore è purtroppo inseparabile dalla natura umana, e, se il timore di incorrervi dovesse trattenere dall'azione, tutta la vita individuale e sociale ne resterebbe paralizzata. Gli errori dei medici e dei chirurgi che cagionano la morte del malato sono assai più numerosi degli errori giudiziari, eppure nessuno ha mai pensato di sopprimere la medicina e la chirurgia. Del resto, non la sola pena di morte, ma tutte le pene sono in sé irreparabili, perchè vi sono conseguenze delle condanne, che nessuna riparazione vale a cancellare. L'irreparabilità della pena non può condurre che ad una sola conseguenza: quella di subordinarne l'esecuzione a particolari cautele. Così deve avvenire certamente anche per la pena di morte, la quale non deve essere eseguita, se non quando le prove siano evidenti e la responsabilità del colpevole rigorosamente accertata. In ogni altro caso, interverrà la clemenza del Re, ad evitare anche la più lontana possibilità di quello che si è convenuto chiamare un errore giudiziario.

Del resto che la pena di morte, nell'attuale momento storico, sia dalla coscienza pubblica accettata come la più efficace per i più gravi delitti è dimostrato dall'atteggiamento della pubblica opinione di fronte all'applicazione in questi ultimi tempi fatta della pena capitale dal Tribunale speciale per la difesa dello Stato istituito con legge 25 novembre 1926, n. 2008. Tale consenso dell'opinione pubblica non viene da alcuno negato, ma si vorrebbe da qualche scrittore dedurne l'opportunità dell'introduzione della pena suprema per i soli più gravi crimini contro lo Stato.

Ma una tale limitazione non è possibile. Anzitutto perchè vi sono delitti che pur non avendo come principale obbiettività giuridica l'offesa allo Stato, si riflettono però gravemente sulla sicurezza dello Stato, come la strage, i delitti di brigantaggio, ecc. In secondo luogo, la coscienza pubblica non accetterebbe certo una distinzione per cui i delitti comuni atrocissimi, che attentano gravemente alla sicurezza della vita sociale, fossero trattati con maggiore indulgenza dei delitti pure gravissimi, determinati da moventi politici. Nessuna distinzione può quindi farsi fra delitti politici e delitti comuni. Gli uni e gli altri, nei limiti ristrettissimi richiesti dalle più elementari necessità di difesa dello Stato e della civile convivenza, debbono essere puniti con la pena capitale che riassume in sé nel modo più perfetto tutta l'efficacia intimidatrice, satisfattoria ed eliminativa della sanzione penale.

Ripristinando nel codice penale la pena di morte, la nuova legislazione non segna punto un regresso, non abbandona alcuna grande tradizione di cui l'Italia debba esser fiera. Al contrario. Una tale riforma costituisce un altro felice segno del mutato spirito della Nazione italiana, della riacquistata virilità ed energia del nostro popolo, della totale liberazione della nostra cultura giuridica e politica dall'influsso di ideologie straniere, alle quali l'abolizionismo si ricongiunge direttamente.

Alla pena capitale segue nella scala penale la pena restrittiva della libertà personale nelle forme dell'ergastolo e della reclusione per i delitti, e dell'arresto per le contravvenzioni.

Il mantenimento della pena carceraria perpetua quale anello intermedio tra la pena capitale e le pene carcerarie temporanee non credo abbia bisogno di giustificazione alcuna. Ma nella nuova legislazione la pena detentiva perpetua è stata spogliata di ogni inutile afflizione e di ogni superflua intensità dolorifica, essendosi, per essa, come per le pene carcerarie temporanee, abolita, di regola, la segregazione cellulare continua, cioè diurna e notturna, che la esperienza addita come fonte di abbrutimento anzichè di redenzione morale e cagione perenne di morbi che distruggono, con le forze fisiche, le forze intellettuali e morali dei condannati.

Si è solo conservato l'isolamento notturno la cui necessità non può essere revocata in dubbio al fine di impedire, durante le ore di riposo notturno, quella promiscuità di vita fra i detenuti che è fonte non dubbia di vizi e di immoralità, oltre che di inevitabile contagio criminale.

Per quanto riguarda le pene carcerarie temporanee, ho creduto di sopprimere la pena della detenzione che teoricamente rappresenta un inutile duplicato della reclusione e praticamente non si è mai distinta da essa.

Alla necessità di riservare agli autori di delitti che ad essi si determinarono per motivi non ignobili una particolare forma di *custodia honesta*, provvedono sufficientemente le disposizioni del codice penale che impongono di tener conto

delle diverse condizioni dei condannati e della diversa indole del reato nella ripartizione di essi nelle varie sezioni degli stabilimenti penitenziari, e meglio provvederanno a tal fine le norme del nuovo ordinamento penitenziario.

Un particolare regolamento hanno ricevuto nel nuovo codice le pene pecuniarie della multa e dell'ammenda. Tra le particolarità più notevoli vuole essere indicata la facoltà data al giudice di proporzionare la pena pecuniaria, oltre che alla diversa gravità del reato, alla diversa condizione economica dei colpevoli e la facoltà pure concessa al giudice nei delitti determinati da motivi di lucro, di aggiungere alla pena detentiva stabilita dalla legge una pena pecuniaria entro limiti dalla legge stessa stabiliti, facoltà, l'una e l'altra, la cui giustificazione non ha bisogno di essere rilevata.

Per quanto ha riguardo alle pene accessorie, ho creduto di procedere all'abolizione dei così detti surrogati e complementi penali, la cui ibrida natura, talvolta penale, tal'altra civile o amministrativa, non tollera una unificazione concettuale di essi sotto il comune denominatore del loro carattere complementare o surrogatorio delle pene vere e proprie.

Ho invece, più opportunamente, mi sembra, contrapposto al sistema delle pene principali il sistema delle pene accessorie che, pur conservando l'indubbio carattere di pene, dalle prime si distinguono per ciò che esse non sono inflitte dal giudice nella sentenza di condanna, ma conseguono di diritto alla condanna come effetti penali di esse e presentano, quindi, la caratteristica di specie penali non solo complementari e accessorie, ma altresì conseguenziali delle pene principali.

E' stata radicalmente innovata nel codice la disciplina dell'applicazione e dell'esecuzione delle pene. Nell'applicazione giudiziaria della pena e più ancora nella sua esecuzione amministrativa, in conformità del principio che la giustizia deve consistere in un ugual trattamento degli uguali e in un diverso trattamento degli ineguali, ho introdotto, con la maggior possibile cautela e prudenza, il nuovo principio della individualizzazione giudiziaria e amministrativa della pena, che sono in verità le uniche praticamente possibili forme di individualizzazione penale, la così detta individualizzazione legislativa della pena riducendosi tutta alla già accennata classificazione legislativa dei delinquenti ai fini dell'applicazione ed esecuzione, più ancora che delle pene, delle così dette misure di sicurezza. Tale principio della individualizzazione giudiziaria e amministrativa della pena non poteva che risolversi in una più larga estensione data ai poteri discrezionali del giudice, della quale confido saprà rendersi degna la Magistratura d'Italia. Pur riconoscendo la necessità di un controllo e di una vigilanza dell'esecuzione amministrativa delle pene, come e più delle misure di sicurezza, non ho creduto di dover attribuire la relativa facoltà agli organi dell'amministrazione penitenziaria ed ho creduto invece di affidarla alla stessa Autorità giudiziaria creando a tal fine un organo giurisdizionale, sotto il nome di giudice di vigilanza.

Evitando gli eccessi del principio della individualizzazione della pena, non ho ritenuto di poter dare il mio consenso all'istituto così detto della *pena indeterminata*, vera *contradictio in adiecto*, giacchè la pena, per sua natura, o è determinata o non è pena, meglio convenendo a siffatto istituto il nome che il codice gli conferisce di misura di sicurezza. Ciò malgrado, i poteri del giudice, nell'applicazione della pena come nella sua esecuzione, rimangono notevolmente ampliati, con le facoltà in essi comprese di spaziare entro i massimi e i minimi legali, di applicare una piuttosto che un'altra specie di pena alternativamente comminata, di aggiungere una pena ad un'altra, di esentare dall'applicazione di ogni pena mediante la concessione del perdono giudiziale, colla facoltà della liberazione condizionale e, infine, colle amplissime facoltà che al giudice spettano nell'applicazione ed esecuzione delle misure di sicurezza. Si può pertanto affermare che di fronte alla nuova legislazione penale il giudice, non più legato dagl'intoppi e dalle pastoie della legge, sarà davvero padrone del suo giudizio, e libero di ispirarlo ai principî della più umana equità.

5. — E' stata conservata, seguendo in ciò un'antica tradizione legislativa, al dominio della legislazione penale la disciplina delle sanzioni civili. Le conseguenze giuridiche civili e private dei reati, appunto perchè conseguono non già ad ogni e qualunque fatto illecito civile, ma solo a quelli che rivestono, a un tempo, il carattere di reati ed insieme di delitti o quasi delitti civili, non possono essere evidentemente abbandonate alla competenza esclusiva della legislazione civile.

La disciplina delle sanzioni civili nel nuovo codice, assai più ampia e accurata di quella fornita sinora dalle scarse disposizioni del codice finora vigente, precisa anzitutto le specie e le forme della riparazione del danno derivante dal reato, distinguendo la riparazione economica o mediante il denaro dalla riparazione puramente morale che si attua con mezzi diversi dal denaro; e la prima suddistinguendo ancora nelle restituzioni in natura, nel risarcimento del danno patrimoniale, nel risarcimento del danno morale.

Non sono state riprodotte dal codice di procedura penale del 1913 nella loro identità le disposizioni relative alla così detta riparazione pecuniaria, anfibia forma di pena privata e di risarcimento economico del danno morale. Identificata la riparazione così detta pecuniaria col risarcimento del danno morale, occorreva bandire da essa qualsiasi residuo concettuale di pena privata, cioè di privata vendetta che avrebbe rappresentato un ritorno a istituti penali ormai storicamente tramontati. E occorreva naturalmente non limitarla, come fanno i codici attuali, ad alcune categorie soltanto di delitti, ma invece estenderla a tutti i delitti, in quanto da essi eventualmente derivi (e può sempre derivare) un danno di natura non patrimoniale, cioè morale.

La più assidua cura è stata infine dedicata ad assicurare la realizzazione forzata delle sanzioni civili, sia devolvendo a profitto delle vittime dei reati parte del peculio a titolo di risparmio del condannato, sia rendendo possibile ai danneggiati di giovarsi dell'ipoteca legale dello Stato sui beni del condannato, sia sopratutto rafforzando le garanzie dell'adempimento delle obbligazioni civili, mediante l'istituto della revoca degli atti fraudolenti fatti in frode ai creditori del risarcimento del danno che dal reato deriva.

Così, colla nuova disciplina data non soltanto alla materia penale propriamente detta, ma anche a quella delle sanzioni civili e delle misure amministrative di sicurezza, il nuovo codice penale che sottopongo alla Sovrana approvazione della Maestà Vostra segna una vera e profonda trasformazione del nostro diritto penale che sarà d'ora innanzi un diritto criminale non più soltanto repressivo, ma insieme repressivo e preventivo, e un diritto criminale non più soltanto penale, ma insieme civile e amministrativo.

LIBRO PRIMO.

Dei reati in generale.

TITOLO I.

DELLA LEGGE PENALE.

6. — Conviene premettere qualche avvertimento d'ordine sistematico, esegetico e terminologico generale, per evitare ripetizioni nel corso della presente Relazione e per fornire una sicura guida all'interprete.

A) Le ripartizioni del codice sono fatte in base a criteri rigorosamente scientifici e conformi alla più progredita tecnica legislativa.

Le norme comuni a tutti i reati sono contenute nel libro I (parte generale); quelle concernenti i singoli reati (parte speciale) costituiscono i libri II (delitti) e III (contravvenzioni).

La classificazione dei reati in categorie più o meno vaste (titoli, capi, sezioni) è stata fatta in base al criterio dell'oggetto giuridico (interesse leso) dei reati medesimi: elemento sistematico essenziale, col quale soltanto si può evitare l'empirismo di altri sistemi legislativi. La categoria maggiore (titolo) è costituita in base alla più generica considerazione dell'interesse tutelato (es.: delitti contro la persona); la categoria intermedia (capo) si fonda sopra una specifica considerazione dell'interesse medesimo (es.: delitti contro la libertà individuale), e la categoria minore (sezione) è formata col criterio di una considerazione ancora più particolare dello stesso interesse (es.: delitti contro la libertà morale).

Si perviene così alla unità elementare (articolo), nella quale l'interesse che qualifica tutta la classe è considerato in modo del tutto specifico e tale da non consentire ulteriori distinzioni.

B) Ogni articolo del codice è preceduto da una sua propria *rubrica*, che ne indica sinteticamente il contenuto: innovazione, questa, che reputo praticamente assai utile.

Queste rubriche, come quelle più generali dei titoli e dei capi, possono avere anche valore esegetico, nei limiti fissati nelle migliori trattazioni sulla interpretazione delle leggi in generale e delle leggi penali in particolare, e che qui è superfluo rammentare.

La Commissione parlamentare ha osservato che qualcuna di queste rubriche (rarissime, invero) è più ampia del contenuto dell'articolo al quale si riferisce, ed io ho posto rimedio a tale inconveniente, quando mi parve possibile (es.: art. 109 del progetto; 106 del codice). Ma altre volte una minore precisione si rese inevitabile, perchè imposta dalla necessaria brevità di siffatte enunciazioni, che altrimenti non avrebbero ragione d'essere. La precisazione in codesti casi si ottiene considerando la collocazione della rubrica nella sequela degli articoli, anche senza ricorrere al contenuto dell'articolo al quale essa serve di titolo. Così, ad esempio, nella rubrica dell'articolo 167, è manifesto che l'« estinzione del reato » non si riferisce all'estinzione del reato in genere, ma a quella particolare estinzione che consegue all'utile esperimento della sospensione condizionale della pena, della quale trattano gli articoli precedenti.

Gli articoli del codice sono in tutto 734: numero superiore a quello del codice del 1889, a cagione specialmente dei nuovi istituti che è stato necessario regolare.

C) Per quanto riguarda la struttura formale degli articoli, è da avvertire che, se un articolo è suddiviso in più *commi*, esso si compone, secondo la terminologia del codice, della *prima parte*, e di uno o più *capoversi*, di modo che il primo capoverso è quello che viene immediatamente dopo la prima parte, e così via. Ogni capoverso, poi, quando non risulta in sé stesso completo ed autonomo, dipende sempre dalla prima parte dell'articolo, come la conseguenza dalla premessa; e però, ai fini dell'interpretazione, la prima parte funge, per così dire, da comune denominatore di tutti i capoversi.

Per ciò che concerne la terminologia dei *richiami*, la parola: *disposizione* è usata nel codice per designare un precetto sia autonomo, sia dipendente da altro precetto, e tanto per indicare il contenuto di un *articolo* semplice o complesso (nel qual caso il richiamo è fatto mediante l'espressione: « la disposizione dell'articolo *x* »), quanto per indicare le varie « disposizioni » tra loro connesse d'uno stesso articolo complesso (ipotesi in cui, qualora il richiamo sia fatto nell'articolo medesimo, si usa la frase: « disposizione precedente o seguente », la quale pertanto non può mai riferirsi ad un articolo diverso).

D) Quando nel codice si usa l'espressione *condanna* o *condannato*, senz'altro, e con riferimento ad un effetto della condanna medesima, s'intende sempre la condanna pronunciata o l'individuo condannato con sentenza (o con decreto) irrevocabile, a norma del codice di procedura penale.

E) Le espressioni: *reato commesso*, *commettere un reato*, usate in parecchie disposizioni del codice, non si riferiscono necessariamente alla « consumazione » del reato, come è stato talora frainteso (es.: art. 111), ma sono termini generici, che si riferiscono a tutto il processo esecutivo del reato, e quindi anche al tentativo.

7. — Il nuovo codice accoglie la regola generale, per cui, nella *successione di più leggi penali* (art. 2) che contengano disposizioni diverse in relazione ad un determinato reato, si applica quella legge che risulta più favorevole al reo, salvo che, come è logico, sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.

La Commissione parlamentare propose, riguardo a quest'ultima riserva, che si facesse eccezione per le sentenze irrevocabili di condanna alla pena di morte, essendole sembrato che la coscienza giuridica non sopporterebbe l'esecuzione della pena capitale per un delitto, per il quale la nuova legge stabilisce una pena più mite.

Ma, a parte che non è precisamente la coscienza giuridica, bensì il senso di equità, che può essere turbato da quell'esecuzione, e che non per la sola pena di morte, ma anche per quella dell'ergastolo, può valere la medesima considerazione, conviene osservare che il codice, in questa materia, deve limitarsi a stabilire le regole più generali, evitando di cumulare riserve su riserve, eccezioni su eccezioni. E' compito delle disposizioni transitorie contenute nelle leggi penali speciali, quello di svolgere i principî dichiarati nel codice penale e di considerare i casi particolari e le esigenze di dettaglio. D'altra parte l'istituto della grazia ha, tra gli altri scopi, anche quello di provvedere all'eliminazione di ogni soverchia asprezza nell'applicazione della legge e nell'esecuzione delle sentenze penali.

La predetta Commissione ha altresì osservato, in questa materia, essere superfluo stabilire nel codice che le disposizioni concernenti la successione di leggi penali si applicano anche nei casi di decadenza o di mancata ratifica di un decreto-legge e nel caso di un decreto-legge convertito in legge con emendamenti. E' vero che questa norma si può desumere dal contesto della legge 31 gennaio 1926, n. 100; ma è altrettanto vero che è inutile costringere l'interprete a dedurre (con procedimento sempre suscettivo di deviazioni) una regola di diritto da altre leggi, quando la si può fissare in modo certo e incontrovertibile nel codice. Né conviene dimenticare che, se la legge del 1926 disciplinò questa materia, anche prima di essa la norma di cui si tratta potevasi desumere dai principî generali del diritto e dal diritto costituzionale, e nondimeno la giurisprudenza, in un tempo relativamente recente, obbedendo ad opinabili ragioni di opportunità contingente, ebbe a disconoscere nel modo più manifesto la norma medesima. La convenienza della codificazione di questa, infine, è resa evidente anche dalle discussioni alle quali essa ha dato luogo nella Commissione ministeriale e nella Commissione parlamentare: discussioni che non sarebbero avvenute, se la norma fosse veramente superflua.

8. — La nozione del *territorio dello Stato* (art. 4) non è parsa del tutto esatta alla Commissione parlamentare, la

quale ha osservato essere dubbio se le colonie e gli altri luoghi soggetti alla sovranità dello Stato facciano parte del territorio dello Stato.

E', a mio avviso, indiscutibile che i territori coloniali e gli altri luoghi soggetti alla sovranità dello Stato appartengono allo Stato, e, se ciò è vero, ne viene che, essendo « territori », debbono necessariamente comprendersi nel *territorio dello Stato*. Vi sono bensì territori esteri nei quali il nostro Stato può esercitare qualche funzione sovrana (come i paesi soggetti alle Capitolazioni, ecc.), ma questi luoghi non sono soggetti alla sovranità (unitariamente considerata) dello Stato medesimo, bensì a quella (sia pur non piena) dello Stato locale; e però, rispetto all'Italia, sono territori esteri, sebbene non manchi qualche opinione contraria, che peraltro non ha base nella scienza e nella realtà.

Ma poichè non è compito del codice penale risolvere questioni di diritto internazionale, se non per quel tanto che è necessario per il conseguimento dei fini del diritto penale, così ho volentieri accolto la proposta della predetta Commissione, di premettere alla nozione del territorio dello Stato la riserva « Agli effetti della legge penale », la quale del resto si poteva dedurre da quanto era detto nella prima parte dell'articolo 4 del progetto definitivo, oltre che dal fatto che si tratta di una norma compresa nel codice penale.

La Commissione stessa avrebbe desiderato che in questa disposizione si fosse chiarito che le navi e gli aeromobili italiani sono considerati come territorio dello Stato, ovunque si trovino, soltanto se si tratta di navi o aeromobili non mercantili. Ma mi parve sufficiente la riserva, che era contenuta anche nell'articolo 4 del progetto: « salvo che siano soggetti secondo il diritto internazionale a una legge territoriale straniera ». Se ne deduce evidentemente che le navi e gli aeromobili militari sono sempre e dovunque soggetti alla legge dello Stato a cui appartengono, e che le navi e gli aeromobili mercantili, invece, quando si trovano all'estero, sono soggetti alla legge del luogo, salvo il caso di particolari convenzioni Tutto ciò è pienamente conforme al diritto internazionale.

9. — Quanto all'*applicabilità della legge italiana* (art. 6) per tutti i reati commessi nel territorio dello Stato, alla Commissione parlamentare parve superflua la disposizione per la quale « chiunque commette un reato nel territorio dello Stato è punito secondo la legge italiana ». La Commissione ritenne che questo principio fosse già fissato nell'articolo 3 del progetto definitivo, per cui « la legge penale italiana obbliga tutti coloro, cittadini o stranieri, che si trovano nel territorio dello Stato ».

Senonchè le due disposizioni sono essenzialmente diverse: l'una riguarda i fatti, l'altra le persone. E' vero che i fatti sono commessi da persone, e che la legge applicata per i primi si applica necessariamente alle persone. Ma la norma che stabilisce l'esclusiva applicazione della legge italiana per i reati commessi nel territorio dello Stato italiano, non ha lo scopo di dichiarare punibili con tale legge gli individui che delinquono nel territorio stesso, bensì quello di stabilire il principio della così detta forza esclusiva della legge italiana, per il quale, qualunque siano le circostanze del fatto e le condizioni o qualità personali del delinquente, soltanto la nostra legge può applicarsi per i reati commessi nel nostro territorio. Insomma, l'una norma riguarda l'obbligatorietà della legge penale, come precetto e come sanzione, rispetto alle persone; l'altra concerne l'obbligatorietà della legge stessa, come precetto e come sanzione, rispetto ai fatti. I due principî non sempre coincidono, giacchè l'uno può avere applicazione senza che la riceva anche l'altro. Così, nel caso di reato commesso all'estero da un cittadino o da uno straniero, se costui si trova nel nostro territorio (a parte i casi speciali in cui tale condizione non è richiesta), gli si applica esclusivamente la legge italiana, sebbene il reato non sia stato commesso in Italia, mentre tale applicazione non sarebbe possibile in base alla sola disposizione che dichiara applicabile esclusivamente la legge italiana ai reati commessi nel territorio del nostro Stato E' ancora da considerare che la disposizione in esame, la quale costituisce la prima parte dell'articolo in cui è contenuta, è una necessaria premessa della disposizione del capoverso, che riguarda i reati commessi in parte in Italia e in parte all'estero.

A proposito di quest'ultima disposizione, la predetta Commissione mi invitò ad esaminare se fosse opportuno subordinare, in alcune ipotesi, la punibilità dei reati così detti *a distanza* alla richiesta del Guardasigilli. Questo invito si ispira all'intento di « consentire la possibilità di un coordinamento di attività internazionali » e di « contribuire a cementare l'unione degli Stati nella repression del delitto », come pure a quello di conseguire un'economia di giudizi.

Io ritengo, peraltro, che se, nel campo della polizia, è possibile e desiderabile tale coordinamento di attività internazionali, non altrettanto si può dire per ciò che si attiene all'applicazione del diritto penale. La giurisdizione penale rappresenta uno dei massimi e più gelosi attributi della Sovranità; e però, quando l'ordine giuridico dello Stato sia stato violato mediante l'esecuzione, anche parziale, di un reato, non vi devono essere limiti e condizioni per l'esclusiva applicabilità della legge penale territoriale. Né si deve dimenticare che la frase: *reati a distanza* è soltanto un modo di dire escogitato per far comprendere rapidamente l'oggetto dell'idea. Ma, come tutti gli espedienti di simil genere, produce confusione e improprietà, se lo si assume senza discriminazione. Nell'ipotesi in esame non si può parlare di « distanza » dal momento che è avvenuta in Italia una violazione del nostro ordine giuridico interno. Reato commesso a distanza si avrebbe, propriamente, soltanto nel caso in cui, essendo il reato commesso interamente all'estero, gli effetti di esso (posteriori alla consumazione) si fossero risentiti anche in Italia. Non conviene pertanto modificare, su questo punto, il diritto esistente, rettamente applicato dalla nostra giurisprudenza.

10. — Il progetto considerava *delitto politico*, agli effetti della legge penale, anche il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici o *sociali*. La Commissione parlamentare propose di sopprimere quest'ultima parola, o di chiarirne il concetto.

Ho volentieri aderito (art. 8) alla soppressione della parola *sociali*, che non solo esprime un concetto troppo ampio e indefinito, ma che mi parve altresì superflua e suscettiva di cagionare equivoci. Delitti comuni determinati da motivi sociali s'intendono generalmente quelli che, più che attentare ad un determinato ordinamento politico, si dirigono contro lo stesso ordinamento sociale su cui l'ordinamento politico si fonda, quali sono per eccellenza i delitti anarchici Senonchè l'anarchismo, come ogni altra simile attività antisociale, è considerato dal codice delitto contro la personalità dello Stato, così che non può dubitarsi che i delitti comuni determinati da motivi anarchici o altrimenti antisociali sono delitti soggettivamente ed oggettivamente politici.

La Commissione propose inoltre di differenziare il concetto dei motivi sociali, che possono attribuire al delitto il carattere di politico, da quei « motivi di particolare valore morale e sociale », che costituiscono circostanza attenuante, a norma dell'articolo 62, n. 1°, del codice. Ma la soppressione della parola « sociali » toglie ogni ragion d'essere a questa domanda.

11. — L'articolo 9 del progetto definitivo, relativo ai *delitti comuni del cittadino all'estero*, stabiliva, nell'ultimo capoverso, che le disposizioni dell'articolo medesimo si applicano anche a chi ha perduto la cittadinanza italiana per effetto di condanna penale o di provvedimento dell'Autorità amministrativa.

Nuove considerazioni, tuttavia, mi hanno indotto a sopprimere questa disposizione.

Quale interesse ha lo Stato italiano di considerare come proprio cittadino colui che ha perduto la cittadinanza e che ha commesso un reato *comune* all'estero? Nessun motivo v'è di considerare il delitto medesimo diversamente da quello commesso all'estero da uno straniero che non sia mai stato cittadino italiano.

Diversa invece, come è logico, è la regola quando si tratta di un delitto commesso all'estero contro la personalità dello Stato. E perciò la *sedes materiae* adatta per l'enunciazione della regola è il titolo dei reati contro la personalità dello Stato, nell'ambito esclusivamente dei quali essa ha ragione di essere applicata.

12. — Il progetto regolava (art. 15) il *concorso di più leggi penali*, disponendo che quando più leggi penali o più disposizioni della medesima legge penale regolano, *contemporaneamente o successivamente*, la stessa materia, la legge o la disposizione di legge speciale deroga alla legge o alla disposizione di legge generale, salvo che sia altrimenti stabilito. Con ciò volevasi in sostanza applicare il principio generale: *generi per speciem derogatur*.

Nella mia Relazione sul progetto definitivo (nn. 35-37) ho ampiamente spiegato la ragione di questa disposizione e il perchè essa debba considerarsi come la chiave di volta per la sicura interpretazione di parecchie norme della parte generale, e più ancora della parte speciale del codice.

Ora la Commissione parlamentare ha proposto, in via principale, la soppressione dell'articolo, da essa ritenuto superfluo, e, subordinatamente, l'uso di una dizione più chiara.

La disposizione non apparisce però affatto superflua, quando si pensi all'innumerevole e sempre fluttuante quantità delle leggi penali speciali. La Commissione osservò che, secondo alcuni, non sarebbe neppur possibile che più leggi (una generale e l'altra o le altre speciali) regolino la stessa *materia*. Ma questa osservazione non tien conto del fatto che più leggi, sebbene non abbiano lo stesso identico *oggetto*, possono però regolare la stessa *materia*, nel senso che, se questa non fosse regolata dalla legge speciale, soggiacerebbe alla disciplina della legge generale. Se, ad esempio, i vigenti codici penali militari non prevedessero particolarmente determinate specie di delitti contro la persona (insubordinazione) e di furto, tali delitti sarebbero punibili a norma del codice penale comune. Chi dunque può ragionevolmente negare che in simili casi siavi identità di materia, sebbene l'oggetto giuridico delle predette leggi non sia del tutto identico?

L'espressione « la stessa materia » non è da assumersi nel senso d'una perfetta identità, ma nel senso sopra indicato: che, cioè, se la legge speciale non eccettuasse espressamente la materia di cui si tratta, questa rientrerebbe perfettamente, e non soltanto per analogia, nella disciplina della legge generale. In questo senso, cioè con riguardo alla identità essenziale, e non anche a quella accidentale, l'espressione è usata altresì nell'articolo 5 delle disposizioni preliminari al codice civile.

Parve alla Commissione che non risultasse chiaro se la disposizione in esame regoli ipotesi di concorso di leggi o di successione di leggi. Ma è manifesto che un concorso di leggi si può avere tanto nel caso in cui più leggi siano emanate contemporaneamente, quanto se siano pubblicate successivamente, condizione essenziale per il concorso stesso essendo soltanto quella che più leggi siano in vigore nello stesso tempo. In ogni modo, per evitare che le parole « contemporaneamente o successivamente », usate nell'articolo 15 del progetto, potessero trarre in inganno, le ho soppresse, non potendo esservi dubbio che la legge speciale deroghi alla legge generale, tanto se questa sia anteriore quanto se sia posteriore nel tempo. Rimane così affermato il principio nella sua essenza, senza accennare al rapporto in cui le varie leggi si trovano sotto l'aspetto cronologico della loro emanazione, mentre è manifesto che, quando si fa l'ipotesi di più leggi regolanti la stessa materia, si presuppone che esse siano contemporaneamente in vigore.

TITOLO II.

DELLE PENE.

13. — Parve alla Commissione parlamentare che le pene comminate per i singoli reati fossero in generale troppo rigorose, tanto più che a molte di esse si aggiungono le misure di sicurezza.

A questo proposito devesi peraltro tener presente che una delle ragioni della riforma e uno degli scopi del codice è il rinvigorimento della repressione penale. Questo fine, approvato dal Parlamento, non si potrebbe conseguire, se non si rendessero più gravi le pene.

Ma, come ho già avuto occasione di avvertire, il codice fornisce mezzi efficacissimi per far luogo all'equità e all'indulgenza in tutti i casi in cui siano giustificate.

Non sembra poi esatto il riferimento alle misure di sicurezza, le quali, come ho già rilevato, hanno natura e scopi diversi dalle pene.

Del resto l'osservazione della Commissione su questo punto male si concilia con le proposte fatte dalla Commissione medesima, in vari casi, come si vedrà, di aumentare le pene comminate dal progetto. Io poi, anche di mia iniziativa, rispetto a singoli reati, quando mi parve giusto, ho diminuito le pene stabilite dal progetto.

14. — La Commissione parlamentare avrebbe voluto che nella disciplina delle pene principali, anzi, come essa dice, « nell'ordinamento del sistema penitenziario », si stabilisse una differenza di trattamento fra i condannati per reati colposi, e quelli per reati dolosi con particolare carattere di gravità o di malvagità.

Non ripeterò le ragioni che mi indussero ad abolire la distinzione, del resto quasi meramente nominale, fatta dal codice del 1889, tra la reclusione e la detenzione. Per i reati colposi e per quelli determinati da motivi non immorali il codice commina, quando è opportuno, la pena pecuniaria alternativamente con quella detentiva. Del desiderio della Commissione, poi, si terrà conto nella riforma dei regolamenti per gli istituti di prevenzione e di pena.

15. — Il progetto annoverava, tra le pene accessorie, la perdita della cittadinanza, e la confisca generale dei beni del condannato. La Commissione parlamentare ne propose la soppressione.

Io non mi sono mai dissimulato la gravità di queste pene, che soltanto impellenti ragioni di politica penale possono giustificare in determinati momenti storici; e però le avevo ammesse come una dura necessità. E ciò è tanto vero, che il progetto limitava la comminatoria di tali pene a due casi soltanto.

Ora la proposta della Commissione parlamentare mi ha trovato già preparato ad accoglierla, non tanto per ragioni sentimentali, quanto per motivi giuridici. Da un lato la per-

dita della cittadinanza e la confisca generale dei beni danno luogo, nella sfera del diritto privato, a ripercussioni e a complicazioni che conviene evitare; dall'altro, mi è sembrato che il codice penale, legge permanente e normale, possa fare a meno di queste pene, destinate a soddisfare piuttosto bisogni repressivi contingenti e transitori, mentre tale omissione non può impedire che leggi speciali, emanate appunto per sopperire a siffatti bisogni, stabiliscano le pene medesime quando le ritengano necessarie.

Sono quindi scomparse dal codice quelle disposizioni del progetto definitivo che riguardavano la perdita della cittadinanza e la confisca dei beni (art. 19, nn. 1° e 2°; articoli 28 a 31).

16. — A proposito della *pena di morte*, nessuna osservazione è stata fatta dalla Commissione parlamentare, tranne per ciò che concerne la scelta del luogo dell'esecuzione, che si vorrebbe designato volta per volta dal Ministro della giustizia. Il progetto preliminare dava facoltà al giudice di fare questa scelta (e con tale disposizione era coordinato l'articolo 586 del progetto definitivo del codice di procedura penale), ma il progetto definitivo stabilì che la pena capitale si esegue, di regola, nell'interno di uno stabilimento penale, ed eccezionalmente in altro luogo indicato dal Ministro della giustizia, potendo esservi ragioni di opportunità contingente (che il giudice non è in grado di valutare), le quali consiglino l'esecuzione pubblica, o altrimenti in luogo diverso dal carcere.

Il principio per cui nessuno può essere punito con pene che non siano dalla legge stabilite, implica che la legge debba prevedere la pena non solo nella sua essenza astratta, ma altresì in quelle modalità esecutive che concorrono a stabilirne la forza afflittiva o che riguardano la sua esemplarità: modalità che, a garanzia del pubblico e del privato interesse, non debbono essere lasciate all'arbitrio dell'Autorità esecutiva. Per questa ragione, pertanto, ho ritenuto giusto che il codice fissi la regola dell'eseguibilità della pena di morte nell'interno di uno stabilimento penale, e consenta, in via eccezionale, che il Ministro della giustizia, per le predette ragioni d'opportunità, possa designare, quando lo creda conveniente, un luogo diverso. Ciò posto, l'attribuire di regola al Ministro la designazione del luogo dell'esecuzione violerebbe il predetto principio, mentre, per salvaguardare gli interessi relativi a casi speciali, è sufficiente la stabilita eccezione.

17. — Il progetto definitivo dava facoltà al giudice di aggiungere alla condanna all'ergastolo l'*isolamento anche diurno*, per un tempo non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni, e alla condanna alla reclusione l'isolamento diurno per un tempo non inferiore a un terzo della pena inflitta e non superiore a un anno

La Commissione parlamentare propose la soppressione del l'isolamento diurno, salvo il caso di concorso di delitti.

Il regime della segregazione cellulare continua, cioè diurna e notturna, rappresenta un'applicazione di criteri psicologici e morali fondati sopra una base erronea. E' infatti una petizione di principio attribuire, come regola, efficacia emendatrice a un tal regime in quanto si suppone, erroneamente, che i comuni delinquenti siano capaci (come dicevano i sostenitori del sistema) di « ripiegarsi sopra sé stessi », di meditare sul mal fatto, di sentire il pungolo del rimorso e di ravvedersi, per effetto del raccoglimento inerente all'isolamento: si suppone, insomma, il proprio modo di sentire e di pensare in soggetti che sentono e pensano molto diversamente da noi.

Questo regime, ideato da un sacerdote italiano ed applicato per breve tempo nel Granducato di Toscana, trovò favore negli Stati Uniti d'America, dove venne accolto, in tutto o in parte, nei così detti sistemi filadelfiano, auburniano, ecc. Quando poi, nella seconda metà del secolo scorso, si provvide alla riforma carceraria in Italia, il sistema, seguendo l'andazzo dei tempi, venne reimportato in Italia come primo periodo, di purgazione morale, delle maggiori pene detentive. Ma l'esperienza ha dimostrato che il sistema non solo non ha prodotto l'effetto dello sperato ravvedimento dei rei, ma è stato causa, invece, di un positivo peggioramento fisico e morale. Ed è questa una delle ragioni per cui non fu mai provveduto ad apprestare un numero di celle sufficienti per l'applicazione completa del sistema penale del codice del 1889, mentre invece non mancarono provvedimenti legislativi diretti a favorire il regime del lavoro in comune specialmente all'aperto (legge 26 giugno 1904, n. 285; R. decreto-legge 29 novembre 1917, n. 2038).

Ma, se queste considerazioni possono indurre a ripudiare il sistema del codice finora vigente, non devono portare allo eccesso di escludere del tutto l'isolamento continuo dal regime carcerario. Ciò che si deve evitare è l'applicazione di questo regime senza necessità.

Il progetto definitivo, negli articoli 22 e 23, consentiva di applicare l'isolamento anche diurno per i condannati all'ergastolo e alla reclusione, tramutando in facoltà del giudice l'obbligo stabilito nel codice del 1889, affinchè si potesse evitarne l'applicazione in quei casi, in cui, a giudizio del magistrato, l'isolamento stesso potesse ritenersi inopportuno. Ma, ripresa in esame questa disposizione, che pure in astratto appare sufficiente a prevenire ogni danno individuale, mi sono convinto che essa in pratica non dà bastevole garanzia, in quanto il giudice, nel momento della pronuncia della sentenza di condanna, non sempre può avere a sua disposizione tutti gli elementi necessari per decidere sull'opportunità concreta di ordinare la segregazione continua e per stabilirne la durata.

Tenuto conto, quindi, della difficoltà di un illuminato esercizio di questa facoltà del giudice, ho ritenuto opportuno sopprimere (art. 22 e 23) la possibilità di applicare l'isolamento continuo ai condannati all'ergastolo e alla reclusione, nei casi ordinari.

Ma vi sono ipotesi nelle quali la segregazione continua si presenta come una inderogabile necessità.

Nel concorso di un delitto, che importi la pena dell'ergastolo, con uno o più delitti che importino pene detentive temporanee, non potendosi prolungare la pena perpetua, e, d'altra parte, essendo necessario far sentire al colpevole il peso della responsabilità per gli altri delitti (altrimenti si verrebbe a favorire l'ulteriore delinquenza di chi ha già commesso un reato punibile con l'ergastolo), non v'è altro mezzo, conforme alla odierna civiltà, che quello di ricorrere all'isolamento continuo. Ho perciò mantenuto la disposizione dell'articolo 76 del progetto (72 del codice), per la quale, nella predetta ipotesi, è sempre aggiunto l'isolamento diurno per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi e non superiore a quattro anni

Altra necessità è quella relativa alle esigenze della disciplina degli stabilimenti di pena. E' manifesto che l'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena non può rinunciare al mezzo di coercizione in discorso, che non potrebbe essere sostituito con alcun altro mezzo di pari efficacia. Ma sull'isolamento continuo, considerato come sanzione disciplinare, provvederà il regolamento generale carcerario.

In tal modo io ritengo di aver soddisfatto il voto della Commissione parlamentare.

18. — I limiti generali fissati per la pena della *multa* (articolo 24) sono cinquanta lire nel minimo e cinquantamila lire nel massimo. Le particolari disposizioni, poi, che prevedono i

singoli reati, punibili esclusivamente o alternativamente con la multa, determinano il minimo e il massimo speciali di tale pena per ciascuno di quei reati. Ma, con provvida disposizione, è stabilito (art. 24) che, quando, per le condizioni economiche del reo, la multa comminata dalla legge per un determinato reato può presumersi inefficace, anche se applicata nel massimo, il giudice ha facoltà di *aumentarla fino al triplo*, di guisa che, se per un reato il massimo speciale sia eguale al massimo generale della multa, questa pena può salire sino a centocinquantamila lire.

Senonchè, data la formulazione dell'articolo 24 del progetto definitivo, quella facoltà d'aumento non si sarebbe potuta applicare quando, trattandosi di un delitto determinato da motivi di lucro e punibile con la sola reclusione, il giudice avesse ritenuto opportuno di aggiungere la multa a norma dell'ultimo capoverso dell'articolo medesimo. Mi è parso che l'aumento del triplo fosse giustificato anche in questo caso. Ho pertanto modificato la struttura dell'articolo 24, spostando i due capoversi, così da rendere possibile l'aumento del triplo in tutte le ipotesi considerate nell'articolo medesimo.

19. — L'*interdizione perpetua dai pubblici uffici*, così per il diritto finora vigente, come per il diritto nuovo, importa, tra l'altro, la perdita degli stipendi, delle pensioni e degli assegni, che siano a carico dello Stato o di un altro ente pubblico (art. 28).

La Commissione parlamentare, oltre a proporre una semplificazione dell'articolo concernente questa pena accessoria (semplificazione che, peraltro, non saprei in che cosa dovesse consistere), avrebbe voluto che, nel caso di perdita dello stipendio o della pensione, si riconoscesse la possibilità di concedere un sussidio alimentare alla famiglia. Di questa norma, che manca anche nel codice del 1889, non si è mai avvertito il bisogno nell'applicazione del codice medesimo, perchè all'uopo provvedono le leggi speciali, come quelle sullo stato degli impiegati civili, sulle pensioni, ecc.

Ho quindi preferito lasciare a queste leggi il compito di stabilire se e in quali casi possa essere conceduto il sussidio alimentare alla famiglia del condannato.

20. — Ogni condanna per delitti commessi con l'abuso dei poteri, o con la violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione, o ad un pubblico servizio, o all'ufficio di tutore o curatore anche provvisorio, o ad ogni altro ufficio attinente alla tutela o alla cura, ovvero con l'abuso di una professione, industria, arte, commercio o mestiere, o con la violazione dei doveri a essi inerenti, importa l'*interdizione temporanea* dai pubblici uffici o dalla professione, industria, arte, o dal commercio o mestiere (art. 31).

La Commissione parlamentare propose, in primo luogo, che codesta interdizione fosse resa soltanto facoltativa, e non obbligatoria. Questa proposta, però, è contraria al sistema per cui le pene accessorie conseguono di diritto a determinate condanne. Né diverso è il sistema del codice del 1889 (art. 35), il quale non ha mai determinato proteste notevoli.

In secondo luogo la detta Commissione avrebbe voluto escludere l'interdizione per le minime infrazioni. Senonchè, dovendosi sempre trattare di « delitti », non è il caso di parlare di « minime infrazioni ». L'esclusione inoltre è già stabilita per i delitti colposi, per i quali venga inflitta la pena della reclusione inferiore a tre anni o la multa (art. 33 capov.). L'estendere tale esclusione ai delitti dolosi meno gravi non sarebbe opportuno, se veramente si vuol conseguire il fine di rinvigorire la tutela penale. Si tratta, del resto, di delitti che per la loro stessa natura reclamano la sanzione di cui si tratta, fors'anco più della pena principale. Come mai si potrebbe lasciare la capacità di acquisto e di esercizio dei pubblici uffici, ad esempio, a un impiegato che ha dato, col delitto, la prova di essere infedele al suo ufficio? L'interesse pubblico esige, in simili casi, che ci si garantisca per l'avvenire.

La Commissione, infine, consigliò di stabilire un limite minimo più basso di quello fissato nel progetto per l'interdizione temporanea dai pubblici uffici. I limiti assoluti indicati per questa pena accessoria sono costituiti dal minimo di un anno e dal massimo di cinque anni (art. 28). Non mi è sembrato opportuno abbassare il minimo, al disotto del quale la pena dell'interdizione diventerebbe illusoria.

21. — La condanna per delitti commessi con abuso della *patria potestà* o dell'*autorità maritale* importa la sospensione dall'esercizio di essa per un periodo di tempo pari al doppio della pena inflitta (art. 34).

La Commissione parlamentare propose di aggiungere a questa disposizione la riserva: « salvo che il giudice disponga diversamente ». Questa proposta, però, equivale a rendere facoltativa la pena accessoria, il che, come ho già avuto occasione di notare, è contrario al sistema.

La stessa Commissione, inoltre, vorrebbe che nel codice penale fossero stabilite « misure atte a far conoscere ai terzi le condizioni della capacità giuridica del colpevole ». Ma a ciò aveva già provveduto l'articolo 598 del progetto definitivo del codice di procedura penale.

22. — Nella disposizione che riguarda la *pubblicazione della sentenza* penale di condanna ho volentieri sostituito, alla espressione: « La condanna alla pena di morte o all'ergastolo ha per effetto la pubblicazione della sentenza, ecc. . . . » (articolo 40 del progetto), l'altra più esatta: « La sentenza di condanna . . . è pubblicata, ecc. » (art. 36 del codice).

La Commissione parlamentare avrebbe desiderato che la norma che stabilisce le modalità della pubblicazione fosse trasferita nel codice di procedura penale. Trattandosi tuttavia di una pena accessoria, ho ritenuto più proprio che nel codice penale fossero determinate quelle modalità, lasciando al codice di procedura penale le regole che attengono esclusivamente al procedimento di esecuzione.

23. — La *condizione giuridica del condannato alla pena di morte* è quella del condannato all'ergastolo, ben s'intende fino all'esecuzione della condanna (art. 38).

La Commissione parlamentare propose di stabilire ciò espressamente. Ma non sembra che alcuno possa supporre che l'equiparazione all'ergastolano del condannato alla pena di morte abbia a protrarsi anche dopo la fucilazione.

TITOLO III.

DEL REATO.

24. — In ogni reato è da distinguere la *causalità fisica* (art. 40) dalla *causalità psichica* (art. 42): perchè la responsabilità penale sussista, il fatto che costituisce il reato deve anzitutto essere causato materialmente dall'agente, e in secondo luogo deve essere da lui causato anche psicologicamente.

Parve alla Commissione parlamentare che la disposizione riguardante la causalità fisica fosse da sopprimere, perchè superflua, data l'esistenza dell'altra norma, e perchè essa si riferirebbe ad un rapporto cronologico e non causale.

La Commissione peraltro non ha avvertito la differenza essenziale tra le due norme, che sono e devono rimanere dissociate, in applicazione dei più esatti principî scientifici e pratici. La confusione dei due elementi (materiale e psi-

cologico), fatta dal codice del 1889 (art. 45), nuoceva alla chiarezza ed alla esatta comprensione della struttura del reato.

Non si può affermare che la disposizione riguardante la causalità fisica contempli un rapporto cronologico e non causale. Quando invero si dice che nessuno può essere punito se l'evento, da cui dipende l'esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione, non si allude soltanto ad una relazione d'antecedente a successivo, ma ad un nesso di causa ad effetto. Un evento è conseguenza dell'azione o dell'omissione di una persona soltanto se è effetto di tale azione od omissione. Dunque, se l'evento è effetto, l'azione od omissione non può essere che causa dell'evento.

La proposta, poi, di sostituire, in ogni caso, la parola « effetto » a « conseguenza », non può avere altra base che in una preferenza letteraria senza importanza giuridica, giacchè i due termini sono giuridicamente sinonimi, ed è bene conservare nella legge il termine tradizionale, usato nell'articolo 45 del codice del 1889.

La Commissione propose, inoltre, che, nella stessa disposizione, e precisamente in quella parte di essa che equipara il mancato impedimento di un evento, che si ha obbligo di impedire, al fatto di averlo cagionato, fosse precisato che deve trattarsi di un obbligo *giuridico*. Ma quando in una legge si parla di obblighi, è evidente che può trattarsi soltanto di obblighi giuridici. Nello Stato moderno non vi sono altri limiti alla libertà di fare o di omettere, se non quelli stabiliti dalla legge, e, se devono essere stabiliti dalla legge, essi, necessariamente, consistono in obblighi *giuridici* di fare o di omettere. Comunque, dato che una maggiore specificazione non può nuocere, ho accolto di buon grado la proposta della Commissione.

25. — Nel caso di *concorso di cause* il progetto definitivo stabiliva che le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità « quando *siano* da sole sufficienti alla determinazione dell'evento ».

La Commissione parlamentare propose di chiarire questa disposizione, dicendo: « siano state », anzichè « siano ».

Ho aderito a tale ritocco (art. 41), per dare una più sicura guida alla pratica. L'azione delle cause sopravvenute può considerarsi astrattamente, senza riferimento al fatto di cui si deve giudicare, ed allora è esatta l'espressione del progetto, ovvero può considerarsi concretamente, cioè rispetto al fatto dedotto in giudizio, ed in tal caso più esatta è l'espressione preferita dalla Commissione. Se si trattasse soltanto di una regola teorica, sarebbe indifferente usare l'una o l'altra espressione. Ma siccome si tratta di una regola pratica, che deve essere tenuta presente dal giudice nel momento del giudizio, così mi è sembrato più conveniente usare l'espressione « siano state », l'indagine giudiziale dovendo essere fatta *ex post*, cioè con riferimento al tempo (necessariamente passato) in cui l'evento venne causato. In tal modo si elimina anche la possibilità che un giudice meno esperto abbia a risolvere la questione, circa la potenzialità della causa a produrre l'evento, con riguardo soltanto a ciò che avviene ordinariamente, senza tener conto delle peculiarità del caso concreto, che invece devono sempre avere preminente considerazione. Se invero nel caso concreto la causa è stata sufficiente a produrre l'evento, nulla importa che, rispetto ad altri casi, tempi o circostanze, essa invece possa apparire insufficiente.

26. — La Commissione parlamentare avrebbe preferito che si fosse detto, nell'articolo 42, che nessuno può essere punito per un « fatto » (anzichè per un « delitto », come diceva il progetto), se non l'abbia commesso con dolo. Ma la formula proposta non sarebbe, a mio avviso, esatta, perchè si può essere puniti per un fatto anche se questo non è doloso. Ho invece sostituito alla dizione originaria l'altra: « per un fatto preveduto dalla legge come delitto ».

Più importante è l'osservazione fatta dalla Commissione circa il coordinamento dell'articolo 42 con l'articolo 85.

Anzitutto si è proposto di qualificare la volontà come *libera*. Ma questo termine è superfluo e può riuscire equivoco. Superfluo, perchè giuridicamente non si ha volontà, se questa non è libera, cioè non coartata. Equivoco, perchè può far dubitare che col termine « libera » si voglia alludere al libero arbitrio, questione filosofica insoluta e forse insolubile, che deve rimanere del tutto estranea al diritto penale, in quanto la soluzione di essa non è affatto necessaria per la giustificazione razionale e per l'applicazione della legge penale.

In secondo luogo la Commissione vorrebbe che si usasse la medesima formula nei due articoli in discorso, perchè la diversità delle espressioni può far ritenere che occorra la capacità d'intendere, quella di volere e la coscienza, mentre capacità d'intendere e coscienza sarebbero equivalenti.

Io non ripeterò qui le ragioni esposte nella mia Relazione sul progetto definitivo del codice penale circa il punto in esame (n. 99). Basti rammentare che l'articolo 42 considera la volontà effettiva, concreta del fatto, che è pure necessaria perchè l'individuo, genericamente capace e quindi imputabile, possa essere chiamato a rispondere penalmente di un fatto determinato.

L'articolo 85, invece, regola la generica capacità di agire nel campo penale, senza riferimento ad un determinato fatto concreto; la capacità, cioè, dell'individuo di volere, di discernere e di selezionare coscientemente i motivi, di inibirsi; dà, in altre parole, la nozione della personalità di diritto penale, definendo la persona normale, alla quale la legge penale può essere applicata.

Insomma, la ragione di distinguere l'articolo 85 dall'articolo 42 sta in ciò, che vi sono persone astrattamente e virtualmente imputabili (cioè capaci di diritto penale), ma che nel caso concreto (cioè con riferimento ad un determinato fatto) non rispondono penalmente della loro azione, come quando, ad esempio, una persona sana di mente e matura di età sia incorsa in un errore di fatto. Tra la capacità d'intendere e di volere (art. 85) e la coscienza e la volontà del fatto (art. 42) c'è la stessa differenza che intercede tra la capacità di agire nei negozi giuridici e la volontà considerata nei singoli negozi.

Quando si tratta di indicare l'elemento psicologico del reato (art. 42), esso è bene e sufficientemente indicato nella coscienza e nella volontà dell'azione o dell'omissione; quando invece si tratta di determinare il presupposto della responsabilità, cioè la capacità generica di essere soggetto di diritto penale, è necessario indicare, oltre la capacità di volere, quella d'intendere.

Come, pertanto, il diritto privato distingue la *capacità di volere* dalla effettiva *volontà*, nei negozi giuridici, così il diritto penale distingue egualmente la capacità di volere dalla effettiva volontà, nei reati. La capacità di volere, nel campo del diritto penale, dà luogo alla *imputabilità*, generica attitudine a rispondere penalmente del fatto proprio. La concreta volontà, nel campo del diritto penale, dà luogo alla *responsabilità*, cioè a quel rapporto, per cui la legge mette in conto di un determinato soggetto imputabile le conseguenze della sua azione od omissione.

Si tratta dunque di due posizioni diverse della volontà. Nella capacità di diritto penale o imputabilità, la volontà è considerata nel momento della possibilità. Nella effettiva responsabilità penale, la volontà è considerata nel momento concreto della sua attuazione. Con la formula « capacità d'intendere e di volere » il codice (art. 85) considera la volontà come possibilità. Con la formula « compimento dell'azione

con coscienza e volontà » (art. 42) il codice considera la volontà come fatto concreto.

Le due formule sono sostanzialmente equivalenti, se pure non materialmente identiche, perchè la volontà come possibilità è di necessità prima di tutto capacità d'intendere, essendo l'*intendere*, come *potenza* intellettiva di conoscere, comprendere, discernere, il presupposto necessario del *volere* in un sistema giuridico che ammette l'autodeterminazione per motivi *consci*, e la volontà concreta è prima di tutto *coscienza*, che altro non è se non l'*intendimento in atto*, essendo la coscienza il presupposto necessario della volontà, nel sistema dell'autodeterminazione per motivi *consci*.

27. — Non parve opportuno alla Commissione parlamentare che, nel distinguere i reati secondo il loro elemento psicologico (art. 43), si parlasse dell'*intenzione* (secondo l'intenzione, oltre l'intenzione, contro l'intenzione).

Ma se nei delitti dolosi l'evento deve essere preveduto e voluto dall'agente come conseguenza della propria azione od omissione, è chiaro che in questi delitti occorre l'intenzione di produrre l'evento; e se l'intenzione è necessaria, non si vede perchè non si dovrebbe nominarla. Nei delitti dolosi non è sufficiente, per concretare l'elemento psicologico, la cosciente volontarietà del fatto (art. 42), la quale è richiesta anche per i delitti colposi e per le contravvenzioni: occorre, in più, che la volontà sia diretta all'evento.

Le parole, poi: « secondo l'intenzione, oltre l'intenzione, contro l'intenzione », hanno un utile ufficio esplicativo, in quanto manifestano immediatamente e sinteticamente quel concetto, rispettivamente, dei delitti dolosi, preterintenzionali e colposi, che è poi sviluppato con le nozioni del dolo, della preterintenzione e della colpa.

28. — Il delitto colposo si ha quando l'evento non è voluto dall'agente o dall'omittente, *anche se da lui preveduto*, e l'aver agito od omesso di agire nonostante la previsione dell'evento costituisce circostanza aggravante (articoli 43 e 61, n. 3°).

Osservò la Commissione parlamentare che l'aver agito nonostante la previsione dell'evento configura un delitto doloso, e non colposo.

Questo concetto, peraltro, si riconnette ad antiche teorie, ormai, a quel che io so, abbandonate dalla scienza. La dottrina che fondava la distinzione tra delitti dolosi e colposi sulla prevedibilità o imprevedibilità dell'evento può dirsi oramai abbandonata dalla più autorevole dottrina, e non è stata adottata, può dirsi, neppure dal codice del 1889.

La colpa in verità è costituita, non dalla prevedibilità e dalla mancata previsione dell'evento, ma dalla negligenza, imprudenza, imperizia, o inosservanza di specifiche regole di condotta (è, in sostanza, la nozione del codice del 1889), che ha prodotto un evento non voluto (cioè contro l'intenzione), sebbene tale evento fosse prevedibile. Se fu preveduto, ricorre, come ho detto, una circostanza aggravante.

Ora non si vede come la colpa con previsione possa trasformarsi in dolo, dal momento che il dolo esige non soltanto la previsione, ma altresì la volontà dell'evento. Ciò sarebbe vero soltanto se la previsione implicasse necessariamente la volontà di produrre l'evento. E' invece caratteristico della imprudenza l'agire talvolta con previsione dell'evento, ma con tutt'altra volontà che quella di cagionarlo. L'attività lecita fornisce continui esempi di questa verità. Lo sportivo temerario, che si accinge ad un esercizio pericolosissimo, prevede di potervi lasciare la vita, eppure egli vuole tutt'altro che la morte. Lo stesso accade nella sfera dell'attività illecita. Chi corre sfrenatamente con un veicolo in una via frequentata, prevede necessariamente di poter investire qualcuno, ma la sua volontà non è diretta a questo scopo, di guisa che, se l'investimento si verifica, risponde, per universale consenso, di colpa (sia pure aggravata), e non di dolo.

29. — La legge talora esige che, per la punibilità di determinati fatti, si verifichino determinate condizioni, senza le quali si ritiene non necessaria la punizione. Si tratta di quelle *condizioni obiettive di punibilità* che importano la responsabilità dell'agente o dell'omittente, quantunque l'evento, da cui dipende il verificarsi della condizione, non sia da lui voluto (art. 44).

La Commissione parlamentare non contestò, sostanzialmente, l'esattezza del principio per cui il colpevole risponde del reato anche se l'evento, da cui dipende il verificarsi della condizione, non è da lui voluto, ma ritenne superfluo enunciarlo, tanto più che la legge non definisce le condizioni di punibilità.

L'articolo 44, tenendo presente quanto fu elaborato dalla scienza italiana vigente il codice del 1889, stabilisce con certezza una regola, che la dottrina svilupperà ulteriormente. Le condizioni di punibilità esistevano anche nel codice del 1889; ma questo non dava alcuna regola per risolvere la questione se l'evento, da cui dipende il verificarsi di una di tali condizioni, debba essere voluto o no. La nuova legge provvede a dirimere le questioni che erano sorte in proposito, e però la relativa norma è da ritenersi tutt'altro che superflua.

Né si può dubitare dell'esattezza del principio in discorso, che pone una deroga alle regole generali della responsabilità. Esso è giustificato dalla considerazione che le condizioni di cui si tratta rappresentano non già elementi dell'azione o dell'omissione, ma elementi del reato i quali, a giudizio del legislatore, non è necessario siano voluti dall'agente, per dar luogo alla punibilità.

Al rilievo della Commissione parlamentare, che la legge non definisce le condizioni di punibilità, è agevole rispondere che la nozione di tali condizioni risulta chiara dall'articolo 44, mentre le condizioni stesse sono specificate nei singoli reati rispetto ai quali la legge le prevede. E' compito poi della scienza, e non della legge, sviluppare quella nozione e precisare i caratteri differenziali tra le condizioni di punibilità e gli altri elementi del reato.

30. — La Commissione parlamentare propose la soppressione della disposizione che dichiara non punibile chi ha commesso il fatto *per caso fortuito o per forza maggiore* (art. 45), ritenendola superflua. Osservò la Commissione che, in un codice, disposizioni non necessarie, come questa, sono sempre fonti di dubbi e pretesti a complicazioni dottrinarie.

Non mi sembra, in verità, che possa prestarsi a dubbi una norma tanto chiara, precisa e recisa, quale è quella di cui si tratta.

Neppure saprei dividere i timori della Commissione circa la possibilità di « complicazioni dottrinarie ». Se la Commissione intende con ciò lo sviluppo scientifico del principio, da gran tempo esiste tutta una teoria sul caso fortuito e sulla forza maggiore. Se invece essa teme la creazione di dottrine cavillose o ingombranti, l'apparizione di queste non dipenderà certamente dall'esistenza di una norma, che la Commissione ritiene evidente e perciò superflua.

Del resto, col criterio della superfluità, si potrebbe sopprimere la massima parte delle norme contenute nella parte generale del codice, lasciando alla dottrina la funzione di servire come fonte integrativa della legge. Ma ciò è contrario ai principî che regolano la funzione legislativa dello Stato moderno, e sopra tutto al principio della certezza del diritto obiettivo, senza la quale nel mondo moderno sarebbe impossibile ogni vita sociale.

Non tanto da norme certe e immutabili possono sorgere

dubbi e questioni, quanto dalla loro mancanza, che determina la necessità di ricorrere a fonti dottrinali necessariamente soggettive e mutevoli. Non può mai ritenersi superflua nel codice penale la dichiarazione di un principio di diritto, perchè questo codice non serve soltanto ai giureconsulti, ma costituisce una guida per la condotta di tutti e deve quindi codificare anche quei principî, che ai giurisperiti possono sembrare assiomatici. Del resto un codice, se non è una costruzione scientifica, deve essere certamente un'opera sistematica, e il sistema ha esigenze di completezza e d'armonia, che non consentono di tacere principî fondamentali, se pure facilmente ricavabili per via di interpretazione.

31. — Alle esigenze di una disciplina sistematica e completa della materia riguardante i vizi della volontà risponde anche la norma (art. 46) riguardante il *costringimento fisico*, per la quale non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato da altri costretto mediante violenza fisica (la violenza morale è preveduta nell'articolo 54), alla quale non poteva resistere o comunque sottrarsi.

La Commissione parlamentare ritenne superflua anche la dichiarazione di questa regola, a giustificare la quale valgono, peraltro, le ragioni esposte a proposito del caso fortuito e della forza maggiore.

Ragioni, che qui hanno tanto maggiore efficacia, in quanto la dichiarazione del principio costituisce la necessaria premessa della conseguenza contenuta nel capoverso della stessa disposizione, per la quale, trattandosi di una coazione dovuta ad un fatto imputabile (e non meramente fisico come nell'ipotesi del caso fortuito e della forza maggiore), l'autore della violenza risponde penalmente del fatto commesso dalla persona costretta.

La Commissione predetta avrebbe voluto che questa norma venisse fusa con quella dell'articolo 48, la quale attribuisce la responsabilità penale del fatto commesso dalla persona ingannata a colui che con l'inganno l'ha determinata a commetterlo. Ma è manifesto che si tratta di due ipotesi essenzialmente diverse: nel primo caso viene in considerazione la violenza, nell'altro l'inganno, così che la confusione di questi elementi eterogenei non potrebbe certamente giovare alla semplicità e alla chiarezza.

Anche l'espressione « non punibile », riferita alla persona coartata, non è piaciuta alla Commissione parlamentare, in quanto la violenza fisica esclude il reato e non la semplice punibilità. Conviene tuttavia considerare che il termine « non punibile » ha nel codice un significato generico, e non ristretto alle cause che esimono da pena. Esso comprende ogni causa per la quale il fatto non può essere punito, all'infuori dei casi di non imputabilità. Il codice lo usa costantemente in tal senso (a differenza del codice del 1889, che lo adoperava in sensi diversi) e lo ha preferito alle espressioni specifiche per non pregiudicare, di fronte alla varietà dei casi, l'interpretazione giurisprudenziale e l'elaborazione dottrinale. Non v'è ragione, quindi, di modificare la formula, la quale risponde perfettamente allo scopo della disposizione e alle necessità della pratica.

32. — La Commissione parlamentare propose di semplificare la formula dell'articolo concernente l'*errore di fatto* (art. 47); ma non è agevole comprendere in qual senso sarebbe dovuta avvenire tale semplificazione.

A qualche Commissario parve strano che l'errore dovuto a colpa faccia diventare colposo un reato doloso; e strano invero sarebbe, se esatta fosse l'osservazione. Ma in verità non si tratta della trasformazione di un delitto doloso in uno colposo, perchè nell'articolo 47 è detto soltanto che, esclusa la punibilità a titolo di dolo, per errore di fatto, può residuare una responsabilità a titolo di colpa, quando l'errore è dovuto a colpa. Non si può pertanto parlare di delitto doloso quando il dolo viene escluso, e quindi non si può dire, se non in senso volgare e improprio, che il delitto doloso (che non esiste) si tramuta in colposo. Del resto il codice, anche su questo punto, ha accolto le conclusioni della migliore dottrina italiana, la quale insegna che, escluso il dolo a cagione dell'errore di fatto, rimane da esaminare la causa di tale errore: se questo dipende dal fortuito, il fatto non è punibile; se invece dipende da colpa, si ha punibilità a titolo di colpa, quando si tratta, naturalmente, di un delitto punibile per questo titolo. Come ho spiegato nella mia Relazione sul progetto definitivo (n. 62), l'errore di fatto che esclude il dolo si verifica quando l'agente o l'omittente ha obiettivamente violato la norma penale, ritenendo però, per errore di fatto, che la sua condotta non concretasse gli elementi costitutivi del delitto. Ora è evidente che tale violazione, se non è dolosa, può essere colposa, e quindi punibile per questo titolo, quando la legge prevede quell'azione od omissione tra i delitti colposi. Non sarà punibile per nessun titolo chi toglie la cosa altrui credendola propria (non costituendo delitto il furto colposo); ma sarà invece punibile per omicidio colposo chi, ritenendo erroneamente d'essere aggredito, uccide il supposto aggressore, qualora risulti che tale errore non dipende dal caso fortuito, bensì da imprudenza o negligenza.

Un altro Commissario avrebbe voluto si dicesse, che chi cade in errore non risponde penalmente né a titolo di dolo né a titolo di colpa; mentre chi versa in colpa risponde a titolo di colpa. E' chiaro però che questa proposta riafferma il principio accolto nel codice, ma in modo non già più semplice, bensì più involuto e meno preciso.

33. — Il progetto (art. 53) dava facoltà al giudice di applicare una misura di sicurezza a chi abbia commesso un fatto non costituente reato, nell'erronea supposizione ch'esso invece costituisca reato (*reato putativo*), qualora si tratti di errore di fatto

La Commissione parlamentare consigliò la soppressione di questa disposizione, perchè nella ipotesi di reato putativo è da escludere la pericolosità sociale dell'autore del fatto, potendo trattarsi di persona così timida da considerare reato ciò che la legge consente o per lo meno tollera.

Veramente codesta timidezza mal si concilia con l'intenzione e con la convinzione, sia pure erronea, di delinquere.

Comunque, ho consentito a togliere la predetta disposizione dall'articolo 49, trattandosi di casi rarissimi, nei quali può intervenire efficacemente, se occorre, con i mezzi di cui dispone, l'Autorità di pubblica sicurezza.

34. — A proposito del così detto *consenso dell'avente diritto* la Commissione parlamentare ha esattamente osservato che non si può propriamente parlare di « persona offesa », nei casi in cui il consenso di questa persona esclude la possibilità dell'offesa. La Commissione consigliò poi la sostituzione della parola « legittimamente » con un'altra più precisa, in modo da indicare la fonte (legge, consuetudine, ecc.), alla quale il giudice deve attingere per decidere la questione della disponibilità di un determinato diritto soggettivo.

Si potrebbe rispondere a questa seconda osservazione che con il termine « legittimamente » ci si riferisce al complesso dell'ordinamento giuridico e si comprende ogni possibile fonte del diritto. E' poi impossibile indicare caso per caso la fonte a cui il giudice deve ricorrere, perchè è impossibile fare l'elenco di tutti i diritti disponibili. Uno stesso bene giuridico, del resto, come, ad esempio, la integrità personale, può essere disponibile per alcuni rapporti, e indisponibile per altri (es.: mutilazione volontaria di chi è soggetto ad obblighi militari),

ed anche nei primi può essere disponibile sino ad un certo punto.

Comunque, ho ritenuto opportuno dare alla disposizione una formula più concettosa e sintetica, stabilendo che non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che può validamente disporne (art. 50), anche fuori dei casi in cui, ben s'intende, il dissenso dell'avente diritto è espressamente richiesto dalla legge penale come elemento costitutivo di un determinato reato.

35. — Se un fatto costituente reato è commesso per *ordine dell'Autorità*, del reato risponde non solo il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine, ma altresì chi lo ha eseguito, salvo che, per *errore di fatto*, abbia ritenuto di obbedire a un ordine legittimo (art. 51).

Alla Commissione parlamentare parve eccessivo negare efficacia scriminante a qualsiasi *errore di diritto*, mentre, a suo avviso, dovrebbe aversi riguardo alla circostanza che l'esecutore abbia agito in buona fede.

Senonchè l'errore di diritto (sempre che la legge consenta il sindacato sulla legittimità dell'ordine) non può escludere la punibilità, fuori dei casi in cui esso cada su una legge diversa dalla legge penale ed abbia cagionato un errore sul fatto che costituisce il reato (art. 47). Quanto poi alla buona fede, se l'errore non è determinato da colpa, la punibilità è esclusa.

Nel riesaminare l'articolo 55 del progetto (corrispondente all'articolo 51 del codice), ho soppresso i richiami agli articoli 116, n. 3°, e 117 del progetto medesimo. Tale soppressione mi è stata suggerita dalla opportunità di rendere applicabili, senza dar luogo ad equivoci, alle ipotesi disciplinate nell'articolo in esame, tutte le disposizioni relative all'aggravamento e all'attenuazione di pena, prevedute per l'ipotesi ordinaria di determinazione a commettere un reato. Nel primo capoverso il solo richiamo al n. 3° dell'articolo 116 sarebbe stato incompleto.

36. — Per ciò che concerne la *legittima difesa* (art. 52), la Commissione parlamentare ha osservato che tale difesa deve essere proporzionata non solo alla offesa, ma anche all'entità del diritto che si vuole difendere.

Ma questo concetto non mi sembra possa approvarsi. La difesa deve essere proporzionata all'entità dell'offesa e non necessariamente all'importanza dell'interesse che si vuole difendere. Anzi, l'aggressione denota, non di rado, tanto maggiore perversità e pericolosità, quanto meno rilevante è il bene aggredito. Non si nega che, talvolta, anche l'importanza dell'interesse da difendere possa costituire un elemento per giudicare della gravità dell'offesa, ma non è mai questo un elemento essenziale e non può mai essere l'unico elemento di valutazione della legittimità della difesa. La gravità dell'offesa consiste nella gravità del pericolo, nel modo, cioè, in cui si offende (circostanze e modalità).

La stessa Commissione avrebbe voluto che si sostituisse la parola « respingere » alla parola « difendere ». Ciò significa, se ho ben compreso, che in luogo di dire: « costretto dalla necessità di difendere un diritto », si dovrebbe dire: « costretto dalla necessità di respingere il pericolo attuale di un'offesa ingiusta ». Ma l'espressione: « difendere un diritto », è più precisa, in quanto designa non solo il fatto della difesa, ma altresì l'oggetto della medesima.

37. — Il codice nuovo (art. 54), al pari di quello del 1889, pone come condizione, perchè una persona possa giovarsi della scriminante dello *stato di necessità*, che essa non abbia dato causa volontariamente al pericolo, dal quale si salvò mediante un fatto preveduto dalla legge come reato.

La Commissione parlamentare propose di precisare che l'autore del fatto, che crea il pericolo, risponde del danno che il pericolo ha cagionato Così, chi ha appiccato un incendio in un teatro, dovrebbe rispondere non solo del delitto d'incendio e dell'omicidio da lui commesso per sopraffare uno spettatore che gli impediva il passo, ma altresì degli omicidî commessi da altri spettatori per salvarsi nelle medesime contingenze. E' tuttavia evidente che qui si sconfina dal campo dello stato di necessità. Ora si tratta soltanto di negare, a chi ha dato causa al pericolo, la dirimente dello stato di necessità, mentre l'accertare le responsabilità penali per altri delitti commessi da costui, o da altre persone in conseguenza del pericolo da lui cagionato, è questione estranea alla norma in discorso e che verrà decisa di caso in caso dal giudice, secondo le norme generali.

Lo stato di necessità può essere determinato anche dall'altrui minaccia; ma, in tale ipotesi, del fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi l'ha costretta a commetterlo.

La Commissione parlamentare consigliò di coordinare questa disposizione con quella del capoverso dell'articolo 46.

Senonchè l'articolo 46 riguarda la violenza fisica, e stabilisce che la persona fisicamente costretta non risponde mai del fatto commesso, a prescindere se ricorrano o meno le condizioni volute dalla legge per lo stato di necessità; così che, ad esempio, non occorre la probabilità di un danno grave alla persona, né che siavi proporzione tra il fatto e il pericolo. Nel caso della minaccia (violenza morale), invece, occorre, per la scriminazione, che ricorrano tutte le condizioni dello stato di necessità. La fusione delle due ipotesi sarebbe, pertanto, scientificamente errata, legislativamente impropria e praticamente produttrice d'equivoci.

Del resto, la disposizione in esame deve essere interpretata con riferimento alla prima parte dell'articolo. L'ipotesi in essa preveduta si verifica, infatti, quando taluno venga minacciato da altri di un danno grave alla persona, in modo da costringerlo, per salvare sé o altri, a commettere un fatto preveduto come reato, non contro il minacciante (chè, in tal caso, ricorrendo gli altri requisiti, si avrebbe la legittima difesa), ma contro estranei. In sostanza, è bene ripeterlo, si tratta di un fatto *moralmente coartato*, ipotesi affine, ma non identica (a cagione delle già notate condizioni richieste per la non punibilità), a quella del fatto fisicamente coartato. Nel primo la coazione, che è sempre di grado minore che nell'altro, scrimina solo in quanto crei lo stato di necessità; nel secondo, invece, la coazione, che raggiunge il massimo grado, scrimina anche se non cagiona un vero e proprio stato di necessità.

38. — Quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti negli articoli 51, 52, 53 e 54, *si eccedono colposamente* i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine dell'Autorità, ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo (art. 55).

Ora la Commissione parlamentare avrebbe voluto che si dicesse, in genere, « reati », anzichè « delitti colposi », allo scopo di attribuire a chi eccede per colpa la responsabilità per l'eventuale contravvenzione concretata col fatto, se questo non fosse preveduto dalla legge come delitto colposo.

Conviene peraltro distinguere. Se una contravvenzione concorre col fatto che si considera (es.: porto d'armi abusivo e omicidio per legittima difesa), la contravvenzione è punita indipendentemente da codesto fatto. Se invece (e a questa ipotesi sembra si riferisca la Commissione) si tratta del solo fatto commesso nell'esercizio di un diritto, nell'adempimento di un dovere, ecc., e vi è eccesso colposo, il fatto rimane punibile solo in quanto concreti uno dei delitti che la legge

punisce a titolo di colpa. Se la legge non lo prevede tra i delitti colposi, può avvenire che il fatto medesimo sia preveduto come contravvenzione, e poichè le contravvenzioni sono punibili tanto a titolo di dolo quanto a titolo di colpa, sarebbe stato possibile attribuire all'eccedente colposo la responsabilità per contravvenzione.

Ma non tutto ciò che è possibile, e che può sembrare logico, è altresì opportuno. Con lo stabilire la responsabilità a titolo contravvenzionale nel caso ipotizzato dalla Commissione, si sarebbe fatta, in verità, cosa eccessiva. Quando il fatto è commesso nelle condizioni presupposte dalla norma in esame, la legge, anche se siavi eccesso (colposo, s'intende, perchè, se è doloso si ha responsabilità per titolo di dolo, indipendentemente dalle condizioni che hanno dato pretesto al reato), non deve abbandonare il criterio d'una relativa indulgenza. Se anche il fatto costituisce contravvenzione, non è opportuno punirlo nei casi anormali, in cui l'azione o l'omissione, anche se eccessiva, è nondimeno commessa, per così dire, in uno stato di necessità subiettiva, cioè è dovuta ad un errore, sia pure inescusabile, di valutazione.

39. — La Commissione parlamentare, esaminato l'istituto del *tentativo* (art. 56), dopo aver approvato la soppressione della figura del delitto mancato e riconosciuto che la nuova disciplina elimina molte incertezze e fornisce il mezzo di una efficace difesa sociale, si propose il quesito « se il progetto richiedesse, in realtà, l'univocità degli atti, da intendere in senso rigorosamente obiettivo, il che ricorre quando gli atti di per sé, e quindi senza il concorso di circostanze desunte *aliunde*, rivelano in chi li pone in essere l'intenzione di commettere un determinato reato, ovvero se, a dimostrare la direzione, in modo non equivoco, degli atti allo scopo di commettere reato, potessero concorrere anche altre circostanze, quali, ad esempio, la confessione dell'agente. Se il dettato dell'articolo si fosse dovuto intendere nel primo senso, era forse da ritenere che la formula del progetto non si distaccasse sostanzialmente da quella del codice attuale, giacchè l'atto idoneo e obiettivamente non equivoco è atto d'esecuzione; se invece si fosse dovuto intendere nel secondo senso, sarebbero stati forse da temere eccessi di repressione a danno di cittadini, sospettati di prava intenzione, non ancora estrinsecatasi in una iniziale effettiva aggressione di un bene giuridico ». Da questi motivi la Commissione fu indotta « a far voti per una opportuna revisione della prima parte dell'articolo in esame per evitare ogni preoccupazione di pericolo per la libertà dei cittadini ».

A me sembra che manchi la ragione di codesti dubbi. Quando si dice: « chi compie *atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto*, risponde di delitto tentato, ecc. », si afferma nel modo più chiaro e preciso: 1° che occorre un *compimento di atti*, cioè una estrinsecazione attuosa di « prava intenzione »; 2° che tali atti devono essere *idonei*, cioè avere potenzialità causale, suscettibilità di produrre l'evento voluto dall'agente; 3° che gli atti idonei devono essere *diretti in modo non equivoco a commettere un delitto*, cioè avere un valore sintomatico tale: *a*) da rivelare l'intenzione di delinquere; *b*) da escludere il dubbio che si tratti di un principio d'estrinsecazione dell'intenzione di compiere invece un fatto lecito o giuridicamente indifferente; *c*) da manifestare l'intenzione di commettere un determinato delitto.

L'atto deve essere idoneo, cioè capace di produrre l'evento, ed obiettivamente diretto all'evento, cioè deve rivelare per sé l'intenzione dell'agente; tale intenzione non può essere desunta esclusivamente *aliunde* (ad esempio, dalla confessione), ma nulla vieta che sia desunta, insieme, dall'atto e da altri elementi. Fra i sintomi rivelatori ci dev'essere anche l'atto. L'atto deve avere un valore causale (idoneo) e sintomatico (non equivoco).

Non vedo quindi come, da questa nozione del tentativo, si possa desumere un « pericolo per la libertà dei cittadini ».

Si è voluto bensì abolire la distinzione, spesso inafferrabile in pratica, tra *atti preparatori* e *atti esecutivi* (e di questa abolizione sembra che la Commissione non si lamenti), ma se viene compiuto uno di quegli atti che, vigente il codice del 1889, dicevansi preparatori, e se esso non appare idoneo (capace di produrre l'evento delittuoso), ovvero se non risulta diretto in modo non equivoco a commettere un determinato delitto, l'atto medesimo non è punibile come tentativo. Se invece in esso si accerta il predetto valore causale e sintomatico, lo si punirà come delitto tentato.

Considerato che, nella nuova nozione del delitto tentato, rientrano, da un lato, i predetti atti di conato remoto, e, dall'altro, quei fatti che a norma del diritto finora vigente costituivano il delitto mancato, mi è parso conveniente dare alla pena per il tentativo una elasticità maggiore di quella assegnatale dal progetto, in modo che il giudice possa, nei singoli casi concreti, meglio adeguare la pena alla gravità del fatto. Ho perciò stabilito che la pena per il delitto tentato, nei casi in cui la legge non stabilisce per il delitto la pena di morte o quella dell'ergastolo, venga diminuita *da un terzo a due terzi*, mentre il progetto stabiliva la diminuzione soltanto di due terzi.

Ho elevato, infine, il limite minimo della reclusione (portandolo da dieci a dodici anni) per il tentativo di un delitto punibile con l'ergastolo.

40. — Le *circostanze aggravanti* sono valutate a carico dell'agente anche se da lui non conosciute, o da lui per errore ritenute inesistenti (art. 59).

La Commissione parlamentare propose invece che tali circostanze non siano poste a carico del reo, se egli non le ha conosciute o le ha ritenute inesistenti, perchè non si può rispondere di ciò che non si volle.

Ma se anche il principio della volontarietà fosse teoricamente sempre applicabile in materia di circostanze aggravanti, la deroga ad esso sarebbe sufficientemente giustificata dalle esigenze d'una efficace repressione. Queste esigenze si sono imposte anche nell'applicazione del codice del 1889, nonostante che, almeno di regola, esso accolga il principio propugnato dalla Commissione. Così, ad esempio, la giurisprudenza, mediante distinzioni, riserve, presunzioni, ha in sostanza adottato il principio della responsabilità obiettiva rispetto a parecchie aggravanti, come quelle riguardanti l'età del soggetto passivo, il delitto di ricettazione, ecc.

Richiedere la conoscenza delle aggravanti, o costringerebbe nuovamente la pratica ad adottare i rammentati espedienti elusivi della legge, ovvero, se il principio venisse applicato fedelmente, renderebbe inapplicabile l'aggravamento nella maggior parte dei casi, la prova della conoscenza essendo quasi sempre oltremodo difficile, se non addirittura impossibile

Il principio della volontarietà riguarda gli elementi costitutivi del reato, e non v'è ragione di estenderlo agli elementi meramente accidentali, quali sono le circostanze aggravanti. Nell'attività lecita, chi compie volontariamente e coscientemente un fatto sa di doversi esporre a tutti gli accidenti e a tutte le responsabilità conseguenziali del fatto medesimo. Questo principio deve valere a maggior ragione per l'attività illecita. Gli antichi dicevano che chi versa in cosa illecita risponde anche del caso. Il codice non accoglie in pieno questo precetto, ma neppure lo respinge quando v'è ragione di applicarlo.

Non si nega che, in qualche ipotesi, possa apparire eccessi-

vo porre a carico del colpevole le circostanze aggravanti non conosciute o non volute; ma, senza alterare la regola generale, questi casi sono tenuti nella debita considerazione dal codice.

Per ciò appunto l'articolo 59 comincia con la riserva: « salvo che la legge disponga altrimenti ».

41. — In relazione alle *circostanze che escludono la pena*, il progetto stabiliva che, malgrado la non punibilità del fatto, il giudice potesse ordinare una misura di sicurezza.

Ritenni opportuno sopprimere questa facoltà, per ragioni analoghe a quelle che mi indussero ad abolire la correlativa facoltà stabilita dal progetto (art. 53, corrispondente all'art. 49 del codice) per il caso del così detto reato putativo

42. — E' circostanza attenuante, comune a tutti i reati, con i quali sia compatibile, l'avere agito per suggestione di una *folla in tumulto*, quando non si tratta di riunioni o assembramenti vietati dalla legge o dall'Autorità, e il colpevole non è delinquente o contravventore abituale o professionale ovvero delinquente per tendenza (art. 62, n. 3°).

La Commissione parlamentare suggerì di eliminare la distinzione fra riunioni vietate e riunioni autorizzate, e di tenere presente che gli assembramenti non sono mai autorizzati.

Ma, in verità, il suggerimento della Commissione non mi sembra giustificato. L'articolo non parla, neppure implicitamente, di autorizzazione, e però non si può eliminare una distinzione che non esiste. La legge fa eccezione per le riunioni e gli assembramenti « vietati dalla legge o dall'Autorità »; ma ciò non significa che la regola riguardi, per esplicito o per implicito, le riunioni e gli assembramenti « autorizzati ». Nello Stato moderno ciò che non è vietato è libero, senz'uopo di alcuna autorizzazione. Se occorre l'autorizzazione, vuol dire che si tratta di cosa vietata salvo che sia espressamente autorizzata. Dunque, quando si dice: « riunioni o assembramenti vietati dalla legge o dall'Autorità », ci si riferisce a quelle riunioni, che, pur potendo essere autorizzate, non lo furono nel caso concreto, e a quegli assembramenti che, pur escludendo per definizione la possibilità dell'autorizzazione, vengono vietati dall'Autorità presente nel luogo. Se si tratta di riunioni autorizzate (art. 17 legge di pubblica sicurezza), ovvero di riunioni o di assembramenti non vietati per legge e rispetto ai quali l'Autorità di pubblica sicurezza non abbia dato l'ordine di scioglimento (art. 19 legge citata; art. 25 e seguenti regolamento di pubblica sicurezza), l'attenuante è applicabile, quando ne ricorrono gli altri requisiti. Basta, pertanto, come chiarissimamente risulta dalla disposizione in discorso, che le riunioni e gli assembramenti non siano vietati, senza che si richieda che siano altresì autorizzati.

Quantunque la suggestione della folla in tumulto possa evidentemente verificarsi anche in caso di riunioni o di assembramenti vietati, nondimeno la negata diminuzione di pena, in questi casi, trova la sua ragione d'essere, sia nella convenienza di dar forza al principio d'autorità, sia nell'intento di impedire che un fatto illecito, quale è il partecipare ad una riunione preventivamente proibita o il disobbedire all'ordine di scioglimento di un'altra riunione o di un assembramento, concorra a costituire il titolo per la diminuzione della pena.

Ed è pur vero che anche i delinquenti o contravventori abituali o professionali e i delinquenti per tendenza possono subire la suggestione d'una folla in tumulto; ma è altrettanto opportuno di non concedere a costoro la diminuzione di pena. Essi, anche quando vengono a trovarsi casualmente nella folla, anzichè per proposito di pescare nel torbido (come è loro costume), vivono, per così dire, in uno stato permanente di suggestività delittuosa, e però non possono considerarsi alla stregua delle altre persone, dal momento che la folla tumultuante fornisce per essi una di quelle occasioni per delinquere, che costituiscono episodi normali e ricercati della loro vita malefica

43. — La Commissione parlamentare propose che nell'articolo 69 del progetto (63 del codice) il richiamo al secondo capoverso, contenuto nel terzo capoverso dell'articolo medesimo, venisse sostituito col richiamo al « capoverso precedente ».

Ma poichè anche nell'ultimo capoverso si fa lo stesso richiamo, è naturale che in entrambi i luoghi, per maggiore chiarezza, sia usata la stessa dizione.

A proposito dello stesso articolo la Commissione vorrebbe che nell'ultimo capoverso si dicesse: « circostanza *più favorevole* », anzichè « circostanza *meno grave* ». Ma è chiaro che la circostanza meno grave non può essere altra che quella più favorevole al reo (quella cioè che consente una maggiore diminuzione).

44. — Quando ricorre una circostanza attenuante, e non è dalla legge determinata la diminuzione di pena, il progetto (art. 68) stabiliva che le pene diverse dalla pena di morte e dall'ergastolo fossero diminuite « fino ai due terzi ».

Ora parve alla Commissione parlamentare che questa espressione non fosse chiara, perchè, trattandosi, ad esempio, di una pena di tre anni, rimarrebbe dubbio se essa, per effetto della circostanza, potesse diminuirsi fino a due anni, o fino ad un anno.

A me sembrava, e a dir vero sembra tuttora, che diminuire la quantità tre, non di due terzi, ma fino ai due terzi, non possa altro significare che diminuirla sino a due, cioè, al massimo, di un terzo. Due terzi di tre è due: dunque diminuire *fino ai due terzi*, è diminuire fino a due; diminuire *di due terzi*, invece, è diminuire fino a uno. E ciò risulta tanto più chiaro, se si consideri che la diminuzione massima di un terzo corrisponde all'aggravamento massimo di un terzo, preveduto nell'articolo 64

Comunque, poichè un tal dubbio è potuto venire a sì autorevole Commissione, e poichè è possibile essere ancora più chiari, ho modificato la formula, stabilendo che le predette pene sono diminuite « in misura non eccedente un terzo » (art. 65).

45. — Un lieve ritocco ho apportato alla formula dell'articolo 71 del progetto (67 del codice) per chiarire che, quando si accenna alla pena di morte o a quella dell'ergastolo, la legge si riferisce in entrambi i casi alla pena astrattamente comminata per il delitto di cui si tratta, mentre le altre pene, menzionate nel capoverso dello stesso articolo, sono considerate in concreto.

46. — Quando una circostanza comprende in sé un'altra circostanza, è valutata, come è razionale, soltanto la circostanza che importa il maggiore aumento o la maggiore diminuzione della pena (art. 68).

La Commissione parlamentare approvò questa regola, ma consigliò di sostituire, alla formula: « quando una circostanza aggravante comprende in sé un'altra circostanza aggravante, ovvero una circostanza attenuante comprende, ecc. », la formula: « qualora un fatto costituisca più circostanze aggravanti o più attenuanti ».

Ma, accogliendo tale proposta, si verrebbe a confondere il concetto del concorso meramente formale di circostanze, con il concetto di complessità di circostanze, che qui soltanto il legislatore ha considerato.

47. — Adottato il sistema delle circostanze aggravanti e attenuanti generali e comuni, ne veniva di conseguenza di la-

sciare una larga discrezionalità al giudice nella valutazione concreta delle circostanze medesime, per togliere alla legge ogni rigidezza, per lasciare un vasto margine di applicazione all'equità, per dare la debita considerazione alla diversa personalità dei rei, per impedire quei frazionamenti micrometrici e pedanteschi della responsabilità e della pena, che si lamentarono nell'applicazione del codice finora vigente.

Perciò è stabilito (art. 69) che, quando concorrono insieme circostanze aggravanti e attenuanti, e le une sono dal giudice ritenute prevalenti sulle altre, non si tien conto di queste, ma soltanto delle prevalenti, siano esse aggravanti o attenuanti; se invece le aggravanti e le attenuanti, sempre ad avviso del giudice, si equivalgono, non si tien conto né delle une né delle altre.

Parve alla Commissione parlamentare che questo *sistema della prevalenza e dell'equivalenza*, che consente la valutazione integrale dell'episodio delittuoso e della personalità del delinquente, conferisca al giudice una eccessiva discrezionalità, senza assegnargli criteri direttivi.

Discrezionalità certamente, ma non eccessiva, perchè contenuta nei limiti della funzione del giudice penale, che è quella di valutare i fatti, le circostanze e la personalità del reo agli effetti dell'applicazione della legge penale. Garanzia contro ogni eccesso è la motivazione della sentenza, nella quale il giudice dovrà dire i motivi per i quali si convinse della prevalenza o dell'equivalenza delle circostanze.

Criteri direttivi in questa materia non si possono fissare per legge, senza ricorrere ad una casistica complessa, prolissa e in ogni caso necessariamente incompleta. Codesti criteri il giudice trarrà dallo studio complessivo del codice, dagli scopi che la legge si propone, dall'analisi del fatto, dalla considerazione della personalità del delinquente. Se si richiede al magistrato un giudizio d'assieme, una sintesi che tenga conto d'ogni elemento conferente, una larga comprensione giuridica ed umana dell'episodio delittuoso, non gli si possono impartire istruzioni particolari, ma è necessario avere fiducia nella sua cultura, nella sua esperienza, nella sua capacità d'intuizione.

Se la Commissione si è preoccupata della possibilità che troppo spesso vengano dichiarate prevalenti le circostanze aggravanti, l'esperienza insegna che i giudici nostri sono assai più inclini all'indulgenza, che al rigore, anche in casi in cui questo sarebbe pienamente giustificato. Del resto la elasticità degli aumenti e la possibilità di partire dal minimo consentono al giudice, anche quando ritenga prevalenti le circostanze aggravanti, di non aggravare eccessivamente la pena.

La Commissione stessa ha inoltre rilevato che il sistema può dar luogo a disparità di trattamento. Ma è questo appunto che si vuole da un codice, nel quale la personalità del reo ha non minore considerazione dei fatti. La parità di trattamento presuppone non solo identità di reato, ma altresì identità di personalità. Ad una diversa personalità è logico e provvido che, sia pure di fronte allo stesso reato, corrisponda una diversa responsabilità penale.

La Commissione aggiunse che lo stesso reato potrà essere giudicato in modo diverso, con enorme sproporzione di pena, per fatti identici commessi da molte persone, le quali, per necessità di cose, siano giudicate in procedimenti separati (reati in folla), ogni magistrato giudicando secondo il proprio temperamento.

Quanto alla possibilità di un'enorme sproporzione di pena, essa è da escludersi senz'altro, perchè la differenza tra la pena ordinaria e la pena aumentata o diminuita non è mai enorme.

La possibilità, poi, che identici fatti commessi da più persone, giudicate separatamente, vengano valutati in modo diverso dai diversi giudici, sussisteva anche per il diritto finora vigente, giacchè è naturale e inevitabile che ogni magistrato giudichi secondo il proprio temperamento, mentre con qualsiasi sistema relativo al concorso delle aggravanti e delle attenuanti non si giungerebbe mai ad unificare il modo di pensare dei giudici. Appunto per eliminare, nei limiti del possibile, simili inconvenienti, inerenti a qualsiasi sistema, il codice di procedura penale prescrive che, nei predetti casi, si proceda possibilmente ad unico giudizio contro più imputati del medesimo reato.

48. — Quando la stessa persona ha commesso due delitti, ciascuno dei quali importa in concreto l'ergastolo, si applica la pena di morte (art. 72).

La Commissione parlamentare, ritenendo che la pena di morte non debba essere inflitta, se non quando lo consenta il titolo del reato, e che non possa giustificarsi con la sola ragione della pericolosità del delinquente, propose di eliminare la pena capitale e di inasprire invece quella dell'ergastolo mediante l'isolamento continuo.

Io non vedo la ragione per la quale due delitti gravissimi non possano importare la pena di morte, anche se, isolatamente considerati, essi siano punibili con l'ergastolo. Se una semplice circostanza aggravante può far salire sino alla pena capitale, perchè tale effetto dovrebbe essere negato, nei casi più gravi, al concorso di reati? Nell'ipotesi in esame non si è comminata la pena di morte soltanto per la pericolosità del reo (quantunque questa apparisca evidentemente massima), come suppone la Commissione, ma la si è stabilita altresì in considerazione della pluralità dei gravissimi delitti perpetrati, cioè in base ad un elemento non solo subiettivo, ma anche obiettivo.

La pena deve essere proporzionata all'attività delittuosa esplicata dal colpevole, e però essa deve salire al massimo grado quando l'attività di costui ha raggiunto, comunque, il massimo grado di criminosità. L'applicazione di un diverso criterio dimostrerebbe o l'impotenza del sistema penale, o l'incoerenza del legislatore.

Se si ricorresse soltanto all'espediente di inasprire l'ergastolo con la segregazione continua, la pena, almeno per ciò che attiene alla sua esemplarità e alla sua efficacia preventiva, non conseguirebbe il proprio scopo.

49. — Le predette ragioni servono a giustificare anche la applicazione dell'ergastolo nel caso di concorso di più delitti per ciascuno dei quali debba infliggersi la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni (art. 73).

Questa disposizione, che costituiva l'ultimo capoverso dell'articolo 82 del progetto (78 del codice), venne trasportata nell'articolo 73 del codice (77 del progetto), per evidenti ragioni di euritmia, trattandosi di una sostituzione di pena, e non di una limitazione al cumulo di pene, la quale materia è bene rimanga oggetto esclusivo dell'articolo 78.

50. — Nell'ipotesi di pene detentive temporanee della medesima specie (diverse dalla reclusione non inferiore a ventiquattro anni) si applica una pena unica, per un tempo eguale alla durata complessiva delle pene che si dovrebbero infliggere per i singoli reati. E' questo il sistema del così detto *cumulo materiale* delle pene, il quale però trova un limite insuperabile nel quintuplo della più grave fra le pene concorrenti (articoli 73, 78).

La Commissione parlamentare, senza esporre le ragioni della sua proposta, consigliò di stabilire invece lo stesso limite di pena fissata per il reato continuato (aumento fino al triplo: art. 81). Forse alla Commissione parve eccessivo il limite del quintuplo.

Ma appunto perchè nell'ipotesi dell'articolo 73, e nelle

altre analoghe (articoli 74 e 75), non si tratta di reato continuato, bensì di concorso materiale di reati, una differenza di pena ci deve essere.

D'altra parte, nel reato continuato si applica la pena per la più grave delle violazioni commesse, aumentata *fino* al triplo. Il giudice quindi ha il potere discrezionale di scegliere quella quota di aumento che ritiene congrua, entro lo spazio del triplo della pena base. Nell'ipotesi di concorso materiale, invece, non si tratta di aumentare una pena base, ma di sommare le varie pene, entro il predetto limite insuperabile. Nel reato continuato, in sostanza, si applica il sistema dell'assorbimento, perchè il reato si considera unico, salvo l'aggravamento stabilito per far sentire al reo la responsabilità per le diverse violazioni di legge da lui commesse. E' per questo che taluni considerano, sia pure impropriamente, la continuazione delittuosa come circostanza aggravante. Nel caso del concorso di reati è escluso non solo l'assorbimento, ma altresì il così detto cumulo giuridico (adottato dal codice del 1889), mentre è prescritto il cumulo materiale con le opportune limitazioni, allo scopo di evitare le conseguenze aberranti a cui può dar luogo, sia pure eccezionalmente, un principio per sé giusto.

La natura e gli effetti dei due istituti, quindi, sono essenzialmente diversi, e però essi non possono e non debbono avere parità di trattamento.

Il limite massimo del quintuplo della più grave fra le pene concorrenti non sembra eccessivo se si pensa che esso si applicherà solo nei casi in cui molto numerosi sono i delitti commessi.

Le predette ragioni rispondono adeguatamente anche alle analoghe proposte formulate dalla Commissione in relazione agli articoli 78, 79 e 82 del progetto definitivo (articoli 74, 75, 78 e 79 del codice).

51. — Nel progetto definitivo l'articolo 82 stabiliva i *limiti degli aumenti delle pene principali e accessorie nel concorso di reati*, fissando però tali limiti soltanto in relazione al concorso di più pene della medesima specie. Se invece si trattava di più reati importanti pene temporanee detentive di specie diversa, valeva la regola dell'articolo 78 del progetto stesso, per la quale tali pene si dovevano applicare tutte indistintamente e per intero (senza alcun limite speciale), riservandosi per ultima l'esecuzione dell'arresto.

Ripresa in esame questa disposizione, mi parve equo stabilire un limite anche per il cumulo di pene di specie diversa, sussistendo pure in questo caso quella ragione di evitare esorbitanze, che determinò la fissazione del limite per il cumulo di pene della medesima specie.

Ho perciò introdotto le opportune modificazioni nella predetta disposizione, sdoppiandola anche; così che ad essa ora corrispondono l'articolo 78 (limiti degli aumenti delle pene principali) e l'articolo 79 (limiti degli aumenti delle pene accessorie) del codice.

L'articolo 78, pertanto, prevede in primo luogo il caso del concorso di più reati che importano pene detentive temporanee della *medesima* specie, e riproduce le regole limitative della prima parte dell'articolo 82 del progetto.

In secondo luogo (ed è questa la disposizione nuova) l'articolo 78 contempla l'ipotesi del concorso di reati che importano pene detentive temporanee di specie *diversa*, stabilendo che la durata delle pene non può superare complessivamente gli anni trenta, e che la parte di pena, eccedente tale limite, deve essere detratta in ogni caso dall'arresto, il quale, a norma dell'articolo 74, deve essere eseguito per ultimo. In altre parole, le pene detentive temporanee di specie diversa si applicano distintamente (cioè non vengono unificate in una unica pena) e successivamente (cioè prima viene eseguita la reclusione, e poi, ininterrottamente, l'arresto), ma in modo che la durata complessiva dello stato di detenzione non duri più di trent'anni. E poichè l'arresto, concorrente con la reclusione, deve sempre essere eseguito dopo che sia terminata l'esecuzione della pena della reclusione, la parte eccedente i trent'anni deve andare in ogni caso a diminuzione della durata dell'arresto, e non della reclusione. Così, ad esempio, supponendo che il condannato avesse riportato ventisei anni di reclusione e cinque d'arresto, la durata complessiva del suo stato di detenzione, senza la predetta limitazione, dovrebbe estendersi a trentun anni. In conseguenza, però, della nuova disposizione, la durata stessa è ridotta a trent'anni, ma l'anno eccedente deve essere detratto dall'arresto, e non dalla reclusione. Il condannato stesso dovrà scontare prima l'intera pena della reclusione (ventisei anni, e non venticinque, come accadrebbe invece se la detrazione dell'eccesso avvenisse in relazione alla reclusione), e poi quella dell'arresto, diminuita di un anno, cioè ridotta da cinque a quattro anni. E' giusto, infatti, che il beneficio non vada a detrimento della pena per il reato o per i reati più gravi.

Con le modificazioni a cui ho accennato, il condannato viene a trovarsi, evidentemente, in una condizione assai migliore di quella che gli era fatta dal progetto. Stabilito il limite non solo per pene della medesima specie, ma altresì per quelle di specie diversa, la limitazione può anche funzionare due volte, rispetto allo stesso condannato, che abbia commesso reati punibili con pene della medesima specie, e reati punibili con pene diverse. In tal caso, invero, il giudice procederà prima al cumulo delle pene della medesima specie osservando il relativo limite, e poi al cumulo delle pene di specie diversa, rispettando il limite anche per queste stabilito.

Devo peraltro avvertire che il limite del quintuplo, fissato per il cumulo di pene della medesima specie, non è ripetuto per il cumulo di pene di specie diversa, perchè l'applicazione di tale ulteriore limitazione avrebbe potuto cagionare notevoli incongruenze. Così, ad esempio, nel caso di un condannato a quindici giorni di reclusione e a tre anni di arresto, ove fosse da osservarsi il limite del quintuplo, la durata complessiva della pena da scontarsi sarebbe soltanto di settantacinque giorni di reclusione; e nell'ipotesi di condanna a cento lire di multa e diecimila lire di ammenda, se esistesse il limite del quintuplo, la pena si ridurrebbe a cinquecento lire di multa.

52. — Quando, per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato, o per un'altra causa, è cagionata *offesa a persona diversa* da quella alla quale l'offesa era diretta, il colpevole risponde come se avesse commesso il reato in danno della persona che voleva offendere, salva, per quanto riguarda le circostanze aggravanti e attenuanti, l'applicazione dell'articolo 60 (art. 82).

Alla Commissione parlamentare parve che questa disposizione fosse in contrasto con i principî generali, perchè, ad esempio, potrebbe far considerare come parricida chi abbia ucciso un estraneo mentre voleva uccidere il padre. Ma l'osservazione è dovuta, se non erro, a un equivoco.

L'articolo 82, in sostanza, risolve una questione di responsabilità unica o plurima del colpevole, nel presupposto della unicità soggettiva dell'azione o dell'omissione posta in essere dal reo. Come ho spiegato nella mia Relazione sul progetto definitivo (n. 97), trattasi di un errore (così detto *accidentale*), che cade non sull'oggetto giuridico (interesse tutelato), bensì soltanto sull'oggetto materiale (persona o cosa) del reato. E' quindi razionale che il reato si consideri esistente e commesso a danno della persona che si voleva offendere. Diversa sarebbe la soluzione, se l'errore cadesse invece su elementi non accidentali, ma essenziali; come nel caso in cui taluno avesse rapporti carnali con una donna maritata,

credendo di congiungersi con una nubile, nel qual caso non ci sarebbe reato (art. 47).

Se non esistesse la norma in discorso, si potrebbe dubitare che, nell'ipotesi da essa preveduta, vi fosse concorso di reati, e non unicità di reato.

Nell'articolo è fatta poi espressa riserva dell'applicazione dell'articolo 60 per ciò che riguarda le circostanze aggravanti e attenuanti. E perciò, nell'ipotesi della Commissione, mai potrebbe considerarsi parricida chi, volendo uccidere il padre, ha ucciso un estraneo. In tal caso, come avverte l'articolo in esame, si applica la disposizione dell'articolo 60. E neppure risponderebbe di parricidio chi, volendo uccidere un estraneo, per errore uccide invece il padre.

Per rendere ancora più chiari questi concetti, ho rinforzato la predetta riserva, facendo espressa menzione, nel rinvio all'articolo 60, delle circostanze aggravanti e attenuanti.

53. — Fuori dei casi preveduti nell'articolo 82, se, per errore accidentale, si cagiona un evento diverso da quello voluto, il colpevole risponde, a titolo di colpa, dell'evento non voluto, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo. E se il colpevole ha cagionato altresì l'evento voluto, si applicano le regole sul concorso di reati (art. 83).

La Commissione parlamentare mi invitò a riesaminare la disposizione, parendole che, essendo l'azione inizialmente dolosa, si debba rispondere a titolo di dolo anche dell'evento non voluto, non potendo coesistere dolo e colpa.

Ma non si tratta di coesistenza di dolo e di colpa. L'individuo si trovava bensì in dolo rispetto all'evento che voleva cagionare, ma non rispetto all'evento effettivamente cagionato. Chi lancia un sasso contro una finestra a scopo di danneggiamento, e invece ferisce un passante, deve rispondere di lesione colposa, e non dolosa, perchè egli non voleva ferire quel passante.

Nell'altra ipotesi contemplata dall'articolo 83, in cui il colpevole abbia cagionato altresì l'evento voluto, si hanno invece due eventi: l'uno voluto, e di esso si risponde naturalmente a titolo di dolo; e l'altro non voluto, e di esso si risponde a titolo di colpa, in concorso materiale.

In entrambe le ipotesi sarebbe improprio applicare il principio della preterintenzionalità, perchè questa implica la lesione dello stesso bene giuridico, cioè di diritti della medesima specie.

TITOLO IV.

DEL REO E DELLA PERSONA OFFESA DAL REATO.

54. — A proposito dell'articolo 85 (*capacità d'intendere e di volere*) mi richiamo a quanto ho esposto trattando dell'articolo 42 (n. 26).

55. — Riguardo alle così dette *actiones liberae in causa* (art. 90 del progetto, 87 del codice), la Commissione parlamentare osservò che chi commette il fatto in stato d'incapacità d'intendere o di volere, non può ritenersi imputabile, neppure se si è messo in tale stato volontariamente. Non si deve affermare la responsabilità risalendo ad un momento anteriore al fatto, che si presuppone commesso senza la coscienza o la libertà dei propri atti. La norma del progetto è stata ritenuta tanto più grave, in quanto si riferisce a cause anche meramente colpose. Così, ad esempio, se uno scienziato, dedicandosi ad esperimenti su gas tossici, perde la capacità d'intendere e di volere, e in tale stato commette un delitto, sarebbe ingiustizia punirlo, sia pure a titolo di colpa. La Commissione propose inoltre di chiarire che l'aggravante, stabilita per il caso che lo stato d'incapacità siasi procurato per commettere il reato o per preparare una scusa, non si applica se venne commesso un reato diverso da quello a cui tendeva la preordinazione.

Ho riconosciuto l'esattezza delle osservazioni della Commissione per ciò che si attiene alla condotta colposa e alle ipotesi di *actiones liberae in causa*, salvo però nel caso della ubriachezza (art. 92) e dello stato prodotto dall'azione di sostanze stupefacenti (art. 93). I delitti, infatti, commessi in stato di ubriachezza comunque procuratosi, sono purtroppo assai frequenti ed allarmanti, ed è buona politica penale cercare di por freno a questa forma di delinquenza, negando all'ubriachezza, non derivante da caso fortuito o da forza maggiore, effetto sull'imputabilità, ed aggravando la responsabilità quando l'ubriachezza è preordinata al delitto. I reati, invece, commessi in stato di incapacità d'intendere e di volere prodotto da causa diversa che da ingestione di alcool, sono praticamente assai rari, e però ho ritenuto che l'interesse preventivo-repressivo qui non sia tale da consigliare l'adozione d'una norma analoga a quella stabilita per l'ubriachezza.

E però, modificando in tal senso l'articolo 87, ho disposto soltanto che è pienamente imputabile chi si è messo in stato di incapacità d'intendere o di volere *al fine* di commettere il reato o di prepararsi una scusa.

Quella preordinazione, pertanto, che nella disposizione del progetto costituiva un'aggravante, ora è divenuta requisito per la punibilità di queste *actiones liberae in causa*, rimanendo esclusi i casi in cui lo stato d'incapacità si è acquisito per sola colpa, i quali non sono punibili per verun titolo.

56. — Ad evitare facili confusioni, lamentate spesso nella pratica durante l'impero del codice del 1889, la legge espressamente dichiara (art. 90) che gli *stati emotivi o passionali* non hanno per sé soli alcun effetto sull'imputabilità. Soltanto in determinati casi, nel concorso di particolari circostanze, certi stati emotivi o passionali sono presi in speciale considerazione allo scopo di attenuare la pena. Così è, ad esempio, nelle ipotesi dei numeri 2° e 3° dell'articolo 62, nelle quali si prevedono le circostanze d'avere agito in stato d'ira o per suggestione d'una folla in tumulto.

La Commissione parlamentare propose che si dicesse esplicitamente che i predetti stati non si considerano come vizio totale o parziale di mente.

Ma se è dichiarato che essi non escludono né diminuiscono l'imputabilità, chi mai potrebbe considerarli come vizio totale o parziale di mente? Se si seguisse il consiglio della Commissione, potrebbe avvenire che il giudice, pur non ritenendo applicabili in concreto le disposizioni riguardanti l'infermità di mente, desse valore per altro titolo agli stati medesimi, così da escludere o da diminuire l'imputabilità.

Con la formula adottata, invece, si nega ogni effetto sull'imputabilità agli stati emotivi e passionali per qualsiasi titolo: disposizione più precisa, completa e comprensiva, e quindi preferibile.

57. — Quando il fatto fu commesso sotto l'azione di *sostanze stupefacenti*, se lo stato di stupefazione non è derivato da caso fortuito o da forza maggiore, non v'è né esclusione né diminuzione d'imputabilità. Anzi, se lo stato medesimo è stato preordinato al fine di commettere il reato o di procurarsi una scusa, la pena è aumentata, come per l'ubriachezza (art. 93).

Nulla trovò a ridire la Commissione parlamentare su questa disposizione, chè anzi propose di allargarla, aggiungendo al termine « stupefacenti » le parole « o altri elementi ».

Senonchè, allo stato attuale delle cognizioni mediche, non esistono altre sostanze, oltre quelle che si comprendono

sotto la denominazione di « stupefacenti », le quali possano produrre quell'ebbrezza speciale, che qui si considera. Le nuove sostanze inebbrianti, che si scoprissero, rientrerebbero necessariamente nella disposizione sull'ubriachezza, se atte a produrre l'effetto degli alcoolici, o in quella sugli stupefacenti, se capaci di cagionare gli effetti di questi. Si tratterebbe sempre e soltanto di nuove *specie* dell'uno o dell'altro genere di sostanze e non di alterazioni psichiche essenzialmente diverse da quelle considerate.

58. — L'ebbrezza prodotta da alcoolici o da stupefacenti dipende bensì da una *intossicazione*, ma l'effetto di questa è transitorio, e produce una precaria alterazione dello spirito.

Soltanto quando si abbia una *intossicazione cronica*, cagionata da alcool o da stupefacenti, si applicano le disposizioni sul vizio totale o parziale di mente (articoli 95, 88, 89).

Questa conclusione è tanto esatta, che alla Commissione parlamentare sembrò persino assiomatica, così da indurla a proporre la soppressione dell'articolo.

Senonchè la disposizione trova la sua ragione d'essere nell'intento di distinguere l'intossicazione *acuta* (cioè la comune ebbrezza), che ha un trattamento speciale, dalla *cronica*, la quale soltanto è equiparabile all'infermità di mente. Comunque l'articolo ha valore di interpretazione autentica, e come tale non può ritenersi superfluo.

59. — La Commissione parlamentare, conformemente al sistema del codice del 1889, ha trovato eccessivo ritenere non imputabili tutti i *minori di quattordici anni* (art. 97), ed ha proposto di abbassare sensibilmente tale limite, osservando che a quattordici anni l'intelligenza è già sviluppata, e che la donna può contrarre matrimonio a dodici anni.

Ma non basta che sia sviluppata l'intelligenza; occorre sopra tutto che sia compiuto, o almeno molto progredito, il processo di formazione etica dell'individuo. E necessario, insomma, per poter dare una base razionale all'imputabilità, che la persona abbia raggiunto un'età nella quale è in grado non solo di bene intendere ciò che fa, ma altresì di valutare adeguatamente i motivi della volontà, il carattere morale (se non ancora quello giuridico) e le conseguenze del fatto. Ora, secondo i migliori studi sull'argomento, prima dei quattordici anni, tenuto conto di tutti gli elementi biologici, psicologici, etnologici, ecc., non si può dire che gli individui appartenenti alla nostra popolazione abbiano raggiunto l'indicato grado di sviluppo. Lo stesso codice del 1889, in sostanza, riconosce questa verità, dal momento che, nell'età che va dai nove ai quattordici anni, presume la non imputabilità, sia pure sino a prova contraria. Questo sistema ha dato luogo a gravi difficoltà d'interpretazione e a notevoli inconvenienti pratici, così che ho preferito adottare una presunzione assoluta di non imputabilità, tanto più che le misure di sicurezza rassicurano contro ogni pericolo derivante dall'impunità.

L'argomento, poi, dedotto dal fatto che la donna può maritarsi a dodici anni, è privo di valore, perchè, di regola, per la legge 27 maggio 1929, n. 847, che, come è noto, ha modificato il codice civile, la donna non può contrarre matrimonio prima degli anni quattordici, e soltanto eccezionalmente, in seguito a Regia dispensa, « quando concorrano gravi motivi », può sposarsi a dodici anni: Anche per il diritto canonico (can. 1067) i limiti di età per la validità del matrimonio sono sedici anni per l'uomo e quattordici per la donna.

60. — Per i *minori dai quattordici ai diciotto anni* l'imputabilità sussiste (quantunque la pena venga diminuita), purchè abbiano agito con capacità d'intendere e di volere (art. 98).

La Commissione parlamentare vorrebbe che la capacità si presumesse e che l'incapacità dovesse essere dimostrata, accogliendo così quel sistema che il codice del 1889 adottò per l'età dai nove ai quattordici anni.

Il sistema prescelto dal codice nuovo non stabilisce alcuna presunzione, ma esige solamente che il minorenne abbia raggiunto una maturità tale, da poterglisi riconoscere la capacità d'intendere e di volere; di guisa che l'imputabilità viene esclusa non solo quando si tratta di un deficiente organico o d'altro infermo di mente (nel qual caso la disposizione sarebbe superflua), ma altresì quando, per ritardato sviluppo individuale in persona atta a raggiungere lo sviluppo normale, non si abbia in concreto quella capacità d'intendere e di volere, che è invece comune nelle persone della stessa età.

Non v'è presunzione né di capacità, né d'incapacità; ma spetta al giudice convincersi della capacità o dell'incapacità dei singoli soggetti. Il magistrato, quindi, non è costretto a condannare se l'incapacità non è provata (come sarebbe se fosse ammessa una presunzione di capacità), ma può liberamente ritenere (in base al proprio convincimento) non capace l'individuo, anche se non sia stata fornita la prova dell'incapacità.

Questo sistema risponde pienamente ai principî fondamentali del diritto penale materiale e processuale. In materia penale non si debbono ammettere presunzioni in ordine all'imputabilità, né può ripartirsi l'onere della prova tra l'accusa e la difesa. Il giudice penale, sempre libero nel suo convincimento, ha iniziative proprie e deve compiere egli stesso tutti gli accertamenti che sono necessari per l'applicazione del diritto obiettivo.

61. — Secondo la Commissione parlamentare vi sarebbe ragione di considerare la *recidiva* come circostanza aggravante soltanto quando essa si verifica tra delitti della stessa indole, tra contravvenzioni della stessa indole, o tra delitti e contravvenzioni della stessa indole. In sostanza si vorrebbe escludere la così detta recidiva generica.

E' questa una proposta contraria a tutto il sistema del codice (ampiamente esposto nella mia Relazione sul progetto definitivo, n. 108 e seguenti), e che, se accolta, segnerebbe un regresso rispetto allo stesso codice del 1889, il quale, quantunque in modo inadeguato, considera anche la recidiva generica come circostanza aggravante.

Questa recidiva non solo dimostra, come la recidiva specifica, la persistenza nel delitto malgrado la condanna, la quale pur serve a trattenere da ulteriori ricadute la maggior parte dei condannati, ma rivela talvolta una versatilità delittuosa maggiore che la recidiva specifica, e quindi una non minore pericolosità sociale.

Tuttavia, ad eliminare eventuali asprezze nell'applicazione delle regole fondamentali sulla recidiva, contenute nell'articolo 99, l'articolo successivo prescrive che, quando non si tratta di reati della stessa indole, il giudice ha facoltà di escludere la recidiva fra delitti e contravvenzioni, ovvero fra delitti dolosi o preterintenzionali e delitti colposi, ovvero fra contravvenzioni.

La Commissione propose altresì di chiarire che le condanne, rispetto alle quali può verificarsi la recidiva, sono quelle divenute irrevocabili. Ma su questo punto nessun dubbio è possibile, e mi richiamo al mio avvertimento circa il concetto di condanna penale (v. n. 6, lett. *D*).

62. — Alla Commissione parlamentare non piacque l'espressione: *delinquente professionale* (art. 105); essa propose di sostituirla con l'altra: « delinquente per mestiere », la professione essendo troppo degna di rispetto perchè possa designare una categoria di delinquenti.

Se degne di rispetto sono le professioni, non meno degni sono i mestieri; ma il vero è che vi sono professioni e mestieri leciti, e professioni e mestieri illeciti. Vi è, ad esempio, la professione sanitaria legittimamente esercitata, e vi è la professione sanitaria esercitata delittuosamente: nell'un caso e nell'altro l'attività non perde il suo carattere professionale. Dunque, se una professione può essere delittuosa, non è il caso di formalizzarsi se si parla di delinquenza professionale per altri rapporti.

Del resto, con l'aggettivo « professionale » non si vuole alludere all'esercizio di una professione, ma allo scopo dell'esercizio professionale, che è quello di procacciarsi i mezzi per soddisfare ai propri bisogni. Il termine « delinquenti professionali » è poi comunemente accettato per designare la speciale categoria di persone della quale trattasi, e nessuno aveva mai immaginato ch'esso potesse tornare di disdoro per le professioni onestamente esercitate.

63. — La Commissione parlamentare propose la soppressione della disposizione concernente la *tendenza a delinquere* (art. 108), ma in essa non vi fu accordo circa le ragioni che dovrebbero giustificare tale soppressione.

Qualcuno osservò che il delinquente per tendenza, portato incoercibilmente al delitto, è un irresponsabile. Ma in tal modo si confonde la tendenza a delinquere con l'infermità di mente, la quale ultima è esclusa espressamente dalla disposizione in esame. La così detta pazzia morale non è che una formula (ormai quasi abbandonata) per designare la tendenza a delinquere, ma non è infermità di mente, più che non lo sia la delinquenza in genere. Se fosse altrimenti, il delinquente per tendenza non sarebbe certamente imputabile. Senonchè, come ho detto, questo criterio, che la scienza più progredita non approva, è stato respinto dal nuovo codice. E parimenti venne ripudiato il criterio per cui i delinquenti per tendenza, se pur non si considerano individui affetti da vere e proprie forme cliniche di infermità mentale, sono tuttavia ritenuti anormali (del senso morale) e come tali non imputabili perchè incapaci egualmente d'intendere e sopra tutto di volere. Entrambi questi principî, professati da scuole diverse, convergono nel medesimo errore di considerare la forma più tipica e più pericolosa di delinquenza come una causa di non imputabilità.

Secondo il sistema accolto dal codice i delinquenti per tendenza non sono infermi di mente né altrimenti predestinati al delitto, perchè non si ammettono fatalità organiche criminose, fuori del vero e proprio campo patologico. La tendenza a delinquere è bensì una particolare predisposizione al delitto, che trova la sua causa nell'indole particolarmente malvagia del soggetto, ma non annienta né diminuisce notevolmente la capacità d'intendere o di volere, appunto perchè non è una malattia né una incoercibile fatalità organica. I giuristi hanno sempre riconosciuto che, ad esempio, chi delinque per brutale malvagità è pienamente imputabile.

Altri rilevò che la scienza non è d'accordo nel definire il delinquente per tendenza, e che quindi non è opportuno che la legge cerchi di definirlo. La scienza non si è occupata del delinquente per tendenza, se non per differenziarlo dai pazzi, quale individuo che, pur essendo sano di mente, manca di senso morale e sociale, senza che perciò possa considerarsi irresistibilmente portato al delitto. Sarà questa la categoria dei normali che più si avvicina a quella degli anormali, ma ciò non significa che si debba riconoscere in essa la non imputabilità. D'altra parte tali classificazioni scientifiche hanno un valore assai discutibile, e più che altro accademico, non essendovi accordo neppure nelle classificazioni delle più certe e note forme d'infermità mentale. La legge, inoltre, non « definisce » il delinquente per tendenza, ma lo considera allo scopo di affermarne l'imputabilità e di distinguerlo dagli infermi di mente.

Nessun valore ha poi l'osservazione che il codice non configura il delinquente per tendenza, ma un delinquente comune che commette atti particolarmente brutali. Così può ragionare soltanto chi si sia fatto un particolare concetto del delinquente per tendenza, che vorrebbe fosse accolto dal codice. Se prima si afferma che la scienza non è d'accordo nel definire il delinquente per tendenza, come si può poi presupporre che ci sia una definizione generalmente accettata del delinquente stesso, tanto da lamentare che il codice non l'abbia adottata? Se vi è disaccordo nella scienza, si dovrebbe riconoscere, quanto meno, che si può avere un concetto del delinquente per tendenza diverso da quello che a taluni può sembrare più proprio. D'altra parte non è esatto che il codice consideri delinquente per tendenza chi commette delitti brutali; la brutalità può essere una delle circostanze che rivelano l'indole particolarmente malvagia dell'individuo, ma non è la sola.

Ad altri ancora parve essere compito superiore al giudice quello di stabilire l'esistenza di una predisposizione al delitto, che trovi la sua causa nell'indole malvagia dell'individuo. Io non vedo il perchè si possa ritenere che un tal compito ecceda la capacità del giudice penale, dal momento che non si tratta di diagnosticare una malattia, ma di formare un giudizio psicologico per il quale è sufficiente la cultura che si richiede ad ogni giudice e l'analisi degli elementi forniti dall'osservazione diretta e dai risultati del processo.

Per la dichiarazione della tendenza a delinquere il progetto non distingueva tra i vari delitti, eccettuando soltanto quelli colposi, e nessuna osservazione venne fatta su tal punto. Senonchè io ho considerato che conviene restringere la particolare considerazione della tendenza a delinquere a quei delitti nei quali essa si manifesta con la forma più atroce e più pericolosa, cioè ai delitti di sangue (che ledono in modo esclusivo o concorrente i beni giuridici della vita o della incolumità personale). E in tal senso ho modificato la formula dell'articolo 111 del progetto (108 del codice). Per le altre manifestazioni delittuose della tendenza a delinquere potranno valere le misure di sicurezza stabilite per i delinquenti primari o per i delinquenti abituali.

Se il delinquente per tendenza è imputabile, e se egli rivela col delitto una particolare malvagità, era logica, sotto l'aspetto obiettivo, la disposizione del progetto, che stabiliva un aggravamento di pena. La Commissione parlamentare opinò che tale aggravamento fosse da ritenersi superfluo, perchè sono sufficienti le misure di sicurezza applicabili a questo genere di delinquenti, e perchè si tratta in ogni caso di pene già per sé stesse gravissime, con esclusione di attenuanti, quali sono quelle stabilite per delitti feroci e brutali.

Mi sono convinto dell'opportunità di rinunciare all'aggravamento di pena perchè, in verità, le pene comminate dalla legge per i delitti commessi nelle condizioni previste dall'articolo 108 sono già sufficientemente gravi, e d'altro canto le misure di sicurezza provvedono ad ovviare al pericolo sociale derivante da questa speciale categoria di delinquenti.

Soppresso l'aggravamento stabilito nell'articolo 111 del progetto, ne veniva di conseguenza la soppressione anche di quello preveduto nell'articolo 112 del progetto medesimo.

64. — Mentre la dichiarazione della tendenza a delinquere, per evidenti esigenze di giudizio, non può farsi che con la sentenza di condanna (ed in tal senso, con altri ritocchi di coordinamento, ho modificato la formula del secondo capoverso dell'articolo 113 del progetto, 109 del codice), la *dichiarazione di abitualità o di professionalità* nel reato può essere pronunciata in ogni tempo, anche dopo l'esecuzione della pena; ma,

se è pronunciata dopo la sentenza di condanna, rimane ferma la pena inflitta.

La Commissione parlamentare propose di chiarire che gli elementi, che possono determinare la dichiarazione di abitualità o di professionalità con provvedimento successivo alla sentenza di condanna, devono riferirsi a un tempo anteriore alla condanna medesima.

Il dubbio non aveva ragione d'essere per l'ipotesi di abitualità presunta (art. 102) che suppone l'accertamento di condizioni tassativamente determinate dalla legge, senza discrezionalità da parte del giudice. Ma anche nelle altre ipotesi era da risolversi negativamente, per la precipua considerazione che le facoltà di indagine del giudice di sorveglianza debbono intendersi limitate a quel periodo di tempo nel quale è necessariamente ristretta l'indagine del giudice di merito. In altre parole, se il giudice di sorveglianza interviene soltanto quando quello di merito non ha dichiarato l'abitualità o la professionalità perchè non è stato in grado di raccogliere e valutare tutti gli elementi occorrenti, è giusto che l'esame di tal giudice non cada su elementi che quello di merito non avrebbe potuto tener presenti perchè successivi alla condanna.

Ad ogni modo, a togliere qualunque dubbio, ho esplicitamente affermato che non si tien conto della condotta del colpevole successiva alla sentenza di condanna.

La dichiarazione, pertanto, di abitualità o di professionalità può essere pronunciata anche dopo la sentenza di condanna, soltanto in quei casi in cui essa avrebbe dovuto o potuto essere pronunciata con la predetta sentenza, se il giudice del reato, per omessa valutazione degli elementi raccolti, per averli ignorati, o per aver trascurato di decidere la relativa questione, non ha pronunciato la dichiarazione medesima.

65. — Abolita la distinzione tra *correi* e *complici*, spesso evanescente in pratica e trascurata dallo stesso codice del 1889 nel caso della così detta complicità necessaria, il progetto definitivo (art. 117), riconoscendo che il concorso di persone nello stesso delitto può essere più o meno efficiente, stabiliva che il giudice ha facoltà di diminuire la pena per quelle, tra le persone che sono concorse nel reato, le quali, avuto riguardo alla gravità del medesimo (art. 137 progetto cit.), abbiano rivelato *minima capacità a delinquere*. Il progetto definitivo, quindi, prendeva in considerazione esclusivamente l'elemento soggettivo (minima capacità a delinquere), qualunque fosse stata l'efficienza dell'opera prestata.

Il progetto preliminare, invece, aveva riguardo all'elemento obiettivo, considerando la *minima importanza dell'opera prestata* dal compartecipe.

La Commissione parlamentare propose di ripristinare la disposizione del progetto preliminare.

Ho ritenuto opportuno accogliere questa proposta, sopra tutto per esigenze pratiche. E' più facile accertare la minima importanza dell'opera prestata, che la minima capacità a delinquere. D'altra parte la capacità a delinquere si desume anche da elementi obiettivi (art. 133 del codice).

Naturalmente la diminuzione di pena non è applicabile ai delinquenti che, qualunque sia l'opera da essi prestata nel caso concreto, rivelino una particolare pericolosità, come è espressamente stabilito nel primo capoverso dell'articolo 114.

66. — Il *concorso di più persone* è punibile anche nei *delitti colposi*, e a tal proposito la Commissione parlamentare osservò non doversi parlare di sola cooperazione all'evento, ma anche della necessaria consapevolezza di contribuire all'azione altrui.

Ma il requisito della consapevolezza è necessariamente implicito come conseguenza dei principî generali, non potendosi dare cooperazione, se non vi è consapevolezza dell'azione altrui (art. 42).

Il progetto, dopo avere stabilito le regole generali per il concorso in delitti dolosi o in contravvenzioni, prevedeva le circostanze aggravanti e quindi le circostanze attenuanti applicabili ai varî concorrenti; disciplinava poi la cooperazione nel delitto colposo, consentendo la diminuzione della pena soltanto per quei cooperatori che avessero rivelato minima capacità a delinquere. In tal modo non potevano applicarsi alla cooperazione nel delitto colposo la maggior parte delle disposizioni applicabili alla cooperazione nel delitto doloso.

Mi parve che questa esclusione fosse eccessiva, ben potendo la maggior parte di quelle disposizioni conciliarsi con la natura della cooperazione in delitti colposi.

E però ho stabilito, quanto alle *aggravanti*, che la pena per la cooperazione nel delitto colposo sia aumentata:

a) per coloro che hanno determinato a cooperare nel reato una persona non imputabile, ovvero non punibile a cagione di una condizione o qualità personale;

b) per coloro che nell'esercizio della loro autorità, direzione o vigilanza hanno determinato a commettere il reato persone a essi soggette;

c) per coloro che, fuori del caso preveduto *sub a*, hanno determinato a commettere il reato un minore degli anni diciotto o una persona in stato d'infermità o di deficienza psichica.

Riguardo poi alle circostanze *attenuanti*, ho considerato che non v'è alcun motivo di escluderle per la cooperazione nei delitti colposi, ed ho quindi provveduto a renderne possibile l'applicazione anche in questo caso. Ho collocato, di conseguenza, la disposizione concernente le attenuanti dopo quella relativa alla cooperazione nei delitti colposi.

Ora pertanto il codice, negli articoli 110, 111 e 112 regola il concorso nei delitti dolosi; nell'articolo 113 disciplina la cooperazione nei delitti colposi (richiamando le aggravanti dell'articolo 111 e dei numeri 3° e 4° dell'articolo 112), e nell'articolo 114 contempla le attenuanti, comuni tanto al concorso nei delitti dolosi, quanto alla cooperazione nei delitti colposi.

67. — E' stabilito nell'articolo 115 che, salvo che la legge disponga altrimenti, qualora più persone *si accordino allo scopo di commettere un reato*, e questo non sia commesso, nessuna di esse è punibile per il solo fatto dell'accordo.

La Commissione parlamentare consigliò di chiarire questa disposizione, facendo salve le norme sul tentativo, eccettuando cioè il caso in cui siano stati compiuti atti idonei a consumare il reato.

Ma questa proposta deriva da un equivoco: dall'aver ritenuto, cioè, che reato *commesso* equivalga a reato *consumato*, mentre tale formula comprende ogni momento dell'esecuzione del reato, e quindi anche il tentativo, come ho spiegato in precedenza (v. n. 6, lett. E).

68. — Sempre nel caso di concorso di più persone, *qualora il reato commesso sia diverso* da quello voluto da taluno dei concorrenti, anche costui ne risponde, se l'evento è conseguenza della sua azione od omissione (art. 116).

Osservò la Commissione parlamentare che codesto reato diverso, non voluto da uno dei concorrenti, non dovrebbe poterglisi imputare, appunto perchè non voluto.

La Commissione ha ravvisato in questa disposizione un caso di responsabilità obiettiva, ma a torto, almeno in senso proprio. Non si tratta di responsabilità obiettiva in senso proprio ed assoluto, perchè l'individuo voleva concorrere con altri per commettere un reato; aveva quindi la volontà di delinquere, mentre fu commesso un reato diverso da quello

da lui voluto Questa diversità di specie, ma non di genere, non elimina l'elemento soggettivo della responsabilità, né, ripeto, fonda una responsabilità obiettiva vera e propria, tanto più che, se il reato commesso è più grave di quello voluto, la pena viene diminuita riguardo a chi volle il reato meno grave. E occorre tener presente che costui deve avere coscientemente cooperato nell'attività delittuosa comune.

Non regge perciò l'osservazione della Commissione, che il concorrente non dovrebbe rispondere del reato non voluto, appunto perchè non voluto. Se egli non ha voluto *quel* reato, ha peraltro voluto *un* reato, e la legge è già abbastanza indulgente quando gli diminuisce la pena se il reato commesso è più grave di quello voluto.

D'altronde, chi coopera ad una attività criminosa può e deve rappresentarsi la possibilità che il socio commetta un reato diverso da quello da lui voluto. Questa scienza con previsione conferisce un nuovo elemento soggettivo alla responsabilità, la quale, in ogni modo, sarebbe pienamente giustificata dall'intento di rinvigorire la tutela penale, anche se fosse da considerarsi meramente obiettiva.

Aggiunse la Commissione essere difficile l'accertamento concreto della condizione alla quale è subordinata la punibilità del compartecipe dissenziente, se cioè « l'evento sia conseguenza della sua azione od omissione ». Se Tizio, essa chiede, dà mandato di rapinare, e il mandatario uccide, esiste il rapporto di causalità tra il mandato e l'omicidio?

Qui è soltanto questione di prova Un principio esatto e una disposizione provvida non possono essere abbandonati soltanto perchè, nella loro applicazione, la prova si preveda difficile. Questa si raccoglie e si valuta nel processo, e di essa il diritto penale materiale non deve occuparsi, fuori dei casi in cui, per l'assoluta impossibilità della medesima, una disposizione apparisce del tutto inapplicabile. Le circostanze del fatto forniranno gli elementi al magistrato per bene giudicare. Perciò il quesito proposto dalla Commissione non può essere risolto in via teorica e generale, occorrendo valutare tutte le modalità del mandato, che può essere generico o specifico, con o senza divieto di ferire o di uccidere, e così via.

69. — Se, per le condizioni o le qualità personali del colpevole, o per i rapporti fra il colpevole e l'offeso, *muta il titolo del reato* per taluno dei concorrenti, anche gli altri rispondono dello stesso reato, abbiano conosciuto o non gli elementi che determinarono quella modificazione (art. 117).

Sembrò alla Commissione parlamentare che il reato diverso, se non è stato voluto da uno dei concorrenti, non dovrebbe stare a suo carico.

Vale qui, a maggiore ragione, quanto ho esposto a proposito del caso precedente. Nell'ipotesi di cui ora si tratta, il fatto è sempre voluto, nel genere e nella specie, da ciascuno dei concorrenti, e la diversità concerne soltanto il titolo giuridico, che non deve essere stabilito dal colpevole, ma dal giudice. La responsabilità si fonda sulla volontarietà del *fatto* (azione od omissione) preveduto dalla legge come reato, e non sulla volontarietà del *reato* considerato come entità giuridica.

Del resto lo stesso articolo in esame attenua la rigidezza del principio, pur senza aprire l'adito all'indagine sulla scienza delle condizioni o qualità personali del colpevole o dei rapporti fra il colpevole e l'offeso, scienza che porterebbe a scindere il reato per ciascun compartecipe.

TITOLO V.

DELLA MODIFICAZIONE, APPLICAZIONE ED ESECUZIONE DELLA PENA.

70. — Il giudice, nel commisurare la pena in concreto *entro i limiti stabiliti dalla legge*, esercita bensì un potere discrezionale, ma è obbligato a rendere ragione di tale esercizio nella motivazione della sentenza (art. 132). Ed è disposto che, per l'esercizio della facoltà di spaziare tra il minimo e il massimo fissati dalla legge, il giudice deve tener conto della *gravità del reato* in sé stesso considerato, cioè indipendentemente dalle speciali circostanze che possono importare un aumento della pena ordinaria, desumendo tale gravità da quegli elementi obiettivi e subiettivi, che la legge indica specificatamente nell'articolo 133.

Ora la Commissione parlamentare ha chiesto se tale enumerazione sia tassativa o semplicemente dichiarativa, manifestando la sua preferenza per una indicazione che non impedisse al giudice di tener conto anche di altri elementi, come, ad esempio, i « dati antropologici », le malattie anteriori al reato, l'essersi commesso il delitto contro persona alla quale il colpevole doveva gratitudine, ecc.

L'enumerazione è tassativa, secondo la tecnica legislativa penale moderna, che ha abbandonato le indicazioni meramente esemplificative (di cui si ha qualche esempio nel codice penale del 1859 ed anche in quello del 1889), perchè, quando una serie di specificazioni non è tassativa, è preferibile enunciare, in luogo di essa, soltanto il concetto generico nel quale rientrano necessariamente tutti i casi specifici.

D'altra parte quella enumerazione è tanto ampia, che assai difficile è immaginare un elemento, valutabile per stabilire la gravità del reato, che non vi sia compreso. Così, per limitarmi agli esempi addotti dalla Commissione, i dati antropologici in tanto possono influire sul giudizio relativo alla gravità del reato, in quanto influiscano sul « carattere del reo », mentre essi di per sé non hanno influenza sulla volontà individuale. Parimenti è delle malattie pregresse. E per ciò che concerne il violato dovere di gratitudine, il caso rientra nella considerazione dei motivi a delinquere.

71. — Il progetto, in conformità a recenti esempi stranieri, stabiliva la regola che la *carcerazione preventiva* non si dovesse detrarre dalla durata della pena, ed eccezionalmente consentiva al giudice di ordinarne la detrazione.

La Commissione parlamentare propose invece che la custodia preventiva venisse sempre computata nella durata della pena.

Ho accolto la proposta, stabilendo che la carcerazione sofferta prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile si detrae dalla durata complessiva della pena temporanea detentiva o dall'ammontare della pena pecuniaria (art. 137).

A questa modificazione sono stato indotto da ragioni non di stretto diritto, ma di equità, le quali erano prevalse anche nel codice sinora vigente. E' vero, infatti, che la custodia preventiva non è pena, e che il regime, che le è proprio, è meno rigoroso che quello della pena, ma in fondo è sempre una restrizione della libertà personale attuata mediante carcerazione e determinata da un reato. E' quindi equo che essa non vada ad aggiungersi alla durata della pena, perchè altrimenti questa, se non giuridicamente, almeno praticamente, verrebbe aumentata, senza che l'aumento fosse giustificato da alcuna causa imputabile al reo.

72. — Durante l'istruzione o il giudizio il giudice può ordinare l'*applicazione provvisoria*, tra l'altro, della sospensione dall'esercizio della *patria potestà* (art. 140).

Questa disposizione fu ritenuta eccessiva dalla Commissione parlamentare, perchè, a suo avviso, autorizza un giudizio anticipato e infrange il principio della presunzione di innocenza che accompagna il colpevole, quantunque si riconosca esservi leggi speciali che adottano il principio accolto dal progetto.

Ho esposto largamente altrove le ragioni contro la pretesa

presunzione d'innocenza dell'imputato La scienza moderna ha ormai ripudiato questo principio, ed ha riconosciuto che il prevenuto, appunto perchè tale, non si presume né innocente né colpevole.

La provvisoria sospensione dall'esercizio della patria potestà non deriva da una presunzione di reità, né costituisce un giudizio anticipato, ma si fonda soltanto sulla necessità di evitare, in determinati casi, il pericolo derivante dalla continuazione di un'autorità, che non deve potersi esercitare sino a che non si è definitivamente giudicato sulla consistenza dell'accusa mossa all'imputato. Per analoghe ragioni le leggi sullo stato degli impiegati civili, quelle sullo stato degli ufficiali delle forze armate, quelle sull'esercizio di determinate professioni (avvocati, ecc.) prescrivono o consentono la così detta sospensione cautelare dall'impiego o dalla professione, appunto per evitare pericoli e inconvenienti facili ad immaginarsi.

Or non vedo la ragione per la quale può sembrare eccessiva tale sospensione cautelare soltanto in relazione alla patria potestà, mentre questa implica rapporti di estrema delicatezza, ed esercizio d'autorità che può irrimediabilmente pregiudicare l'avvenire del minore che vi è soggetto, senza contare che assai male può esercitare la patria potestà chi è sospettato di certi reati e probabilmente si trova assoggettato alla detenzione preventiva o è latitante.

D'altra parte si tratta di un provvedimento facoltativo, che il giudice può prendere « avuto riguardo alla specie o alla gravità del reato », e quando ritiene che possa essere inflitta condanna che importi la pena accessoria di cui si tratta. Né in questa previsione può ravvisarsi un « giudizio anticipato », più di quello che sia, ad esempio, il rinvio a giudizio.

Il progetto disponeva che il tempo della sospensione provvisoria dall'esercizio di pubblici uffici, di professioni, di arti, della patria potestà o dell'autorità maritale non dovesse computarsi nella durata della pena accessoria. Essendosi peraltro accolta la regola della detrazione del tempo della carcerazione preventiva dalla durata della pena detentiva, ritenni che, per uniformità di criteri e per coerenza di sistema, dovesse ammettersi il principio opposto a quello adottato dal progetto, e però, nel capoverso dell'articolo 140, si è stabilito che il tempo della sospensione provvisoria dall'esercizio di pubblici uffici, ecc., *è computato* nella durata della pena accessoria.

73. — La Commissione parlamentare consigliò di trasferire nel regolamento per gli istituti di pena le norme riguardanti l'*esecuzione delle pene detentive* e quelle concernenti il Consiglio di patronato e la Cassa delle ammende (articoli 141 e seguenti).

Ma, come ho già avuto occasione di avvertire, è bene che le norme fondamentali in questa materia siano fissate nel codice, mentre al regolamento sono riservate le disposizioni di dettaglio o comunque non fondamentali.

74. — A proposito della *remunerazione del lavoro dei condannati* negli stabilimenti penali (art. 145), la predetta Commissione propose che fosse reso insequestrabile il peculio del detenuto da parte dei suoi creditori.

Ho accolto volentieri tale proposta, per dare un maggior stimolo al lavoro dei condannati, e perchè il pagamento dei debiti, che devono essere soddisfatti con i proventi della remunerazione del lavoro, è già garantito mediante i prelevamenti stabiliti dalla legge.

75. — Per ciò che concerne l'*infermità psichica sopravvenuta al condannato* (art 148), è stabilito che anche l'esecuzione della pena di morte venga sospesa, e che in tal caso il condannato sia ricoverato in un manicomio giudiziario.

La Commissione parlamentare vorrebbe che in questa ipotesi avvenisse *de jure* la commutazione della pena di morte in quella dell'ergastolo, poichè ripugna eseguire la pena capitale dopo avvenuta la guarigione.

Ma non mi sembra che la pazzia possa dare un titolo di favore al condannato alla pena di morte, in confronto ai condannati sani di mente. Se è vera pazzia, essa assai difficilmente guarirà; se è simulata, non sarebbe giusto, con la commutazione di diritto, avvantaggiare il simulatore. Non conviene, inoltre, con una disposizione del genere di quella consigliata dalla Commissione, dare incremento alle simulazioni, che, quando vengono bene inscenate, sono assai difficili, almeno in un primo periodo, ad accertare. Comunque, se in qualche caso potrà sembrare eccessivo eseguire la pena di morte quando il condannato sia guarito, si potrà provvedere mediante la grazia.

TITOLO VI.

Della estinzione del reato e della pena.

76. — La Commissione parlamentare, avendo ritenuto che il reato non deve considerarsi come una mera entità giuridica, secondo la concezione neo-hegeliana, bensì come un fatto storico che, una volta avvenuto, non può estinguersi, propose di sostituire alla formula: « estinzione del reato e della pena », usata dal progetto, quella del diritto vigente: *estinzione dell'azione penale e della condanna.*

Premetto che, in verità, il codice non considera punto il reato come una mera entità giuridica. Il reato è certamente un fatto storico, ma è pure un fatto giuridico, in quanto è produttivo di quella conseguenza giuridica, che è la pena. Ora, se interviene una causa che estingue l'efficienza giuridica penale del fatto, questo cessa di essere « reato », e però bene si dice che il reato, come tale, è estinto, quantunque il fatto sopravviva come fatto giuridico per altre conseguenze di diritto (civili, ecc.), e come fatto materiale o, se si preferisce, « storico ».

L'estinzione del reato, pertanto, si ha quando viene a cessare la possibilità di realizzare la pretesa punitiva dello Stato; si estingue, invece, la pena quando cessa il potere di eseguirla già riconosciuto allo Stato da una sentenza irrevocabile di condanna.

Improprio sarebbe il dire che si estingue l'*azione penale*. L'azione penale non è che il mezzo con cui si fa valere la pretesa punitiva, e però, se questa è estinta, anche l'altra necessariamente non può esercitarsi; ma, per caratterizzare correttamente un istituto, occorre risalire al principio da cui dipendono le conseguenze, e non arrestarsi a questa o a quella conseguenza.

Neppure è esatto parlare di estinzione della *condanna*, perchè vi sono cause che, nonostante l'estinzione della pena, lasciano sopravvivere la condanna per altri effetti, come la prescrizione, l'indulto, la grazia, ecc.

La terminologia usata dal codice, del resto, è tutt'altro che nuova. Già i Romani dicevano, ad esempio: « *crimen extinguitur mortalitate* », e designavano l'amnistia come « *abolitio criminis* ». Il codice penale del 1859, che ebbe vigore in Italia sino al 1890, nel titolo III del libro I (articoli 131 e seguenti), trattava « dell'estinzione dei reati e delle pene ».

Tutte queste ragioni mi parvero sufficienti per conservare nel codice la terminologia del progetto su questo punto.

77. — Secondo il progetto avevasi la remissione tacita della querela quando il querelante avesse compiuto *fatti incompatibili con la querela proposta.*

La Commissione parlamentare propose invece che si di-

cesse: « fatti incompatibili con la volontà di mantenere la querela ».

Io, convenendo nell'opportunità di migliorare la formula, prescelsi la frase: « fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela » (art. 152), affinchè risulti chiaro che l'incompatibilità deve essere tra la volontà manifestata e i fatti rivelatori di una volontà opposta.

La predetta Commissione consigliò inoltre di consentire che la remissione venga subordinata al pagamento delle spese da parte del querelato, perchè ciò, a suo avviso, agevolerebbe le remissioni, con notevoli effetti d'indole sociale.

A me tuttavia non è sembrato opportuno derogare al sistema adottato, che è pur quello del diritto vigente. La manifestazione di volontà del privato sarebbe vincolata ad interessi patrimoniali, e la remissione dovrebbe rimanere inefficace sino a che il querelato avesse pagato le spese, sia pure entro il termine fissato dal giudice. Ciò darebbe luogo a dannose complicazioni procedurali.

D'altronde il codice di procedura penale, pur stabilendo che le spese del procedimento sono sempre a carico del remittente, consente che le parti convengano fra loro che le spese stesse siano totalmente o parzialmente sostenute dal querelato; ma, naturalmente, questo patto tra privati non deve pregiudicare il diritto dello Stato di riscuotere direttamente dal remittente le spese medesime.

78. — Secondo il nuovo codice *il diritto di remissione si estingue con la morte* della persona offesa dal reato (art. 156).

Parve alla Commissione parlamentare che questa frase fosse troppo assoluta, perchè, a suo avviso, in alcuni casi, per esempio nei delitti a carattere patrimoniale, dovrebbe ammettersi il diritto di remissione negli eredi, sui quali ricade l'obbligo di pagare i danni e le spese nel caso di assoluzione del querelato.

Io ho considerato, tuttavia, che il diritto di remissione è correlativo al diritto di querela, e che, come tale, è un diritto soggettivo pubblico d'indole personalissima, il quale perciò si estingue con la morte del suo titolare.

L'obbligo degli eredi di pagare le spese, nel caso predetto, non riguarda il diritto di querela, ma è una conseguenza dell'accettazione dell'eredità con tutti gli oneri patrimoniali che gravano su essa.

Sarebbe contrario al rispetto che si deve alla volontà e alla memoria del defunto concedere il diritto di remissione agli eredi, i quali devono osservare quella volontà, e non contraddirla con atti, che il più delle volte dimostrano un disinteressamento, se non sempre venale, certo poco riguardoso per la memoria del loro autore.

79. — La Commissione parlamentare avrebbe voluto che la *prescrizione estintiva del reato* venisse estesa anche ai delitti punibili con la pena di morte o con l'ergastolo.

Data però la gravità eccezionale di simili delitti, è da ritenersi che l'impressione da essi destata nella popolazione non venga mai meno completamente con il decorso del tempo; che sia utile, ai fini della prevenzione, il sapere che tali reati non si estinguono mai, e che torni vantaggioso in ogni tempo, come esempio e come rassicurazione, la condanna.

La stessa Commissione ritenne inoltre troppo larghi i termini stabiliti per la prescrizione degli altri reati e si dimostrò contraria altresì alla disposizione per la quale il termine per la prescrizione estintiva del reato deve in ogni caso maturarsi prima del decreto di citazione a giudizio, ovvero prima del decreto di condanna.

Ripresa in esame la disciplina dell'istituto, ho considerato che le esigenze di una energica tutela penale non devono spingersi fino al punto da rendere il più delle volte praticamente inefficace la prescrizione del reato, come sarebbe avvenuto conservando integralmente le disposizioni del progetto.

Mi sono perciò convinto della convenienza di apportare ad esse alcune sostanziali modificazioni per maggiormente adeguare la disciplina dell'istituto alle esigenze che ne hanno consigliato l'accoglimento.

Il progetto, anzitutto, negava valore, per gli effetti della prescrizione, al tempo trascorso dopo il decreto di citazione a giudizio o dopo il decreto di condanna. Ma codesta limitazione non può ritenersi pienamente giustificata. Infatti, il rinvio a giudizio, e il decreto di condanna quando sia impugnato, sono atti anteriori all'accertamento della colpevolezza dell'imputato, e però non hanno per sé stessi la forza di apportare un'essenziale modificazione in quelle condizioni che sono presupposte dall'istituto della prescrizione estintiva del reato. Nè essi impediscono necessariamente la così detta forza edace del tempo, potendo avvenire che un lungo periodo di tempo trascorra dopo il rinvio a giudizio e che conseguentemente possano venire meno o affievolirsi le prove dell'esistenza del reato e della colpevolezza dell'imputato. Gli atti medesimi, inoltre, non mantengono vivo di necessità quell'interesse di punire, che solo può giustificare la repressione penale.

Ho preferito quindi ritornare alla nostra tradizione legislativa, secondo la quale la prescrizione del reato può verificarsi sino al momento in cui si ha una sentenza irrevocabile di condanna (art. 157).

Un'altra modificazione consiste nell'avere abbandonato, in tema di determinazione del termine prescrizionale, il criterio in virtù del quale questo termine avrebbe dovuto essere per tutti i reati pari al doppio della pena detentiva stabilita dalla legge.

Ho ritenuto preferibile, anche in questo punto, il ritorno all'attuale codice che specifica termini diversi di prescrizione che vanno da venti anni per i più gravi reati fino a diciotto mesi per i più lievi.

80. — Un'altra sostanziale modificazione riguarda gli atti che possono interrompere la prescrizione del reato (art. 160).

Per il progetto qualsiasi atto del procedimento era ritenuto idoneo alla interruzione. Ma ho considerato che, in tal modo, si sarebbe impedito, in moltissimi casi, il verificarsi della prescrizione, perchè gli atti del procedimento sono molto numerosi, e perchè, come è noto, d'altra parte, la giurisprudenza sul codice vigente ha smisuratamente allargata la cerchia di tali atti, fino a comprendervi, con evidente esagerazione, in base al secondo capoverso dell'articolo 93 del codice del 1889, persino la formazione materiale del fascicolo processuale da parte del cancelliere. Ho ristretta perciò la cerchia degli atti del procedimento penale, idonei ad interrompere la prescrizione, a quelli veramente fondamentali del procedimento stesso, che, in considerazione del loro carattere obiettivo, per sé, dimostrano la persistenza dell'interesse dello Stato a punire. Finchè dura il quale interesse la prescrizione appare priva di giustificazione.

Questa modificazione offre anche il vantaggio di conferire, in così delicata materia, la certezza di univoche applicazioni.

81. — Il progetto disponeva, nell'articolo 165 (161 del codice), che, quando per più reati si procede congiuntamente, *la sospensione o la interruzione della prescrizione* per taluni di essi ha effetto anche per gli altri.

Fu domandato se la unione dei procedimenti, produttiva di codesto effetto, è anche quella soltanto formale, ovvero se deve trattarsi di procedimenti riuniti per reati connessi.

E' logico che deve trattarsi di reati connessi, perchè la prescrizione non è un istituto di diritto processuale, ma di

diritto sostanziale. In ogni modo, ad eliminare ogni dubbio, ho ritoccato la formula della disposizione, dichiarando espressamente che l'estensione dell'effetto interruttivo o sospensivo riguarda soltanto i reati connessi.

82. — Ho apportato alcune modificazioni alla disciplina della *oblazione* nelle contravvenzioni (art. 162).

Anzitutto ho ritenuto conveniente non restringere l'ammissibilità dell'oblazione alle sole contravvenzioni prevedute dal codice penale, come invece faceva il progetto. Le regole del codice devono estendersi anche alle contravvenzioni represse da leggi speciali, quando queste non dispongono diversamente in modo espresso.

In secondo luogo ho provveduto a facilitare l'applicazione dell'utile istituto, estendendo il limite edittale dell'ammenda (sino a lire diecimila, anzichè sino a lire seimila), e rendendo possibile l'oblazione sino all'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, con che viene ammessa la oblazione (salvo il suddetto limite di pena) anche per le contravvenzioni di competenza del tribunale.

83. — Ho accolto volentieri la proposta di portare fino a due anni di pena il limite per l'applicabilità dell'istituto della *sospensione condizionale della pena*, quando si tratta d'individui minori degli anni diciotto o che hanno compiuto gli anni settanta (art. 163), convinto che tutto ciò che, nei limiti del possibile, serve a sottrarre specialmente i minorenni all'esecuzione della pena e a facilitarne il ravvedimento, deve essere accolto senza riluttanza.

84. — Il *perdono giudiziale*, secondo il progetto, poteva essere concesso ai minori di anni diciotto, quando la legge stabilisse per il reato commesso una pena detentiva non superiore ad un anno.

La Commissione parlamentare propose che questo limite venisse portato a due anni.

Informandomi a quei criteri di provvida larghezza, ai quali ho sopra accennato, accolsi la proposta, disponendo che il perdono possa concedersi quando si tratta di pena detentiva non superiore nel massimo a due anni o di pena pecuniaria non superiore nel massimo a lire diecimila (art. 169).

85. — La Commissione parlamentare avrebbe desiderato che la *prescrizione estintiva della pena* fosse estesa anche alla condanna alla pena di morte o dell'ergastolo.

Richiamo qui ciò che ho esposto a proposito della non accettata proposta di rendere prescrittibili i reati punibili con le predette pene.

Tali ragioni sono ancora più forti rispetto alla prescrizione della pena, perchè questa presuppone che la responsabilità del colpevole sia stata irrevocabilmente accertata. Anche per il codice del 1889 la pena dell'ergastolo era imprescrittibile, e nessuna voce autorevole, ch'io sappia, si è mai levata a protestare contro questa saggia disposizione, malgrado i sentimenti di eccessiva indulgenza verso i delinquenti che si erano fatti strada nella legislazione e nella dottrina del tempo.

86. — Il progetto stabiliva che l'*indulto* e la *grazia* non estinguono le pene accessorie e ogni altro effetto penale della condanna.

Ho considerato, tuttavia, che, se giusta è l'esclusione dei semplici effetti penali della condanna, i quali, non essendo « pene », non formano oggetto proprio della sovrana clemenza, non si deve invece disconoscere a quegli atti la forza di estinguere le pene accessorie, appunto perchè si tratta di vere e proprie pene, quantunque di carattere accessorio. Se oggetto dell'indulto e della grazia sono le pene inflitte ai condannati, l'efficacia di tali atti deve potersi estendere a tutte le pene, e quindi anche a quelle accessorie.

Nondimeno l'estinzione di codeste pene non deve potersi desumere senz'altro dal condono o dalla commutazione della pena principale, perchè l'indulto e la grazia, per la loro stessa natura, possono essere anche soltanto parziali. Occorre, pertanto, che il decreto d'indulto o di grazia dichiari espressamente la volontà del Sovrano di estinguere anche le pene accessorie, perchè queste si possano ritenere estinte per effetto della sovrana indulgenza (art. 174).

87. — Se il condannato, al quale è stato conceduto il beneficio della *non menzione della condanna* nel certificato penale, commette un nuovo delitto, l'ordine di non far menzione della condanna precedente deve essere revocato (art. 175).

Questa disposizione, che riempie una lacuna della legislazione vigente, non ha interamente soddisfatto la Commissione parlamentare, la quale ha proposto di dare facoltà, e non d'imporre obbligo al giudice di revocare l'ordine nel caso di cui si tratta.

L'argomento, da essa addotto, che cioè può trattarsi di un secondo delitto lievissimo, è però tutt'altro che convincente. Grave o lieve, il nuovo delitto dimostra indiscutibilmente che il beneficio non ha affatto conseguito il suo scopo, dal momento che il soggetto, dopo averne goduto, ha tenuto una condotta tale da violare ulteriormente la legge penale. Non mi è sembrato quindi opportuno di modificare l'articolo 175.

88 — La *liberazione condizionale* del condannato deve essere revocata se il condannato commette un nuovo delitto, ovvero una contravvenzione della stessa indole, oppure trasgredisce agli obblighi della libertà vigilata. In tal caso il tempo trascorso in libertà condizionale non è computato nella durata della pena (art. 177).

La Commissione parlamentare mi invitò a riesaminare la questione se il tempo trascorso in libertà condizionale debba invece essere computato nella durata della pena, parendole che il far scontare totalmente la pena residua possa, talora, costituire una sanzione sproporzionata alla trasgressione commessa, dal momento che la libertà vigilata, pur non essendo una pena, costituisce una grave misura restrittiva della libertà.

Sembra, quantunque non risulti chiaramente, che la proposta si riferisca non al caso che il liberato condizionalmente commetta un nuovo delitto (qualsiasi), ovvero una contravvenzione della stessa indole, ma all'ipotesi di trasgressione agli obblighi della libertà vigilata (art. 231).

Ora, poichè la trasgressione a tali obblighi non costituisce reato, l'unica sanzione rimane la revoca della liberazione condizionale, con la logica e necessaria conseguenza della espiazione della pena residua.

Anche il codice del 1889 dispone nello stesso modo (articolo 17), e non è mai stato avvertito il bisogno d'una disposizione diversa.

La libertà condizionale, per quanto vigilata, è sempre libertà, e quindi non può equipararsi o sostituirsi alla pena detentiva, né totalmente né parzialmente. Chi ne ha goduto, e se ne è dimostrato indegno, ha già avuto il vantaggio di non espiare tutta la pena ininterrottamente, il che gli rende meno gravosa l'espiazione complessiva della pena stessa e lo pone in una situazione più favorevole degli altri condannati che non si trovarono nelle sue condizioni.

89. — Importanti modificazioni ho introdotto, di mia iniziativa, nell'istituto della *riabilitazione* (articoli 178 e seguenti).

Anche in questa materia ho voluto ispirarmi a quei criteri di indulgenza e di larghezza verso i meritevoli, che mi hanno costantemente guidato nella riforma. Mi sono pro-

posto, cioè, di agevolare in tutti i modi la riabilitazione a chi se ne è reso degno, perchè è interesse dello Stato di promuovere il ravvedimento dei rei, di confortarli con la speranza della redenzione sociale nei loro buoni propositi, di ridare ai condannati la possibilità di vivere onestamente, eliminando quegli ostacoli che provengono dalla precedente o dalle precedenti condanne. Il rigore eccessivo non potrebbe produrre che disperazione e incitamento a commettere nuovi reati.

Eccessivo mi parve perciò il termine di dieci anni, stabilito dal progetto, per poter chiedere la riabilitazione, dato che la maggior parte dei condannati, espiata la pena, ha bisogno di vivere del proprio lavoro. Ho ridotto quindi il termine a *cinque anni*, mantenendo quello di dieci anni soltanto per i recidivi nei casi più gravi e per i delinquenti abituali, professionali o per tendenza (art. 179).

In conseguenza di questa abbreviazione del termine, la riabilitazione può estinguere anche le incapacità (pene accessorie) *temporanee*, come l'interdizione dai pubblici uffici, quando questa debba avere una durata superiore ai cinque anni.

Ridotto a cinque anni il termine per la riabilitazione, e ammessa l'estinzione delle incapacità temporanee eccedenti i cinque anni, inutile diveniva quella « riabilitazione agli effetti del casellario », che era disciplinata nell'articolo 186 del progetto, e però ho soppresso l'articolo medesimo.

Il termine per poter chiedere la riabilitazione decorre dal giorno in cui la pena principale è stata scontata o in altro modo estinta, anche se il condannato sia stato sottoposto a misure di sicurezza purchè il provvedimento sia stato revocato, giacchè anche nel periodo di tale sottoposizione egli può aver dato prove effettive e costanti di buona condotta. Soltanto se si tratta di delinquenti abituali, professionali o per tendenza, il termine decorre dal giorno in cui è stato revocato l'ordine di assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro.

Il progetto (art. 182, 178 del codice) vietava di concedere una nuova riabilitazione a chi l'avesse già ottenuta una volta. Anche questa restrizione mi è parsa, *re melius perpensa*, inopportuna e contraria allo scopo dell'istituto. Non si deve escludere, invero, che anche in questa ipotesi l'individuo possa redimersi, tanto più che è rimesso alla saggia discrezione del giudice lo stabilire se si tratta di vero ravvedimento. In questa materia, così profondamente umana e provvidamente sociale, non si devono ammettere preclusioni assolute.

90. — Il codice stabilisce, a proposito del *concorso di cause estintive*, che, concorrendo una causa estintiva del reato, con una causa estintiva della pena, prevale la causa che estingue il reato, anche se è intervenuta successivamente. E quando intervengono in tempi diversi più cause di estinzione del reato o della pena, la causa antecedente estingue il reato o la pena, e quelle successive fanno cessare gli effetti tuttora sopravviventi (art. 183).

Queste disposizioni parvero superflue alla Commissione parlamentare, che le qualificò intuitive.

Ma le soluzioni con esse date sono così poco assiomatiche, che i giudici hanno finora dovuto occuparsi di numerose questioni concernenti il concorso di cause estintive, non senza contrasti nella giurisprudenza. Basti rammentare le questioni relative alla prevalenza della condanna condizionale o dell'amnistia o dell'indulto condizionale.

E' dunque opportuno che tali questioni siano decise per legge.

91. — Quando, in caso di concorso di reati, per effetto d'amnistia, indulto o grazia, *la pena di morte o dell'ergastolo viene estinta*, deve eseguirsi per intero la pena detentiva temporanea inflitta per il reato concorrente (art. 184).

La Commissione parlamentare vorrebbe che questa pena non venisse eseguita, o che almeno fosse fatto obbligo al giudice di precisare, nella sentenza, le rispettive pene per ciascuno dei reati concorrenti.

Non mi sembra però logico che si rinunci ad eseguire l'altra pena, dal momento che l'atto di sovrana clemenza non riguarda questa pena. Si verrebbe ad assegnare all'amnistia, all'indulto e alla grazia una portata maggiore di quella precisata dalla volontà sovrana, senza alcuna ragione e con manifesto arbitrio. La disposizione in esame, del resto, contiene equi temperamenti.

Quanto all'altra proposta, essa, mi pare, dipende da un equivoco. La Commissione deve avere ritenuto che la pena di morte o dell'ergastolo assorba la pena per il reato concorrente, in modo da esonerare il giudice dall'obbligo di specificare le rispettive pene per tutti i reati concorrenti. Se così fosse, sarebbe veramente impossibile sapere qual pena il magistrato avrebbe inflitto al colpevole per il reato concorrente con quello per cui fu irrogata la pena di morte o dell'ergastolo.

Ma così non è.

Nel caso di concorso di un delitto che importa la pena di morte o dell'ergastolo, con un delitto che importa una pena detentiva temporanea, si *applica* soltanto la prima pena per l'evidente impossibilità pratica di *applicare* anche la seconda. Ma ciò non significa che la pena inapplicabile non debba essere *inflitta* nella sentenza, la quale, dovendo essere completa, ha da tener conto di tutti i delitti commessi dal colpevole e delle rispettive sanzioni.

Per ciò, appunto, nel codice di procedura penale (articolo 483) venne disposto che il giudice, quando con la stessa sentenza pronuncia condanna per più reati, *stabilisce la pena incorsa per ciascuno di essi*, e quindi determina la pena che deve essere applicata in osservanza delle norme sul concorso di reati e di pene.

Se quest'obbligo incombe al giudice nel caso di procedimenti riuniti, a maggior ragione l'obbligo di stabilire la pena per il reato concorrente deve incombergli quando questo è portato a giudizio dopo la condanna per il delitto punito con la pena di morte o con l'ergastolo.

Non può mai mancare, di conseguenza, il mezzo per accertare quale sia la pena che il reo deve scontare dopo l'estinzione della pena di morte o dell'ergastolo avvenuta per effetto d'amnistia, d'indulto o di grazia.

Quando, invece, l'atto di sovrana clemenza non riguarda la pena dell'ergastolo, bensì la pena detentiva temporanea per il reato concorrente, che rimane interamente estinta, al condannato all'ergastolo non si applica l'isolamento diurno; e, se tale pena viene soltanto abbreviata, il periodo dell'isolamento diurno può essere ridotto fino a tre mesi. A questo proposito la Commissione parlamentare propose, ed io ho accettato la proposta, di usare, in luogo della frase del progetto: « se la pena detentiva non debba essere in parte scontata », la dizione: « se la pena detentiva deve essere soltanto in parte scontata ».

TITOLO VII.

DELLE SANZIONI CIVILI.

92. — La Commissione parlamentare ha fatto qualche rilievo in ordine al *danno non patrimoniale*.

Essa vorrebbe, anzitutto, che si dicesse: « danno morale » (termine usato nell'articolo 85 del progetto italo-francese

di codice unico delle obbligazioni), anzichè: « non patrimoniale ».

Ma è più esatto il termine usato dal codice, perchè ci sono dei danni morali che sono contemporaneamente « morali » e « patrimoniali » (come, ad esempio, quando viene denigrata la perizia professionale d'un medico), così che, qualora la legge usasse l'espressione « danno morale », potrebbe sorgere il dubbio, se per la risarcibilità del danno morale sia necessario che esso abbia anche dei riflessi patrimoniali. Nel sistema del codice, invece, il danno morale che si associa a detrimenti patrimoniali è risarcibile come danno patrimoniale, mentre il danno morale, che non riguarda in alcun modo il patrimonio, è risarcibile solo come tale, cioè come danno « non patrimoniale ». Si aggiunga che « danno morale » si contrappone piuttosto a « danno fisico », che a « danno non patrimoniale », e il danno fisico può essere, a seconda dei casi, patrimoniale o non patrimoniale.

La predetta Commissione mi invitò inoltre ad esaminare se sia da mantenere, nelle ipotesi indicate nell'articolo 7 del codice di procedura penale del 1913, la facoltà di assegnare alla parte lesa una particolare indennità a titolo di *riparazione pecuniaria dell'offesa*.

Ma, posto che oltre il danno patrimoniale e non patrimoniale non può esistere alcun'altra specie di danno riparabile, non mi sembra il caso di seguire la Commissione parlamentare su questo punto, il nuovo codice disponendo in tale materia assai più largamente che il codice di procedura penale del 1913. Se, come a suo tempo ho rilevato, l'offesa non ha prodotto neppure un danno non patrimoniale, ciò significa che si tratta soltanto di un risentimento cupido di vendetta o di lucro, e non di un detrimento che giustamente reclami una riparazione pecuniaria. Per soddisfare codesto risentimento bisognerebbe ritornare alla pena privata, istituto abolito da secoli, e che di proposito non si è voluto ripristinare. Non è decisivo poi l'argomento d'opportunità, che la Commissione adduce a sostegno della sua proposta, che cioè facile è stabilire la riparazione pecuniaria, che compensa l'offesa con la soddisfazione data dal denaro, mentre assai difficile è stabilire, con rigorosa commisurazione, l'ammontare del danno meramente morale. Nessuno pretende che si faccia codesta « rigorosa commisurazione », la quale, tra l'altro, è impossibile, appunto perchè si tratta di valutare un danno non patrimoniale. Il giudice applicherà, in questa materia, quei criteri che la giurisprudenza e la dottrina hanno già da tempo stabiliti. Si aggiunga, infine, che, se è giusto ed equo favorire le persone offese dai reati nel loro intento di ottenere il risarcimento del danno, non sarebbe morale favorire il conseguimento della « soddisfazione che produce il denaro » nei casi in cui il denaro non ha altra ragione di intervenire, che quella di una non commendevole speculazione.

93. — La Commissione parlamentare, pur lodando l'istituto della *pubblicazione della sentenza di condanna* (art. 186), propose di sopprimere le parole: « non patrimoniale », sembrandole che tale pubblicazione possa « servire ad evitare l'aggravamento futuro di un danno patrimoniale attualmente incerto ».

Ma se il danno patrimoniale è attualmente *incerto*, vuol dire che non si è ancora verificato, che quindi non esiste, che non è giuridicamente danno (e tanto meno patrimoniale), bensì, al più, pericolo di danno. Non mi sembra, pertanto, che esso possa « aggravarsi » in avvenire, ogni aggravamento presupponendo l'esistenza attuale di ciò che può essere aggravato. Né, d'altro canto, potrebbe ammettersi il risarcimento di un mero pericolo di danno patrimoniale, danno che sarà risarcibile con l'esercizio dell'azione aquiliana, solo se e quando si sarà verificato.

D'altra parte la pubblicazione della sentenza è una forma di risarcimento che consiste in una riparazione non pecuniaria e neppure economica. Il danno patrimoniale, invece, ammette soltanto (fuori del caso della restituzione del tolto) il risarcimento in denaro, secondo il nostro diritto. Questo danno viene completamente risarcito mediante il corrispettivo pecuniario, e non ha affatto bisogno di trovare nella pubblicazione della sentenza di condanna un'ulteriore riparazione, la quale perciò deve essere riservata per il danno meramente morale o, più esattamente, « non patrimoniale ».

94. — L'obbligo delle restituzioni e della pubblicazione della sentenza di condanna è *indivisibile* (art. 187).

La Commissione parlamentare vorrebbe che si escludesse l'indivisibilità dell'obbligo riguardante la pubblicazione della sentenza, sembrandole che tale obbligo dovesse invece essere solidale, come quello del risarcimento del danno. E ciò perchè tale pubblicazione è un mezzo per riparare il danno non patrimoniale, e perchè trattasi di un obbligo non di fare, bensì di pagare, il quale di conseguenza dovrebbe essere adempiuto *pro quota* dagli eredi del condannato.

Ma io penso che si tratti essenzialmente di un obbligo non di pagare, bensì di fare, non suscettibile di divisione (art. 1202 cod. civ.), e le ragioni di questo concetto sono esposte nella mia Relazione sul progetto (n. 194). L'obbligo di pagare riguarda le spese della pubblicazione, e non la pubblicazione in sé stessa, tanto che il primo potrebbe anche non sussistere, come quando l'obbligato alla pubblicazione fosse il proprietario del giornale in cui essa deve avvenire.

In conseguenza dell'indivisibilità dell'obbligo il danneggiato ha diritto di rivolgersi, in caso di morte del condannato, anche ad uno solo dei coeredi di costui, il che non potrebbe fare se l'obbligo fosse soltanto solidale. Se questa fosse la natura dell'obbligo, potrebbe accadere che, per il mancato pagamento anche di una quota rateale della spesa occorrente per la pubblicazione, il danneggiato dovesse rinunciare alla riparazione del danno non patrimoniale da lui subito.

95. — Stabilito l'obbligo del condannato di rimborsare all'erario le *spese per il suo mantenimento* negli stabilimenti di pena, è disposto che egli risponde di tale obbligazione con tutti i suoi beni mobili e immobili, presenti e futuri, a norma delle leggi civili (art. 188).

Parve alla Commissione parlamentare che questa dichiarazione fosse superflua, consistendo essa nell'enunciazione d'un principio già dichiarato nel codice civile (art. 1948).

Ma non mi sembra che l'espressa affermazione di questo principio, nel caso in esame, sia da ritenersi superflua giacchè essa ha lo scopo di togliere ogni incertezza circa il carattere di perpetuità dell'obbligazione di rimborsare all'erario le spese di mantenimento, anche dopo l'espiazione della pena, eliminando quei dubbi che potrebbero sorgere a cagione dello speciale rapporto e della novità dell'istituto.

96. — Lo Stato ha *ipoteca legale* sui beni dell'imputato a garanzia dei crediti indicati nell'articolo 189 del codice.

La Commissione parlamentare opinò che non si dovesse dire che lo Stato è il titolare dell'ipoteca legale, bensì dichiarare soltanto che « si iscrive ipoteca legale ».

Ma l'espressione adottata dal codice penale è conforme a quella usata nell'articolo 1969, n. 5°, codice civile, e però non ho ritenuto di doverla mutare.

La stessa Commissione consigliò di stabilire che non si possa addivenire al *sequestro* per i fini civili, se non quando non sia possibile iscrivere ipoteca legale o l'ipoteca iscritta sia insufficiente. Questa condizione, però, è implicita nella disposizione del codice.

97. — Il diritto sinora vigente (articoli 603, 606, 609 cod. proc. pen.) creava un privilegio a favore dei crediti derivanti dal reato o dal processo penale, ma non disciplinava il caso del concorso di tali crediti con altri crediti privilegiati.

Io considerai che l'ordine dei privilegi deve essere determinato soltanto dalla legge, e però, in conformità alla più recente elaborazione scientifica della materia, ho aggiunto nell'articolo 189 una disposizione per la quale, in conseguenza del sequestro, i crediti indicati nell'articolo stesso devono considerarsi *privilegiati rispetto ad ogni altro credito* non privilegiato di data anteriore e ai crediti sorti posteriormente, salvi, in ogni caso, i privilegi stabiliti a garanzia del pagamento di tributi.

98. — Alla Commissione parlamentare parve che tutta la disciplina degli *atti a titolo gratuito od oneroso compiuti dal colpevole* prima o dopo il reato (articoli 192, 193, 194) dovesse essere lasciata al codice civile, per non pregiudicare la riforma di questo codice, specialmente in materia d'azione pauliana.

Codesto timore non mi è parso fondato. Il legislatore civile provvederà in via generale come riterrà più opportuno: il codice penale si limita a disciplinare la materia speciale delle obbligazioni nascenti da quei torti civili che costituiscono anche reato.

Rimandare al codice civile le disposizioni di cui si tratta, significherebbe differire una riforma che ha carattere d'urgenza, e che è connessa strettamente con la materia penale.

Conviene inoltre notare che il codice penale ha adottato regole più rigorose di quelle della comune azione pauliana, la quale, come è noto, praticamente è quasi sempre priva di utili effetti.

99. — La Commissione parlamentare propose, in via principale, la soppressione delle disposizioni (articoli 196, 197) riguardanti l'*obbligazione civile per le ammende* inflitte a persone dipendenti, e, subordinatamente, la comminazione di una vera e propria pena per coloro che non hanno vigilato o impedito il fatto, ovvero una responsabilità solidale civile derivante dalla mancata vigilanza o dal principio di rappresentanza. Sembrò alla Commissione che quelle disposizioni contenessero un'evidente deroga al principio: *peccata suos tenent auctores*, perchè, se il colpevole è insolvibile, è l'innocente che paga per lui.

Ma non con le disposizioni di cui si tratta viene derogato al principio: *peccata suos tenent auctores*, bensì, se mai, con il sistema, accolto nell'articolo 60 del codice penale del 1889, a cui in sostanza la Commissione preferirebbe ritornare, e con il quale si può forse dire che venga stabilita una responsabilità penale indiretta.

Nei casi preveduti negli articoli in esame, invece, si ha un'obbligazione civile a garanzia dell'adempimento di una obbligazione penale. A tale obbligazione civile non può assegnarsi carattere di obbligazione solidale (come subordinatamente propose la Commissione), perchè la solidarietà presuppone unicità di fatto e pluralità d'autori, ciò che non ricorre nell'ipotesi presente.

Non mi sembra poi esatta l'osservazione che è l'innocente che paga per il condannato insolvibile, perchè la persona civilmente obbligata per l'ammenda è colpevole, sebbene non penalmente, di un fatto illecito proprio e distinto da quello del contravventore (obbligo di fare osservare la disposizione violata).

L'obbligato civilmente per l'ammenda può essere anche una *persona giuridica*, diversa dallo Stato, dalle Provincie e dai Comuni. Ma questa disposizione non incontrò l'approvazione della Commissione parlamentare, la quale osservò che l'interprete potrebbe vedere in essa il regolamento generale della responsabilità degli enti pubblici, escluso lo Stato e gli enti autarchici territoriali, per gli atti illeciti compiuti dai loro rappresentanti e dipendenti, e che in ogni modo non è giustificata l'eccezione riguardante lo Stato, le Provincie e i Comuni, perchè l'importanza delle loro funzioni non può infrangere l'unità del principio.

Non mi pare che alcun interprete possa ragionevolmente dedurre da una norma particolarissima, che stabilisce una responsabilità per determinate e ben precisate ipotesi contravvenzionali, il convincimento che invece si tratta nientemeno che del regolamento generale della responsabilità degli enti pubblici, diversi dallo Stato e dagli enti autarchici territoriali, per gli atti illeciti dei rappresentanti e dei dipendenti.

Né credo si possa ritenere ingiustificata l'eccezione riguardante lo Stato, le Provincie e i Comuni. Essa invero è dovuta non tanto all'importanza delle funzioni, quanto alla circostanza che da tali enti emanano le norme che possono essere violate dai dipendenti, di guisa che, senza l'eccezione di cui si tratta, lo Stato, ad esempio, verrebbe a pagare a sé stesso. E una simile partita di giro si avrebbe anche per le Provincie e per i Comuni, perchè, come è noto, questi enti sono autorizzati ad emanare norme penali contravvenzionali, in base alla loro potestà regolamentare.

TITOLO VIII.

DELLE MISURE AMMINISTRATIVE DI SICUREZZA.

100. — E' stabilito che nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza, che non siano espressamente stabilite dalla legge, e fuori dei casi dalla legge stessa preveduti (art. 199).

La Commissione parlamentare, per affermare più energicamente la illegalità della sottoposizione a una misura di sicurezza fuori delle ipotesi di applicabilità espressamente prevedute per una determinata misura, propose di completare la formula del codice nel modo seguente: « e fuori dei casi dalla legge stessa preveduti *per ciascuna misura di sicurezza* »

Ma tale aggiunta mi è sembrata superflua, essendo già enunciato chiaramente, nello stesso articolo 199, il concetto che essa vuole esprimere.

101. — Quanto all'*applicabilità delle misure di sicurezza rispetto al tempo, al territorio e alle persone* (così ho modificato la rubrica originaria dell'articolo), è disposto, tra l'altro, che, se la legge del tempo, in cui deve eseguirsi la misura di sicurezza, è diversa, si applica la legge in vigore al tempo dell'esecuzione (art. 200).

A tale proposito la Commissione parlamentare espresse l'avviso che, se la legge in vigore al tempo dell'esecuzione della misura di sicurezza stabilisse una misura più aspra o un più aspro modo di esecuzione, sarebbe equo prescrivere un nuovo esame della pericolosità.

Ma con la predetta disposizione non si è voluto seguire, in materia di successione di leggi concernenti le misure di sicurezza, il sistema dell'articolo 2, anche perchè la legge, quando dispone relativamente alle misure amministrative di sicurezza, non dispone in materia « penale ». Se si accogliesse la proposta della Commissione, bisognerebbe richiedere il riesame dello stato di pericolosità anche se la legge posteriore fosse più favorevole.

Il progetto stabiliva che le misure di sicurezza si applicano a tutti coloro, cittadini o stranieri, che si trovano nel territorio dello Stato. Mi è parso che, se è logico limitare la applicabilità delle misure di sicurezza agli stranieri in quanto si trovino nel territorio dello Stato, non fosse opportuno

estendere questa limitazione ai cittadini, i quali non si sciolgono dai loro vincoli verso lo Stato, soltanto perchè si trovino all'estero. Ho pertanto modificato quella disposizione, stabilendo che le misure di sicurezza si applicano ai cittadini ovunque si trovino, e agli stranieri che si trovano nel territorio dello Stato.

102. — Le misure di sicurezza possono essere ordinate dal giudice nella stessa sentenza di condanna o di proscioglimento. Possono essere ordinate con provvedimento successivo, nel caso di condanna, sia durante l'esecuzione della pena, sia durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena (art. 205).

La Commissione parlamentare consigliò di sopprimere la menzione della latitanza, perchè il provvedimento, durante questo tempo, è inutile, mentre può essere emanato dopo la eventuale cattura del latitante.

Ma non posso convenire circa la pretesa inutilità di quest'ordine, il quale ha, se non altro, effetto intimidativo, ed evita omissioni, che facilmente potrebbero avverarsi quando la cattura fosse eseguita dopo molto tempo.

Il progetto concedeva al giudice la facoltà di *sostituire una misura di sicurezza detentiva ad altra non detentiva*, avuto riguardo agli accertamenti sulla pericolosità del condannato compiuti durante l'esecuzione della pena.

Ritenne la predetta Commissione che questa disposizione fosse da sopprimere, sembrandole eccessiva la facoltà data al magistrato.

Mi è parso opportuno accogliere questa proposta, perchè, durante il tempo in cui il condannato è detenuto, tale suo stato garantisce contro la pericolosità, e, dopo la liberazione, si può provvedere con i mezzi che la legge mette a disposizione dell'Autorità di pubblica sicurezza.

103. — Quanto all'*applicazione provvisoria delle misure di sicurezza* (art. 206), il progetto si riferiva all'« imputato»: ma poichè può trattarsi anche di persone che possono non assumere o non conservare la qualità di « imputato », senza che per ciò venga a cessare la possibilità di applicare ad esse delle misure di sicurezza, ho soppressa tale parola

Il progetto, coerentemente a quanto stabiliva per la carcerazione preventiva, disponeva che il tempo dell'applicazione provvisoria di una misura di sicurezza non dovesse computarsi nella durata minima della misura stessa definitivamente applicata. Ma per le medesime ragioni d'equità, che mi hanno indotto a rendere obbligatorio il computo della carcerazione preventiva nella durata della pena, ho ritenuto opportuno stabilire che il tempo dell'applicazione provvisoria di una misura di sicurezza debba computarsi nella durata minima di essa.

104. — Il progetto stabiliva che le misure di sicurezza *sono applicate a tempo indeterminato* e non possono essere revocate, se non sia cessata la pericolosità delle persone ad esse sottoposte (art. 213, 207 del codice).

Non a torto la Commissione parlamentare fece rilevare che la menzione dell'applicazione a tempo indeterminato era superflua; e perciò l'ho eliminata.

Ho poi migliorato anche la struttura dell'articolo, in modo che non esige spiegazioni.

La predetta Commissione avrebbe desiderato che, quanto alla *revoca* delle misure di sicurezza, essa fosse possibile anche prima del decorso del termine ordinario, se « si tratti di misura di sicurezza detentiva che segua una pena detentiva non inferiore ad un anno, durante la quale si siano avute prove non equivoche della cessazione della pericolosità ».

Ho peraltro considerato che, durante il tempo in cui il condannato è in carcere, non è possibile stabilire in modo sicuro se la sua pericolosità permanga o sia cessata. La durata minima della misura di sicurezza è stabilita a garanzia dell'interesse della difesa sociale, e non è escluso che, in pratica, il minimo abbia talvolta a funzionare nel tempo stesso anche come massimo.

Ma possono presentarsi casi in cui è equo ed opportuno far cessare le misure di sicurezza in qualsiasi momento, come avviene, per le pene, mediante l'istituto della *grazia*. Senonchè questo atto di clemenza sovrana, che ha per oggetto appunto le « pene », non riguarda in essenza i provvedimenti amministrativi, tra i quali rientrano le misure di sicurezza. Occorreva quindi trovare un mezzo atto a far cessare le misure di sicurezza, in modo analogo a ciò che avviene per le pene in conseguenza della grazia.

Ho ritenuto che quel mezzo dovesse consistere nella potestà, riconosciuta al Ministro della giustizia, di emettere provvedimenti di revoca delle misure di sicurezza, in ogni caso e senza condizioni di tempo. Nulla in verità vieta di ammettere che il più alto organo del Governo nel campo dell'amministrazione della giustizia possa esercitare un potere d'indulgenza analogo a quello della grazia, il quale, rispetto alle pene, è riservato al Capo dello Stato. E' poi naturale che, data la natura e gli scopi di un simile potere, non si debbano prestabilire condizioni per il suo esercizio: neppure quella della cessazione dello stato di pericolosità, quantunque sia logico prevedere che il Ministro, nelle sue decisioni in questa materia, terrà conto anche di tale elemento.

Ho aggiunto quindi all'articolo in esame un capoverso, per il quale, in ogni caso, e anche prima che sia decorso il tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge, la misura di sicurezza applicata dal giudice può essere revocata con decreto del Ministro della giustizia

E' quasi superfluo rilevare la grande importanza pratica di questa disposizione che potrà talora attenuare il rigore del sistema delle misure di sicurezza e si risolve in una maggiore garanzia per coloro che vi sono sottoposti.

105. — Per ciò che attiene agli *effetti dell'estinzione del reato o della pena sulle misure di sicurezza* (art. 210), il progetto disponeva che l'estinzione della pena impedisce l'applicazione delle misure di sicurezza, eccetto quelle, per le quali la legge stabilisce che possono essere ordinate in ogni tempo, ma non impedisce l'esecuzione delle misure di sicurezza che siano state già ordinate dal giudice. Aggiungeva che alla colonia agricola e alla casa di lavoro poteva essere sostituita la libertà vigilata.

Quantunque su questa disposizione nessuna osservazione sia stata fatta dalla Commissione parlamentare, mi è parso che essa peccasse d'eccessivo rigore, e però l'ho modificata nel seguente modo. Ho distinto le due ipotesi, della *applicazione ex novo* di misure di sicurezza e dell'*esecuzione* di misure già applicate. In relazione alla prima ipotesi, ho disposto che l'estinzione della pena impedisce l'*applicazione* delle misure di sicurezza, fatta eccezione per quelle che, a norma di legge, possono essere ordinate in ogni tempo. Rispetto alla seconda ipotesi, ho stabilito che l'estinzione della pena non impedisce l'*esecuzione* delle misure di sicurezza già ordinate dal giudice come misure accessorie a una condanna alla reclusione superiore a dieci anni, escludendo quindi l'esecuzione medesima in relazione a tutte le misure accessorie a condanne a pene meno gravi, a differenza di ciò che stabiliva il progetto. In entrambe le ipotesi poi, se la misura di sicurezza applicata *ex novo* o quella che rimane eseguibile è la colonia agricola o la casa di lavoro, deve essere sostituita con la semplice libertà vigilata, trasformando così in obbligo ciò che nel progetto era facoltà del giudice.

Il progetto disponeva inoltre che, se per effetto di indulto o di grazia non deve essere eseguita la pena di morte, ovvero, in tutto o in parte, la pena dell'ergastolo, deve sempre ordinarsi l'assegnazione del condannato a una colonia agricola o ad una casa di lavoro, ovvero la libertà vigilata, per un tempo non inferiore a tre anni.

La Commissione parlamentare, a questo proposito, consigliò, anzitutto, di sostituire alle parole: « in tutto o in parte la pena dell'ergastolo », le altre: « o la pena dell'ergastolo sia ridotta ». Ma la pena dell'ergastolo, che è perpetua, non può « ridursi », bensì soltanto commutarsi. Conviene poi considerare che si è voluto contemplare anche il caso in cui l'esecuzione non sia ancora cominciata, e quindi è tanto più esatta la dizione adottata.

In secondo luogo la predetta Commissione espresse il voto che, nel caso in esame, non venisse applicata la misura detentiva, perchè le parve che essa frusterebbe il provvedimento d'indulto o di grazia, facendo continuare, sia pure per scopi diversi, lo stato di privazione della libertà personale.

Essendomi sembrato che tale proposta abbia non solo un fondamento d'indiscutibile equità, ma sia conforme altresì al dovere di prestare il più rispettoso e ligio ossequio agli atti di sovrana clemenza, la ho accolta, limitando il provvedimento alla libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni

106. — Quando la legge stabilisce una misura di sicurezza *senza indicarne la specie*, il giudice deve ordinare la libertà vigilata, a meno che, trattandosi di un condannato per delitto, ritenga di disporre l'assegnazione di lui a una colonia agricola o ad una casa di lavoro (art. 215).

La Commissione parlamentare vorrebbe che il giudice fosse autorizzato ad applicare anche la cauzione di buona condotta.

Ma questa misura è utilizzata assai scarsamente dal codice (veggansi gli articoli 231, 234 e 718), e in modo sussidiario. L'accoglimento della proposta della Commissione importerebbe una modificazione di tutto il sistema.

107. — Senza modificare la sostanza dell'articolo 223 del progetto definitivo, ne ho migliorato la formulazione (come appare dall'articolo 217) accogliendo una proposta della Commissione parlamentare.

108. — L'*ordine di ricovero* del condannato nella casa di cura e di custodia normalmente viene eseguito dopo che la pena detentiva è scontata o altrimenti estinta, ma eccezionalmente, tenuto conto delle particolari condizioni d'infermità psichica del condannato, il giudice può disporre che il ricovero avvenga prima che sia iniziata o abbia termine l'esecuzione della pena detentiva (art. 220).

Alla Commissione parlamentare parve più opportuno far precedere, di regola, il ricovero all'esecuzione della pena.

Senonchè io ho considerato che è più logico fare seguire l'accessorio al principale; tanto più che non si può assoggettare il condannato a una misura di sicurezza a tempo *indeterminato*, prima che abbia avuto fine la pena a tempo *determinato* alla quale essa accede, senza rinunciare, almeno ipoteticamente, ad eseguire questa pena. E' dunque sufficiente la predetta facoltà eccezionale riconosciuta al giudice rispetto a quei casi, in cui si può temere che l'esecuzione della pena abbia ad aggravare l'infermità mentale del condannato.

109. — Quanto al *ricovero del prosciolto in un manicomio*, la Commissione parlamentare ha anzitutto osservato che il progetto definitivo (art. 228, 222 del codice) stabiliva soltanto il ricovero nei manicomi *giudiziari* dei prosciolti dall'imputazione di reati punibili con pena detentiva superiore nel massimo a due anni, mentre la Relazione ministeriale sul progetto medesimo accennava alla possibilità che i prosciolti per altri reati venissero ricoverati nei manicomi *comuni*.

Ciò è vero, ma è vero altresì che la Relazione aggiungeva che « nelle ipotesi, in cui non v'ha presunzione di pericolosità, potrà, se occorre, *subentrare l'azione dell'Autorità amministrativa*, per l'internamento del prosciolto in un manicomio comune ». Comunque, per evitare incertezze nella pratica, ho stabilito che, quando si tratta di contravvenzioni o di delitti colposi, ovvero di altri delitti per i quali la legge stabilisce la pena pecuniaria o la reclusione per un tempo non superiore nel massimo a due anni, la sentenza di proscioglimento debba essere comunicata all'Autorità di pubblica sicurezza, la quale, naturalmente, promuoverà i provvedimenti di sua competenza, quando ne è il caso.

La stessa Commissione ha inoltre osservato che la durata minima del ricovero in un manicomio giudiziario, stabilita in dieci anni, per gli autori dei fatti più gravi, è eccessiva, in caso di guarigione prima dei dieci anni, mentre in tale ipotesi l'individuo potrebbe essere assoggettato ad un'altra misura di sicurezza per il tempo intercedente tra la guarigione e lo spirare del termine di dieci anni, sembrando inumano tener persone sane di mente nel manicomio.

Ma, se si consentisse di accertare la guarigione prima del decorso del termine minimo, la pericolosità non sarebbe più presunta, e quindi ne rimarrebbe alterato il sistema.

E' inoltre da considerarsi la facilità delle simulazioni, che non sempre la scienza riesce a svelare a tempo. Quando un delinquente saprà che, simulando la pazzia, correrà il rischio di rimanere in un manicomio giudiziario per non meno di dieci anni, molto probabilmente troverà più conveniente rinunciare alla finzione.

Né si deve dimenticare che la guarigione dell'infermità di mente è talora soltanto apparente, o precaria, come è dimostrato da non rari delitti, talvolta atrocissimi, perpetrati da persone dimesse da manicomi perchè ritenute guarite.

Ma se non ho ritenuto opportuno diminuire il limite minimo di dieci anni quando il ricoverato abbia commesso un fatto punibile con la pena di morte o con l'ergastolo, ho tuttavia riconosciuto che tale limite poteva risultare eccessivo nell'ipotesi di fatti meno gravi, e però ho stabilito che la durata minima del ricovero nel manicomio giudiziario sia di cinque anni, se per il fatto commesso la legge stabilisce la pena della reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a dieci anni.

Il progetto stabiliva che le disposizioni predette si applicano anche ai minori degli anni quattordici. La Commissione parlamentare consigliò una formula più precisa, non potendo i minori degli anni quattordici, che non sono soggetti di diritto penale, essere prosciolti per causa d'infermità psichica.

Ciò è vero, e vale anche, nei congrui casi, per i minori dai quattordici ai diciotto anni. Ho modificato, pertanto, la disposizione in esame perchè sia chiaro che, se il minore di anni quattordici, o il minore tra i quattordici e i diciotto anni prosciolto per ragione d'età, è infermo di mente, la misura di sicurezza che deve prevalere non è quella relativa all'età, bensì quella propria dell'infermità di mente.

110 — Il *minore non imputabile per ragione d'età* deve essere ricoverato in un riformatorio giudiziario, se ha commesso un fatto preveduto dalla legge come delitto doloso, punibile con la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o con pena più grave (art. 224).

La Commissione parlamentare consigliò di elevare il minimo della reclusione a cinque anni.

Non mi parve di dover seguire tale consiglio, perchè, quando la legge commina per un reato una pena non inferiore nel minimo a tre anni di reclusione, si tratta sempre di un fatto grave, dal quale è lecito presumere la pericolosità del minorenne.

111. — Il *ricovero nel riformatorio giudiziario* deve essere ordinato, per un tempo non inferiore a tre anni, qualunque sia il reato commesso, se si tratta di un *minore degli anni diciotto*, che non solo risulti imputabile, ma che sia altresì delinquente abituale, professionale o per tendenza. Quando egli compie gli anni ventuno, il giudice deve ordinarne l'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro (articolo 226)

La Commissione parlamentare propose di sostituire alle parole: « quando egli raggiunga gli anni ventuno », le altre: « quando durante l'esecuzione della misura di sicurezza il minore raggiunga gli anni ventuno »

Devesi peraltro notare che il minore può pervenire a questa età senza avere effettivamente subito il ricovero nel riformatorio, o perchè latitante, o perchè in espiazione di pena. Il testo della disposizione risponde quindi alle esigenze della maggiore precisione.

112. — La sorveglianza della persona in stato di *libertà vigilata* è affidata all'Autorità di pubblica sicurezza (art. 228).

La Commissione parlamentare m'invitò ad esaminare se e in quali limiti sia invece da affidare tale sorveglianza ai Comitati di patronato.

Non credo che si possa lasciare ai privati l'esercizio di questa pubblica funzione delicatissima e gelosissima, fuori dei casi in cui, limitatamente ai minorenni, provvedano leggi speciali. Anche ragioni d'ordine pratico, che è superfluo rammentare, mi confortano in questa convinzione.

La stessa Commissione propose di dare potestà, o, meglio, di fare obbligo al giudice di sorveglianza di controllare il modo con il quale viene eseguita la sottoposizione alla libertà vigilata.

E' praticamente impossibile che il giudice faccia questo controllo. L'effettiva sorveglianza, perchè l'individuo non trasgredisca agli obblighi cui è soggetto, non può essere esercitata che dall'Autorità di pubblica sicurezza, la quale dispone di tutti i mezzi necessari. Se poi si verificheranno trasgressioni, il magistrato provvederà. Non si può affidare al giudice un potere di controllo sull'attività dell'Autorità di pubblica sicurezza; ciò potrebbe diminuire l'efficacia dell'opera di questa Autorità, creando conflitti e producendo altri inconvenienti.

Nell'Autorità di pubblica sicurezza, come in ogni altra Autorità dello Stato, si deve avere fiducia. L'antica diffidenza verso l'Autorità non può trovare ricetto nelle leggi del nuovo Stato italiano.

La Commissione predetta vorrebbe poi che la libertà vigilata non si applicasse ai colpevoli di *delitti politici*, perchè, a suo avviso, in questo caso tale misura non avrebbe scopo, tenuto conto che fine ultimo di essa è il riadattamento mediante il lavoro, così che sarebbe più idoneo il divieto di soggiorno e il confino.

Senonchè sarebbe contrario ai criteri, con i quali il codice considera i delitti politici, accogliere la proposta della Commissione. Né deve dimenticarsi che il delitto politico può non differenziarsi dal delitto comune, che per il fatto d'essere stato determinato da motivi politici

E vero che lo scopo ultimo della libertà vigilata è il riadattamento; ma non è detto che il delinquente politico non possa essere riadattato. anzi, tale riadattamento lo si è veduto abbastanza spesso in questi ultimi tempi. Aggiungasi che, insieme col detto scopo, la libertà vigilata ha anche quello, più immediato, di prevenire nuovi reati, e tale prevenzione è necessaria per i delinquenti politici non meno che per i delinquenti comuni.

Non è del resto escluso che il divieto di soggiorno possa essere applicato ai delinquenti politici; anzi l'articolo 233, relativo a tale misura di sicurezza, menziona espressamente i più caratteristici delitti politici. Quanto poi al confino, esso non è tra le misure di sicurezza prevedute dal codice penale.

Il progetto, nell'articolo 236 (230 del codice), stabiliva che, agli effetti dell'applicazione della libertà vigilata, nel caso in cui una persona sia giudicata per più delitti, si dovesse tener conto della pena complessiva, inflitta secondo le norme riguardanti il concorso di reati.

Ho soppresso questa disposizione, perchè l'ho trovata superflua. Il caso, invero, è regolato dall'articolo 76, per il quale le pene cumulate si considerano come pena unica per ogni effetto giuridico, se la legge non dispone diversamente. E questa norma, naturalmente, si applica tanto se le varie pene sono inflitte con unica sentenza, quanto se sono applicate con sentenze separate.

113 — Nell'applicazione di quella particolare misura di sicurezza, che è il *divieto di soggiorno*, il giudice deve indicare il Comune o i Comuni, ovvero la Provincia o le Provincie, in cui l'individuo non deve soggiornare (art. 233).

La Commissione parlamentare propose di aggiungere il divieto di soggiorno nel luogo di residenza della parte lesa.

Conviene tuttavia considerare che il divieto di soggiorno è applicabile ai colpevoli di delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero di delitti commessi per motivi politici od occasionati da particolari condizioni sociali o morali esistenti in un determinato luogo. E' difficile quindi che, in simili ipotesi, ci sia una « parte lesa » nel senso presupposto dalla Commissione, cioè una persona privata offesa dal reato. Se ci fosse, nulla vieterebbe al giudice di inibire al colpevole il soggiorno nel Comune o nella Provincia in cui abita questa persona.

114. — Il progetto definitivo disponeva, nell'articolo 241 (235 del codice), che lo straniero, il quale trasgredisce all'ordine di *espulsione* dal territorio dello Stato, emesso dal giudice, deve essere assegnato a una colonia agricola o ad una casa di lavoro per un tempo non inferiore a un anno.

Sebbene nessuna osservazione sia stata fatta a proposito di questa disposizione, io ho ritenuto opportuno modificarla. E' inutile, invero, stabilire misure speciali, quando lo scopo di sicurezza, che si vuol conseguire, si ottiene parimenti con l'applicazione delle sanzioni stabilite dalla legge di pubblica sicurezza (art. 152) per il caso di infrazione all'ordine di espulsione emanato dall'Autorità amministrativa. E' vero che, nel caso in esame, l'ordine di espulsione emana dal giudice, ma ciò non toglie che il provvedimento, come ogni altra misura di sicurezza, abbia carattere obiettivamente amministrativo. E devesi inoltre tener presente che l'ipotesi della infrazione dell'ordine di espulsione riguarda la esecuzione del provvedimento, esecuzione che, a tutti gli effetti, è affidata all'Autorità di pubblica sicurezza.

115. — Tra le *misure di sicurezza patrimoniali* il progetto, nell'articolo 242 (236 del codice), prevedeva anche la *chiusura di un pubblico esercizio*.

Pur nella mancanza di ogni rilievo in proposito, ho considerato che codesta chiusura dopo mesi o anni dal giorno del commesso reato non può più avere alcuna efficacia. D'altra parte ho creduto opportuno lasciare questa materia alle leggi speciali, le quali possono tener conto di esigenze particolari. Alcune di esse provvedono già convenientemente all'uopo, sta-

bilendo tutte, come è razionale, che il provvedimento venga ordinato subito dopo il reato.

Ho soppresso perciò questa misura di sicurezza.

Ho provveduto inoltre a migliorare la formulazione dell'articolo in esame, relativamente al richiamo delle disposizioni dell'articolo 200, che ho reso più preciso.

116. — Nel caso di condanna, il giudice può ordinare la *confisca* delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto (art. 240).

La Commissione parlamentare vorrebbe aggiungere la riserva: « salvo i diritti della parte lesa nel caso che il profitto derivi dall'impiego della cosa sottratta ».

Ma tale riserva sarebbe superflua, perchè è detto espressamente, nel medesimo articolo, che quella disposizione non si applica « se la cosa appartiene a persona estranea al reato ». Ora la cosa non cessa di appartenere a colui al quale delittuosamente fu tolta, solo perchè essa abbia subito una specificazione o altra modificazione, derivante dal suo impiego da parte del colpevole. E così pure il denaro, ricavato dal delinquente dalla vendita della cosa sottratta, appartiene al proprietario della cosa e non al colpevole.

LIBRO SECONDO.

Dei delitti in particolare.

TITOLO I.

Dei delitti contro la personalità dello Stato.

117. — La Commissione parlamentare, in via generale, espresse l'avviso che fossero da escludere dal codice penale comune le disposizioni concernenti reati che possono commettersi solo *in tempo di guerra*, come, ad esempio, quelli riguardanti il disfattismo, il commercio con sudditi di Stati nemici, ecc. Tali disposizioni, a giudizio della Commissione, o troverebbero miglior collocazione nei nuovi codici penali militari ovvero dovrebbero essere oggetto di leggi speciali, in caso di guerra. E tanto più ritenne inopportuno che il codice penale comune si occupi di tali reati, in quanto essi sono devoluti, in tempo di guerra, alla giurisdizione militare.

Dopo aver bene considerate tali proposte, ho però ritenuto miglior partito conservare il sistema del progetto.

Le incriminazioni di cui si tratta, quantunque presuppongano il tempo di guerra, sono fatte per tutti, e non per i soli militari, ai quali è invece destinato il codice penale militare. E' quindi opportuno che esse siano comprese nel codice penale comune.

Tale è pure il sistema del codice penale del 1889 e di parecchi progetti stranieri, né trovo ragione per modificarlo.

D'altra parte, nella sfera del diritto penale, come del diritto in genere, non si è pervenuti ancora, e probabilmente non si perverrà mai, a una netta e precisa distinzione tra diritto di pace e diritto di guerra. Ne è prova tutta la legislazione italiana, non soltanto penale, ma anche civile e amministrativa.

In tempo di guerra potranno certamente emanarsi norme speciali, da applicarsi in tutto il territorio dello Stato o in una sua parte; può anche prevedersi che la modificazione e il progresso dei mezzi bellici offrano occasione a nuove incriminazioni: ma queste possibilità non esimono dal provvedere con il codice penale comune a quelle forme delittuose del tempo di guerra, che sono ormai consolidate nella legislazione penale.

E' poi da tener presente che in ogni tempo (e più probabilmente avverrà ciò nel futuro) lo stato di guerra è preceduto da un periodo, non di rado assai lungo, di tensione internazionale o di preparazione alla guerra, durante il quale lo Stato resterebbe indifeso, se non provvedesse la legge penale comune.

E non è esatto che i reati in discorso siano tutti e sempre devoluti alla giurisdizione militare in tempo di guerra. Non tutto il territorio dello Stato può essere dichiarato in stato di guerra, né i reati di cui si tratta sono perpetrabili soltanto in zona di guerra. Ne segue che la giurisdizione comune potrà esercitarsi anche in relazione a codesti reati.

Nell'articolo 249 del progetto (art. 242 del codice) mi era parso opportuno di determinare la nozione di *esercito*. Ma tale determinazione ormai si è resa superflua perchè di volta in volta, nelle singole disposizioni, ho sostituito alla parola « esercito » la locuzione « forze armate dello Stato ».

118. — Parve alla Commissione parlamentare che fosse eccessivo, per la punibilità delle *intelligenze con lo straniero* (art. 245), esigere che il fatto sia commesso *per* impegnare o per compiere atti diretti ad impegnare lo Stato italiano alla dichiarazione o al mantenimento della neutralità, ovvero alla dichiarazione di guerra. Con tal formula, osservò la Commissione, può dubitarsi che occorra dimostrare che l'imputato avesse tanta autorità, da poter impegnare lo Stato.

Ma è evidente che la legge null'altro esige, se non il fine di impegnare lo Stato (ciò appunto significa la parola « per »), mentre non richiede affatto che il mezzo sia idoneo a conseguire il fine costituente l'oggetto delle intelligenze.

119. — Devo ora render ragione di una modificazione relativa alla *perdita della cittadinanza* (art. 253 del progetto, 246 del codice).

Per la grande maggioranza dei delitti contro la personalità dello Stato (titolo I, libro II), non si esige nel soggetto attivo la qualità di cittadino italiano, e però questi delitti sono punibili quando vengono commessi (dovunque) sia da un cittadino, sia da uno straniero (articoli 6 e 7).

E' invece richiesta la qualità di cittadino nei delitti: di portare le armi contro lo Stato (art. 242); di corruzione del cittadino da parte dello straniero (art 246); di commercio col nemico, per il quale, però, è punibile anche lo straniero in quanto dimori in Italia (art. 250); di attività antinazionale del cittadino all'estero (art. 269), e di accettazione di onorificenze o utilità da uno Stato nemico (art. 275).

Ora, la cittadinanza essendo requisito della nozione di tali delitti, non sarebbe per essi punibile chi ha perduto la cittadinanza, se non provvedesse una disposizione espressa.

Due disposizioni, l'una generale, l'altra speciale, conteneva il progetto definitivo, dirette al fine di rendere punibile l'ex-cittadino per quei delitti contro la personalità dello Stato che la legge prevede come perpetrabili soltanto dal cittadino.

L'articolo 253 del progetto (246 del codice) stabiliva che, per gli effetti delle disposizioni riguardanti i delitti contro la personalità dello Stato, sotto la denominazione di *cittadini italiani* sono compresi anche coloro che abbiano perduto la cittadinanza italiana *per effetto di condanna penale o di provvedimento dell'Autorità amministrativa.*

L'articolo 249 del progetto (242 del codice), invece, reprimendo il fatto del cittadino che porta le armi contro la patria, disponeva che « le stesse pene si applicano anche quando il colpevole aveva perduto la cittadinanza italiana » *per qualsiasi causa.*

Ho considerato pertanto che, se il portare le armi contro lo Stato costituisce certamente uno dei più gravi delitti contro la personalità dello Stato, anche gli altri delitti, che ho più sopra indicati, violano quei doveri elementari che sopravvivono alla perdita della cittadinanza. Questa fa venir meno alcuni ob-

blighi *giuridici* verso lo Stato, ma non può far cessare quei doveri *morali* che sono imposti dalla stessa natura e che la legge penale può e deve far divenire giuridici. E poichè tali doveri sopravvivono alla perdita della cittadinanza, non v'è ragione di distinguere a seconda che la cittadinanza sia stata perduta per l'una o per l'altra causa.

Di conseguenza, ho parificato ai cittadini, rispetto a tutti i delitti contro la personalità dello Stato che richiedono nell'agente la qualità di cittadino, coloro che abbiano perduta la cittadinanza *per qualunque causa* (abolendo la limitazione riguardante la condanna penale e il provvedimento amministrativo); e ho inserito questa disposizione di carattere generale nell'articolo 242.

120. — L'articolo 259 del progetto definitivo (250 del codice), che veniva subito dopo la disposizione concernente la frode in forniture in tempo di guerra, riguardava il commercio col nemico. La Commissione parlamentare consigliò invece (ed io ho seguito l'autorevole consiglio) di dare al predetto articolo una collocazione più propria, ponendolo accanto alle varie forme di favoreggiamento del nemico. Quel delitto, invero, è anch'esso, sostanzialmente, una forma di favoreggiamento del nemico.

121 — Alcune osservazioni vennero fatte dalla Commissione parlamentare sul delitto di *procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato* (art. 256).

Anzitutto essa propose di dichiarare espressamente che il fatto di procurarsi tali notizie debba avvenire « senza giustificato motivo ». A me è sembrata inutile codesta aggiunta, perchè ognuno comprende che un fatto legittimo (come è quello compiuto per giustificato motivo) non può costituire reato. Né qui ci può essere alcuna possibilità di incertezza o altra ragione, che induca a derogare al sistema, seguito dal codice, di non accennare genericamente alla illegittimità del fatto, che è presupposto e requisito della nozione generale del reato. Del resto il « giustificato motivo » non potrebbe da altro dipendere che dall'esercizio d'un diritto o dall'adempimento di un dovere: causa di esclusione della punibilità espressamente preveduta nell'articolo 51.

In secondo luogo la Commissione consigliò di chiarire che « esula il dolo » quando l'agente abbia ignorato che la notizia doveva rimanere segreta. La questione dovrà decidersi caso per caso, in base ai principi generali sul dolo, che, rispetto a questo delitto, consiste nella volontà di procacciarsi le notizie con la coscienza del carattere segreto (o, nei congrui casi, riservato) delle notizie medesime.

La Commissione ritenne inoltre che la formulazione dell'articolo sia generica, perchè non specifica l'elemento subiettivo, e indeterminata, per ciò che riflette l'attribuzione del carattere del segreto. Ma la specificazione dell'elemento subiettivo non occorre, perchè, trattandosi di un delitto doloso, il requisito del dolo è implicito ed è sufficiente il dolo generico già indicato, indipendentemente dal fine di spionaggio o da altro scopo specifico, come ho già chiarito nella mia Relazione sul progetto definitivo (nn. 256 e seguenti). Quanto all'asserita indeterminatezza per ciò che riflette il carattere del segreto, non mi sembra, in verità, che indeterminatezza vi sia. Nell'articolo è stabilita la distinzione (che riappare nelle disposizioni successive) tra segreti, e notizie che, pur non essendo segrete, l'Autorità abbia tuttavia ordinato che siano mantenute riservate, e questa è l'unica determinazione possibile, non essendo opportuno e neppure possibile specificare quali siano i singoli segreti e le singole notizie riservate.

La Commissione, infine, ha proposto di coordinare, agli effetti della pena, la prima parte con il secondo capoverso dell'articolo in esame. A me pare che nessun dubbio possa sorgere circa il perfetto coordinamento delle due disposizioni, perchè è razionale che il procacciamento di notizie « segrete » (fatto più grave) sia punito più gravemente del procacciamento di notizie semplicemente « riservate » (fatto meno grave).

122. — Lo *spionaggio politico o militare* (art. 257), giusta il progetto definitivo (art. 264), si commetteva procurandosi « in qualsiasi modo, atti, documenti o notizie », che, nell'interesse della sicurezza dello Stato, o, comunque, nell'interesse politico, interno o internazionale dello Stato, devono rimanere segrete.

Ho però ritenuta superflua la menzione espressa del « qualsiasi modo », perchè, quando non viene richiesto un determinato modo per l'esecuzione del delitto, il modo della perpetrazione è necessariamente indifferente per la nozione del delitto medesimo.

Mi è parso parimenti inutile mantenere l'indicazione degli « atti » e dei « documenti » accanto alle « notizie », perchè gli atti, in questo caso, non possono essere che documenti, e perchè nel termine « notizie » sono compresi i documenti che tali notizie contengono.

Per lo spionaggio politico o militare, in relazione ai *segreti*, si applica la pena di morte, se il fatto ha compromesso la preparazione o l'efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.

La Commissione parlamentare propose di chiarire se questo fatto possa commettersi anche in tempo di pace, nel qual caso essa vorrebbe che venisse represso con pena meno grave.

Conviene osservare che, mentre lo spionaggio a favore del nemico è punito di morte in ogni caso e senza riguardo alle conseguenze che esso abbia potuto cagionare, le altre forme di spionaggio, invece, sono punite con la pena stessa soltanto quando producono l'effetto di compromettere la nostra preparazione od efficienza bellica ovvero le operazioni militari. Da ciò si comprende che il delitto può essere commesso tanto in tempo di guerra, quanto in tempo di pace.

Né v'è ragione di punirlo meno gravemente in quest'ultimo caso, perchè è durante la pace che si preparano le difese belliche dello Stato, le quali dall'insidiosa azione dello spione possono essere rese meno efficaci nel momento in cui occorre metterle in azione. Una distinzione, ripeto, c'è già tra lo spionaggio in tempo di guerra e quello in tempo di pace, perchè il primo è punibile con la morte incondizionatamente; l'altro, invece, soltanto nel concorso delle predette condizioni. Se queste si avverano, giusta e proporzionata alla estrema gravità del fatto apparisce la pena capitale.

E' stato anche osservato (e l'osservazione vale altresì per gli articoli 269 e 270 del progetto, 262 e 263 del codice), che la locuzione « abbia compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato o le operazioni militari » ha un contenuto poco preciso. Ma una maggiore precisione non può conseguirsi, non essendo possibile indicare tutti gli effetti che possono rientrare in queste categorie. E' un accertamento che il giudice deve fare caso per caso, giovandosi anche, se occorre, del parere di periti e d'informazioni dell'Autorità competente.

123. — L'articolo 265 del progetto definitivo, dopo aver preveduto lo *spionaggio politico o militare* riguardante *notizie semplicemente riservate* (cioè notizie non segrete, di cui l'Autorità competente abbia vietato la divulgazione), stabiliva una sanzione anche per il fatto di procurarsi, a scopo di spionaggio, *notizie che non siano tra quelle, che debbano rimanere segrete o di cui sia stata vietata la divulgazione*, qualora dal fatto potesse derivare nocumento alla preparazione o alla efficienza bellica dello Stato, ovvero alle operazioni militari.

L'ultimo capoverso dell'articolo 269 del progetto medesimo puniva la rivelazione, a scopo di spionaggio, delle notizie predette.

Osservò la Commissione parlamentare che dal procacciamento o dalla rivelazione di notizie non segrete né riservate non può derivare alcun nocumento, e che, quanto meno, dovrebbe richiedersi, per la punibilità del fatto, l'avverarsi d'un effettivo pregiudizio. Parve alla Commissione stessa che con le predette disposizioni si venisse a punire la mera intenzione, non potendo obiettivamente ritenersi spionaggio il fatto di procurarsi o di comunicare notizie, che chiunque può liberamente avere e la cui divulgazione non è espressamente vietata.

La critica delle predette disposizioni, introdotte nel progetto allo scopo di colpire ogni possibile forma d'attività diretta allo spionaggio, mi è parsa sostanzialmente esatta. Ho, perciò, soppresso le accennate disposizioni, anche in considerazione del fatto che l'Autorità militare o politica ha sempre il mezzo di rendere applicabili le disposizioni penali sullo spionaggio, vietando la divulgazione delle notizie di cui si tratta.

124. — La Commissione parlamentare espresse il desiderio che fosse comminata una maggiore pena per il fatto di chi venga còlto in *possesso ingiustificato* di documenti, di oggetti o di qualsiasi materiale rappresentativo di notizie concernenti la sicurezza dello Stato: fatto punito con la reclusione da uno a cinque anni in tempo di pace, e da tre a dieci anni in tempo di guerra (art. 260).

A me è sembrato però che questa pena, tutt'altro che lieve, fosse sufficiente, tenuto conto anche del largo spazio intercedente tra il minimo e il massimo.

Ho poi migliorato la formulazione dell'articolo, sostituendo, nel n. 3°, alla frase: « documenti, oggetti o qualsiasi materiale rappresentativo delle notizie », l'altra, più precisa e comprensiva: « documenti o qualsiasi altra cosa atta a fornire le notizie, ecc. ».

125. - Ho ritenuto opportuno, per ragione di proporzione, sostituire alla pena dell'ergastolo la reclusione non inferiore a quindici anni per il *disfattismo* commesso con propaganda o comunicazioni dirette a militari ovvero in seguito a intelligenze con lo *straniero* (art. 265).

La Commissione parlamentare osservò che il disfattismo è più grave ancora, tanto da richiamare la pena di morte, quando il colpevole abbia agito in seguito a intelligenze col *nemico*.

Ho riconosciuto la convenienza di distinguere tra semplice « straniero » e « nemico »; ma, avendo già diminuito la pena per l'ipotesi meno grave, ritenni adeguata al fatto più grave la pena dell'ergastolo, anzichè quella di morte proposta dalla Commissione.

Una aggiunta analoga, per identità di ragioni, ho apportato articolo 267.

126. — La Commissione parlamentare propose che l'*istigazione di militari a disobbedire alle leggi* (art. 266) fosse punita non solo quando avvenga pubblicamente, ma altresì quando sia commessa in privato, mentre la pubblicità avrebbe dovuto costituire una circostanza aggravante. Alla Commissione sembrò che la propaganda spicciola, presso singoli militari, sia la più pericolosa.

Nel progetto preliminare (art. 271) non era stata considerata la pubblicità come elemento costitutivo del delitto appunto per il motivo indicato dalla Commissione. Assai volentieri pertanto ho aderito ora alla proposta, eliminando la pubblicità dagli elementi costitutivi del reato e facendone solo una circostanza aggravante. E, in verità, l'istigazione fatta a militari in privato costituisce di per sé un grave pericolo, anche quando la disobbedienza alle leggi non si sia verificata e il reato istigato non sia stato commesso. La comunanza di vita dei militari rende assai pericolosa la propaganda in privato presso singoli militari, perchè questa forma di istigazione s' rivolge, per lo più, a giovani che, facilmente suggestionabili, sono indotti a comunicare ai propri compagni idee, impressioni, sentimenti, in loro sorti a causa dell'istigazione, determinando, in tal modo, la possibilità di uno stato d'animo collettivo assai pericoloso al mantenimento della disciplina militare e all'osservanza dei doveri militari.

127. — Nel progetto, mentre si provvedeva alla repressione delle associazioni sovversive a carattere bolscevico o anarchico, mancava un'apposita disposizione atta a reprimere l'attività di quelle associazioni che, pur non essendo come le prime egualmente pericolose per la sicurezza dello Stato, tuttavia, svolgendo o proponendosi di svolgere un'attività diretta a distruggere - deprimere il sentimento nazionale, attuano un'azione che costituisce un grave pericolo per la predetta sicurezza. Poichè la necessità di tale disposizione appariva evidente, per sopperire alla lacuna in discorso, accanto e a integrazione delle norme con cui è represso il delitto anarchico, ho redatto un apposito articolo.

In rispondenza, poi, a quest'ultima nuova disposizione, ho provveduto a reprimere la propaganda avente per oggetto i fatti in essa preveduti e l'apologia dei fatti medesimi.

128. — Quanto all'incriminazione dell'*illecita costituzione* e della *illecita partecipazione ad associazioni aventi carattere internazionale* (articoli 273, 274), la Commissione parlamentare ne propose la soppressione, « riservando questa materia alle leggi civili ».

Veramente non alle sole leggi « civili » spetta la regolamentazione di questa materia, che a tali leggi può interessare in minima parte, ma anche e sopra tutto alle leggi di polizia. E già abbiamo parecchie di queste leggi che si occupano delle associazioni con o senza carattere internazionale (1), né potrà tardare una disciplina legislativa generale di questa importante e delicata materia.

Ma è opportuno che le sanzioni per le violazioni delle norme speciali sulle associazioni di carattere internazionale, in quanto tali violazioni interessano la personalità internazionale dello Stato, siano date dal codice penale, perchè in tal modo si fornisce un incitamento e una guida alla legislazione speciale e si fissa un elemento non soggetto a quelle più o meno frequenti variazioni, alle quali sottostanno le leggi speciali.

Già nel mio discorso al Senato, del 19 novembre 1925, e nella Relazione sul progetto definitivo (n. 274), notai che i nostri ordinamenti politici ormai più non consentono, in questa materia, soluzioni che non siano ispirate a sicurezza di criteri e garantite dalla certezza del diritto obiettivo. Appunto per ciò ho formulato le norme in discorso, che innovano radicalmente rispetto alle concezioni e ai sistemi del passato.

Poco importa che codeste disposizioni siano, almeno

---

(1) Legge di pubblica sicurezza, articoli 214 e segg. che sostituiscono la legge 26 novembre 1925, n. 2029, sulla regolarizzazione dell'attività delle associazioni, ecc. dei dipendenti dallo Stato; R. decreto-legge 6 agosto 1926, n. 1486 sulla disciplina delle pubbliche manifestazioni di intellettualità, beneficenza, sport, ecc.; R. decreto-legge 13 gennaio 1930, n. 16, che modifica l'articolo 11 della legge 3 aprile 1926, n. 563, sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro; R. decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1254 sui provvedimenti di P. S. per la Sicilia; R. decreto 29 luglio 1923, n. 1848, sull'esercizio del diritto di riunione e di associazione in Cirenaica, ecc.

in parte, inapplicabili allo stato della legislazione; esse cesseranno di essere norme in bianco quando, in un tempo, ripeto, non lontano, sarà adempiuta la promessa fatta per mio mezzo dal Governo al Parlamento, di provvedere alla completa disciplina legislativa delle associazioni. Si avrà così il vantaggio di un codice penale completo anche su questo punto.

129. — Alla Commissione parlamentare parve insufficiente la pena della multa da lire mille a diecimila per l'*accettazione di onorificenze o di utilità da uno Stato nemico.*

Trovai giusta l'osservazione, perchè qui non si tratta soltanto di una manifestazione di riprovevole vanità, ma di una assai grave mancanza di solidarietà sentimentale e politica col proprio Stato, nel tempo in cui questo si trova in guerra con un altro Stato. E' una specie di tradimento morale, che merita una più severa sanzione.

Ho perciò sostituito la predetta pena pecuniaria con la reclusione fino a un anno (art. 275): pena più adeguata, ma senza dubbio non eccessiva.

130. — Sugli articoli 283 e seguenti del progetto non vennero fatte proposte da parte della Commissione parlamentare.

Io, peraltro, considerando che convenisse stabilire alcune distinzioni fondamentali, ho ritenuto opportuno modificare su questo punto il progetto

Fissate in un primo articolo le sanzioni per gli *attentati alla vita, all'incolumità o alla libertà personale del Re,* del Reggente, della Regina o del Principe Ereditario, ovvero di un'altra persona della Famiglia Reale (art. 276), nel nuovo regolamento segue l'incriminazione, meno grave, degli attentati alla libertà *diversi da quelli che aggrediscono la libertà personale* (art. 277).

L'articolo 284 del progetto incriminava gli attentati alla libertà morale del Re e delle altre Persone sopra menzionate, unitamente alle offese all'onore o al prestigio, mentre codeste offese sono manifestamente meno gravi degli attentati alla libertà morale. Questa libertà, se pure può collocarsi in un grado inferiore a quello della libertà personale, è nondimeno un bene individuale più importante, socialmente e politicamente, dell'onore e del prestigio. Vero è che possono darsi casi gravissimi di offese all'onore o al prestigio, e casi lievissimi di offese alla libertà morale, ma il più grave caso di offesa all'onore o al prestigio non può mai raggiungere la gravità del più lieve caso di offesa alla libertà

L'incriminazione delle *offese all'onore o al prestigio del Re* o delle predette Persone, la quale importa una pena relativamente meno grave, è contenuta nella disposizione (articolo 278) che segue quella concernente gli attentati alla libertà.

Analoghe modificazioni ho apportato alle norme sugli *attentati* e le *offese contro il Capo del Governo* (articoli 280, 281, 282). E però sono ora preveduti, in separate disposizioni: *a*) gli attentati alla vita, alla incolumità o alla libertà personale del Capo del Governo; *b*) gli attentati alla sua libertà morale; *c*) le offese al suo onore o al suo prestigio: con pena decrescente, proporzionata alla diversa gravità dei fatti, che va da quella di morte alla reclusione da uno a cinque anni.

Ho parimenti provveduto per gli *attentati* e le *offese contro Capi di Stati esteri* commessi nel territorio dello Stato (articoli 295, 296, 297), separando gli attentati alla libertà morale dalle offese all'onore o al prestigio, che nel progetto erano unitamente considerati.

In tal modo ritengo di aver conseguito un notevole perfezionamento sotto l'aspetto della valutazione dell'oggettività giuridica dei vari delitti e sotto quello del sistema legislativo.

131. — Nell'articolo 252 del codice ancora vigente, sotto il titolo dei reati contro l'ordine pubblico, è represso il fatto di chiunque commette un fatto diretto a suscitare la guerra civile o a portare la devastazione, il saccheggio o la strage in qualsiasi parte del Regno.

Nel predetto articolo sono preveduti insieme dei fatti aventi ciascuno un'obbiettività giuridica diversa; perchè, mentre la guerra civile lede un interesse politico dello Stato, i fatti di strage mettono in pericolo l'incolumità pubblica e i fatti di devastazione e di saccheggio ledono propriamente l'interesse che si riannoda al mantenimento dell'ordine pubblico.

In conseguenza ho provveduto ad eliminare tale inesattezza d'ordine sistematico prevedendo la guerra civile, i fatti di devastazione e di saccheggio e la strage rispettivamente nei titoli primo, quinto e sesto di questo libro.

Senonchè un ulteriore esame del problema relativo ai fatti di devastazione, di saccheggio e di strage, mi ha portato a considerare che tali fatti possono essere commmessi al fine di attentare alla sicurezza dello Stato. Ora, in questo caso, poiche i fatti in discorso presentano un'estrema gravità, si rendeva necessario prevederli anche tra i delitti contro la personalità dello Stato, con la più grave sanzione.

Ciò mi ha indotto a redigere l'articolo 285, stabilendo che è punito di morte chi, allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato, commette un fatto diretto a portare la devastazione, il saccheggio o la strage nel territorio dello Stato o in una parte di esso.

132. — Nel progetto era stabilita la pena della reclusione non inferiore a cinque anni per reprimere ogni fatto diretto a suscitare la guerra civile ed era stabilito l'ergastolo se la guerra civile si fosse verificata (art. 286). Poichè si tratta di fatti di estrema gravità da cui può derivare un danno irreparabile per l'esistenza stessa dello Stato, ho ritenuto necessario di reprimere i fatti predetti, rispettivamente, con l'ergastolo e con la morte.

133. — A proposito dell'articolo 278 debbo accennare ad una modificazione, le cui ragioni valgono anche per gli articoli 282, 292, 297, 341, 342, 343, 402, 403, 404, 594 e 595 del codice.

Il progetto prevedeva il fatto di chi *offende con parole od atti* l'onore o il prestigio del Re e delle altre Persone particolarmente tutelate

Ora a me parve che fosse superflua ed impropria la menzione del mezzo con cui l'offesa viene eseguita. Ho già avuto occasione di avvertire (v. n. 122) che, quando la legge, come avviene rispetto alla generalità dei reati, non dà espressa considerazione al mezzo con cui il delitto viene eseguito, qualsiasi mezzo rientra nella nozione del reato medesimo. Dunque, prevedendo l'offesa, è inutile accennare al mezzo con cui essa può compiersi, tutti i mezzi idonei essendo suscettivi di produrre tale offesa.

D'altra parte quell'espressione potrebbe far ritenere che con il termine « atti » si voglia alludere soltanto a fatti positivi, mentre è manifesto che l'offesa può cagionarsi altresì mediante omissioni.

Perciò, considerato che la formula legislativa assume tanto maggiore perfezione tecnica, quanto è più sintetica e generica, ho soppresso quella inutile e incompleta specificazione.

Nei suoi rilievi d'ordine generale, la Commissione parlamentare, dopo aver osservato essere opportuno che la menzione del Gran Consiglio del Fascismo avvenga sempre nello stesso ordine rispetto agli altri organi costituzionali (osservazione che aveva ragione d'essere solo in relazione all'articolo 698 del progetto, per il quale ho provveduto), consigliò di comprendere il Gran Consiglio medesimo nelle dispo-

sizioni con le quali si tutela il decoro e la reputazione dei maggiori Corpi dello Stato.

Ma il desiderio della Commissione è già soddisfatto dall'articolo 295 del progetto (290 del codice), che punisce il *vilipendio alle istituzioni costituzionali*.

134. — Il *vilipendio alla Nazione italiana* (art. 291), a giudizio della Commissione parlamentare, non è meno grave di quello alle istituzioni costituzionali, e però non dovrebbe essere punito con sanzione meno grave

Sotto l'aspetto morale si può anche convenire che non vi sia differenza di gravità tra i due vilipendi Ma dal lato giuridico non è soltanto da considerarsi l'odiosità del fatto, bensì anche l'importanza dell'interesse leso. Chi vilipende le istituzioni costituzionali si rivolge contro organi concreti dello Stato, con l'effetto, almeno virtuale, di diminuire il loro prestigio e conseguentemente di pregiudicare il principio d'autorità. Il fatto di vilipendere la Nazione, invece, per quanto riprovevole, non colpisce lo Stato nel suo complesso organico, né nelle sue istituzioni costituzionali, ma offende la popolazione italiana indipendentemente dalla sua costituzione e dal suo organismo politico. Si offende più che altro un'idea, come nell'offesa alla bandiera si offende un simbolo (ed è perciò che questi due vilipendi sono equiparati rispetto alla pena). Questi fatti possono bensì produrre effetti dannosi anche per la personalità dello Stato, ma soltanto indirettamente e in grado minore che il vilipendio delle istituzioni costituzionali, e però è giusto che siano puniti con pena proporzionata alla loro capacità lesiva.

135. — Nella nozione del delitto di *pubblica istigazione e apologia* (art. 303) ho sostituito alla frase: « chiunque istiga il pubblico a commettere ecc. », l'altra: « chiunque istiga *pubblicamente* a commettere ecc. », per un miglior coordinamento con la nozione della pubblicità data nell'articolo 266.

136. — Nell'articolo 310, che dà la nozione del *tempo di guerra*, ho stabilito che tale nozione valga « agli effetti della legge penale », e non del solo codice penale (come invece disponeva il progetto), correlativamente a quanto è stabilito nell'articolo 242 per gli « Stati in guerra contro lo Stato italiano ». E però, se le leggi speciali non dispongano diversamente in modo espresso (art. 15), quella nozione varrà anche per le materie da esse regolate.

137. — A proposito della *richiesta di procedimento* (articolo 313), ho limitato la necessità della richiesta soltanto ai delitti di offese contro Capi di Stati esteri (articoli 296, 297), contro rappresentanti di Stati esteri (art. 298) e contro la bandiera o altro emblema di Stato estero (art. 299).

La ragione di questa limitazione consiste in ciò: che senza la richiesta (la quale è una condizione di punibilità) non sono ammessi né l'arresto in flagranza né l'emissione del mandato di cattura, che sono invece possibili nei casi in cui occorre l'autorizzazione.

TITOLO II.

DEI DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

138. — Ho migliorato la struttura del delitto di *abbandono individuale di un pubblico ufficio, servizio o lavoro* (art. 333), quantunque nessuna osservazione sia stata fatta in proposito.

Il progetto stabiliva l'aggravamento, dipendente dall'essere derivato pubblico nocumento, soltanto nel caso dell'effettivo abbandono dell'ufficio, servizio o lavoro, e non anche in quello dei così detti ostruzionismo e sabotaggio. Io ho considerato che v'era ragione di ritenere aggravato il reato per la verificazione del nocumento anche in questo caso, che non solo non è meno grave, ma che apparisce anzi più odioso e insidioso, attesa l'ipocrisia, e talvolta la provocante perfidia del fatto. Ho quindi modificato l'articolo in modo da rendere possibile in entrambe le ipotesi l'applicazione di tale aggravamento.

139. — Ho ritoccato alcune disposizioni del progetto definitivo riguardanti i *delitti dei privati contro la pubblica Amministrazione*.

L'articolo 343 di questo progetto (339 del codice) aggravava la pena stabilita negli articoli 341 e 342 (336 e 337 del codice), *se la violenza o la minaccia sia commessa con armi, ecc.*, e l'articolo 344 (338 del codice) stabiliva pure un aggravamento per le circostanze prevedute « nell'articolo precedente ». Ho ritenuto più logico che la disposizione concernente la circostanza aggravante facesse seguito a tutte le incriminazioni alle quali è applicabile, e così appunto ho fatto.

Sempre in ordine alla circostanza aggravante delle armi, era disposto, tra l'altro, che essa ricorre quando la violenza o la minaccia sia stata commessa con armi da più di cinque persone riunite. Nessuna osservazione è stata fatta su questo punto, ma a me è parso che convenisse chiarire il contenuto di tale disposizione, la quale lasciava incerto se le armi dovessero essere usate da tutte le persone riunite, o da qualcuna soltanto. Ho perciò specificato che, per la sussistenza della circostanza, basta che un'arma sia stata usata anche da una sola delle persone riunite; e ciò a differenza dell'articolo 155 del codice del 1889, per il quale, « ove il delitto sia commesso in riunione di più persone, si considera commesso con armi, se tre almeno di esse siano palesemente armate ».

Il progetto stabiliva (art. 344, 338 del codice) che commette il reato di *violenza o minaccia ad un Corpo politico, giudiziario o amministrativo* (art. 338 del codice) tanto chi usa tale mezzo per impedirne o turbarne l'attività, quanto chi commette il fatto per influire sulle deliberazioni collegiali di imprese esercenti servizi pubblici o di pubblica necessità, *che* abbiano per oggetto l'organizzazione o l'esecuzione dei servizi. In relazione a quest'ultima ipotesi, la Commissione parlamentare consigliò di chiarire che il pronome « che » (usato dal progetto) si riferisce a deliberazioni, e non ad imprese. Non mi pareva dubbio il riferimento alle deliberazioni collegiali, giacchè, riferendo quel pronome alle imprese, sarebbe venuto meno il senso della disposizione, soltanto le deliberazioni delle imprese potendo avere per oggetto l'organizzazione e l'esecuzione dei servizi ed essere suscettive di subire illecite influenze. Comunque, poichè la chiarezza non è mai troppa, ho sostituito, all'espressione originaria, la frase: « qualora tali deliberazioni abbiano per oggetto, ecc. ».

140. — L'*oltraggio* consiste, nel concorso degli altri requisiti, in una offesa all'onore o al prestigio (articoli 341, 342, 343 e 344).

La Commissione parlamentare, fedele alla nomenclatura del codice del 1889, vorrebbe sostituire, al « prestigio », la reputazione e il decoro. L'espressione *prestigio*, essa osservò, non ha un significato preciso e non è filologicamente esatta nel senso in cui è stata usata, cioè di una particolar forma di decoro di chi esercita una funzione pubblica.

Non mi sembra che sia il caso di entrare in disquisizioni filologiche. Anche ammettendo per dimostrato (e non lo è) che quella parola sia filologicamente meno pura, essa tuttavia è italianissima, e, nell'uso comune, in senso figurato, indica, come dicono i lessicografi, quella speciale forza o influenza che deriva alla persona dall'altrui riconoscimento dell'autorità e della dignità di cui la persona stessa è rivestita.

Le parole, del resto, sono mezzi per esprimere le idee, e quando una parola, secondo l'uso comune, rende esattamente l'idea che si vuole esprimere, ed appartiene alla nostra lingua, non è il caso di ripudiarla per sola ragione di minuziosità filologica. Le stesse preleggi riconoscono all'uso comune delle parole la prevalenza sul loro significato meramente filologico. L'esclusione del termine « prestigio » sarebbe giustificata, se si trovasse un'altra espressione che meglio ancora rendesse il concetto che la norma vuole esprimere, ma tale espressione non esiste.

Le parole consigliate dalla Commissione non mi sembrano, in verità, idonee ad esprimere il concetto di cui si tratta. Il termine *reputazione* qui non può usarsi, sia perchè ad esso è attribuito un significato specifico in materia di diffamazione (offesa fuori della presenza), mentre per l'oltraggio è sempre richiesta la presenza dell'offeso, sia perchè il prestigio è qualche cosa di diverso da quella stima nella capacità funzionale del pubblico ufficiale, alla quale si riferisce la « reputazione ». Parimenti non può usarsi la parola *decoro*, perchè ha un significato troppo generico, mentre il prestigio, come ho detto, ha un senso determinato e specifico.

La predetta Commissione vorrebbe poi che si punisse come oltraggio, e non come diffamazione, anche l'offesa commessa *col mezzo della stampa*, allo scopo di apprestare una più ampia tutela alla pubblica Amministrazione.

Ora, se lo stampato offensivo è diretto al pubblico ufficiale, a causa delle sue funzioni, si ha certamente oltraggio, per espressa dichiarazione di legge; ma in ogni altro caso non si può prescindere dal requisito della *presenza* del pubblico ufficiale, che distingue l'oltraggio dalla diffamazione. Il carattere differenziale tra questi due delitti non va ricercato nel mezzo adoperato, ma nella direzione di tal mezzo all'offeso, come voluta dal colpevole. Altrimenti non vi sarebbe ragione di escludere dalla incriminazione dell'oltraggio ogni altra offesa in assenza del pubblico ufficiale, quando in essa ricorresse l'elemento della pubblicità, secondo la nozione data nell'articolo 266: il che toglierebbe a questo delitto il suo specifico carattere scientifico e tradizionale.

141. — Nella disposizione che reprime l'offesa all'Autorità mediante *danneggiamento di affissioni*, il progetto prevedeva il fatto di danneggiare stampati, « manoscritti » o disegni affissi o esposti al pubblico per ordine dell'Autorità stessa.

La Commissione parlamentare osservò che sarebbe opportuno sostituire, alla parola « manoscritti », la parola *scritti*, come nella disposizione concernente lo smercio di stampati soggetti a sequestro (art. 352), allo scopo di comprendervi qualsiasi genere di scrittura (stampigliature, ecc.).

Ho riconosciuto giusta l'osservazione, ed ho provveduto alla sostituzione (art. 345).

142. — La nozione del *pubblico ufficiale* (art. 357), attesa la sua importanza, non poteva non dar luogo ad osservazioni da parte della Commissione parlamentare.

Questa, anzitutto, propose di sostituire alle parole: « impiegati dello Stato o di altro *ente pubblico* », le altre: « impiegati dello Stato, della Provincia, del Comune o degli istituti sottoposti per legge alla tutela dello Stato, della Provincia o del Comune », secondo la formula dell'articolo 207 del codice penale del 1889. Osservò la Commissione che non è facile precisare se un ente sia pubblico o privato, e che, se si vuole comprendere nella nozione del pubblico ufficiale anche gli impiegati di istituti sottoposti, non alla tutela, bensì alla sola vigilanza dello Stato, della Provincia o del Comune, è meglio dirlo espressamente, senza parlare genericamente di « altri enti pubblici ».

Ma il criterio di tutela, adottato dal codice del 1889, è stato abbandonato di proposito dal progetto e dal codice nuovo. Tutti gli enti pubblici sono sottoposti a tutela e a vigilanza, e fra queste il limite, se pure esiste, è quanto mai incerto. D'altra parte, non è il concetto di ente pubblico che si può desumere dalla soggezione a tutela; al contrario, quando un ente è pubblico, da ciò si desume che è sottoposto a tutela. La nozione di « altri enti pubblici » non può esigersi dal codice penale, il quale su questo punto, riceve necessariamente le nozioni fornite da altri ordinamenti giuridici, e particolarmente dal diritto amministrativo. Ricorrendo a queste fonti, non sarà difficile alla giurisprudenza e alla dottrina risolvere tutte le questioni che si presentassero in pratica.

Non piacque alla Commissione parlamentare che i deputati e i senatori fossero compresi, ad ogni effetto, tra i pubblici ufficiali, e però propose di sopprimere la menzione della « funzione legislativa », e di sostituirla dicendo che « ai fini del presente titolo, i senatori, i deputati e i membri del Gran Consiglio del Fascismo sono *parificati* ai pubblici ufficiali ». La Commissione considerò che i senatori e i deputati sono al di fuori e al di sopra delle funzioni dei pubblici ufficiali, e però devono essere oggetto di una disposizione particolare; la loro funzione, essenzialmente politica, non può essere assoggettata a quella disciplina penale che riguarda reati particolari ai pubblici ufficiali.

Riconosco che la proposta della Commissione su questo punto rappresenta un progresso sui criteri prevalsi nella formazione del codice del 1889. Per questo codice, infatti, i deputati e i senatori erano considerati pubblici ufficiali ai soli effetti della maggior tutela che la legge accorda ai pubblici ufficiali medesimi rispetto ai delitti contro di essi perpetrati, di guisa che non erano soggetti alle sanzioni speciali o più gravi che la legge stabilisce per i delitti commessi dai pubblici ufficiali; così, ad esempio, un deputato o un senatore, vigente quel codice, non poteva essere punito per corruzione, concussione, peculato, ecc. La Commissione, invece, è contraria a questo strano, immorale ed impolitico privilegio, giacchè vorrebbe la equiparazione dei parlamentari agli effetti di tutto il titolo dei delitti contro la pubblica Amministrazione.

Non posso, però, consentire nella proposta di escludere gli altri reati nei quali la qualità di pubblico ufficiale è elemento costitutivo o circostanza aggravante.

In verità, la proposta della Commissione parte da un concetto dell'istituto parlamentare che si deve respingere. Una concezione assai diffusa fino a non molti anni or sono, poneva il Parlamento fuori dello Stato e, talvolta, contro lo Stato. Simile concezione è giuridicamente errata e politicamente inaccettabile. Il Parlamento non è che *un organo dello Stato*, e i membri del Parlamento che esercitano funzioni di Stato o pubbliche non sono e non possono essere che *pubblici ufficiali*. Pubblici ufficiali certamente del più elevato grado e della più grande autorità, ma le cui funzioni rientrano nell'àmbito dello Stato e sono esercitate esclusivamente nell'interesse di questo.

Del resto, il concetto che attribuisce ai senatori e ai deputati la qualità di pubblici ufficiali ad ogni effetto, è accolto dalla più pregiata e moderna dottrina pubblicistica. L'indole essenzialmente politica e la elevatezza delle loro funzioni forniscono argomenti non per disconoscere ai parlamentari la qualità di pubblici ufficiali, ma anzi per riconoscerli pubblici ufficiali per eccellenza.

La Commissione propose, infine, di aggiungere espressamente al novero dei pubblici ufficiali *i notai, i testimoni, i periti e gli interpreti*, come fa l'articolo 207 del codice penale del 1889. Parve alla Commissione che si potesse dubitare che i notai esercitino sempre ed in ogni caso una pubblica funzione amministrativa, e che convenisse chiarire che nella

« pubblica funzione » sono comprese anche le prestazioni dei testimoni, dei periti e degli interpreti.

I notai rientrano certamente tra le « altre persone che esercitano... una pubblica funzione... amministrativa », tale essendo quella di certificazione ad essi affidata. Essi possono talvolta esercitare funzioni d'indole mista, come quando compiono atti di competenza anche degli ufficiali giudiziari, ma pure in tal caso rientrano nella nozione in discorso, essendoci sempre un elemento funzionale amministrativo.

I testimoni, i periti e gli interpreti, poi, esercitando temporaneamente una pubblica funzione giudiziaria, sono anche essi compresi nella disposizione del numero 2° dell'articolo 357.

E' inutile, pertanto, stabilire assimilazioni, quando queste non sono necessarie.

TITOLO III.

DEI DELITTI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA.

143. — L'intitolazione del primo capo del presente titolo: « *Dei delitti contro l'attività giudiziaria* », non è parsa commendevole alla Commissione parlamentare, la quale propose di sostituirla con la rubrica: « *Dei delitti contro l'attività degli organi giurisdizionali* ».

Senonchè in questo capo si prevedono delitti non solo contro l'attività degli organi *giurisdizionali*, ma altresì contro quella di altri organi, che, pur essendo *giudiziarî* (come il pubblico ministero), non sono giurisdizionali, in quanto non sono rivestiti di giurisdizione.

Ma neppure mutando la parola « giurisdizionali », indicata dalla Commissione, in « giudiziarî », la proposta diverrebbe accettabile, perchè, l'attività degli organi essendo necessariamente l'attività della funzione, si verrebbe ad esprimere in modo meno sintetico lo stesso concetto fissato nella formula adottata dal codice.

La Commissione si indusse a fare codesta proposta per il dubbio che, nella espressione « attività giudiziaria », sia compresa l'attività delle giurisdizioni speciali e particolarmente degli arbitri.

Nella mia Relazione sul progetto definitivo (n. 405), peraltro, io avevo già spiegato come, nella terminologia del progetto, « per Autorità giudiziaria s'intende così l'Autorità giudiziaria ordinaria, come quella speciale ». Il concetto di Autorità giudiziaria si riferisce alla funzione giudiziaria da chiunque sia legittimamente esercitata. Non v'è quindi ragione di dubitare che le disposizioni sulle falsità in giudizio (le quali specialmente richiamarono l'attenzione della Commissione) si riferiscano anche ai giudizî che si svolgono davanti le giurisdizioni speciali.

Quanto agli arbitri, occorre distinguere. Se si tratta di *arbitrati obbligatori*, essi sono certamente da comprendersi nelle giurisdizioni speciali, appunto perchè sono obbligatorî. Arbitrato ed obbligatorietà sono termini antitetici, in quanto caratteristica dell'arbitrato è la libertà di ricorrere o di non ricorrere ad esso. « Arbitrato obbligatorio » è un modo di dire improprio ed inesatto, perchè i così detti arbitri obbligatorî non sono arbitri, ma giudici. La legge affida ad essi l'esercizio d'una giurisdizione speciale, che si impone alle parti con forza obbligatoria e inderogabile, entro i limiti della competenza. Se invece si tratta di arbitrati liberi, cioè di arbitrati in senso proprio, la conclusione è diversa, perchè in questo caso non v'è esercizio di giurisdizione, come ho pure spiegato nella citata mia Relazione (n. 408). L'arbitro libero, nel diritto processuale italiano, non solo non è funzionario dello Stato, ma neppure è dallo Stato stesso temporaneamente incaricato di esercitare giurisdizione; egli, perciò, non ha giurisdizione, né propria, né delegata. Le sue facoltà, invero, derivano dalla volontà delle parti e la sua decisione, irrevocabile per volontà delle parti, non è esecutiva, se non interviene il competente organo giurisdizionale dello Stato. E dimostrai parimenti che l'attività arbitrale libera non potrebbe considerarsi nemmeno come esercizio privato d'una funzione pubblica, perchè il privato, che assume una funzione pubblica, riceve dallo Stato i poteri che ad essa sono inerenti. Per il nostro presente ordinamento giuridico, dunque, l'attività degli arbitri liberi non è « attività giudiziaria » nel senso del codice penale; potrà divenirlo soltanto se il nuovo codice di procedura civile riformerà l'ordinamento dei giudizi arbitrali in modo da assegnare a tutti gli arbitrati il carattere di organi della giurisdizione.

La stessa Commissione, d'altronde, sembra convenire in questa distinzione, dato che, a proposito dell'articolo 376 del progetto (371 del codice: falso giuramento in causa civile) propose di « punire il falso giuramento dinanzi a tutte le giurisdizioni speciali e nei procedimenti arbitrali *con carattere giurisdizionale stabiliti per legge* ».

144. — Per la punibilità della *frode processuale*, quando viene commessa in relazione ad un procedimento civile o amministrativo, si richiede che il fatto avvenga *nel corso* del procedimento medesimo (art. 374).

La Commissione parlamentare propose la soppressione di questa condizione, per consentire la punizione del fatto, anche se commesso *anteriormente* al procedimento, come accade, di regola, in relazione ai procedimenti penali. Conviene punire la frode, osservò la Commissione, anche se i fatti fraudolenti avvengano prima dell'inizio del procedimento civile o amministrativo e in vista di esso.

Ma il procedimento civile o amministrativo non può iniziarsi che per volontà dell'attore, e perciò, prima della domanda di costui, non si può sapere se esso si inizierà.

Per la materia penale, invece, la frode deve punirsi anche se commessa nel periodo preprocessuale, sia perchè l'inizio del procedimento, per i reati perseguibili d'ufficio, è relativamente sicuro, non dipendendo dalla volontà delle parti; sia perchè è appunto in quel periodo che si compiono gli atti di polizia giudiziaria diretti ad assicurare e a conservare le prove del reato. Per questa stessa ragione il delitto di simulazione di reato è punibile in qualunque momento venga commesso.

145. — L'*infedeltà nel patrocinio o nella consulenza* è punibile quando avviene a danno della parte difesa, assistita o rappresentata dinanzi alla « Autorità giudiziaria » (art. 380).

Qui la Commissione parlamentare ripetè la proposta di sostituire il termine « giudiziaria » con la parola « giurisdizionale ».

Richiamato quanto ho già detto a tal proposito, osserverò soltanto che questo è appunto uno dei casi in cui il reato è punibile non solo dinanzi all'Autorità giurisdizionale (giudice), ma altresì davanti al pubblico ministero (Autorità giudiziaria ma non giurisdizionale), come nell'ipotesi dell'istruzione penale sommaria.

146 — Quanto al delitto di *mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice* (art. 388 del codice), l'articolo 393 del progetto definitivo stabiliva che « la pena si applica a colui, che elude l'esecuzione di *ogni altro* provvedimento del giudice, che concerna l'affidamento di minori, ecc. ».

La Commissione parlamentare esattamente osservò che le parole « ogni altro » erano superflue, perchè l'oggetto de provvedimenti è specificato nella disposizione.

Ho ritoccato quindi in tal senso la formula della disposizione.

147. — I *portatori di sfida* a duello sono puniti con pena pecuniaria (art. 395).

Ho abbassato il minimo di questa pena, portandolo da lire cinquecento a duecento, ed ho lasciato inalterato il massimo (lire duemila).

La Commissione parlamentare desidererebbe, invece, che venissero puniti con pena detentiva, allo scopo di conseguire una più efficace repressione del duello, « di cui si teme una sensibile ripresa ».

E' tuttavia da osservare che, se si trova giusto ammettere una incriminazione specifica e temperata di simili reati, non si può d'altro canto esigere, senza manifesta contraddizione, una particolare severità verso coloro che adempiono una funzione ritenuta obbligatoria dalle consuetudini cavalleresche.

Né devesi dimenticare che anche il codice del 1889 (articolo 241) punisce i portatori di sfida con la sola pena pecuniaria, e però non v'è ragione di temere una sensibile ripresa dei duelli solo perchè il codice nuovo mantiene la stessa specie di pena del codice precedente per i portatori di sfida.

L'esperienza ha poi dimostrato come la pena abbia assai scarsa efficacia preventiva rispetto ai delitti di cui si tratta, così che, se i duelli, come io non credo, dovessero avere una ripresa, non ne sarebbe certamente causa la pena solamente pecuniaria comminata per il predetto reato.

148. — Colui che *si batte in duello in vece di chi vi ha direttamente interesse*, subisce un aumento della pena stabilita per il delitto di duello, salvo che sia un prossimo congiunto, ovvero sia uno dei padrini o secondi, che si batta in vece del suo primo, *assente* (art. 399).

Osservò la Commissione parlamentare che, anche in presenza del proprio primo, può accadere che il padrino o secondo si batta per lui, e però propose la soppressione della parola « assente ».

La formula di questa disposizione, anche sul punto rilevato dalla Commissione, non differisce da quella dell'articolo 242 del codice del 1889, la quale non ha mai dato luogo ad autorevoli censure. La condizione dell'assenza del « primo » è posta per non estendere l'esclusione dell'aggravante a casi in cui non ricorre alcun apprezzabile motivo di sostituzione. Non può avvenire, da parte di chi osserva le norme cavalleresche, che un padrino o secondo si batta per il suo primo presente: se ciò avvenisse, si tratterebbe d'un duello irregolare, da punirsi come delitto comune. Può bensì accadere che il « primo », venuto sul terreno, rifiuti di battersi, costringendo così il padrino o secondo a battersi per lui, ma in tal caso, a norma delle consuetudini cavalleresche, il pusillanime verrebbe immediatamente ed ignominiosamente allontanato, non essendo immaginabile che coloro, i quali hanno constatato la sua codardia, lo lascino tranquillamente assistere al debito di onore che il padrino o secondo compie per lui.

149. — L'articolo 407 del progetto definitivo puniva la *divulgazione di verbali o di notizie riguardanti il duello*.

Considerò la Commissione parlamentare non essere giusto punire tale divulgazione, quando non è punita quella di notizie concernenti ogni altro reato, anche più grave del duello.

L'osservazione è esatta. All'uopo possono provvedere le leggi sulla stampa, ed anche l'Autorità di pubblica sicurezza, nei casi consentiti dalla legge. La disposizione è stata quindi soppressa.

TITOLO IV.

DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO RELIGIOSO E CONTRO LA PIETÀ DEI DEFUNTI.

150. — A proposito dei *delitti contro la religione dello Stato e i culti ammessi* (articoli 402 e seguenti), la Commissione parlamentare vorrebbe che non vi fosse differenza nella tutela penale fra la religione dello Stato e i culti ammessi. Questi delitti, essa osservò, offendono sempre ed egualmente l'idea del Divino, cui il culto è dedicato; i credenti in un culto ammesso risentono l'offesa al proprio culto non meno che i cattolici; l'offesa ad un culto ammesso può anche provenire da persecuzione religiosa ed essere quindi più pericolosa; infine il fatto, che ciascuno dei culti ammessi è professato da piccole minoranze, consiglia di accordare a questi culti una protezione eguale a quella concessa alla religione dello Stato, perchè sono sopra tutto le minoranze che, a cagione appunto della loro debolezza, richiedono protezione.

E' quasi superfluo ch'io dica che questa materia fu da me lungamente e profondamente meditata, e che, nella soluzione della questione, ho avuto presenti tutti gli argomenti addotti dalla predetta Commissione.

Se il nostro Statuto, e gli Accordi Lateranensi divenuti diritto interno, assegnano alla Religione Cattolica Apostolica Romana, propria della quasi totalità della popolazione italiana, una preminenza sugli altri culti, il codice penale non può stabilire un'equiparazione, che contrasterebbe con quelle leggi fondamentali. I principî in queste dichiarati devono essere svolti e applicati, ma non modificati dal codice penale.

Se il codice penale del 1889 non faceva distinzione fra la Religione Cattolica Apostolica Romana e gli altri culti ammessi nello Stato (articoli 140 e seguenti), ciò era dovuto alla opinione, allora predominante nella dottrina costituzionalistica e nella pratica, che l'articolo 1 dello Statuto, che dichiara Religione dello Stato il Culto Cattolico Apostolico Romano, fosse stato tacitamente abrogato. Ma ora, che una simile opinione non è più sostenibile, è d'uopo applicare fedelmente e coerentemente il predetto principio.

Né si può dire che gli interessi delle minoranze non siano sufficientemente tutelati, quando sono presi in considerazione e protetti dalla legge penale, sia pure in grado minore che quelli della maggioranza. Due termini diseguali non possono, logicamente, costituire un'equazione, e l'interesse pubblico di proteggere la religione dello Stato è evidentemente maggiore, che l'interesse pubblico di tutelare i culti semplicemente ammessi nello Stato medesimo.

La Commissione predetta ha osservato, a proposito del reato di bestemmia (art. 724), doversi tener presente che il codice sarà applicato anche nelle Colonie, dove la religione predominante non è la Cattolica Apostolica Romana.

Ma se questa religione non è predominante nelle Colonie, non perciò essa perde il carattere di Religione dello Stato (e non del solo territorio metropolitano), e non viene meno, quindi, il titolo di preferenza che le spetta sugli altri culti.

151. — L'offesa alla religione dello Stato (art. 404) o il vilipendio alle tombe (art. 408) costituisce delitto anche quando avvenga per effetto del *vilipendio di cose*.

La Commissione parlamentare considerò che, quanto ai monumenti, alle statue, ai dipinti, alle lapidi e alle iscrizioni, esistenti in luoghi di culto, essi non sempre sono oggetto di culto o sono consacrati al culto o destinati necessariamente al culto; e, se esistenti in cimiteri, non sempre sono destinati al culto dei defunti ovvero a difesa od ornamento dei cimiteri: di guisa che le cose medesime non sempre troverebbero protezione, rispettivamente, negli articoli 404 e 408. La Commis-

sione propose quindi di inserire all'articolo 635 (danneggiamento aggravato perseguibile d'ufficio) una disposizione che prevedesse come danneggiamento il vilipendio delle predette cose.

L'osservazione della Commissione si riferisce al disposto dell'articolo 143 del codice penale del 1889, il quale, con manifesta improprietà (data l'oggettività giuridica del capo nel quale è collocato) inserisce un delitto di danneggiamento (perpetrabile anche per un fine diverso da quello di offendere la « libertà dei culti ») tra i delitti contro la libertà dei culti.

Il codice nuovo, invece, ha il pregio d'aver dato alla materia una sistemazione più scientifica e più coerente. Esso tiene distinti i delitti di offesa al sentimento religioso o alla pietà dei defunti mediante vilipendio di cose, dai delitti di danneggiamento, che qui non hanno a che vedere, come la stessa Commissione riconosce. L'offesa al sentimento religioso o alla pietà dei defunti, e il delitto di danneggiamento, potranno concorrere materialmente fra loro, se le cose, oltre che vilipese, siano state anche danneggiate, perchè, per vilipendere, non è necessario anche danneggiare.

Le cose elencate dalla Commissione, del resto, sono già comprese nei casi di danneggiamento perseguibile d'ufficio, perchè il numero 3° del capoverso dell'articolo 635 richiama esplicitamente il numero 7° dell'articolo 625, il quale, tra l'altro, contempla l'ipotesi che il danneggiamento sia commesso su « cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza ».

TITOLO V.

DEI DELITTI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO.

152. — Nessuna osservazione venne fatta sulle disposizioni contenute in questo titolo.

Originariamente esso era distinto in due capi, dei delitti contro le leggi di ordine pubblico, e dei delitti contro la polizia di sicurezza. Ora ritenni che tale distinzione non fosse necessaria, dato che si tratta sempre della medesima oggettività giuridica; e però la soppressi.

153. — Nella nozione dei reati di *istigazione a delinquere* (art. 414) e di *istigazione a disobbedire alle leggi* (art. 415), ho mutato la frase: « chiunque istiga *il pubblico* », nell'altra: « chiunque istiga *pubblicamente* », per la ragione esposta a proposito dell'articolo 303.

154. — In relazione al delitto di *pubblica intimidazione col mezzo di materie esplodenti* (art. 420), riesaminata la sanzione comminata dal progetto, essa mi parve troppo esigua nel minimo (quindici giorni di reclusione), e perciò elevai tale limite a sei mesi (da sei mesi a tre anni), trattandosi di un delitto che non può mai apparire lievissimo, dato il pericolo che può cagionare e il malvagio proposito del colpevole.

TITOLO VI.

DEI DELITTI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA.

155. — Nel caso di disastro colposo (art. 449) il progetto prevedeva un aggravamento della pena soltanto per il disastro ferroviario, escludendo così dall'aggravamento ogni altro disastro. Tale limitazione era manifestamente eccessiva, perchè nella vita moderna altri mezzi di trasporto, oltre quelli ferroviari, hanno assunto o sono destinati ad assumere, per gli sviluppi della tecnica, sempre una maggiore estensione. In considerazione di ciò ho preveduto come aggravante, non solamente il fatto di cagionare per colpa un disastro ferroviario, ma anche quello di cagionare un naufragio o la sommersione di una nave adibita a trasporto di persone o la caduta di un aeromobile adibito a trasporto di persone.

156. — Il progetto definitivo, nell'articolo 456, puniva come delitto colposo di comune pericolo il fatto d'aver cagionato *pericolo nel condurre un veicolo*, in sostituzione del delitto di eccesso di velocità ammesso nel progetto preliminare.

Fu osservato dalla Commissione parlamentare che è assai difficile l'accertare nei singoli casi se siasi effettivamente verificato un pericolo per la pubblica incolumità e che sarà necessario attribuire fiducia assoluta ai verbali (o, meglio, ai rapporti) degli agenti di polizia giudiziaria o di polizia stradale, i quali del resto non sempre potranno attestare che il pericolo si è avverato, e, anche quando lo attestassero, la loro affermazione potrebbe piuttosto dipendere da una fallace impressione subiettiva, che dalla realtà. I fatti che possono far sorgere quel pericolo sono già preveduti e puniti come contravvenzioni. L'eccessivo rigore in questa materia, poi, potrebbe danneggiare le industrie automobilistiche e turistiche. Perciò la Commissione proponeva senz'altro la soppressione del citato articolo 456.

Gli argomenti della Commissione mi hanno convinto, perchè non conviene considerare come delitto un fatto che non presenta i caratteri di gravità propri di questo genere di reati, tanto più che trattasi di un fatto colposo, e per il sistema seguito dal codice i delitti sono punibili per titolo di mera colpa soltanto quando si tratta di fatti molto gravi.

La repressione del fatto, di cui si tratta, può essere lasciata alla legislazione speciale, che già vi provvede, sia pure con sanzioni che non si sono dimostrate molto efficaci. A questa deficienza potrà riparare la nuova legge di polizia stradale, per la quale si sono già iniziati gli studi.

TITOLO VII.

DEI DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA.

157. — In relazione al delitto di *falso nummario* preveduto nell'articolo 453, la Commissione parlamentare raccolse il desiderio espresso da qualche Commissario, che cioè fossero elevate le pene, disponendo particolarmente che il valore ingente delle monete falsificate, anzichè costituire una circostanza aggravante a norma dell'articolo 61, n. 7°, fosse preveduto come elemento costitutivo del reato. E ciò allo scopo di impedire che sia eliminato l'aggravamento di pena, attraverso la ritenuta prevalenza di circostanze attenuanti concorrenti.

Osservo che, nel caso in cui il valore rilevante delle monete falsificate abbia recato danno patrimoniale notevole, la pena può spaziare tra quattro e sedici anni; il che mi sembra sufficiente.

La facoltà consentita al giudice, di considerare prevalenti le eventuali circostanze attenuanti concorrenti, così da stabilire un compenso tra aggravanti e attenuanti, è una normale conseguenza del sistema delle circostanze generali, che affida al magistrato la valutazione integrale e complessiva della gravità del reato e della personalità del reo.

158. — La Commissione parlamentare propose di includere tra le *circostanze aggravanti* prevedute nell'articolo 456 il caso della spendita delle monete da parte del contraffattore.

A me pare più opportuno e sistematicamente più corretto mantenere il criterio del codice del 1889, per il quale il fatto della spendita da parte del contraffattore non costituisce reato concorrente nè circostanza aggravante in relazione al delitto di falsificazione, analogamente a ciò che avviene, nella

falsità in atto pubblico, rispetto all'uso del documento falsificato. Altrimenti si dovrebbero applicare pene esorbitanti.

Un'altra considerazione, non di opportunità, ma di sistema, deve essere tenuta presente. La falsificazione non è mai fine a sé stessa, e però, quando essa è punita, non può separatamente punirsi anche l'uso della medesima per il fine per cui venne eseguita. Chi falsifica monete agisce evidentemente non per il piacere di falsificarle, ma per spenderle o per metterle altrimenti in circolazione. Dunque, sarebbe non solo eccessivo ma altresì illogico punire due volte il falsario per il medesimo fatto complessivo. Ho già avvertito altra volta che le circostanze aggravanti, per poter essere razionalmente ammesse, devono rappresentare un *quid* straordinario, lesivo d'un interesse più importante o diverso, rispetto all'attività normale propria di un determinato delitto. Se, pertanto, è nell'ordine normale delle cose che la falsificazione delle monete venga fatta per spendere le monete medesime, sarebbe improprio riconoscere una circostanza aggravante nel fatto che lo spenditore sia lo stesso falsario.

159. — Per il delitto di *spendita di monete false ricevute in buona fede* (art. 457), come pure per il delitto di *uso di valori di bollo contraffatti o alterati* (art. 464), e parimenti per il delitto preveduto nell'articolo 466, qualche membro della Commissione parlamentare avrebbe voluto che fosse espressamente indicato il necessario elemento subiettivo di tali reati, mediante l'aggiunta dell'inciso: « dopo riconosciutane la falsità ».

Senonchè tale espressa indicazione sarebbe superflua, perchè la falsità, essendo elemento costitutivo di quei delitti, deve essere presente alla coscienza del colpevole, come esige la nozione generale del dolo.

160. — La Commissione parlamentare propose di elevare la pena per il *detentore di pesi o misure alterati* (art. 472).

E' peraltro da osservare che il codice stabilisce già una pena notevolmente più grave di quella comminata nell'articolo 294 del codice del 1889, ed è pure da considerare che questo delitto, nel caso di uso dei pesi o delle misure alterati, può concorrere con quello di frode in commercio, preveduto nell'articolo 515.

161. — Per i delitti di *falsità materiale o ideologica in atti pubblici* (articoli 476 e 479) parve alla Commissione parlamentare che fosse opportuno aggiungere il requisito (richiesto dal codice del 1889) della possibilità di pubblico o privato nocumento.

Già nella mia Relazione sul progetto definitivo (nn. 512 e seguenti) ho spiegato diffusamente le ragioni che mi hanno indotto ad escludere il requisito in discorso, né qui le ripeterò. Non solo potenzialità di nocumento, ma danno effettivo v'è sempre nella falsità in atto pubblico, quando si tratta di un fatto serio e doloso, perchè in ogni caso viene menomata la pubblica fede, inerente alla forza probante dell'atto. E, quanto alla possibilità di altri pubblici o privati nocumenti, essa pure sussiste costantemente. Nella stessa applicazione del codice sinora vigente, quel requisito fu considerato con tanta logica latitudine, da annullarne ogni sua importanza pratica. D'altra parte, non si può dubitare che, anche senza il ripetuto requisito, ove fosse concepibile un caso di falsità in atto pubblico assolutamente non suscettiva di cagionare qualsiasi nocumento, nessun giudice riterrebbe sussistente il delitto, perchè, in tale ipotesi, o mancherebbe la stessa materialità del reato, cioè non sussisterebbe la falsità in senso obiettivo, ovvero mancherebbe il dolo; come quando, ad esempio, venisse diramato un simulato ordine dell'Autorità allo scopo di giuocare un innocuo pesce d'aprile.

162. — Per ciò che concerne particolarmente il delitto di *falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici* (art. 479), la Commissione parlamentare propose, anzitutto, di punire il fatto con pene meno gravi di quelle della falsità materiale in atto pubblico.

Non vedo la ragione di questa proposta. I due fatti sono parimenti gravi, tradiscono entrambi con pari efficacia la fede pubblica documentale, e però reclamano la medesima sanzione. Lo stesso criterio ha applicato il codice finora vigente nell'articolo 276 in relazione all'articolo 275.

In secondo luogo la Commissione mi consigliò di diminuire le pene per le falsità ideologiche, dalle quali non sia derivato notevole danno.

Questa proposta, però, parte da criteri che contrastano con quelli del sistema accolto dal codice, per cui il falso in atto pubblico è sempre produttivo di danno, in quanto lede l'interesse sociale alla pubblica fede documentale. Del resto, nei congrui casi, potranno trovare applicazione le circostanze generali d'attenuazione.

163. — In ordine al delitto di *falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità* (art. 481), la Commissione parlamentare propose di dare distinta considerazione ai certificati forensi, punendo la relativa falsità con pena più lieve, perchè tali certificati hanno minore importanza di quelli sanitari.

Ma è da osservare che nell'articolo in esame sono previste ipotesi che hanno tutte la stessa materialità e l'identica oggettività giuridica, trattandosi in ogni caso di certificati relativi all'esercizio di servizi di pubblica necessità.

Che i certificati forensi siano meno importanti degli altri, è un'affermazione che non può essere dimostrata, tali certificati, se falsi, potendo trarre in inganno la pubblica Autorità e i privati.

D'altronde i limiti della pena comminata da questa disposizione consentono al giudice di valutare adeguatamente la entità concreta dei singoli fatti.

164. — Anche per il delitto di *falsità in scrittura privata* (art. 485), come già per le falsità in atto pubblico, la Commissione parlamentare vorrebbe che si richiedesse il requisito della possibilità di pubblico o privato nocumento, ritornando così alla formula dell'articolo 280 del codice del 1889.

Ma poichè la scrittura privata deve essere un « documento » (avere cioè una giuridica efficacia probante), poichè di tale documento deve essere fatto uso, e poichè quest'uso non consiste nell'adoperare il documento come carta, bensì come mezzo per conseguire il fine della falsificazione, ne segue che la possibilità di pubblico o privato nocumento sussiste necessariamente in ogni ipotesi in cui si abbia una vera e propria falsità in scrittura privata.

Non sembra quindi il caso di modificare la disposizione concernente questo delitto.

165 — Il delitto di *false indicazioni sull'identità o su qualità personali proprie o di altri* (art. 496) dovrebbe, a parere della Commissione parlamentare, essere trasformato in semplice contravvenzione.

Ma ciò sarebbe contrario al sistema seguito nella formazione del codice, per il quale sono state separate le due ipotesi, cumulativamente considerate nell'articolo 436 del codice finora vigente, mantenendo al rifiuto di generalità la natura contravvenzionale, e incriminando invece come delitto l'ipotesi delle dichiarazioni false. Nel mendacio, invero, è implicito un proposito fraudolento, che giustifica la qualificazione del fatto come delitto. Questa ipotesi, inoltre, è manifestamente più grave dell'altra anche perchè il fatto viola il dovere di

rispetto e di obbedienza all'Autorità, e quindi richiede, in conformità ai criteri adottati dal codice per tutelare il principio di autorità, una pena adeguata.

La Commissione, inoltre, propose di sopprimere le parole: « o su altre qualità », limitando la disposizione alla richiesta di indicazioni sull'identità e sullo stato della persona

Non comprendo perchè dovrei addivenire a tale soppressione, dal momento che all'Autorità può legittimamente interessare di avere esatta notizia non solo dell'identità e dello stato della persona, ma anche di altre qualità della medesima. Non diversamente disponeva l'articolo 436 del codice del 1889, il quale menzionava il nome, il cognome, lo stato, la professione, il luogo di nascita o di domicilio, « o altre qualità personali ». Questa formula, ch'io ho resa più precisa e sintetica, non ha mai dato luogo a dubbi, né agli eccessi temuti dalla Commissione.

TITOLO VIII.

DEI DELITTI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO.

166. — L'articolo 509 del progetto definitivo considerava l'aggiotaggio come un delitto non più di danno, ma di pericolo, senza richiedere alcun fine specifico.

Ciò conduceva a punire a titolo di delitto perfetto e con pene non lievi chi diffondesse notizie false, esagerate o tendenziose anche senza il fine di cagionare pregiudizio al corso normale dei titoli o dei valori e anche quando il pregiudizio non si fosse affatto verificato.

Una più attenta considerazione mi ha indotto a modificare la prima parte del predetto articolo 509 (501 del codice), richiedendo come elemento costitutivo del delitto di pericolo il fine di turbare il mercato interno dei valori e delle merci, il che è quanto dire lo scopo di cagionare fraudolentemente il rialzo o il ribasso dei prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio, pur senza richiedere che tale rialzo o ribasso si sia effettivamente verificato. Chè se l'aumento o la diminuzione dei prezzi delle merci o dei valori effettivamente si verifica, si ha il delitto di aggiotaggio punito dal capoverso dell'articolo 501 come delitto di danno, che richiede di necessità la consumazione.

La ragione che mi ha indotto a tali modificazioni è principalmente la necessità di evitare che nella pratica applicazione della legge finiscano col cadere sotto le sanzioni del codice come delitto di aggiotaggio quei fatti di incauta diffusione di notizie non sufficientemente controllate, facili a verificarsi negli ambienti di borsa e dovute non già a dolo, ma a colpa, cioè a spirito di vaniloquio, a tendenze naturalmente pessimistiche, a scarso spirito di riflessione. Sottile, infatti, e anzi capillare, nella teoria e più ancora nella pratica, è la differenza tra il dolo di pericolo nei delitti di pericolo e la colpa nei delitti di danno e di pericolo. L'uno consiste infatti non solo nella coscienza, ma altresì nella volontà di produrre il pericolo; l'altro nella conoscenza del pericolo, ma senza la volontà di effettivamente produrlo

Non era poi il caso di convertire l'ipotesi delittuosa della prima parte dell'articolo 509 del progetto in un'ipotesi contravvenzionale, perchè, non potendosi distinguere in questa, come in ogni altra contravvenzione, l'ipotesi del dolo da quella della colpa, ne sarebbe, di conseguenza, derivato che anche la colposa diffusione delle notizie in discorso sarebbe stata punita sia pure a semplice titolo contravvenzionale, ciò che ho voluto appunto evitare per non turbare, con la minaccia incombente di interventi penali per fatti commessi senza prava intenzione, ambienti facili a commuoversi, con conseguenze non di rado dannose per il pubblico credito.

167. — La Commissione parlamentare propose che venisse parificata la condizione dei datori di lavoro e dei lavoratori di fronte alla pena per il delitto di *serrata e sciopero per fini non contrattuali* (art. 503).

Senonchè la differenza, che la Commissione vorrebbe eliminare, è già nella legge sindacale, fondamentale in questa materia, e risponde ad una giusta e realistica valutazione del pregiudizio economico e del pericolo sociale, manifestamente più gravi, che produce la serrata in confronto allo sciopero

168. — Sul delitto di *inosservanza delle decisioni del magistrato del lavoro* (art. 509) non vennero fatte osservazioni.

Io, però, allo scopo di rendere più completa nel codice la tutela penale dei rapporti di lavoro, ho preveduto, oltre all'ipotesi dell'inosservanza delle decisioni del magistrato del lavoro, quella dell'inadempimento, da parte dei datori di lavoro o dei lavoratori, di patti contenuti in un contratto di lavoro: ipotesi finora preveduta nell'articolo 26 del R. decreto 26 febbraio 1928, n. 471.

169. — Il delitto di *frode nell'esercizio del commercio* può commettersi soltanto in relazione alle cose *mobili*, come è detto espressamente nell'articolo 515.

Alla Commissione parlamentare parve inutile codesta espressa menzione, ritenendo essa evidente che quel delitto non può commettersi in relazione a cose immobili

Ma ciò che può essere evidente per l'alta sapienza della Commissione, può non esserlo per tutti coloro che debbono osservare ed applicare la legge: tanto è vero che nell'applicazione dell'articolo 295 del codice del 1889, che parla semplicemente di « cose », è sorto il dubbio se la disposizione potesse riguardare anche gli immobili.

TITOLO IX.

DEI DELITTI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME

170. — Il primo capo di questo titolo è costituito dai *delitti contro la libertà sessuale*.

Questa designazione dell'oggetto giuridico della classe di delitti, di cui si tratta, non incontrò l'approvazione della Commissione parlamentare, perchè, a suo avviso, una libertà sessuale non esiste, e perchè con quei reati si offende non la libertà, ma beni spirituali della persona (pudore, ecc.) e beni materiali (integrità fisica) La Commissione, quindi, consigliò di sostituire, alla predetta rubrica, l'altra: « delitti sessuali », o « delitti contro i rapporti sessuali », se non si preferisse ritornare a quella del capo I, titolo VIII, libro II del codice del 1889.

E' tuttavia da osservare che l'espressione: *delitti sessuali*, è piuttosto, per così dire, letteraria che giuridica, in quanto non accenna al diritto leso, ma soltanto al movente, o al fatto materiale.

Se poi si dicesse: *delitti contro i rapporti sessuali*, si sposterebbe la questione, senza risolverla e senza indicare l'oggetto giuridico di tali reati, presupponendo, inoltre, « rapporti » sessuali, che possono anche non esistere, come nel ratto.

Il codice finora vigente elude il problema, perchè non dice quale sia l'obiettività giuridica dei delitti in parola e si limita soltanto ad indicare il *nomen juris* di ciascuno di essi.

I delitti in discorso sono caratterizzati dalla violenza o dalla frode. Ora, tanto l'una quanto l'altra ledono la *libertà*, e precisamente quella libertà che consiste nella libera disposizione del proprio corpo ai fini sessuali, entro i limiti del diritto e del costume sociale E invero l'esistenza di tale libertà, tra i beni giuridici delle persone, non può essere negata.

Non è esatto, infine, che nei delitti contro la libertà sessuale si offenda la *integrità fisica* o il *pudore*. Nel ratto, ad esempio, non si offende, o può non offendersi, né questo né quella, mentre si offende la libertà sessuale, in quanto vi è una restrizione della libertà commessa a fini sessuali. L'offesa al pudore è considerata nei delitti compresi nel capo secondo di questo titolo.

171. — La Commissione parlamentare propose di rendere aggravato il delitto di *violenza carnale* (art. 519), quando venga commesso da due o più persone.

Il codice ammette, di regola, la maggiore pericolosità della delinquenza associata soltanto quando il fatto sia commesso da cinque o più persone (art. 112, n. 1°).

Non mancano certamente apprezzabili ragioni a sostegno della proposta della Commissione, la quale muove evidentemente dal concetto della minorata difesa. Non mi sembrò tuttavia opportuno complicare il sistema del codice con una nuova circostanza aggravante, giacchè i limiti di pena stabiliti dalla legge per il delitto di violenza carnale (da tre a dieci anni) consentono in ogni caso al giudice di tener conto, nell'applicazione concreta della pena, della varia gravità dei singoli fatti.

172. — Il progetto definitivo prevedeva in due distinti articoli il delitto di *pubblicazioni oscene* e quello di *pubblicazioni o spettacoli osceni*.

Poichè nessuna ragione v'era di mantenere questa separazione, tanto più che la pena era ed è la medesima, li ho unificati nell'articolo 528 del codice.

173. — La pena della reclusione da sei mesi a quattro anni, per il *lenocinio di prossimi congiunti*, parve troppo mite alla Commissione parlamentare, che perciò propose di elevarne il minimo ad un anno (art. 532).

Anche questo è uno dei casi nei quali la Commissione, lungi dall'aver trovato eccessive le pene stabilite per singoli reati (come ha rilevato in via generale), mi ha invece invitato ad accrescerle, senza ch'io possa condiscendere al suo desiderio.

Le penalità delle varie forme di lenocinio, invero, sono tra loro coordinate in modo che, modificando la pena per una di esse, occorrerebbe rivedere la misura della pena per tutte le altre. Del resto, non si può dire che una pena la quale parte da un minimo di sei mesi di reclusione e può giungere fino a quattro anni, unita alla multa da lire tremila a diecimila, sia pena inadeguata per il delitto di cui si tratta, tanto più se si tenga presente che la persona indotta alla prostituzione deve essere maggiorenne.

La Commissione vorrebbe poi che il fatto di *agevolare* semplicemente la prostituzione, per il quale la pena è minore, fosse invece equiparato al fatto di *indurre* alla prostituzione, o quanto meno che « si cerchi di assicurare una più severa repressione ai casi di agevolazione, che non presentano minori caratteri di repugnante turpitudine ».

Conviene osservare però che, nell'economia del codice, tutti i delitti di lenocinio sono configurati nella duplice ipotesi dell'*induzione* (più grave) e dell'*agevolazione* (meno grave). Se si modificasse, quindi, una di queste disposizioni, occorrerebbe ritoccarle tutte. Ma, a parte ciò, mi pare innegabile la maggior gravità della prima ipotesi, anche le più ripugnanti turpitudini ammettendo una gradazione; e, se vi è questa differenza, è conforme a ragione che la pena sia più grave nel primo caso e meno grave nel secondo.

174. — Nell'articolo 539 ho abbassato da sedici a quattordici anni il limite dell'età della persona offesa, allo scopo di rendere meno grave la deroga ai principi generali concernenti l'elemento psicologico del reato.

La precocità di sviluppo dei minori in molte regioni d'Italia rendeva manifesto che il limite dei sedici anni avrebbe potuto dar luogo a una severità, non giustificata dalla realtà dei casi concreti.

175. — I delitti contro la libertà sessuale e il delitto di corruzione di minorenni sono punibili soltanto *a querela dell'offeso*, ma la querela, una volta proposta, è irrevocabile (art. 542).

Questa irrevocabilità sembrò pericolosa alla Commissione parlamentare, che propose di consentirne la revocabilità fino all'apertura del dibattimento.

Non mi parve di dovere accogliere tale proposta, perchè la irrevocabilità fu stabilita allo scopo di evitare turpi accomodamenti e ripugnanti estorsioni. Questo interesse etico e giuridico deve prevalere su quello della persona offesa e dei famigliari, di occultare il fatto; tanto più che, dopo proposta la querela, se anche questa potesse rimettersi, l'occultamento sarebbe quasi sempre illusorio.

La disposizione, d'altronde, ha incontrato la piena approvazione dei Corpi e degli Enti, ai quali fu richiesto il parere sul progetto preliminare.

176. — La Commissione parlamentare non approvò che, nei delitti contro la libertà sessuale e in quello di corruzione di minorenni, il *matrimonio con la persona offesa* estingua il reato anche riguardo a coloro che sono concorsi nel medesimo (art. 544). Codeste persone, osservò la Commissione, possono aver preso parte al reato per scopo turpe e tale da non trovare attenuazione nella passione amorosa.

Si può rispondere che simili reati non implicano necessariamente la « passione amorosa » nell'autore principale, il quale può agire per vizio o per altro turpe stimolo. Sono ragioni sociali, e non sentimentali, che stanno a base della disposizione.

Non si tratta poi di una « attenuazione », ma di una causa (riconosciuta nell'interesse della persona offesa), di carattere oggettivo, che estingue il reato. E se il reato è estinto in forza di una causa oggettiva, non può sopravvivere a carico di alcuno dei compartecipi. Lo stesso principio era accolto nel codice del 1889 (art. 352), e non fu mai rilevato alcun inconveniente nella sua applicazione.

Ho tolto dall'articolo 544 la menzione che non si applicano le misure di sicurezza, perchè era divenuta inutile, dopo la modificazione apportata all'articolo 216 del progetto (210 del codice).

TITOLO X.

DEI DELITTI CONTRO LA INTEGRITÀ E LA SANITÀ DELLA STIRPE.

177. — Una più attenta revisione di tutto l'organismo della parte speciale del codice mi ha indotto nella determinazione di creare una nuova categoria di delitti sotto il titolo: « *Dei delitti contro la integrità e la sanità della stirpe* », nel quale trovano la loro più esatta sistematica collocazione il delitto di *procurata impotenza alla procreazione;* il delitto di *incitamento a pratiche contro la procreazione* (art. 539 del progetto); il delitto di *contagio di sifilide e di blenorragia* (art. 588 del progetto) e il delitto di *aborto* (articoli 594 e seguenti del progetto).

Non mi è parso, infatti, in primo luogo, che le così dette pratiche malthusiane potessero venire vietate e punite nello esclusivo interesse della tutela della pubblica moralità e del

buon costume pubblico. Ancor meno mi è parso esatto il vedere in esse un'offesa al pudore ovvero all'onore sessuale.

Mi è parso, invece, che la principale ragione d'essere nella incriminazione di tali pratiche sia da trovarsi nella offesa all'interesse che ha la nazione, come unità etnica, di difendere la continuità e la integrità della stirpe. Non può invero dubitarsi che ogni atto diretto a sopprimere o isterilire le fonti della procreazione sia un attentato alla vita stessa della razza nella serie delle generazioni presenti e future che la compongono e quindi un'offesa all'esistenza stessa della società etnicamente considerata, cioè all'esistenza della nazione. Non si nega che, accanto all'offesa di questo interesse, esistano lesioni di altri particolari interessi anch'essi degni di tutela penale, come l'offesa alla moralità pubblica e al buon costume sociale. Si vuol soltanto affermare che all'offesa di ogni altro interesse prevale l'offesa all'integrità e continuità della razza, elemento essenziale della vita della nazione e dello Stato.

Analoghe ragioni mi hanno indotto a portare sotto il titolo nuovamente creato il delitto di *contagio di sifilide e di blenorragia* che il progetto definitivo collocava invece, meno opportunamente, fra i delitti contro la vita e la incolumità individuale.

Mi è sembrato, infatti, che, dovendosi considerare la sifilide (e in un certo senso, per quanto in un minor grado, anche la blenorragia) quale uno dei massimi fattori di degenerazione della razza, il procurato contagio di sifilide non possa non considerarsi come una offesa all'interesse della sanità della stirpe avvisata sempre quale elemento essenziale della vita della nazione e dello Stato.

Infine, ho ritenuto opportuno trasportare nel nuovo titolo altresì i delitti di *procurato aborto* pur essi classificati dal progetto tra i delitti contro la vita e la incolumità individuale, e ciò per la considerazione che l'aborto procurato, attentando alla maternità quale fonte perenne della vita degli individui e della specie, costituisce in realtà un'offesa alla vita stessa della razza e così della nazione e dello Stato.

Non si vuol negare anche qui che, accanto all'offesa dell'interesse demografico dello Stato e della nazione, altri interessi vengano offesi dalle pratiche così dette abortive, come, ad esempio, l'offesa all'interesse della vita del nascituro che è sempre una *spes vitae* se non ancora una vita, l'offesa all'interesse della vita e della incolumità individuale della madre, l'offesa all'interesse della moralità e del buon costume famigliari e sociali. Ma è certo che ad ogni altra deve considerarsi prevalente l'offesa all'interesse della nazione di assicurare la continuità della stirpe, senza la quale verrebbe, in definitiva, a mancare la stessa base personale dell'esistenza della nazione e dello Stato.

Tale titolo di delitti, così recentemente creato, mi è sembrato poi potesse trovare opportuno posto fra i « delitti che offendono gli interessi della società » intesa come la collettività tutta degli individui che compongono la popolazione dello Stato e più precisamente della società considerata dal punto di vista etnico, ossia come nazione. Ho pertanto collocato tale titolo dopo i delitti contro la moralità pubblica e il buon costume (titolo IX) e prima dei delitti contro la famiglia (titolo X), aumentando per tal modo a tredici i titoli costitutivi del libro II del codice.

Mi auguro che queste innovazioni legislative, lungamente meditate, siano per incontrare il consenso di quanti nella tutela della continuità e della sanità della razza vedono una condizione essenziale per lo sviluppo e la prosperità della nazione italiana.

178. — Quanto alle così dette pratiche maltusiane, avevo già avvertito, nella mia Relazione sul progetto (n. 590), essere stato mio proposito di estendere l'incriminazione, oltre al fatto dell'incitamento alle pratiche medesime (art. 553 del codice), anche a quello di chi compie tali pratiche su una persona, se non mi avessero trattenuto le gravi difficoltà, che nella pratica attuazione di una simile disposizione si sarebbero certo incontrate.

Ripresa peraltro in esame la questione, mi parve che queste difficoltà non dovessero impedire l'incriminazione di un fatto, che è ben più grave di quello del delitto di semplice incitamento. E tanto più mi convinsi dell'opportunità di tale incriminazione, in quanto la mancanza di essa potrebbe creare una pericolosa categoria di specialisti nella turpe arte antifecondativa. Già si ha notizia, ad esempio, di alcuni così detti gabinetti radiologici in cui si fanno frequenti applicazioni dirette al conseguimento della sterilità sessuale, e rispetto ai quali la vigilanza sanitaria, per quanto oculata ed attiva, come in fatto viene esercitata, non può ritenersi sufficiente, quando manchino idonee disposizioni penali. Ed è pure da rammentarsi il recente metodo, ideato da uno specialista austriaco, per ottenere la sterilizzazione senza togliere la capacità del congiungimento carnale, metodo che, per gli egoisti e per i viziosi, offre uno speciale allettamento e rappresenta un nuovo pericolo per la conservazione della razza, dato che la sua applicazione va diffondendosi in vari Stati d'Europa e d'America.

Non sarebbe, quindi, conforme alle direttive della politica demografica del nuovo Stato italiano un codice penale che non apprestasse tutti i possibili e più energici mezzi di lotta contro la nefasta azione che mira a sopprimere la fecondazione.

Ho creato perciò una nuova disposizione (art. 552), per la quale, chiunque compie, su persona dell'uno o dell'altro sesso, col consenso di questa, *atti diretti a renderla impotente alla procreazione*, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire mille a cinquemila.

Alla stessa pena soggiace chi ha consentito al compimento di tali atti sulla propria persona.

In tal modo, con gli articoli 552 e 553, se le aberrazioni neo-maltusiane presumessero di varcare i confini d'Italia, troverebbero il trattamento che meritano.

179. — L'articolo 588 del progetto definitivo (corrispondente all'articolo 554 del codice) puniva il fatto di chi, essendo affetto da sifilide o da *tubercolosi* e occultando tale stato, compie su taluno atti tali da cagionargli il pericolo di un contagio.

La Commissione parlamentare propose di sopprimere la parte della disposizione che riguarda la tubercolosi.

Ho aderito a tale proposta, anche perchè non è del tutto certo, allo stato della scienza medica, se la tubercolosi abbia veramente carattere contagioso e se possa comunicarsi mediante atti compiuti dall'ammalato su altre persone.

La stessa Commissione consigliò di ritoccare la formula dell'articolo in modo che risulti indubbia tanto la responsabilità dell'uomo, quanto quella della donna nel caso di contagio derivante dai rapporti sessuali.

Ma non mi parve che su questo punto possa sorgere dubbio alcuno. Il soggetto attivo è « chiunque », e non soltanto l'individuo di sesso maschile. Il soggetto passivo è « taluno », e non soltanto la donna. Il fatto, poi, di « compiere su taluno atti tali da cagionargli il pericolo di un contagio », non ha certamente esclusivo riferimento agli atti che può compiere l'uomo.

Nel riesaminare la disposizione di cui si tratta, mi sono convinto, poi, che nel progetto definitivo era stata di troppo ristretta la considerazione delle malattie sessuali alla sola sifilide, mentre il progetto preliminare prevedeva in genere tutte le malattie veneree.

Lo scopo della nuova incriminazione è di prevenire e di reprimere quei fatti, mediante i quali possono trasmettersi malattie suscettibili di avere deleteria influenza sull'avvenire della razza.

Ora, se la sifilide è certamente uno dei morbi più insidiosi sotto tale aspetto, anche la *blenorragia* può pregiudicare gravemente il sano sviluppo della popolazione.

Questa malattia, secondo le scienze mediche, può essere causa di sterilità così nell'uomo come nella donna, e però rappresenta, per gli interessi che si vogliono tutelare, un pericolo che può essere assai grave. Essa inoltre contribuisce largamente alla produzione di altre infermità, quali l'artritismo, la meningite e la cecità.

V'è dunque ragione di reprimere anche il contagio blenorragico.

Senonchè, a differenza di ciò che è stabilito per la sifilide, ritenni opportuno richiedere, per la punibilità del fatto, non solo che il contagio siasi effettivamente verificato, ma che ne sia seguita una lesione personale gravissima, cioè una malattia certamente o probabilmente insanabile, o un altro degli effetti preveduti nel capoverso dell'articolo 583. Senza questa condizione, si cadrebbe nell'esagerazione di punire anche fatti che nessun pericolo rappresentano per l'interesse che è oggetto della tutela penale.

Ho quindi introdotto nell'articolo 554 una nuova disposizione nel senso sopra indicato

Ho infine soppresso la previsione dell'*evento di morte*, perchè la sifilide e la blenorragia non sono per sé stesse cause immediate e dirette di morte.

TITOLO XI.

DEI DELITTI CONTRO LA FAMIGLIA.

180. — Una decorrenza speciale è stabilita per il termine di *prescrizione del delitto di bigamia* (art. 557): il decorso di questo termine, invero, si inizia col giorno in cui sia sciolto uno dei due matrimoni, o sia dichiarato nullo il secondo per bigamia. Se così non fosse, il termine decorrerebbe, a norma dell'articolo 158, dal giorno della consumazione del reato. Ho già spiegato, nella mia Relazione sul progetto definitivo (n. 620), che, pur avendo riconosciuto al delitto di bigamia, con la più autorevole dottrina, carattere istantaneo e non permanente (non dipendendo dalla volontà del colpevole far cessare lo stato antigiuridico conseguente al reato), trovai opportuno dettare per la prescrizione del delitto medesimo, attesa la particolare natura di esso, una norma analoga a quella stabilita per la prescrizione dei reati permanenti; e su ciò nessuna osservazione ha fatto la Commissione parlamentare.

Questa, invece, ritenne che la disposizione sulla prescrizione del delitto di bigamia possa, in qualche caso, determinare la contraddizione di ammettere la prescrizione d'un reato già estinto per altra causa. Infatti, poichè, a norma dell'articolo 556, il reato viene estinto per effetto della dichiarazione di nullità del primo matrimonio, o dell'annullamento del secondo matrimonio per causa diversa dalla bigamia, il termine per la prescrizione potrebbe decorrere proprio dal momento in cui il reato è estinto.

Ma la supposta incoerenza è dovuta, mi pare, ad un equivoco. Infatti, l'articolo 556 si riferisce al matrimonio precedente *nullo;* l'articolo 557 riguarda, invece, il matrimonio *sciolto* (per morte o divorzio). L'articolo 556, inoltre, considera il caso d'annullamento del secondo matrimonio *per causa diversa dalla bigamia;* l'articolo 557, invece, riflette l'ipotesi del secondo matrimonio dichiarato nullo *per bigamia.*

Mi sembra che non occorrano altre spiegazioni per giustificare le due disposizioni, tanto più che le ragioni che le suffragano sono esaurientemente esposte, su ogni punto, nella mia Relazione sul progetto (nn 612 e seguenti).

181. — L'articolo 557 del progetto definitivo (558 del codice) puniva l'*induzione al matrimonio mediante errore o inganno*, commessa col « lasciare ignorare » all'altro coniuge l'esistenza di un impedimento diverso da quello derivante dall'esistenza di un precedente matrimonio, sempre che il matrimonio venisse annullato a causa dell'impedimento taciuto; e stabiliva un aggravamento nel caso in cui l'ostacolo fosse stato occultato con mezzi fraudolenti.

La Commissione parlamentare osservò non esservi ragione di prendere in considerazione, agli effetti di questa incriminazione, qualsiasi comportamento reticente sull'esistenza di un impedimento, ma doversi punire soltanto il fatto di chi, per trarre in errore l'altro coniuge, abbia usato mezzi fraudolenti. Per reprimere il semplice fatto di aver lasciato ignorare l'esistenza dell'impedimento, sono sufficienti, notò la Commissione, le sanzioni civili dell'articolo 127 del codice civile.

Le sanzioni di questo articolo, in verità, hanno carattere penale, giacchè esso commina pene in senso proprio, quali sono la multa da lire mille a tremila, e il carcere (cioè la detenzione per il codice del 1889 e la reclusione per il codice nuovo) sino a sei mesi.

Dato che queste sanzioni hanno carattere penale e sembrano sufficienti a reprimere il fatto di cui si tratta, non ho avuto difficoltà ad accogliere le proposte della Commissione, richiedendo, per il delitto preveduto nell'articolo 558, l'uso di mezzi fraudolenti, e conseguentemente sopprimendo la predetta circostanza aggravante.

182. — Non è punibile per *adulterio* il coniuge legalmente separato per colpa dell'altro coniuge ovvero da questo ingiustamente abbandonato (art. 561).

La Commissione parlamentare osservò che dovrebbe punirsi la moglie adultera, ancorchè separata per colpa del marito o da lui ingiustamente abbandonata, quando con lei convivono figli minori, perchè in questo caso ella ha il dovere di non dare ai figli il malo esempio di una relazione adulterina.

Ma in verità si tratta di due concetti del tutto diversi. Il problema che si deve risolvere nell'articolo 561 è quello di punire o di non punire l'adulterio quando sia commesso dal coniuge legalmente separato per colpa dell'altro coniuge ovvero da questo ingiustamente abbandonato, e non quando possa tornare di cattivo esempio alla prole. Il codice, nel primo caso, lo dichiara non punibile, perchè la legge penale non deve esigere ciò che non è proprio della media delle persone per le quali essa è destinata, cioè una virtù eccezionale quale sarebbe quella del coniuge che, trovandosi nelle predette condizioni, abbia la forza di resistere alle tentazioni dell'amore e talvolta anche a quelle del bisogno.

Se la relazione peccaminosa, ma non delittuosa, torna di cattivo esempio ai figli e specialmente alle figlie minorenni, il giudice potrà revocare il provvedimento in virtù del quale la prole venne affidata al coniuge che tiene quella tresca.

183. — In caso di adulterio o di concubinato il giudice può, su istanza del coniuge offeso, ordinare i *provvedimenti temporanei di indole civile*, che ritiene urgenti nell'interesse del coniuge offeso e della prole (art. 562).

Questi provvedimenti possono essere emessi dal giudice penale con la sentenza di condanna.

Il progetto poi disponeva che essi cessano di avere effet-

to, se, entro un mese dalla sentenza di condanna, non sia presentata domanda di separazione personale dinanzi al giudice civile.

La Commissione parlamentare consigliò di elevare a sei mesi il termine per l'efficacia di tali provvedimenti, troppo breve essendole sembrato il termine di un mese.

Questa durata del termine era stata stabilita per limitare il più possibile gli effetti dei provvedimenti civili del giudice penale, evitando il protrarsi di una situazione famigliare piena di dolorose incertezze Eccessivo sarebbe mantenere questo stato per sei mesi, mentre, per soddisfare al desiderio della Commissione, mi sembra sufficiente portare il termine a tre mesi, tenuto conto che esso decorre non dal giorno in cui i provvedimenti furono dati, ma da quello in cui la sentenza di condanna divenne irrevocabile.

184. — Non è ammessa l'attenuante specifica della *causa d'onore* per il delitto di *alterazione di stato* (art. 566).

La Commissione parlamentare fece voti perchè questa attenuante, riconosciuta per l'infanticidio, venisse accolta anche per l'alterazione di stato, in conformità all'articolo 363 del codice del 1889, giacchè, nonostante l'applicabilità della attenuante comune preveduta nell'articolo 62, n. 1°, la pena rimarrebbe sempre eccessiva.

Non ritenni di dover seguire questo consiglio. Considerai, in primo luogo, che si tratta di un fatto assai grave, in quanto l'alterazione dello stato si ottiene mediante il falso, così che vi sono due distinte lesioni giuridiche. In secondo luogo, nel caso presente, non si può riconoscere nel colpevole quello stato psicologico, che giustifica invece l'attenuante nell'infanticidio, perchè il fatto, di cui si tratta, non può commettersi che a una certa distanza dal parto, così da permettere la ripresa della forza degli ordinari motivi inibitori, tanto più che il fatto medesimo non viene commesso, almeno nella grandissima maggioranza dei casi, dalla puerpera.

185. — Incorre in una delle più gravi forme del delitto di *violazione degli obblighi di assistenza famigliare* (art. 570) chi malversa o dilapida i beni del figlio minore o del pupillo o del coniuge.

Alla Commissione parlamentare parve che convenisse meglio precisare in che cosa debba consistere la « dilapidazione », tanto più che per l'articolo 649 non è punibile il padre che dolosamente si appropria una somma anche ingente di proprietà del figlio minore. E, di conseguenza, la Commissione propose di escludere la punibilità della dilapidazione per erronea valutazione di circostanze attinenti al proprio sistema di vita, o per cattiva amministrazione dipendente da inesperienza di affari.

E' d'uopo anzitutto avvertire che nel termine *dilapidare*, come è usato nella disposizione in esame, si comprende la prodigalità delle cose altrui (dissipazione o distrazione del patrimonio), e col termine *malversare* si intende l'appropriazione della cosa altrui a scopo di lucro. La malversazione può avvenire soltanto ad opera del genitore e del coniuge, i quali, senza la disposizione dell'articolo 570, rimarrebbero impuniti; il tutore può invece commettere appropriazione indebita, e non malversazione. La dilapidazione, al contrario, può verificarsi sia ad opera del genitore o del coniuge, sia ad opera del tutore.

Ora, non vi è alcuna contraddizione tra l'ipotesi di malversazione del genitore o del coniuge, e la disposizione dell'articolo 649, la quale contempla un fatto singolo, per cui è mantenuta la tradizionale impunità. L'articolo 570, n. 1°, invece, si riferisce ad un insieme di fatti che, nel loro complesso, stanno a dimostrare la violazione ripetuta dei doveri incombenti al genitore e al coniuge.

E tale violazione, per costituire delitto, deve, in base alle norme generali, essere *dolosa*. Questa considerazione risponde esaurientemente all'osservazione della Commissione riguardante il caso dell'erronea valutazione di circostanze attinenti al proprio sistema di vita o della cattiva amministrazione dipendente da inesperienza negli affari. Queste sono cause meramente colpose, e quindi non possono rientrare nella figura della dilapidazione, di cui si tratta, la quale non è punibile se non a titolo di dolo.

TITOLO XII.

DEI DELITTI CONTRO LA PERSONA.

186. — Il delitto d'*omicidio* consiste nel cagionare la morte di un uomo (art. 575).

La Commissione parlamentare preferirebbe che si dicesse, anzi che di un « uomo », di una « persona ».

Ma il termine « persona » ha un significato tecnico giuridico che qui non viene in considerazione, trattandosi della soppressione della vita fisica d'un essere umano, indipendentemente dalle qualità giuridiche che sono inerenti al concetto di persona. Bisognerebbe dire, in ogni modo: « persona fisica », ed allora tanto vale usare l'espressione, il cui significato è accessibile a tutti, di « uomo »

La stessa ragione risponde all'identica osservazione fatta dalla Commissione sull'articolo 589.

187. — L'articolo 576 prevede le ipotesi più atroci di omicidio, per le quali stabilisce la pena di morte.

Aderendo a voti autorevoli, ho esteso l'applicazione della pena di morte ai casi in cui concorre taluna delle circostanze aggravanti indicate nel numero 2° dell'articolo 61, ossia alle ipotesi di omicidio commesso per eseguire od occultare un altro reato, ovvero per conseguire o assicurare, a sé o ad altri, il prodotto o il profitto o il prezzo o l'impunità di un altro reato

L'applicazione della pena di morte nei predetti casi appare, invero, come una necessaria sanzione per chi, ad esempio, uccida a scopo di furto o di rapina.

In conseguenza della nuova aggravante ho modificato le disposizioni dell'articolo 575 e la disposizione del numero 4° dell'articolo 576 del progetto, nel senso di eliminare quelle ipotesi ivi prevedute che rientrano nella generale formula della predetta aggravante.

La Commissione parlamentare non ritenne invece giustificata la pena di morte stabilita per il latitante, il quale commetta omicidio per sottrarsi all'arresto o alla cattura, o per occultare un delitto, o per procurarsi i mezzi di sussistenza durante la latitanza.

Senonchè fu ed è volontà del legislatore di reprimere nel modo più energico ogni forma di brigantaggio, anche individuale. E' ben vero che il brigantaggio, diffusosi nell'ultimo decennio anche nei più civili Stati d'Europa e d'America, ed imperversante persino nelle maggiori metropoli straniere, è oramai scomparso dalla Patria nostra, specie mercè la energica azione repressiva e preventiva del Governo fascista Ma se questa è cagione di legittimo compiacimento, non dà motivo a deflettere dalla più inesorabile persecuzione di questo pericolosissimo fenomeno, anche nelle sue forme sporadiche e individuali.

Tutta la nuova legislazione penale italiana, del resto, si ispira alla massima severità verso i latitanti, che si trovano in permanente stato di ribellione e che, per le condizioni in cui vivono, rappresentano un grave pericolo sociale.

188. — Tra le circostanze aggravanti, che rendono punibile l'omicidio con l'*ergastolo* (art. 577), la Commissione parlamentare consigliò di ripristinare la *premeditazione*, però

senza definirla. Osservò la Commissione che la soppressione di questa aggravante non risponde alla necessità di rinvigorire la tutela penale, e che, se anche il concetto di essa sia difficile a definire, nondimeno è presente alla coscienza umana.

Riesaminata la questione, mi sono convinto dell'opportunità di prevedere espressamente questa circostanza.

Vi sarebbe ragione di escluderla, se la premeditazione non fosse altro che quella specie di dolo che si contrappone al dolo d'impeto. Ma nel dolo vi è una scala, che sale per gradi, dal così detto dolo d'impeto, alla riflessione normale, ed infine alla premeditazione.

Questa aggiunge un *quid pluris* a quel grado di riflessione, che è comune alla maggior parte delle azioni delittuose. Nella premeditazione la riflessione, inerente al proposito di delinquere, si protrae più o meno lungamente nel tempo, senza soluzioni di continuità, alimentando continuamente il proposito stesso, nella ricerca o in attesa dell'occasione di attuarlo.

Non si può negare che tale persistenza, la quale sopraffà tutti i motivi inibitori che via via vanno presentandosi alla coscienza e che avrebbero vinto un comune proposito delittuoso, sia indice di una maggior perversità e pericolosità del delinquente. D'altra parte, il più delle volte, è propria della premeditazione, così concepita, la paziente, tenace e sagace preordinazione dei mezzi di esecuzione del reato, il che ne facilita la consumazione e quindi rende più difficile la preventiva difesa della persona contro la quale l'azione è diretta.

In base a queste considerazioni ho ammesso l'aggravante della premeditazione tra le circostanze prevedute nell'articolo 577.

189. — Quello speciale titolo d'omicidio, che consiste nell'*infanticidio per causa d'onore*, può commettersi soltanto su di un neonato e *immediatamente* dopo il parto (art. 578).

L'espressione « immediatamente » sembrò indeterminata alla Commissione parlamentare, la quale propose di ritornare alla formula dell'articolo 369 del codice del 1889: « sopra la persona di un infante non ancora iscritto nei registri dello stato civile e nei primi cinque giorni dalla sua nascita », con la sola variante che i giorni, anzichè cinque, fossero due.

Ma questa proposta, come quella, identica, fatta a proposito dell'articolo 592, non pare giustificata, quando si consideri che la puerpera può ignorare se il neonato sia stato o no iscritto nei registri dello stato civile, mentre l'avvenuta iscrizione non esclude che essa abbia agito per causa d'onore.

Il codice del 1889, allo scopo di evitare la indeterminatezza del codice del 1859, adottò una formula che diede luogo a notevoli inconvenienti, in quanto rese possibile l'applicazione di questo titolo di reato anche fuori dei casi nei quali può ammettersi il movente di difesa dell'onore.

Soltanto nella flagranza del parto possono ritenersi esistenti e valutabili quelle condizioni che giustificano una pena meno grave di quella dell'omicidio, perchè soltanto allora, appena verificatosi il paventato avvenimento, può avere decisiva influenza sulle determinazioni della puerpera quello stato di angoscia e di preoccupazione, quel grave turbamento psichico, che giustifica il trattamento dell'infanticidio come *delictum exceptum*. Se un tempo, per quanto breve, è trascorso, lo stato emotivo viene meno e i richiami della maternità si oppongono agli stimoli egoistici dell'« onore ». Cessa dunque, in tal caso, la ragione di considerare l'infanticidio come un delitto per sé stante.

L'usare soverchia indulgenza in questa materia non sarebbe certo conforme a quei criteri di rigorosa tutela della maternità, che sono professati dal Governo fascista.

La stessa Commissione, pur non facendo una proposta concreta, deliberò di richiamare la mia attenzione sulla questione dell'opportunità di escludere l'applicabilità del titolo d'infanticidio per causa d'onore agli *estranei concorrenti* con la puerpera o con i suoi congiunti. Ma questa esclusione implicherebbe una radicale modificazione del sistema accolto dal codice, in quanto l'infanticidio per causa d'onore perderebbe la sua natura di *titolo* delittuoso autonomo, e il fatto acquisterebbe il carattere di una *circostanza* attenuante dell'omicidio.

Del resto, il primo capoverso dell'articolo in esame stabilisce un trattamento più severo per i concorrenti estranei che agiscono per fini propri, diversi dalla difesa dell'onore del loro compartecipe.

190. — La Commissione parlamentare propose la soppressione della disposizione sull'*omicidio del consenziente* (articolo 579). Fu osservato che la disposizione può divenire fonte di abusi; che non ha ragione di essere, perchè la vita umana è un bene indisponibile; e che, in ogni modo, dovesse essere limitata alla così detta *eutanasia*.

Queste osservazioni avrebbero valore, se si fosse ammessa l'impunità per l'omicidio del consenziente; ma non hanno fondamento quando si consideri che si tratta sempre d'un omicidio punibile, e con pena assai grave, quantunque costituisca un titolo relativamente più lieve dell'omicidio comune. Vi sono inoltre parecchie eccezioni, per le quali si ritorna alle sanzioni dell'omicidio comune, quando il consenso della vittima non sia valido.

Ciò posto, non vedo a quali abusi possa dar luogo la disposizione in discorso, dal momento che si tratta in ogni caso d'incorrere nella predetta pena. Gli abusi sarebbero possibili soltanto se l'omicida del consenziente potesse sperare l'impunità.

Siamo d'accordo che la vita umana è un bene indisponibile, ma è appunto per ciò che l'omicidio del consenziente costituisce delitto, quantunque di titolo più lieve dell'omicidio comune.

E questa minor gravità del titolo delittuoso è dovuta alla minore gravità intrinseca del fatto, che è manifesta, e alla minore pericolosità sociale, che, almeno di regola, rivelano simili delinquenti in confronto dei comuni omicidi. La pratica giudiziaria, durante l'applicazione del codice del 1889, non si potè mai persuadere che l'omicida comune e l'uccisore del consenziente dovessero trattarsi alla medesima stregua, e perciò essa cercò costantemente, per vie diverse, di trovare un'attenuazione per quest'ultimo delinquente. E, non di rado, dall'attenuazione si passò all'impunità, ciò che appunto si è voluto evitare prevedendo specificamente questa meno grave ipotesi criminosa.

Quanto all'« eutanasia », non v'è motivo di distinguere. Se il giudice ritiene che l'infermità che affliggeva il sofferente non ha determinato in lui una « deficienza psichica » (articolo 579, n. 2°) tale, da doversi ritenere invalido il suo consenso all'uccisione, sarà applicabile, nel concorso delle altre condizioni, la norma speciale sull'omicidio del consenziente; altrimenti l'uccisore dovrà punirsi come omicida comune.

Gli eventuali motivi di pietà, da accertarsi sempre con la massima circospezione e da valutarsi con una intelligente diffidenza, potranno essere apprezzati all'effetto dell'applicazione dell'attenuante generale, di cui all'articolo 62, n. 1° (motivi di particolare valore morale o sociale).

191. — La Commissione parlamentare propose di richiedere la *querela dell'offeso per la punibilità del delitto di lesione personale* (art. 582), quando la malattia derivata dalla lesione sia guarita entro cinque giorni.

La proposta ha buon fondamento, perchè evita che, con un procedimento penale non voluto dall'offeso, si aggravino o si perpetuino odî e rancori che possono dare causa a nuovi reati, e che, comunque, sono contrari a quelle riconciliazioni, individualmente e socialmente utili, che il legislatore non deve ostacolare.

Nè, ammettendo la necessità della querela per la punibilità delle più lievi lesioni, si viene a disconoscere il principio della indisponibilità del bene giuridico dell'integrità fisica della persona. Il diritto di querela rimane anche se la lesione sia stata consentita, poichè si tratta semplicemente di un diritto concesso all'offeso di astenersi dal provocare la punizione del colpevole.

La proposta della Commissione, come ho detto, riguardava le lesioni guarite entro cinque giorni. Io, invece, riconosciuta l'opportunità di richiedere la querela per la punibilità delle più lievi lesioni, ho ritenuto che il limite massimo di durata della malattia possa essere fissato in dieci giorni, secondo la norma dell'ultimo capoverso dell'articolo 372 del codice del 1889.

Ma ho ritenuto giusto che la punibilità delle predette lesioni sia condizionata alla querela soltanto nei casi in cui non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dagli articoli 583 e 585, e credo che nessuno possa dubitare dell'opportunità di questa limitazione.

192. — L'articolo 582 del progetto definitivo, tra le *circostanze aggravanti delle lesioni personali*, prevedeva il caso che la malattia o l'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni durasse per un tempo superiore ai trenta giorni.

Tenuto conto che molto rilevante è l'effetto penale di tali circostanze (reclusione da tre a sette anni), ho ritenuto, quantunque nessuna osservazione sia stata fatta su questo punto, che la durata della malattia o dell'incapacità debba essere superiore ai quaranta giorni (art. 583, n. 1°, del codice), e mi pare che questa modificazione delle norme originarie non abbia bisogno di particolari spiegazioni.

Lo stesso articolo 582 del progetto considerava come circostanza aggravante, tra l'altro, il fatto che dalla lesione derivi « la deformazione, il *deturpamento* ovvero lo sfregio permanente del viso ».

La Commissione propose la soppressione della parola « deturpamento », perchè nessuna differenza sussiste tra deformazione e deturpamento.

E veramente il deturpamento è un effetto che non può provenire se non da una alterazione anatomica del viso, cioè da una « deformazione » o da uno « sfregio »; se dunque costituiscono lesioni gravissime le cause da cui può derivare il deturpamento, è superfluo prevedere questo effetto, la cui esistenza o inesistenza, data la deformazione o il permanente sfregio, nulla aggiunge e nulla toglie a quanto è necessario per l'applicabilità della disposizione.

Ho quindi soppresso quella inutile parola (art. 583 capov., n. 4°, del codice).

193. — L'articolo 585, nei capoversi, dà la *nozione generale delle armi*, agli effetti della legge penale.

La Commissione parlamentare propose che l'uso insidioso della corrente elettrica venisse assimilato a quello delle armi.

Ma codesta assimilazione non sarebbe giustificata, perchè la energia elettrica, sotto qualunque aspetto venga considerata, non può propriamente considerarsi un'arma. La proposta potrebbe tuttavia essere presa in considerazione, anche a costo di incorrere in una manifesta improprietà, se non ci fosse altro mezzo per conseguire lo scopo voluto dalla Commissione.

Questo mezzo, invece, esiste, ed è fornito dalla circostanza speciale d'aggravamento consistente nell'uso di mezzi insidiosi (articoli 576, n. 1°, 585, prima parte).

194. — Quando da un fatto preveduto come delitto doloso deriva, quale *conseguenza non voluta* dal colpevole, la morte o la lesione di una persona, si applica la disposizione dell'articolo 83, ma le pene comminate negli articoli 589 e 590 sono aumentate (art. 586).

Questa disposizione parve involuta alla Commissione parlamentare, che perciò propose di semplificarla.

E' da osservare che, mentre l'articolo 587 del progetto preliminare puniva il fatto predetto a titolo di responsabilità obiettiva, nel progetto definitivo la disposizione venne modificata in correlazione con l'articolo 86 del progetto medesimo, per il quale gli eventi, diversi da quelli voluti dall'agente, sono punibili a titolo di colpa, se la legge li prevede tra i delitti colposi. L'articolo 586 del codice non è, pertanto, che una conferma e una particolare applicazione di questo principio generale, e trova la sua ragione nel fatto che viene stabilito un aumento di pena per l'omicidio e per le lesioni colposi.

Non occorre, perciò, alcuna semplificazione.

195. — A proposito del delitto di *rissa* (art. 588), la Commissione parlamentare avrebbe desiderato che fosse stabilita una circostanza aggravante per chi ha determinato la rissa.

Ma ho ritenuto che non convenga moltiplicare senza necessità le circostanze aggravanti, tanto più che la latitudine della pena comminata per questo reato è tale, da consentire al giudice di proporzionare la pena stessa alla più o meno grave responsabilità dei singoli corrissanti.

196 — Il progetto definitivo, nell'articolo 591, prevedendo il delitto di *abbandono di persone minori o incapaci*, puniva chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, « per malattia di mente o di corpo, o per vecchiaia », di provvedere a sé stessa, e della quale abbia la custodia o debba aver cura.

La Commissione parlamentare ritenne che fosse da comprendere anche il caso dell'abbandono di persona incapace di provvedere a sé stessa per cause diverse dall'età o dalla malattia, come nell'ipotesi della guida che abbandoni l'alpinista, che si era a lei affidato.

Ho trovato opportuna la proposta, e conseguentemente ho aggiunto nell'articolo 591 del codice la frase: « o per altra causa ». Una persona, invero, anche se sana e di età valida, può venire a trovarsi, per speciali circostanze, come nel caso indicato dalla Commissione, nelle stesse condizioni del minore di quattordici anni, del malato o del vecchio.

197. — Il delitto di *omissione di soccorso* è preveduto in due ipotesi penalmente equivalenti (art. 593). La prima consiste nel fatto di chi, trovando abbandonata o smarrita una persona incapace di provvedere a sé stessa, *omette di darne immediato avviso all'Autorità;* la seconda si ha nel fatto di chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, *omette di prestare l'assistenza occorrente o di darne immediato avviso all'Autorità.*

Sembrò alla Commissione parlamentare che dovesse punirsi anche nella prima ipotesi l'omissione di prestare l'assistenza occorrente, oltre che l'omissione dell'immediato avviso all'Autorità.

Ma conviene osservare che, nel primo caso, si prevede bensì che l'incapace si trovi in stato di abbandono, ma non anche in condizione di pericolo. Di conseguenza non vi è ragione di imporre un'assistenza, di cui l'abbandonato non ha necessità, e che rappresenterebbe la manifestazione di una

bontà e di una generosità costituenti virtù superiori, e tali, perciò, da non potersi esigere dalla generalità degli uomini. Se poi l'incapace venisse trovato in pericolo, si rientrerebbe nella seconda ipotesi, e perciò l'omessa assistenza sarebbe punibile. Gli stessi criteri hanno guidato il legislatore del 1889 nella formulazione dell'articolo 389 del codice penale finora vigente.

Ho invece aggiunto la previsione di ogni « altra causa » che determini nella persona l'incapacità di provvedere a sé stessa (oltre che la malattia o la vecchiaia), per le ragioni medesime che mi hanno indotto a introdurre la correlativa modificazione nell'articolo 591.

198. — A proposito dei delitti di *diffamazione* e d'*ingiuria* (articoli 594, 595), la Commissione parlamentare espresse l'avviso che fosse opportuno ritornare al sistema del codice del 1889, non convenendo, a suo avviso, modificare una disciplina ormai tradizionale e sviluppata da una lunga applicazione.

Io comprendo come il distacco da concetti tradizionali (dato che quarant'anni siano sufficienti a formare una tradizione) torni sempre alquanto penoso, com. l'abbandono di ogni abitudine inveterata. Ma, se ciò dovesse impedire l'adozione di concetti scientificamente e praticamente più esatti, nessun progresso avrebbero fatto le leggi penali, e si sarebbe continuato, ad esempio, a comprendere nella nozione di « *iniuria* » una quantità di diversissimi reati, che ora invece sono tenuti distinti a seconda della loro obiettività giuridica e della loro materialità.

La distinzione, accolta dal codice, tra i delitti di ingiuria e di diffamazione si fonda sull'elemento della presenza (ingiuria) o dell'assenza (diffamazione) della persona offesa.

La costruzione adottata, praticamente, presenta una grande semplicità di applicazione, come apparirà quando si sarà diradata la confusione di concetti creata dal codice penale del 1889. E veramente è assai più agevole accertare l'elemento estrinseco della presenza, che quello dell'addebito d'un fatto determinato.

Sotto l'aspetto scientifico, il codice si richiama alla tradizione (e qui veramente è il caso di parlare di « tradizione ») giuridica italiana, che stabilì la distinzione tra *contumelia* (offesa in presenza) e *diffamazione* (divulgazione di offesa presso terzi). Questo concetto è conforme al principio per cui il patrimonio morale di una persona (onore in senso lato) può essere leso, o mediante offese immediatamente percepite dal soggetto passivo presente, del quale ledono il sentimento personale di onore o di decoro (onore in senso specifico e soggettivo), ovvero mediante offese comunicate a più persone e che intaccano la buona fama della persona, cioè la stima, la favorevole opinione che gli altri hanno di lei (reputazione: onore in senso oggettivo).

La diffamazione è naturalmente delitto più grave dell'ingiuria, per la maggior quantità ed estensione del danno, e per la viltà e la particolare pericolosità del colpevole. L'ingiuria è meno grave, perchè l'offeso, presente, può difendersi, giustificandosi o ritorcendo l'offesa.

Ciò posto, il sistema del codice rappresenta un progresso, e non un regresso, in confronto di quello del codice precedente.

199. — Per ciò che concerne particolarmente il delitto d'*ingiuria* (art. 594), la Commissione parlamentare propose che fosse considerata come aggravante la circostanza d'essersi commesso il delitto *mediante percosse*.

Ma non sarebbe corretto stabilire una circostanza aggravante in simile caso, nel quale il delitto può assumere un diverso titolo a seconda degli effetti prodotti dalle percosse e a seconda del fine dell'agente. Si tratta di questioni di fatto, che non possono essere risolte legislativamente.

La Commissione avrebbe inoltre voluto che l'ingiuria commessa col mezzo della stampa contro un pubblico ufficiale fosse parificata all'oltraggio, ma di ciò mi sono già occupato a proposito di quest'ultimo delitto.

200. — Il codice non consente in alcun caso la così detta *exceptio veritatis* (art. 595), e questa esclusione ho ampiamente giustificata nella mia Relazione sul progetto definitivo (n. 691).

La Commissione parlamentare, invece, propose di ammettere la prova liberatoria limitatamente al caso in cui l'offeso sia un pubblico ufficiale.

Ma se non si può ammettere (come è indiscusso) la prova della verità dell'addebito per le offese fatte in presenza del pubblico ufficiale (oltraggio), non si comprende perchè dovrebbe consentirsi la prova medesima per le offese fatte in sua assenza (diffamazione).

Se, richiedendo l'ammissione di questa prova, si intende giovare all'interesse pubblico di svelare le malefatte dei pubblici ufficiali, si può osservare che questo interesse è già sufficientemente tutelato dalla vigilanza gerarchica a cui il pubblico ufficiale è soggetto, e dal diritto di reclamo all'Autorità superiore, spettante a chiunque ritenga di poter imputare al pubblico ufficiale fatti disonorevoli. L'idea della legittimità della pubblica censura degli atti dell'Autorità, fatta con mezzi offensivi, è del tutto demagogica, e però non può trovare alcuna applicazione nel codice penale.

D'altra parte, pur essendo escluso che il giudizio penale possa trasformarsi in un giudizio d'onore, non è interdetto all'offeso e all'offensore (quando si tratta di ingiuria e di diffamazione, e non d'oltraggio) di invocare il verdetto d'un giurì d'onore sull'addebito di un fatto determinato. Anzi, tale facoltà è espressamente riconosciuta e il suo esercizio equivale alla tacita rinuncia al diritto di querela (se questa non fu ancora presentata) o alla remissione. A questo proposito ho migliorato la disciplina di tale facoltà, prevedendola nella sua essenza e nelle sue condizioni d'esercizio nel l'articolo 596, e stabilendo i suoi effetti in relazione alla querela nell'articolo 597.

201. — Nell'articolo 597 concernente la *querela* e l'*estinzione dei delitti di ingiuria e di diffamazione*, oltre ad avere introdotti alcuni miglioramenti di forma, ho modificato le norme riguardanti l'ipotesi della morte dell'offeso prima d'aver proposto querela e dell'offesa alla memoria di un defunto.

Il progetto, in tali ipotesi, riconosceva il diritto di querela ai prossimi congiunti del defunto, all'adottante, all'adottato e agli *eredi testamentari*. A queste stesse persone, nel caso in cui l'offeso fosse morto dopo aver presentato querela, si attribuiva la facoltà di adire il giurì d'onore.

Ora a me pare che non vi sia alcuna fondata ragione per assegnare le predette facoltà anche agli eredi testamentari, che non siano prossimi congiunti del defunto o a lui uniti per adozione. Tali facoltà trovano la loro giustificazione nell'interesse di tutelare il buon nome della famiglia, e però non devono essere estese a persone che tale interesse non hanno.

Di conseguenza ho soppresso, nel secondo capoverso dell'articolo 597, la menzione degli eredi testamentari.

Nel progetto la facoltà del deferimento a un giurì d'onore era limitata al caso di persona offesa morta dopo avere proposto querela. Ho ritenuto opportuno di estendere tale facoltà anche al caso di persona offesa morta senza avere proposto querela e all'altro di offesa alla memoria di un defunto, perchè anche qui ricorrono le medesime ragioni di tutela del

buon nome della famiglia che giustificano la facoltà, concessa alle persone indicate nell'articolo 597, del deferimento a un giurì nel caso di persona offesa morta dopo aver proposto querela.

202 — Nessuna osservazione venne fatta dalla Commissione parlamentare sull'articolo 598. Nondimeno io ho provveduto a migliorare e a completare la formula della disposizione medesima.

Ho stabilito che il giudice, nonostante la non punibilità delle offese contenute negli scritti presentati dinanzi l'Autorità giudiziaria o amministrativa, può ordinare sia la soppressione (come ammetteva l'articolo 606 del progetto definitivo), sia la sola *cancellazione* totale o parziale delle scritture offensive, perchè può avvenire che la « soppressione » sia talora inopportuna.

Ho disposto altresì che, ove si tratti di scritture per le quali la soppressione o la cancellazione non possa eseguirsi materialmente, è fatta sulle medesime annotazione della sentenza.

203. — La *provocazione* esclude la punibilità dei delitti di ingiuria e di diffamazione, quando il fatto sia stato commesso nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso (art. 599).

Alla Commissione parlamentare non parve sufficientemente chiara la dizione del progetto: « fatto ingiusto altrui e immediatamente dopo di esso », perchè si dubitò che fosse necessaria una proporzione tra il fatto ingiusto e l'offesa reattiva e si trovò incerto il momento in cui è apprezzabile lo stato di provocazione.

Sul primo punto è da osservare che, quando il provocato reagisce al fatto ingiusto altrui con una semplice offesa (ingiuria o diffamazione), la proporzione c'è sempre.

Non so poi immaginare a quali dubbi possa dar luogo l'espressione: « fatto ingiusto », tanto essa mi sembra chiara e precisa. Chiara, perchè denota che il fatto deve essere o illecito in sé stesso, ovvero compiuto in modo antigiuridico, come sarebbe nel caso del creditore che, per esercitare il suo diritto di riscossione, usi modi ingiustificabilmente offensivi. Precisa, perchè l'attributo dell'ingiustizia non può che riferirsi al fatto, e non alla provocazione (come fa invece il codice del 1889), in quanto una « provocazione » giusta non è evidentemente concepibile.

Quanto all'altro rilievo, relativo al requisito dell'immediatezza della reazione, questo è necessario per non confondere la provocazione con la vendetta, ed è tanto più opportuno quando il fatto provocante non viene compiuto alla presenza del provocato.

204. — La Commissione parlamentare ha espresso il voto che le disposizioni contenute negli articoli dal 624 al 635 del progetto venissero compendiate, in modo da essere contenute in un minore numero di articoli.

Ho riconosciuto giusta l'osservazione, e perciò ho provveduto in conseguenza, riducendo le ipotesi delittuose e conglobandone alcune per ottenere una maggiore chiarezza e semplicità.

205. — La Commissione parlamentare propose di elevare da uno a due anni il massimo della reclusione comminata per la *rivelazione di segreto professionale* (art. 622), trattandosi, a suo giudizio, di un reato molto grave.

Ma la pena, che si vorrebbe aumentare, è già assai più grave di quella stabilita per lo stesso delitto dall'articolo 163 del codice del 1889 (detenzione sino ad un mese o multa da lire cinquanta a mille), di guisa che non si può dire che il nuovo codice non abbia rinvigorito, anche per questo reato, la tutela penale, pur senza tener conto delle circostanze aggravanti comuni che siano applicabili nei casi concreti.

TITOLO XIII.

DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO.

206. — Uno dei casi, nei quali il *furto* è punibile soltanto a querela dell'offeso, e con pena diminuita, si ha quando il fatto sia commesso su cose di *tenue valore*, per provvedere ad un estremo *bisogno* (art. 626).

La Commissione parlamentare propose di sopprimere le parole: « cose di tenue valore », perchè l'agire per « estremo bisogno » pone in tale situazione psicologica, da rendere impossibile il sottilizzare su altre condizioni, così che l'elemento psicologico dovrebbe prevalere su quello obiettivo.

Senonchè lo « stato psicologico », supposto dalla Commissione, non è quello relativo alla circostanza in esame, ma si identifica o con l'infermità di mente (incapacità d'intendere) o con quello dello stato di necessità. Nel caso in esame si richiede bensì un bisogno impellente, ma non tale da cagionare una malattia di mente (anemia cerebrale per inanizione, ecc.) o da determinare la necessità di salvarsi dal pericolo *attuale* di un grave danno alla persona (nell'ipotesi in discorso, invece, il pericolo potrebbe sorgere se il bisogno non venisse soddisfatto, ma non è ancora sorto). Se invero ricorressero queste condizioni, il colpevole non sarebbe punibile.

Ammesso dunque il presupposto della capacità normale d'intendere e di volere, nonostante il predetto bisogno, è razionale che all'agente possa farsi un trattamento diverso e più mite che agli altri ladri, soltanto quando egli rubi cose destinate alla diretta soddisfazione del bisogno medesimo, e quindi, necessariamente, di tenue valore. Il bisogno, invero, può essere tale da non consentire alcuna dilazione al soddisfacimento, soltanto quando si tratti di esigenze della vita fisica. E per soddisfare un simile bisogno bastano cose di tenue valore (cibi, medicine, abiti, ecc.), mentre, se avessero un valore superiore a quello che è necessario e sufficiente per il detto scopo, si tratterebbe d'un furto commesso anche per lucro, oltre che per bisogno.

Si comprende però che la tenuità del valore deve essere intesa non in senso economico assoluto, bensì in senso relativo, come l'umanità consiglia, e si può esser certi che, quando si tratta di simili giudizi, i nostri magistrati potranno forse eccedere in indulgenza, non certo in rigore.

Ad evitare, poi, la possibilità di equivoci, ho mutato la espressione: « bisogno estremo », nell'altra: « *grave ed urgente bisogno* ».

207. — Il furto commesso dal comproprietario, socio o coerede, sottraendo la *cosa comune* a chi la detiene, non è punibile se il valore del tolto non eccede la quota spettante all'agente e si tratta di cose fungibili (art. 627).

Osservò la Commissione parlamentare che non deve essere penalmente lecito al comproprietario, socio o coerede di impossessarsi di ciò che ritiene essere la parte spettantegli, mentre v'è la possibilità di contestazioni; e però propose la soppressione della disposizione.

E' da notarsi, anzitutto, che non si tratta di un fatto « penalmente *lecito* », bensì soltanto penalmente *indifferente*, perchè il diritto penale non lo autorizza, ma solo si astiene dal colpirlo con pena, lasciandogli il carattere di illiceità che esso ha indubbiamente per il diritto civile.

In secondo luogo, va notato che deve trattarsi di « cose fungibili », e che, pertanto, la restituzione può avvenire anche in cose diverse da quelle sottratte.

L'obiezione, poi, riguardante la possibilità di contestazioni, non regge, quando si consideri che il valore del tolto non deve eccedere la quota spettante all'agente. Ora, perchè possa verificarsi questa condizione, è necessario che non ci siano contestazioni riguardanti la parte spettante all'agente stesso, oppure che esse siano già state risolte a favore di lui.

Non vi può e non vi deve essere, quindi, danno economico diretto per gli altri comproprietari, soci o coeredi.

208. — Per il delitto d'*invasione di terreni o di edifici* (articolo 648 del progetto definitivo) si applicava la reclusione fino a due anni, più la multa da lire mille a diecimila, e si procedeva d'ufficio, quando il fatto fosse stato commesso da più di cinque persone *con armi*, ovvero da più di dieci persone, anche senza armi

La Commissione parlamentare ritenne che, data questa formula, potesse sorgere il dubbio se sia necessario che i sei o più invasori siano tutti armati, ovvero basti che sia armato uno solo di essi, e se occorra o no che il colpevole o i colpevoli siano palesemente armati.

Per togliere ogni incertezza ho modificato la formula della disposizione (art. 633 del codice), dichiarando espressamente che dei sei o più invasori basta che anche uno solo sia palesemente armato.

209. — Alla Commissione parlamentare non sembrò giusto che il delitto di *uccisione o danneggiamento di animali altrui* (art. 638) divenga perseguibile d'ufficio soltanto se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche se non raccolti in mandria; e perciò propose di modificare la disposizione nel senso che, quando gli animali uccisi o danneggiati siano tre o più, si possa prescindere dalla dimostrazione che essi erano raccolti in gregge o in mandria

Ma la disposizione, che si vorrebbe modificare, è informata al criterio di conciliare la necessità della maggior tutela che richiede il bestiame raccolto in gregge o in mandria, con l'altra, di tener conto, in simili casi, dell'importanza del danno effettivo arrecato alla pastorizia e al così detto patrimonio zootecnico.

210. — E' requisito del delitto di *circonvenzione di persone incapaci* l'avere indotto il soggetto passivo a compiere un *atto che importi qualsiasi effetto giuridico* per lui o per altri dannoso (art. 643).

La Commissione parlamentare propose di aggiungere alle parole: « qualsiasi effetto giuridico », le altre: « nonostante la nullità derivante dall'incapacità personale ».

Ma questa modificazione sarebbe superflua, perchè la nullità o l'annullabilità dell'obbligazione per incapacità dell'obbligato è cosa irrilevante agli effetti del delitto, ed appunto per ciò non si è riportato l'inciso che si legge nell'articolo 415 del codice del 1889. Della superfluità di quella riserva, del resto, si ha la riprova nello stesso codice del 1889, il quale nell'articolo 407, in materia di estorsione, parla di « un atto che importi qualsiasi effetto giuridico », senza alcuna aggiunta

211. — L'articolo 659 del progetto definitivo richiedeva per il delitto d'*usura* (art. 644 del codice), tra l'altro, che il colpevole avesse « profittato delle condizioni di miseria di una persona, ovvero del suo stato di bisogno, determinato da sventura ».

La Commissione parlamentare propose la soppressione delle parole: « determinato da sventura », perchè opinò che l'usuraio suole profittare non della sola sventura, bensì anche di altre condizioni, come avviene talora in relazione ai così detti debiti d'onore.

Ho trovato esatta l'osservazione della Commissione e perciò ho corretto la formula della disposizione in modo da esigere che il colpevole profitti dello *stato di bisogno* di una persona, da qualsiasi causa cagionato Come nella truffa in rapporti illeciti, così in questo delitto non v'è ragione di aver riguardo alla moralità del soggetto passivo, giacchè si punisce non per tutelare i privati interessi di costui, ma per reprimere, nell'interesse pubblico, l'usura, che non cessa di essere tale solo perchè esercitata a danno, anzichè di uno sventurato, d'un prodigo o d'un vizioso.

212. — Taluni dei fatti che la legge prevede tra i « delitti contro il patrimonio » non sono punibili, quando sono commessi *a danno del coniuge* non legalmente separato, e sono punibili soltanto a querela dell'offeso, se commessi a danno del coniuge legalmente separato (art. 649).

Ora la Commissione parlamentare propose che si ammettesse la punibilità di quei fatti a querela dell'offeso, anche se commessi a danno del coniuge *separato* di fatto, perchè in tal caso, ad avviso della Commissione, vengono meno le ragioni tradizionali della non punibilità, mentre la condizione della querela consentirebbe la punizione solo quando il danneggiato la reclamasse.

Ma le ragioni tradizionali tanto poco vengono meno, che sono riconosciute anche dal codice del 1889, che nell'articolo 433 contiene un'identica disposizione riguardo ai coniugi. Io ho ritenuto opportuno di non modificare su questo punto il diritto vigente, perchè non si è mai avvertita la convenienza d'un mutamento. E' inoltre da considerare che la separazione di mero fatto non distrugge quello speciale regime patrimoniale famigliare che, se anche non costituisce una vera e propria comproprietà, molto a questa si avvicina; non toglie il reciproco diritto alla successione; lascia sperare una più probabile riconciliazione. Non v'è motivo, quindi, né giuridico, né politico, di equiparare i coniugi separati soltanto di fatto ai coniugi legalmente separati

I fatti predetti, inoltre, non sono punibili se commessi *a danno di un affine* in linea retta, e sono punibili soltanto a querela dell'offeso, se commessi a danno di un affine in secondo grado convivente col colpevole.

La Commissione vorrebbe che questi fatti fossero punibili, sempre a querela dell'offeso, anche se commessi a danno di un affine in linea retta, quando manchi la condizione della convivenza, che non è richiesta, per l'impunità, dalla disposizione in esame.

Ma anche su questo punto non ho ritenuto opportuno modificare il diritto finora vigente, convenendo tenere distinti gli affini in linea retta, che ben a ragione possono equipararsi ai discendenti e agli ascendenti consanguinei, e che appartengono al più stretto nucleo famigliare, dagli affini in secondo grado.

LIBRO TERZO.

Delle contravvenzioni in particolare.

213. — Una proposta d'indole generale è stata fatta dalla Commissione parlamentare su questo libro: che cioè vengano eliminate dal codice « le contravvenzioni che non hanno carattere strettamente giuridico o che si riferiscono a materia in continua trasformazione ».

Tutte le contravvenzioni hanno carattere strettamente giuridico, perchè esse, siano o no da comprendersi nel codice penale, essendo in ogni caso prevedute in norme giuridiche, sono precetti di diritto penalmente sanzionati, e quindi hanno necessariamente e sempre carattere strettamente giuridico Se si è inteso di usare il termine « giuridico » in contrapposto a « sociale », la distinzione non può valere, perchè è pro-

prio della maggior parte delle contravvenzioni il carattere sociale, in quanto sono stabilite per assicurare condizioni favorevoli alla buona e ordinata convivenza sociale. Se, infine, la Commissione ha voluto riferirsi alle contravvenzioni « concernenti l'attività sociale della pubblica Amministrazione », si tratta soltanto di quattro reati, compresi nel titolo II di questo libro, che non riguardano materie in continua trasformazione.

Più fondata appare la proposta di escludere dal codice quelle contravvenzioni che si riferiscono veramente a materie in continua trasformazione, e le cui esigenze di regolamentazione male si conciliano con la stabilità del codice.

Senonchè questa proposta era già stata fatta dalla Commissione ministeriale, che esaminò il progetto preliminare, ed in accoglimento di essa furono escluse dal progetto definitivo parecchie contravvenzioni, che erano comprese nel primo progetto. Quelle mantenute nel codice non si riferiscono a materie in continua trasformazione, e però non v'è ragione di lasciarle alle leggi speciali.

TITOLO I.

DELLE CONTRAVVENZIONI DI POLIZIA.

214. — In relazione alla contravvenzione di *radunata sediziosa* (art. 655), la Commissione parlamentare propose di considerare il fatto come delitto, quando la radunata sia armata, perchè in tal caso il fatto è più grave e la pubblica tranquillità è già compromessa.

Ma non vi è ragione di tramutare una contravvenzione in delitto soltanto perchè uno o più dei partecipanti sia armato. Le norme sui delitti contro l'ordine pubblico tutelano sufficientemente questo bene giuridico, senza contare la disposizione sulle bande armate (art 306). Se poi i singoli partecipanti commettessero altri reati, ne risponderebbero in concorso con quello di cui si tratta.

215. — Commette contravvenzione chi pubblica o diffonde notizie false, esagerate o *tendenziose*, per le quali possa essere turbato l'ordine pubblico (art. 656).

La Commissione parlamentare, ritenendo che la parola « tendenziose » richiami il dolo specifico di turbare l'ordine pubblico, ne propose la soppressione.

Ma quell'aggettivo si riferisce obiettivamente alla qualità delle notizie, e non all'elemento intenzionale. Sono tendenziose non solo le notizie che tendono ad uno scopo illecito, ma altresì quelle che hanno in sé la capacità di produrre un effetto dannoso indipendentemente dalla volontà dell'agente.

La « tendenziosità » anche subiettiva delle notizie, d'altra parte, si ha quasi sempre nella loro origine, perchè esse vengono messe in giro allo scopo di nuocere all'ordine pubblico, e sono poi ripetute e diffuse da una quantità di persone per mera imprudenza, cioè per colpa. E' manifesto che, in questo caso, il quale, ripeto, è il più comune, le notizie non cessano d'essere tendenziose anche rispetto alla loro divulgazione colposa.

Il termine: « notizie tendenziose », pertanto, non esclude e non implica il dolo; il che è precisamente proprio delle contravvenzioni, le quali sono punibili tanto a titolo di dolo, quanto a titolo di colpa, senza che sia da farsi distinzione fra le due ipotesi, fuori dei casi (che qui non vengono in considerazione) in cui la legge faccia dipendere da tale distinzione un determinato effetto giuridico (articoli 42 e 43).

216. — Nessuna osservazione venne fatta dalla Commissione parlamentare circa la *nozione delle armi*, data nell'articolo 719 del progetto definitivo (704 del codice), agli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 695 e seguenti.

Nondimeno ho ripreso in esame codesta nozione, in relazione specialmente ad altre disposizioni.

E' da osservarsi, anzitutto, che la nozione delle armi agli effetti delle contravvenzioni è più ristretta di quella generale dell'articolo 585, la quale è applicabile ad ogni effetto della legge penale, quando questa non disponga espressamente in modo diverso, come nel caso presente. Questa deroga è giustificata dal fatto che le armi, che possono venire in considerazione agli effetti delle disposizioni alle quali l'articolo 704 si riferisce, sono soltanto quelle in senso proprio, e non anche qualsiasi strumento atto ad offendere, di cui sia vietato il porto. Per il porto abusivo di tali strumenti sono applicabili le norme contravvenzionali delle leggi speciali che lo vietano. Sull'esattezza di questa distinzione non può cader dubbio.

Conveniva invece rivedere ciò che attiene alle *materie esplodenti*.

Codeste materie sono equiparate alle armi nella nozione generale dell'articolo 585, il quale parla, appunto, di « materie esplodenti ».

Ora l'articolo 693 del progetto definitivo (678 del codice) indicava pure specificamente le « materie esplodenti »; l'articolo 694 dello stesso progetto (679 del codice) accennava alle « materie esplodenti di qualsiasi specie », mentre gli articoli dal 710 al 717 (695 a 702 del codice) menzionavano soltanto le « armi » in genere, riferendosi evidentemente alla nozione di armi dell'articolo 719 (704 del codice).

Ma ho considerato che, se l'indicazione delle « materie esplodenti » in genere è esatta ed opportuna quando si considera l'effetto delittuoso cagionato col loro uso, come pure quando si tratta di regolare la fabbricazione, il commercio o l'obbligo di denuncia delle materie stesse, non altrettanto esatto è usare il predetto termine quando ci si riferisce alla fabbricazione, al commercio, alla detenzione, all'obbligo di consegna, al porto delle armi in genere, ai quali fatti si riferisce l'articolo 719 (704 del codice). In quest'ultima ipotesi è necessario che le materie esplodenti abbiano forma d'armi, e quindi non debbono essere considerate in sé stesse, come invece faceva l'articolo 719 del progetto (« qualsiasi materia esplodente »).

Ho quindi nell'articolo 704 stabilito che, oltre le bombe e i gas asfissianti o accecanti, per arma si intende « qualsiasi *macchina o involucro contenente materie esplodenti* » adottando press'a poco la locuzione del numero 2° dell'articolo 470 del codice penale del 1889.

In tal guisa le materie esplodenti come tali (cioè in quanto non abbiano forma d'armi) sono considerate negli articoli 678 e 679; mentre, quando sono contenute in bombe, in macchine, o in involucri (secondo la nozione tecnica di questa parola), essendo « armi », seguono la disciplina propria delle armi.

217. — A proposito del reato di *bestemmia* (art. 724), la Commissione parlamentare ha fatto alcune osservazioni circa l'opportunità di non distinguere tra la religione dello Stato e gli altri culti ammessi, e circa la necessità di tener presenti le Colonie, alle quali osservazioni ho già in gran parte risposto trattando degli articoli 402 e seguenti.

Per la bestemmia la Commissione ha particolarmente rilevato che i culti ammessi non sono neppure menzionati, e che perciò è preferibile la formula accolta per questa contravvenzione nell'articolo 232 della legge vigente di pubblica sicurezza che punisce « il turpiloquio, la bestemmia e le offese pubbliche *ai culti ammessi nello Stato* », norma che avrà valore « fino a che non andrà in vigore il nuovo codice penale ».

Ma il termine « bestemmia » si riferisce agli oltraggi alla

religione che si professa; per il fedele di qualsiasi religione non è bestemmia vilipendere quei culti che egli crede falsi e tali da condurre a perdizione. Lo Stato italiano professa la Religione Cattolica Apostolica Romana, ed è quindi logico che esso, credente in questa Religione, consideri bestemmie soltanto le invettive o le parole oltraggiose contro la Divinità, i Simboli o le Persone venerati dalla Religione medesima.

Né con ciò gli altri culti ammessi nello Stato rimangono privi di tutela su questo punto; perchè se lo Stato non può credere in altra religione che non sia la sua, esso nondimeno non può lasciare impunite quelle offese ai culti ammessi, che si manifestano col turpiloquio (art. 726), nel quale può rientrare la maggior parte delle impropriamente dette bestemmie contro i culti ammessi.

E neppure vale riferirsi alla legge di pubblica sicurezza, emanata anteriormente al Concordato dell'11 febbraio 1929, perchè fino al Concordato, e specialmente dopo l'emanazione del codice del 1889, fra i *culti ammessi* era compresa anche la Religione Cattolica, che oggi invece non è culto ammesso, ma *religione dello Stato.*

SIRE!

Il nuovo codice penale, come esce dalla lunga elaborazione fattane con l'ausilio di due Commissioni ministeriali, e di una Commissione parlamentare, che sottopose il progetto definitivo a un vaglio minuzioso, fornendomi proposte e suggerimenti, in buona parte accolti, è, si può dirlo con orgoglio, degno delle grandi tradizioni italiane nel campo del diritto penale. Per la più precisa e profonda determinazione dei concetti giuridici fondamentali, esso darà nuovo impulso agli studi di diritto penale e accrescerà prestigio a questo ramo delle scienze giuridiche, a torto, talvolta, ritenuto più facile a comprendersi e ad applicarsi.

Per la rinvigorita tutela penale, per la introduzione delle misure di sicurezza, come mezzo normale di prevenzione dei reati, la nuova legislazione renderà più efficace la lotta dello Stato contro la criminalità.

Confido che accrescerà pregio al codice anche la formulazione dei precetti, particolarmente curata, dal lato linguistico, in base ai suggerimenti di un eminente scrittore.

Non vi è dubbio che l'applicazione del nuovo codice richiederà giudici ben preparati, consapevoli dell'alta missione loro affidata. Ma io sono certo che la Magistratura italiana, la quale per dottrina, cultura e carattere è una delle migliori, assolverà con sicurezza di intuito e con scrupolosa coscienza il compito ora più arduo che la nuova legislazione le assegna.

L'amministrazione della giustizia penale, il cui valore politico è preminente, contribuirà per tal modo sempre più efficacemente a quell'opera di consolidamento dello Stato, senza il quale non vi è sicurezza pei cittadini, né grandezza per la Nazione.

Roma, 19 ottobre 1930 - Anno VIII

ROCCO.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 24 dicembre 1925, n. 2260, che delega al Governo del Re la facoltà di emendare il codice penale;

Sentito il parere della Commissione parlamentare, a' termini dell'art. 2 della legge predetta;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il testo definitivo del codice penale portante la data di questo giorno è approvato ed avrà esecuzione a cominciare dal 1° luglio 1931.

Art. 2.

Un esemplare del suddetto testo definitivo del codice penale, firmato da Noi e contrassegnato dal Nostro Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari i culto, servirà di originale e sarà depositato e custodito nell'Archivio del Regno.

Art. 3.

La pubblicazione del predetto codice si eseguirà col asmetterne un esemplare stampato a ciascuno dei Comuni del Regno, per essere depositato nella sala comunale, e tenuto ivi esposto, durante un mese successivo, per sei ore in ciascun giorno, affinchè ognuno possa prenderne cognizione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Rossore, addì 19 ottobre 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *ottobre* 1930-VIII
Atti del Governo, registro 301, *foglio* 58. — MANCINI.

CODICE PENALE

LIBRO PRIMO

DEI REATI IN GENERALE

TITOLO PRIMO.

DELLA LEGGE PENALE.

Art. 1.

(*Reati e pene: dispozione espressa di legge*)

Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite.

Art. 2.

(*Successione di leggi penali*)

Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato.

Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.

Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.

Se si tratta di leggi eccezionali o temporanee, non si applicano le disposizioni dei capoversi precedenti.

Le disposizioni di questo articolo si applicano altresì nei casi di decadenza e di mancata ratifica di un decreto-legge e nel caso di un decreto-legge convertito in legge con emendamenti.

Art. 3.

(*Obbligatorietà della legge penale*)

La legge penale italiana obbliga tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano nel territorio dello Stato, salve le eccezioni stabilite dal diritto pubblico interno o dal diritto internazionale.

La legge penale italiana obbliga altresì tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano all'estero, ma limitatamente ai casi stabiliti dalla legge medesima o dal diritto internazionale.

Art. 4.

(*Cittadino italiano. Territorio dello Stato*)

Agli effetti della legge penale, sono considerati *cittadini italiani* i cittadini delle colonie, i sudditi coloniali, gli appartenenti per origine o per elezione ai luoghi soggetti alla sovranità dello Stato e gli apolidi residenti nel territorio dello Stato.

Agli effetti della legge penale, è *territorio dello Stato* il territorio del Regno, quello delle colonie e ogni altro luogo soggetto alla sovranità dello Stato. Le navi e

gli aeromobili italiani sono considerati come territorio dello Stato, ovunque si trovino, salvo che siano soggetti, secondo il diritto internazionale, a una legge territoriale straniera.

Art. 5.

(*Ignoranza della legge penale*)

Nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale.

Art. 6.

(*Reati commessi nel territorio dello Stato*)

Chiunque commette un reato nel territorio dello Stato è punito secondo la legge italiana.

Il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione od omissione.

Art. 7.

(*Reati commessi all'estero*)

E' punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero taluno dei seguenti reati:

1° delitti contro la personalità dello Stato;

2° delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto;

3° delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano;

4° delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni;

5° ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilità della legge penale italiana.

Art. 8.

(*Delitto politico commesso all'estero*)

Il cittadino o lo straniero, che commette in territorio estero un delitto politico non compreso tra quelli indicati nel numero 1° dell'articolo precedente, è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia.

Se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa, occorre, oltre tale richiesta, anche la querela.

Agli effetti della legge penale, è delitto politico ogni delitto, che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino. E' altresì considerato delitto politico il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici.

Art. 9.

(*Delitto comune del cittadino all'estero*)

Il cittadino, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce la pena di morte o l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato.

Se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale di minore durata, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia, ovvero a istanza o a querela della persona offesa.

Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti di delitto commesso a danno di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che l'estradizione di lui non sia stata conceduta, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto.

Art. 10.

(*Delitto comune dello straniero all'estero*)

Lo straniero, che, fuori dei casi indicati negli articoli 7 e 8, commette in territorio estero, a danno dello Stato o di un cittadino, un delitto per il quale la legge italiana stabilisce la pena di morte o l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a un anno, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato, e vi sia richiesta del Ministro della giustizia, ovvero istanza o querela della persona offesa.

Se il delitto è commesso a danno di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che:

1° si trovi nel territorio dello Stato;

2° si tratti di delitto per il quale è stabilita la pena di morte o dell'ergastolo, ovvero della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni;

3° l'estradizione di lui non sia stata conceduta, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto, o da quello dello Stato a cui egli appartiene.

Art. 11.

(*Rinnovamento del giudizio*)

Nel caso indicato nell'articolo 6, il cittadino o lo straniero è giudicato nello Stato, anche se sia stato giudicato all'estero.

Nei casi indicati negli articoli 7, 8, 9 e 10, il cittadino o lo straniero, che sia stato giudicato all'estero, è giudicato nuovamente nello Stato, qualora il Ministro della giustizia ne faccia richiesta.

Art. 12.

(*Riconoscimento delle sentenze penali straniere*)

Alla sentenza penale straniera pronunciata per un delitto può essere dato riconoscimento:

1° per stabilire la recidiva o un altro effetto penale della condanna, ovvero per dichiarare l'abitualità o la professionalità nel reato o la tendenza a delinquere;

2° quando la condanna importerebbe, secondo la legge italiana, una pena accessoria;

3° quando, secondo la legge italiana, si dovrebbe sottoporre la persona condannata o prosciolta, che si trova nel territorio dello Stato, a misure di sicurezza personali;

4° quando la sentenza straniera porta condanna alle restituzioni o al risarcimento del danno, ovvero deve, comunque, esser fatta valere in giudizio nel territorio dello Stato, agli effetti delle restituzioni o del risarcimento del danno, o ad altri effetti civili.

Per farsi luogo al riconoscimento, la sentenza deve essere stata pronunciata dall'Autorità giudiziaria di uno Stato estero col quale esiste trattato di estradizione. Se questo non esiste, la sentenza estera può essere egualmente ammessa a riconoscimento nello Stato, qualora il Ministro della giustizia ne faccia richiesta.

Tale richiesta non occorre se viene fatta istanza per il riconoscimento agli effetti indicati nel numero 4°.

Art. 13.
(*Estradizione*)

L'estradizione è regolata dalla legge penale italiana, dalle convenzioni e dagli usi internazionali.

L'estradizione non è ammessa, se il fatto che forma oggetto della domanda di estradizione, non è preveduto come reato dalla legge italiana e dalla legge straniera.

L'estradizione può essere conceduta od offerta, anche per reati non preveduti nelle convenzioni internazionali, purchè queste non ne facciano espresso divieto.

Non è ammessa l'estradizione del cittadino, salvo che sia espressamente consentita nelle convenzioni internazionali.

Art. 14.
(*Computo e decorrenza dei termini*)

Quando la legge penale fa dipendere un effetto giuridico dal decorso del tempo, per il computo di questo si osserva il calendario comune.

Ogni qual volta la legge penale stabilisce un termine per il verificarsi di un effetto giuridico, il giorno della decorrenza non è computato nel termine.

Art. 15.
(*Materia regolata da più leggi penali o da più disposizioni della medesima legge penale*)

Quando più leggi penali o più disposizioni della medesima legge penale regolano la stessa materia, la legge o la disposizione di legge speciale deroga alla legge o alla disposizione di legge generale, salvo che sia altrimenti stabilito.

Art. 16.
(*Leggi penali speciali*)

Le disposizioni di questo codice si applicano anche alle materie regolate da altre leggi penali, in quanto non sia da queste stabilito altrimenti.

TITOLO SECONDO.

DELLE PENE.

CAPO I.

Delle specie di pene, in generale.

Art. 17.
(*Pene principali: specie*)

Le pene principali stabilite per i delitti sono:
1° la morte;
2° l'ergastolo;
3° la reclusione;
4° la multa.

Le pene principali stabilite per le contravvenzioni sono:
1° l'arresto;
2° l'ammenda.

Art. 18.
(*Denominazione e classificazione delle pene principali*)

Sotto la denominazione di *pene detentive* o *restrittive della libertà personale* la legge comprende: l'ergastolo, la reclusione e l'arresto.

Sotto la denominazione di *pene pecuniarie* la legge comprende: la multa e l'ammenda.

Art. 19.
(*Pene accessorie: specie*)

Le pene accessorie per i delitti sono:
1° l'interdizione dai pubblici uffici;
2° l'interdizione da una professione o da un'arte;
3° l'interdizione legale;
4° la perdita della capacità di testare e la nullità del testamento fatto prima della condanna;
5° la perdita o la sospensione dall'esercizio della patria potestà o dell'autorità maritale.

Pena accessoria per le contravvenzioni è la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte.

Pena accessoria comune ai delitti e alle contravvenzioni è la pubblicazione della sentenza penale di condanna.

La legge penale determina gli altri casi in cui pene accessorie stabilite per i delitti sono comuni alle contravvenzioni.

Art. 20.
(*Pene principali e accessorie*)

Le pene principali sono inflitte dal giudice con sentenza di condanna; quelle accessorie conseguono di diritto alla condanna, come effetti penali di essa.

CAPO II.

Delle pene principali, in particolare.

Art. 21.
(*Pena di morte*)

La pena di morte si esegue, mediante la fucilazione, nell'interno di uno stabilimento penitenziario, ovvero in un altro luogo indicato dal Ministro della giustizia.

L'esecuzione non è pubblica, salvo che il Ministro della giustizia disponga altrimenti.

Art. 22.
(*Ergastolo*)

La pena dell'ergastolo è perpetua, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno.

Il condannato all'ergastolo, che ha scontato almeno tre anni della pena, può essere ammesso al lavoro all'aperto.

Il Ministro della giustizia può disporre che l'esecuzione della pena abbia luogo in una colonia o in un altro possedimento d'oltremare.

Il condannato, che sconta la pena in una colonia o in un altro possedimento d'oltremare, può essere ammesso al lavoro all'aperto, anche prima che sia trascorso il termine indicato nel primo capoverso.

Art. 23.
(*Reclusione*)

La pena della reclusione si estende da quindici giorni a ventiquattro anni, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno.

Il condannato alla reclusione, che ha scontato almeno un anno della pena, può essere ammesso al lavoro all'aperto.

Sono applicabili alla pena della reclusione le disposizioni degli ultimi due capoversi dell'articolo precedente.

Art. 24.

(*Multa*)

La pena della multa consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a lire cinquanta, né superiore a lire cinquantamila.

Per i delitti determinati da motivi di lucro, se la legge stabilisce soltanto la pena della reclusione, il giudice può aggiungere la multa da lire cinquanta a ventimila.

Quando, per le condizioni economiche del reo, la multa stabilita dalla legge può presumersi inefficace, anche se applicata nel massimo, il giudice ha facoltà di aumentarla fino al triplo.

Art. 25.

(*Arresto*)

La pena dell'arresto si estende da cinque giorni a tre anni, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati o in sezioni speciali degli stabilimenti di reclusione, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno.

Il condannato all'arresto può essere addetto a lavori anche diversi da quelli organizzati nello stabilimento, avuto riguardo alle sue attitudini e alle sue precedenti occupazioni.

Art. 26.

(*Ammenda*)

La pena dell'ammenda consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a lire venti, né superiore a lire diecimila.

Quando, per le condizioni economiche del reo, l'ammenda stabilita dalla legge può presumersi inefficace, anche se applicata nel massimo, il giudice ha facoltà di aumentarla fino al triplo.

Art. 27.

(*Pene pecuniarie fisse e proporzionali*)

La legge determina i casi nei quali le pene pecuniarie sono fisse e quelli in cui sono proporzionali. Le pene pecuniarie proporzionali non hanno limite massimo.

CAPO III.

Delle pene accessorie, in particolare.

Art. 28.

(*Interdizione dai pubblici uffici*)

L'interdizione dai pubblici uffici è perpetua o temporanea.

L'interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo che dalla legge sia altrimenti disposto, priva il condannato:

1° del diritto di elettorato o di eleggibilità in qualsiasi comizio elettorale, e di ogni altro diritto politico;

2° di ogni pubblico ufficio, di ogni incarico non obbligatorio di pubblico servizio, e della qualità ad essi inerente di pubblico ufficiale o d'incaricato di pubblico servizio;

3° dell'ufficio di tutore o di curatore, anche provvisorio, e di ogni altro ufficio attinente alla tutela o alla cura;

4° dei gradi e delle dignità accademiche, dei titoli, delle decorazioni o di altre pubbliche insegne onorifiche;

5° degli stipendi, delle pensioni e degli assegni che siano a carico dello Stato o di un altro ente pubblico;

6° di ogni diritto onorifico, inerente a qualunque degli uffici, servizi, gradi o titoli e delle qualità, dignità e decorazioni indicati nei numeri precedenti;

7° della capacità di assumere o di acquistare qualsiasi diritto, ufficio, servizio, qualità, grado, titolo, dignità, decorazione e insegna onorifica, indicati nei numeri precedenti.

L'interdizione temporanea priva il condannato della capacità di acquistare o di esercitare o di godere, durante l'interdizione, i predetti diritti, uffici, servizi, qualità, gradi, titoli e onorificenze.

Essa non può avere una durata inferiore a un anno, né superiore a cinque.

La legge determina i casi nei quali l'interdizione dai pubblici uffici è limitata ad alcuni di questi.

Art. 29.

(*Casi nei quali alla condanna consegue l'interdizione dai pubblici uffici*)

La condanna all'ergastolo e la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni importano l'interdizione perpetua del condannato dai pubblici uffici; e la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni importa l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

La dichiarazione di abitualità o di professionalità nel delitto, ovvero di tendenza a delinquere, importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Art. 30.

(*Interdizione da una professione o da un'arte*)

L'interdizione da una professione o da un'arte priva il condannato della capacità di esercitare, durante l'interdizione, una professione, arte, industria, o un commercio o mestiere, per cui è richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza dell'Autorità, e importa la decadenza dal permesso o dall'abilitazione, autorizzazione, o licenza anzidetti.

L'interdizione da una professione o da un'arte non può avere una durata inferiore a un mese, né superiore a cinque anni, salvi i casi espressamente stabiliti dalla legge.

Art. 31.

(*Condanna per delitti commessi con abuso di un pubblico ufficio o di una professione o di un'arte. Interdizione*)

Ogni condanna per delitti commessi con l'abuso dei poteri, o con la violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione, o ad un pubblico servizio, o a taluno degli uffici indicati nel numero 3° dell'articolo 28, ovvero con l'abuso di una professione, arte, industria, o di un commercio o mestiere, o con la violazione dei doveri a essi inerenti, importa l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione, arte, industria, o dal commercio o mestiere.

Art. 32.

(*Interdizione legale*)

Il condannato all'ergastolo è in stato d'interdizione legale.

La condanna all'ergastolo importa anche la perdita della patria potestà, dell'autorità maritale e della capacità di testare, e rende nullo il testamento fatto prima della condanna.

Il condannato alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni è, durante la pena, in stato d'interdizione legale; la condanna produce altresì, durante la pena, la sospensione dall'esercizio della patria potestà e dell'autorità maritale, salvo che il giudice disponga altrimenti.

Alla interdizione legale si applicano, per ciò che concerne la disponibilità e l'amministrazione dei beni, nonchè la rappresentanza negli atti ad esse relativi, le norme della legge civile sulla interdizione giudiziale.

Art. 33.

(*Condanna per delitto colposo*)

Le disposizioni dell'articolo 29 e del secondo capoverso dell'articolo precedente non si applicano nel caso di condanna per delitto colposo.

Le disposizioni dell'articolo 31 non si applicano nel caso di condanna per delitto colposo, se la pena inflitta è inferiore a tre anni di reclusione, o se è inflitta soltanto una pena pecuniaria.

Art. 34.

(*Perdita della patria potestà o dell'autorità maritale, ovvero sospensione dall'esercizio di esse*)

La legge determina i casi nei quali la condanna importa la perdita della patria potestà o dell'autorità maritale.

La condanna per delitti commessi con abuso della patria potestà o dell'autorità maritale importa la sospensione dall'esercizio di esse per un periodo di tempo pari al doppio della pena inflitta.

La perdita della patria potestà o dell'autorità maritale importa anche la privazione di ogni diritto che al genitore o al marito spetti sui beni del figlio o della moglie, in forza della patria potestà o dell'autorità maritale.

La sospensione dall'esercizio della patria potestà o dell'autorità maritale importa anche l'incapacità di esercitare, durante la sospensione, qualsiasi diritto che al genitore o al marito spetti sui beni del figlio o della moglie, in forza della patria potestà o dell'autorità maritale.

Art. 35.

(*Sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte*)

La sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte priva il condannato della capacità di esercitare, durante la sospensione, una professione, arte, industria, o un commercio o mestiere, per i quali è richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza dell'Autorità.

La sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte non può avere una durata inferiore a quindici giorni, né superiore a due anni.

Essa consegue a ogni condanna per contravvenzione, che sia commessa con abuso della professione, arte, industria, o del commercio o mestiere, ovvero con violazione dei doveri ad essi inerenti, quando la pena inflitta non è inferiore a un anno d'arresto.

Art. 36.

(*Pubblicazione della sentenza penale di condanna*)

La sentenza di condanna alla pena di morte o all'ergastolo è pubblicata mediante affissione nel Comune ove è stata pronunciata, in quello ove il delitto fu commesso, e in quello ove il condannato aveva l'ultima residenza.

La sentenza di condanna è inoltre pubblicata, per una sola volta, in uno o più giornali designati dal giudice.

La pubblicazione è fatta per estratto, salvo che il giudice disponga la pubblicazione per intero; essa è eseguita d'ufficio e a spese del condannato.

La legge determina gli altri casi nei quali la sentenza di condanna deve essere pubblicata. In tali casi la pubblicazione ha luogo nei modi stabiliti nei due capoversi precedenti.

Art. 37.

(*Pene accessorie temporanee: durata*)

Quando la legge stabilisce che la condanna importa una pena accessoria temporanea, e la durata di questa non è espressamente determinata, la pena accessoria ha una durata eguale a quella della pena principale inflitta, o che dovrebbe scontarsi, nel caso di conversione, per insolvibilità del condannato. Tuttavia, in nessun caso essa può oltrepassare il limite minimo e quello massimo stabiliti per ciascuna specie di pena accessoria.

Art. 38.

(*Condizione giuridica del condannato alla pena di morte*)

Il condannato alla pena di morte è equiparato al condannato all'ergastolo, per quanto riguarda la sua condizione giuridica.

TITOLO TERZO.

DEL REATO.

CAPO I.

Del reato consumato e tentato.

Art. 39.

(*Reato: distinzione fra delitti e contravvenzioni*)

I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni, secondo la diversa specie delle pene per essi rispettivamente stabilite da questo codice.

Art. 40.

(*Rapporto di causalità*)

Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione.

Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.

Art. 41.

(*Concorso di cause*)

Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione od omissione e l'evento.

Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento. In tal caso, se l'azione od omissione precedentemente commessa costituisce per sé un reato, si applica la pena per questo stabilita.

Le disposizioni precedenti si applicano anche quando

la causa preesistente o simultanea o sopravvenuta consiste nel fatto illecito altrui.

Art. 42.

(*Responsabilità per dolo o per colpa o per delitto preterintenzionale. Responsabilità obiettiva*)

Nessuno può essere punito per un'azione od omissione preveduta dalla legge come reato, se non l'ha commessa con coscienza e volontà.

Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l'ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge.

La legge determina i casi nei quali l'evento è posto altrimenti a carico dell'agente, come conseguenza della sua azione od omissione.

Nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.

Art. 43.

(*Elemento psicologico del reato*)

Il delitto:

è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione;

è preterintenzionale, o oltre l'intenzione, quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente;

è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

La distinzione tra reato doloso e reato colposo, stabilita da questo articolo per i delitti, si applica altresì alle contravvenzioni, ogni qualvolta per queste la legge penale faccia dipendere da tale distinzione un qualsiasi effetto giuridico.

Art. 44.

(*Condizione obiettiva di punibilità*)

Quando, per la punibilità del reato, la legge richiede il verificarsi di una condizione, il colpevole risponde del reato, anche se l'evento, da cui dipende il verificarsi della condizione, non è da lui voluto.

Art. 45.

(*Caso fortuito o forza maggiore*)

Non è punibile chi ha commesso il fatto per caso fortuito o per forza maggiore.

Art. 46.

(*Costringimento fisico*)

Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato da altri costretto, mediante violenza fisica alla quale non poteva resistere o comunque sottrarsi.

In tal caso, del fatto commesso dalla persona costretta risponde l'autore della violenza.

Art. 47.

(*Errore di fatto*)

L'errore sul fatto che costituisce il reato esclude la punibilità dell'agente. Nondimeno, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.

L'errore sul fatto che costituisce un determinato reato non esclude la punibilità per un reato diverso.

L'errore su una legge diversa dalla legge penale esclude la punibilità, quando ha cagionato un errore sul fatto che costituisce il reato.

Art. 48.

(*Errore determinato dall'altrui inganno*)

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche se l'errore sul fatto che costituisce il reato è determinato dall'altrui inganno; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona ingannata risponde chi l'ha determinata a commetterlo.

Art. 49.

(*Reato supposto erroneamente e reato impossibile*)

Non è punibile chi commette un fatto non costituente reato, nella supposizione erronea che esso costituisca reato.

La punibilità è altresì esclusa quando, per la inidoneità dell'azione o per la inesistenza dell'oggetto di essa, è impossibile l'evento dannoso o pericoloso.

Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, se concorrono nel fatto gli elementi costitutivi di un reato diverso, si applica la pena stabilita per il reato effettivamente commesso.

Nel caso indicato nel primo capoverso, il giudice può ordinare che l'imputato prosciolto sia sottoposto a misura di sicurezza.

Art. 50.

(*Consenso dell'avente diritto*)

Non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che può validamente disporne.

Art. 51.

(*Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere*)

L'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorità, esclude la punibilità.

Se un fatto costituente reato è commesso per ordine dell'Autorità, del reato risponde sempre il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine.

Risponde del reato altresì chi ha eseguito l'ordine, salvo che, per errore di fatto, abbia ritenuto di obbedire a un ordine legittimo.

Non è punibile chi esegue l'ordine illegittimo, quando la legge non gli consente alcun sindacato sulla legittimità dell'ordine.

Art. 52.

(*Difesa legittima*)

Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.

Art. 53.

(*Uso legittimo delle armi*)

Ferme le disposizioni contenute nei due articoli precedenti, non è punibile il pubblico ufficiale che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio,

fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all'Autorità.

La stessa disposizione si applica a qualsiasi persona che, legalmente richiesta dal pubblico ufficiale, gli presti assistenza.

La legge determina gli altri casi, nei quali è autorizzato l'uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica.

Art. 54.

(*Stato di necessità*)

Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.

Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo.

La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche se lo stato di necessità è determinato dall'altrui minaccia; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi l'ha costretta a commetterlo.

Art. 55.

(*Eccesso colposo*)

Quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 51, 52, 53 e 54, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine dell'Autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.

Art. 56.

(*Delitto tentato*)

Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica.

Il colpevole di delitto tentato è punito: con la reclusione da ventiquattro a trenta anni, se dalla legge è stabilita per il delitto la pena di morte; con la reclusione non inferiore a dodici anni, se la pena stabilita è l'ergastolo; e, negli altri casi, con la pena stabilita per il delitto, diminuita da un terzo a due terzi.

Se il colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per sé un reato diverso.

Se volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla pena stabilita per il delitto tentato, diminuita da un terzo alla metà.

Art. 57.

(*Responsabilità per reati commessi col mezzo della stampa*)

Per i reati commessi col mezzo della stampa si osservano le disposizioni seguenti:

1° qualora si tratti di stampa periodica, chi riveste la qualità di direttore o redattore responsabile risponde, per ciò solo, del reato commesso, salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione;

2° qualora si tratti di stampa non periodica, del reato commesso risponde l'autore della pubblicazione, ovvero, se questi è ignoto o non è imputabile, l'editore, ovvero, se anche questi è ignoto o non è imputabile, lo stampatore.

Art. 58.

(*Stampa clandestina*)

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche se non sono state osservate le prescrizioni di legge sulla pubblicazione e diffusione della stampa periodica e non periodica.

Se sono ignote o non imputabili le persone nel detto articolo indicate, dei reati commessi col mezzo della stampa rispondono tutti coloro che in qualsiasi modo divulgano gli stampati.

CAPO II.

Delle circostanze del reato.

Art. 59.

(*Circostanze non conosciute o erroneamente supposte*)

Salvo che la legge disponga altrimenti, le circostanze che aggravano ovvero attenuano o escludono la pena sono valutate, rispettivamente, a carico o a favore dell'agente, anche se da lui non conosciute, o da lui per errore ritenute inesistenti.

Se l'agente ritiene per errore che esistano circostanze aggravanti o attenuanti, queste non sono valutate contro o a favore di lui.

Se l'agente ritiene per errore che esistano circostanze di esclusione della pena, queste sono sempre valutate a favore di lui. Tuttavia, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.

Art. 60.

(*Errore sulla persona dell'offeso*)

Nel caso di errore sulla persona offesa da un reato, non sono poste a carico dell'agente le circostanze aggravanti, che riguardano le condizioni o qualità della persona offesa, o i rapporti tra offeso e colpevole.

Sono invece valutate a suo favore le circostanze attenuanti, erroneamente supposte, che concernono le condizioni, le qualità o i rapporti predetti.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano, se si tratta di circostanze che riguardano l'età o altre condizioni o qualità, fisiche o psichiche, della persona offesa.

Art. 61.

(*Circostanze aggravanti comuni*)

Aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le circostanze seguenti:

1° l'avere agito per motivi abietti o futili;

2° l'aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato;

3° l'avere, nei delitti colposi, agito nonostante la previsione dell'evento;

4° l'avere adoperato sevizie, o l'aver agito con crudeltà verso le persone;

5° l'avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;

6° l'avere il colpevole commesso il reato durante il tempo, in cui si è sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione, spedito per un precedente reato;

7° l'avere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità;

8° l'avere aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso;

9° l'avere commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di un culto;

10° l'avere commesso il fatto contro un pubblico ufficiale o una persona incaricata di un pubblico servizio, o rivestita della qualità di ministro del culto cattolico o di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un agente diplomatico o consolare di uno Stato estero, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio;

11° l'avere commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione d'opera, di coabitazione, o di ospitalità.

Art. 62.

(Circostanze attenuanti comuni)

Attenuano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali, le circostanze seguenti:

1° l'avere agito per motivi di particolare valore morale o sociale;

2° l'aver reagito in stato di ira, determinato da un fatto ingiusto altrui;

3° l'avere agito per suggestione di una folla in tumulto, quando non si tratta di riunioni o assembramenti vietati dalla legge o dall'Autorità, e il colpevole non è delinquente o contravventore abituale o professionale, o delinquente per tendenza;

4° l'avere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità;

5° l'essere concorso a determinare l'evento, insieme con l'azione o l'omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa;

6° l'avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno, mediante il risarcimento di esso, e, quando sia possibile, mediante le restituzioni; o l'essersi, prima del giudizio e fuori del caso preveduto nell'ultimo capoverso dell'articolo 56, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato.

Art. 63.

(Applicazione degli aumenti o delle diminuzioni di pena)

Quando la legge dispone che la pena sia aumentata o diminuita entro limiti determinati, l'aumento o la diminuzione si opera sulla quantità di essa, che il giudice applicherebbe al colpevole, qualora non concorresse la circostanza che la fa aumentare o diminuire.

Se concorrono più circostanze aggravanti, ovvero più circostanze attenuanti, l'aumento o la diminuzione di pena si opera sulla quantità di essa risultante dall'aumento o dalla diminuzione precedente.

Quando per una circostanza la legge stabilisce una pena di specie diversa, o ne determina la misura in modo indipendente dalla pena ordinaria del reato, l'aumento o la diminuzione per le altre circostanze non si opera sulla pena ordinaria del reato, ma sulla pena stabilita per la circostanza anzidetta.

Se concorrono più circostanze aggravanti tra quelle indicate nel secondo capoverso di questo articolo, si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave; ma il giudice può aumentarla.

Se concorrono più circostanze attenuanti tra quelle indicate nel secondo capoverso di questo articolo, si applica soltanto la pena meno grave stabilita per le predette circostanze; ma il giudice può diminuirla.

Art. 64.

(Aumento di pena nel caso di una sola circostanza aggravante)

Quando ricorre una circostanza aggravante, e l'aumento di pena non è determinato dalla legge, è aumentata fino a un terzo la pena che dovrebbe essere inflitta per il reato commesso.

Nondimeno, la pena della reclusione da applicare per effetto dell'aumento non può superare gli anni trenta.

Art. 65.

(Diminuzione di pena nel caso di una sola circostanza attenuante)

Quando ricorre una circostanza attenuante, e non è dalla legge determinata la diminuzione di pena, si osservano le norme seguenti:

1° alla pena di morte è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni;

2° alla pena dell'ergastolo è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni;

3° le altre pene sono diminuite in misura non eccedente un terzo.

Art. 66.

(Limiti degli aumenti di pena nel caso di concorso di più circostanze aggravanti)

Se concorrono più circostanze aggravanti, la pena da applicare per effetto degli aumenti non può superare il triplo del massimo stabilito dalla legge per il reato, salvo che si tratti delle circostanze indicate nel secondo capoverso dell'articolo 63, né comunque eccedere:

1° gli anni trenta, se si tratta della reclusione;

2° gli anni cinque, se si tratta dell'arresto;

3° e, rispettivamente, lire centomila o ventimila, se si tratta della multa o dell'ammenda; ovvero, rispettivamente, lire trecentomila o sessantamila, se il giudice si vale della facoltà indicata nel secondo capoverso dell'articolo 24 e nel capoverso dell'articolo 26.

Art. 67.

(Limiti delle diminuzioni di pena nel caso di concorso di più circostanze attenuanti)

Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore:

1° a quindici anni di reclusione, se per il delitto la legge stabilisce la pena di morte;

2° a dieci anni di reclusione, se per il delitto la legge stabilisce la pena dell'ergastolo.

Le altre pene sono diminuite. In tal caso, quando non si tratta delle circostanze indicate nel secondo capoverso dell'articolo 63, la pena non può essere applicata in misura inferiore ad un quarto.

Art. 68.

(*Limiti al concorso di circostanze*)

Salvo quanto è disposto nell'articolo 15, quando una circostanza aggravante comprende in sé un'altra circostanza aggravante, ovvero una circostanza attenuante comprende in sé un'altra circostanza attenuante, è valutata a carico o a favore del colpevole soltanto la circostanza aggravante o la circostanza attenuante, la quale importa, rispettivamente, il maggiore aumento o la maggiore diminuzione di pena.

Se le circostanze aggravanti o attenuanti importano lo stesso aumento o la stessa diminuzione di pena, si applica un solo aumento o una sola diminuzione di pena.

Art. 69.

(*Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti*)

Quando concorrono insieme circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, e le prime sono dal giudice ritenute prevalenti, non si tien conto delle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti, e si fa luogo soltanto agli aumenti di pena stabiliti per le circostanze aggravanti.

Se le circostanze attenuanti sono ritenute prevalenti sulle circostanze aggravanti, non si tien conto degli aumenti di pena stabiliti per queste ultime, e si fa luogo soltanto alle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti.

Se fra le circostanze aggravanti e quelle attenuanti il giudice ritiene che vi sia equivalenza, si applica la pena che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze.

Le disposizioni precedenti non si applicano alle circostanze inerenti alla persona del colpevole e a qualsiasi altra circostanza, per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa o determini la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato.

In tal caso, gli aumenti e le diminuzioni di pena si operano a norma dell'articolo 63, valutata per ultima la recidiva.

Art. 70.

(*Circostanze oggettive e soggettive*)

Agli effetti della legge penale:

1° sono circostanze oggettive quelle che concernono la natura, la specie, i mezzi, l'oggetto, il tempo, il luogo e ogni altra modalità dell'azione, la gravità del danno o del pericolo, ovvero le condizioni o le qualità personali dell'offeso;

2° sono circostanze soggettive quelle che concernono la intensità del dolo o il grado della colpa, o le condizioni e le qualità personali del colpevole, o i rapporti fra il colpevole e l'offeso, ovvero che sono inerenti alla persona del colpevole.

Le circostanze inerenti alla persona del colpevole riguardano la imputabilità e la recidiva.

CAPO III.

Del concorso di reati.

Art. 71.

(*Condanna per più reati con unica sentenza o decreto*)

Quando, con una sola sentenza o con un solo decreto, si deve pronunciare condanna per più reati contro la stessa persona, si applicano le disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 72.

(*Concorso di reati che importano l'ergastolo e di reati che importano pene detentive temporanee*)

Al colpevole di più delitti, ciascuno dei quali importa l'ergastolo, si applica la pena di morte.

Nel caso di concorso di un delitto che importa la pena dell'ergastolo, con uno o più delitti che importano pene detentive temporanee, si applica la pena dell'ergastolo, con l'isolamento diurno per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi e non superiore a quattro anni.

Art. 73.

(*Concorso di reati che importano pene detentive temporanee o pene pecuniarie della stessa specie*)

Se più reati importano pene temporanee detentive della stessa specie, si applica una pena unica, per un tempo eguale alla durata complessiva delle pene che si dovrebbero infliggere per i singoli reati.

Quando concorrono più delitti, per ciascuno dei quali deve infliggersi la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni, si applica l'ergastolo.

Le pene pecuniarie della stessa specie si applicano tutte per intero.

Art. 74.

(*Concorso di reati che importano pene detentive di specie diversa*)

Se più reati importano pene temporanee detentive di specie diversa, queste si applicano tutte distintamente e per intero.

La pena dell'arresto è eseguita per ultima.

Art. 75.

(*Concorso di reati che importano pene pecuniarie di specie diversa*)

Se più reati importano pene pecuniarie di specie diversa, queste si applicano tutte distintamente e per intero.

Nel caso che la pena pecuniaria non sia stata pagata per intero, la somma pagata, agli effetti della conversione, viene detratta dall'ammontare della multa.

Art. 76.

(*Pene concorrenti considerate come pena unica ovvero come pene distinte*)

Salvo che la legge stabilisca altrimenti, le pene della stessa specie concorrenti a norma dell'articolo 73 si considerano come pena unica per ogni effetto giuridico.

Le pene di specie diversa concorrenti a norma degli articoli 74 e 75 si considerano egualmente, per ogni effetto giuridico, come pena unica della specie più grave. Nondimeno si considerano come pene distinte, agli effetti della loro esecuzione, dell'applicazione delle misure di sicurezza e in ogni altro caso stabilito dalla legge.

Se una pena pecuniaria concorre con un'altra pena di specie diversa, le pene si considerano distinte per qualsiasi effetto giuridico.

Art. 77.

(*Determinazione delle pene accessorie*)

Per determinare le pene accessorie e ogni altro effetto penale della condanna, si ha riguardo ai singoli reati per i quali è pronunciata la condanna, e alle pe-

ne principali che, se non vi fosse concorso di reati, si dovrebbero infliggere per ciascuno di essi.

Se concorrono pene accessorie della stessa specie, queste si applicano tutte per intero.

Art. 78.

(*Limiti degli aumenti delle pene principali*)

Nel caso di concorso di reati, preveduto dall'articolo 73, la pena da applicare a norma dello stesso articolo non può essere superiore al quintuplo della più grave fra le pene concorrenti, né comunque eccedere:

1° trenta anni, per la reclusione;

2° sei anni, per l'arresto;

3° lire centocinquantamila per la multa e lire trentamila per l'ammenda; ovvero lire quattrocentomila per la multa e lire ottantamila per l'ammenda, se il giudice si vale della facoltà indicata nel secondo capoverso dell'articolo 24 e nel capoverso dell'articolo 26.

Nel caso di concorso di reati, preveduto dall'articolo 74, la durata delle pene da applicare a norma dell'articolo stesso non può superare gli anni trenta. La parte di pena, eccedente tale limite, è detratta in ogni caso dall'arresto.

Quando le pene pecuniarie debbono essere convertite in pena detentiva, per l'insolvibilità del condannato, la durata complessiva di tale pena non può superare quattro anni per la reclusione e tre anni per l'arresto.

Art. 79.

(*Limiti degli aumenti delle pene accessorie*)

La durata massima delle pene accessorie temporanee non può superare, nel complesso, i limiti seguenti:

1° dieci anni, se si tratta dell'interdizione dai pubblici uffici o dell'interdizione da una professione o da un'arte;

2° cinque anni, se si tratta della sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte.

Art. 80.

(*Concorso di pene inflitte con sentenze o decreti diversi*)

Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche nel caso in cui, dopo una sentenza o un decreto di condanna, si deve giudicare la stessa persona per un altro reato commesso anteriormente o posteriormente alla condanna medesima, ovvero quando contro la stessa persona si debbono eseguire più sentenze o più decreti di condanna.

Art. 81.

(*Più violazioni di una o di diverse disposizioni di legge con una o più azioni. Reato continuato*)

Chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni di legge o commette più violazioni della medesima disposizione di legge è punito a norma degli articoli precedenti.

Le disposizioni degli articoli precedenti non si applicano a chi, con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa disposizione di legge, anche se di diversa gravità.

In tal caso le diverse violazioni si considerano come un solo reato e si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo.

Art. 82.

(*Offesa di persona diversa da quella alla quale l'offesa era diretta*)

Quando, per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato, o per un'altra causa, è cagionata offesa a persona diversa da quella alla quale l'offesa era diretta, il colpevole risponde come se avesse commesso il reato in danno della persona che voleva offendere, salve, per quanto riguarda le circostanze aggravanti e attenuanti, le disposizioni dell'articolo 60.

Qualora, oltre alla persona diversa, sia offesa anche quella alla quale l'offesa era diretta, il colpevole soggiace alla pena stabilita per il reato più grave, aumentata fino alla metà.

Art. 83.

(*Evento diverso da quello voluto dall'agente*)

Fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, se, per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato, o per un'altra causa, si cagiona un evento diverso da quello voluto, il colpevole risponde, a titolo di colpa, dell'evento non voluto, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.

Se il colpevole ha cagionato altresì l'evento voluto, si applicano le regole sul concorso dei reati.

Art. 84.

(*Reato complesso*)

Le disposizioni degli articoli precedenti non si applicano quando la legge considera come elementi costitutivi, o come circostanze aggravanti di un solo reato, fatti che costituirebbero, per sé stessi, reato.

Qualora la legge, nella determinazione della pena per il reato complesso, si riferisca alle pene stabilite per i singoli reati che lo costituiscono, non possono essere superati i limiti massimi indicati negli articoli 78 e 79.

TITOLO QUARTO.

DEL REO E DELLA PERSONA OFFESA DAL REATO.

CAPO I.

Della imputabilità.

Art. 85.

(*Capacità d'intendere e di volere*)

Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile.

E' imputabile chi ha la capacità d'intendere e di volere.

Art. 86.

(*Determinazione in altri dello stato d'incapacità, allo scopo di far commettere un reato*)

Se taluno mette altri nello stato d'incapacità d'intendere o di volere, al fine di fargli commettere un reato, del reato commesso dalla persona resa incapace risponde chi ha cagionato lo stato d'incapacità.

Art. 87.

(*Stato preordinato d'incapacità d'intendere o di volere*)

La disposizione della prima parte dell'articolo 85 non si applica a chi si è messo in stato d'incapacità d'intendere o di volere al fine di commettere il reato, o di prepararsi una scusa.

Art. 88.
(*Vizio totale di mente*)

Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da escludere la capacità d'intendere o di volere.

Art. 89.
(*Vizio parziale di mente*)

Chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità d'intendere o di volere, risponde del reato commesso; ma la pena è diminuita.

Art. 90.
(*Stati emotivi o passionali*)

Gli stati emotivi o passionali non escludono né diminuiscono l'imputabilità.

Art. 91.
(*Ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza maggiore*)

Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva la capacità d'intendere o di volere, a cagione di piena ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza maggiore.

Se l'ubriachezza non era piena, ma era tuttavia tale da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità d'intendere o di volere, la pena è diminuita.

Art. 92.
(*Ubriachezza volontaria o colposa ovvero preordinata*)

L'ubriachezza non derivata da caso fortuito o da forza maggiore non esclude né diminuisce la imputabilità.

Se l'ubriachezza era preordinata al fine di commettere il reato, o di prepararsi una scusa, la pena è aumentata.

Art. 93.
(*Fatto commesso sotto l'azione di sostanze stupefacenti*)

Le disposizioni dei due articoli precedenti si applicano anche quando il fatto è stato commesso sotto l'azione di sostanze stupefacenti.

Art. 94.
(*Ubriachezza abituale*)

Quando il reato è commesso in stato di ubriachezza, e questa è abituale, la pena è aumentata.

Agli effetti della legge penale, è considerato ubriaco abituale chi è dedito all'uso di bevande alcooliche e in stato frequente di ubriachezza.

L'aggravamento di pena stabilito nella prima parte di questo articolo si applica anche quando il reato è commesso sotto l'azione di sostanze stupefacenti da chi è dedito all'uso di tali sostanze.

Art. 95.
(*Cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti*)

Per i fatti commessi in stato di cronica intossicazione prodotta da alcool ovvero da sostanze stupefacenti, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 88 e 89.

Art. 96.
(*Sordomutismo*)

Non è imputabile il sordomuto che, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva, per causa della sua infermità, la capacità d'intendere o di volere.

Se la capacità d'intendere o di volere era grandemente scemata, ma non esclusa, la pena è diminuita.

Art. 97.
(*Minore degli anni quattordici*)

Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni.

Art. 98.
(*Minore degli anni diciotto*)

E' imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva capacità d'intendere e di volere; ma la pena è diminuita.

Quando la pena detentiva inflitta è inferiore a cinque anni, o si tratta di pena pecuniaria, alla condanna non conseguono pene accessorie. Se si tratta di pena più grave, la condanna importa soltanto l'interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a cinque anni, e, nei casi stabiliti dalla legge, la sospensione dall'esercizio della patria potestà o dell'autorità maritale.

CAPO II.

Della recidiva, dell'abitualità e professionalità nel reato e della tendenza a delinquere.

Art. 99.
(*Recidiva*)

Chi, dopo essere stato condannato per un reato, ne commette un altro, soggiace a un aumento fino a un sesto della pena da infliggere per il nuovo reato.

La pena è aumentata fino alla metà:

1° se il nuovo reato è della stessa indole;

2° se il nuovo reato è stato commesso nei cinque anni dalla condanna precedente;

3° se il nuovo reato è stato commesso durante o dopo l'esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena.

Qualora concorrano più circostanze fra quelle indicate nei numeri precedenti, l'aumento di pena è da un terzo alla metà.

Se il recidivo commette un altro reato, l'aumento della pena, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, è da un terzo alla metà, e, nei casi preveduti dai capoversi precedenti, è dalla metà ai due terzi.

Art. 100.
(*Recidiva facoltativa*)

Il giudice, salvo che si tratti di reati della stessa indole, ha facoltà di escludere la recidiva fra delitti e contravvenzioni, ovvero fra delitti dolosi o preterintenzionali e delitti colposi, ovvero fra contravvenzioni.

Art. 101.
(*Reati della stessa indole*)

Agli effetti della legge penale, sono considerati reati della stessa indole non soltanto quelli che vio-

lano una stessa disposizione di legge, ma anche quelli che, pure essendo preveduti da disposizioni diverse di questo codice ovvero da leggi diverse, nondimeno, per la natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che li determinarono, presentano, nei casi concreti, caratteri fondamentali comuni.

Art. 102.

(*Abitualità presunta dalla legge*)

E' dichiarato delinquente abituale chi, dopo essere stato condannato alla reclusione in misura superiore complessivamente a cinque anni per tre delitti non colposi, della stessa indole, commessi entro dieci anni, e non contestualmente, riporta un'altra condanna per un delitto, non colposo, della stessa indole, e commesso entro i dieci anni successivi all'ultimo dei delitti precedenti.

Nei dieci anni indicati nella disposizione precedente non si computa il tempo in cui il condannato ha scontato pene detentive o è stato sottoposto a misure di sicurezza detentive.

Art. 103.

(*Abitualità ritenuta dal giudice*)

Fuori del caso indicato nell'articolo precedente, la dichiarazione di abitualità nel delitto è pronunciata anche contro chi, dopo essere stato condannato per due delitti non colposi, riporta un'altra condanna per delitto non colposo, se il giudice, tenuto conto della specie e gravità dei reati, del tempo entro il quale sono stati commessi, della condotta e del genere di vita del colpevole e delle altre circostanze indicate nel capoverso dell'articolo 133, ritiene che il colpevole sia dedito al delitto.

Art. 104.

(*Abitualità nelle contravvenzioni*)

Chi, dopo essere stato condannato alla pena dell'arresto per tre contravvenzioni della stessa indole, riporta condanna per un'altra contravvenzione, anche della stessa indole, è dichiarato contravventore abituale, se il giudice, tenuto conto della specie e gravità dei reati, del tempo entro il quale sono stati commessi, della condotta e del genere di vita del colpevole e delle altre circostanze indicate nel capoverso dell'articolo 133, ritiene che il colpevole sia dedito al reato.

Art. 105.

(*Professionalità nel reato*)

Chi, trovandosi nelle condizioni richieste per la dichiarazione di abitualità, riporta condanna per un altro reato, è dichiarato delinquente o contravventore professionale, qualora, avuto riguardo alla natura dei reati, alla condotta e al genere di vita del colpevole e alle altre circostanze indicate nel capoverso dell'articolo 133, debba ritenersi che egli viva abitualmente, anche in parte soltanto, dei proventi del reato.

Art. 106.

(*Effetti dell'estinzione del reato o della pena*)

Agli effetti della recidiva e della dichiarazione di abitualità o di professionalità nel reato, si tien conto altresì delle condanne per le quali è intervenuta una causa di estinzione del reato o della pena.

Tale disposizione non si applica quando la causa estingue anche gli effetti penali.

Art. 107.

(*Condanna per vari reati con una sola sentenza*)

Le disposizioni relative alla dichiarazione di abitualità o di professionalità nel reato si applicano anche se, per i vari reati, è pronunciata condanna con una sola sentenza.

Art. 108.

(*Tendenza a delinquere*)

E' dichiarato delinquente per tendenza chi, sebbene non recidivo o delinquente abituale o professionale, commette un delitto non colposo, contro la vita o l'incolumità individuale, anche non preveduto dal capo primo del titolo dodicesimo del libro secondo di questo codice, il quale, per sé e unitamente alle circostanze indicate nel capoverso dell'articolo 133, riveli una speciale inclinazione al delitto, che trovi sua causa nell'indole particolarmente malvagia del colpevole.

La disposizione di questo articolo non si applica se la inclinazione al delitto è originata dall'infermità preveduta dagli articoli 88 e 89.

Art. 109.

(*Effetti della dichiarazione di abitualità, professionalità o tendenza a delinquere*)

Oltre gli aumenti di pena stabiliti per la recidiva e i particolari effetti indicati da altre disposizioni di legge, la dichiarazione di abitualità o di professionalità nel reato o di tendenza a delinquere importa l'applicazione di misure di sicurezza.

La dichiarazione di abitualità o di professionalità nel reato può essere pronunciata in ogni tempo, anche dopo la esecuzione della pena; ma se è pronunciata dopo la sentenza di condanna, non si tien conto della successiva condotta del colpevole e rimane ferma la pena inflitta.

La dichiarazione di tendenza a delinquere non può essere pronunciata che con la sentenza di condanna.

La dichiarazione di abitualità e professionalità nel reato e quella di tendenza a delinquere si estinguono per effetto della riabilitazione.

CAPO III.

Del concorso di persone nel reato.

Art. 110.

(*Pena per coloro che concorrono nel reato*)

Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 111.

(*Determinazione al reato di persona non imputabile o non punibile*)

Chi ha determinato a commettere un reato una persona non imputabile, ovvero non punibile a cagione di una condizione o qualità personale, risponde del reato da questa commesso; e la pena è aumentata.

Art. 112.

(*Circostanze aggravanti*)

La pena da infliggere per il reato commesso è aumentata:

1° se il numero delle persone, che sono concorse nel reato, è di cinque o più, salvo che la legge disponga altrimenti;

2° per chi, anche fuori dei casi preveduti dai due numeri seguenti, ha promosso od organizzato la cooperazione nel reato, ovvero diretto l'attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo;

3° per chi, nell'esercizio della sua autorità, direzione o vigilanza, ha determinato a commettere il reato persone ad esso soggette:

4° per chi, fuori del caso preveduto dall'articolo precedente, ha determinato a commettere il reato un minore degli anni diciotto, o una persona in stato d'infermità o di deficienza psichica.

Gli aggravamenti di pena stabiliti nei numeri 1°, 2° e 3° di questo articolo si applicano anche se taluno dei partecipi il fatto non è imputabile o non è punibile.

Art. 113.

(*Cooperazione nel delitto colposo*)

Nel delitto colposo, quando l'evento è stato cagionato dalla cooperazione di più persone, ciascuna di queste soggiace alle pene stabilite per il delitto stesso.

La pena è aumentata per chi ha determinato altri a cooperare nel delitto, quando concorrono le condizioni stabilite nell'articolo 111 e nei numeri 3° e 4° dell'articolo 112.

Art. 114.

(*Circostanze attenuanti*)

Il giudice, qualora ritenga che l'opera prestata da taluna delle persone che sono concorse nel reato a norma degli articoli 110 e 113 abbia avuto minima importanza nella preparazione o nell'esecuzione del reato, può diminuire la pena.

Tale disposizione non si applica nei casi indicati nell'articolo 112.

La pena può altresì essere diminuita per chi è stato determinato a commettere il reato o a cooperare nel reato, quando concorrono le condizioni stabilite nei numeri 3° e 4° dell'articolo 112.

Art. 115.

(*Accordo per commettere un reato. Istigazione*)

Salvo che la legge disponga altrimenti, qualora due o più persone si accordino allo scopo di commettere un reato, e questo non sia commesso, nessuna di esse è punibile per il solo fatto dell'accordo.

Nondimeno, nel caso di accordo per commettere un delitto, il giudice può applicare una misura di sicurezza.

Le stesse disposizioni si applicano nel caso di istigazione a commettere un reato, se la istigazione è stata accolta, ma il reato non è stato commesso.

Qualora la istigazione non sia stata accolta, e si sia trattato d'istigazione a un delitto, l'istigatore può essere sottoposto a misura di sicurezza.

Art. 116.

(*Reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti*)

Qualora il reato commesso sia diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti, anche questi ne risponde, se l'evento è conseguenza della sua azione od omissione.

Se il reato commesso è più grave di quello voluto, la pena è diminuita riguardo a chi volle il reato meno grave.

Art. 117.

(*Mutamento del titolo del reato per taluno dei concorrenti*)

Se, per le condizioni o le qualità personali del colpevole, o per i rapporti fra il colpevole e l'offeso, muta il titolo del reato per taluno di coloro che vi sono concorsi, anche gli altri rispondono dello stesso reato. Nondimeno, se questo è più grave, il giudice può, rispetto a coloro per i quali non sussistono le condizioni, le qualità o i rapporti predetti, diminuire la pena.

Art. 118.

(*Valutazione delle circostanze aggravanti o attenuanti*)

Le circostanze oggettive, che aggravano o diminuiscono la pena, anche se non conosciute da tutti coloro che concorrono nel reato, sono valutate a carico o a favore di essi.

Le circostanze soggettive, non inerenti alla persona del colpevole, che aggravano la pena per taluno di coloro che sono concorsi nel reato, stanno a carico anche degli altri, sebbene non conosciute, quando hanno servito ad agevolare l'esecuzione del reato.

Ogni altra circostanza, che aggrava o diminuisce la pena, è valutata soltanto riguardo alla persona a cui si riferisce.

Art. 119.

(*Valutazione delle circostanze di esclusione della pena*)

Le circostanze soggettive le quali escludono la pena per taluno di coloro che sono concorsi nel reato hanno effetto soltanto riguardo alla persona a cui si riferiscono.

Le circostanze oggettive che escludono la pena hanno effetto per tutti coloro che sono concorsi nel reato.

CAPO IV.

Della persona offesa dal reato.

Art. 120.

(*Diritto di querela*)

Ogni persona offesa da un reato per cui non debba procedersi d'ufficio o dietro richiesta o istanza ha diritto di querela.

Per i minori degli anni quattordici e per gli interdetti a cagione d'infermità di mente, il diritto di querela è esercitato dal genitore o dal tutore.

I minori che hanno compiuto gli anni quattordici e gli inabilitati possono esercitare il diritto di querela, e possono altresì, in loro vece, esercitarlo il genitore ovvero il tutore o il curatore, nonostante ogni contraria dichiarazione di volontà, espressa o tacita, del minore o dell'inabilitato.

Art. 121.

(*Diritto di querela esercitato da un curatore speciale*)

Se la persona offesa è minore degli anni quattordici o inferma di mente, e non v'è chi ne abbia la rappresentanza, ovvero chi l'esercita si trovi con la persona medesima in conflitto di interessi, il diritto di querela è esercitato da un curatore speciale.

Art. 122.

(*Querela di uno fra più offesi*)

Il reato commesso in danno di più persone è punibile anche se la querela è proposta da una soltanto di esse.

Art. 123.

(*Estensione della querela*)

La querela si estende di diritto a tutti coloro che hanno commesso il reato.

Art. 124.

(*Termine per proporre la querela. Rinuncia*)

Salvo che la legge disponga altrimenti, il diritto di querela non può essere esercitato, decorsi tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato.

Il diritto di querela non può essere esercitato se vi è stata rinuncia espressa o tacita da parte di colui al quale ne spetta l'esercizio.

Vi è rinuncia tacita, quando chi ha facoltà di proporre querela ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di querelarsi.

La rinuncia si estende di diritto a tutti coloro che hanno commesso il reato.

Art. 125.

(*Querela del minore o inabilitato nel caso di rinuncia del rappresentante*)

La rinuncia alla facoltà di esercitare il diritto di querela, fatta dal genitore o dal tutore o dal curatore, non priva il minore, che ha compiuto gli anni quattordici, o l'inabilitato, del diritto di proporre querela.

Art. 126.

(*Estinzione del diritto di querela*)

Il diritto di querela si estingue con la morte della persona offesa.

Se la querela è stata già proposta, la morte della persona offesa non estingue il reato.

Art. 127.

(*Richiesta di procedimento per offese al Re, al Reggente o a persone della Famiglia Reale*)

Salvo quanto è disposto nel titolo primo del libro secondo di questo codice, qualora un delitto punibile a querela della persona offesa sia commesso in danno del Re, o del Reggente, o della Regina, o del Principe Ereditario, o di un'altra persona della Famiglia Reale, alla querela è sostituita la richiesta del Ministro della giustizia.

Art. 128.

(*Termine per la richiesta di procedimento*)

Quando la punibilità di un reato dipende dalla richiesta dell'Autorità, la richiesta non può essere più proposta, decorsi tre mesi dal giorno in cui l'Autorità ha avuto notizia del fatto che costituisce il reato.

Quando la punibilità di un reato commesso all'estero dipende dalla presenza del colpevole nel territorio dello Stato, la richiesta non può essere più proposta, decorsi tre anni dal giorno in cui il colpevole si trova nel territorio dello Stato.

Art. 129.

(*Irrevocabilità ed estensione della richiesta*)

La richiesta dell'Autorità è irrevocabile.

Le disposizioni degli articoli 122 e 123 si applicano anche alla richiesta.

Art. 130.

(*Istanza della persona offesa*)

Quando la punibilità del reato dipende dall'istanza della persona offesa, l'istanza è regolata dalle disposizioni relative alla richiesta. Nondimeno, per quanto riguarda la capacità e la rappresentanza della persona offesa, si applicano le disposizioni relative alla querela.

Art. 131.

(*Reato complesso. Procedibilità di ufficio*)

Nei casi preveduti dall'articolo 84, per il reato complesso si procede sempre di ufficio, se per taluno dei reati, che ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti, si deve procedere di ufficio.

TITOLO QUINTO.

DELLA MODIFICAZIONE, APPLICAZIONE ED ESECUZIONE DELLA PENA.

CAPO I.

Della modificazione e applicazione della pena.

Art. 132.

(*Potere discrezionale del giudice nell'applicazione della pena: limiti*)

Nei limiti fissati dalla legge, il giudice applica la pena discrezionalmente; esso deve indicare i motivi che giustificano l'uso di tal potere discrezionale.

Nell'aumento o nella diminuzione della pena non si possono oltrepassare i limiti stabiliti per ciascuna specie di pena, salvi i casi espressamente determinati dalla legge.

Art. 133.

(*Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena*)

Nell'esercizio del potere discrezionale indicato nell'articolo precedente, il giudice deve tener conto della gravità del reato, desunta:

1° dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell'azione;

2° dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato;

3° dalla intensità del dolo o dal grado della colpa.

Il giudice deve tener conto, altresì, della capacità a delinquere del colpevole, desunta:

1° dai motivi a delinquere e dal carattere del reo;

2° dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato;

3° dalla condotta contemporanea o susseguente al reato;

4° dalle condizioni di vita individuale, famigliare e sociale del reo.

Art. 134.

(*Computo delle pene*)

Le pene temporanee si applicano a giorni, a mesi e ad anni.

Nelle condanne a pene temporanee non si tien conto delle frazioni di giorno, e, in quelle a pene pecuniarie, delle frazioni di lira.

Art. 135.

(*Ragguaglio fra pene diverse*)

Quando, per qualsiasi effetto giuridico, si deve eseguire un ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive, il computo ha luogo calcolando cinquanta lire, o frazione di cinquanta lire, di pena pecuniaria, per un giorno di pena detentiva.

Art. 136.

(Conversione di pene pecuniarie)

Le pene della multa e dell'ammenda, non eseguite per insolvibilità del condannato, si convertono, rispettivamente, nella reclusione per non oltre tre anni e nell'arresto per non oltre due anni. In tali casi il limite minimo delle dette pene detentive può essere inferiore a quello stabilito negli articoli 23 e 25.

Il condannato può sempre far cessare la pena sostituita, pagando la multa o l'ammenda, dedotta la somma corrispondente alla durata della pena detentiva già sofferta.

Art. 137.

(Carcerazione preventiva)

La carcerazione sofferta prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile si detrae dalla durata complessiva della pena temporanea detentiva o dall'ammontare della pena pecuniaria.

La carcerazione preventiva è considerata, agli effetti della detrazione, come reclusione od arresto.

Art. 138.

(Pena e carcerazione preventiva per reati commessi all'estero)

Quando il giudizio seguìto all'estero è rinnovato nello Stato, la pena scontata all'estero è sempre computata, tenendo conto della specie di essa; e, se vi è stata all'estero carcerazione preventiva, si applicano le disposizioni dell'articolo precedente.

Art. 139.

(Computo delle pene accessorie)

Nel computo delle pene accessorie temporanee non si tien conto del tempo in cui il condannato sconta la pena detentiva, o è sottoposto a misura di sicurezza detentiva, né del tempo in cui egli si è sottratto volontariamente all'esecuzione della pena o della misura di sicurezza.

Art. 140.

(Applicazione provvisoria di pene accessorie)

Durante l'istruzione o il giudizio, il giudice può ordinare che l'imputato sia provvisoriamente sospeso dall'esercizio dei pubblici uffici, o di taluni fra essi, ovvero dall'esercizio di una professione o di un'arte, o della patria potestà o dell'autorità maritale, quando, avuto riguardo alla specie o alla gravità del reato, ritenga che possa essere inflitta una condanna che importa l'interdizione dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione o la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte, ovvero la perdita o la sospensione dall'esercizio della patria potestà o dell'autorità maritale.

Il tempo della sospensione provvisoria è computato nella durata della pena accessoria.

CAPO II.

Della esecuzione della pena.

Art. 141.

(Esecuzione delle pene detentive. Stabilimenti speciali)

Le pene detentive per delitti si scontano in stabilimenti speciali, per ciascuna delle seguenti categorie di condannati:

1° delinquenti abituali o professionali o per tendenza;

2° condannati a pena diminuita per infermità psichica, o per sordomutismo, o per cronica intossicazione prodotta da alcool o da sostanze stupefacenti; ubriachi abituali e persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti.

I condannati indicati nel numero 2° sono sottoposti, qualora occorra, anche a un regime di cura.

Se concorrono in uno stesso condannato condizioni personali diverse, il giudice stabilisce in quale degli stabilimenti speciali debba scontarsi la pena. La decisione può essere modificata durante l'esecuzione della pena.

La pena dell'arresto si sconta, dalle suindicate categorie di condannati e dai contravventori abituali o professionali, in sezioni speciali degli stabilimenti destinati alla esecuzione della pena predetta.

Le donne scontano la pena detentiva in stabilimenti distinti da quelli destinati agli uomini.

Art. 142.

(Esecuzione delle pene detentive inflitte a minori)

I minori scontano, fino al compimento degli anni diciotto, le pene detentive in stabilimenti separati da quelli destinati agli adulti, ovvero in sezioni separate di tali stabilimenti; ed è loro impartita, durante le ore non destinate al lavoro, un'istruzione diretta sopratutto alla rieducazione morale.

Possono essere ammessi ai lavori all'aperto, anche prima del termine stabilito nel primo capoverso dell'articolo 23.

Essi sono assegnati a stabilimenti speciali, nei casi indicati nei numeri 1° e 2° dell'articolo precedente.

Quando hanno compiuto gli anni diciotto, e la pena da scontare è superiore a tre anni, essi sono trasferiti negli stabilimenti destinati agli adulti.

Art. 143.

(Ripartizione dei condannati negli stabilimenti penitenziari)

In ogni stabilimento penitenziario, ordinario o speciale, si tien conto, nella ripartizione dei condannati, della recidiva e dell'indole del reato.

Art. 144.

(Vigilanza sull'esecuzione delle pene)

L'esecuzione delle pene detentive è vigilata dal giudice.

Egli delibera circa l'ammissione al lavoro all'aperto e dà parere sull'ammissione alla liberazione condizionale.

Art. 145.

(Remunerazione ai condannati per il lavoro prestato)

Negli stabilimenti penitenziari, ai condannati è corrisposta una remunerazione per il lavoro prestato.

Sulla remunerazione, salvo che l'adempimento delle obbligazioni sia altrimenti eseguito, sono prelevate nel seguente ordine:

1° le somme dovute a titolo di risarcimento del danno;

2° le spese che lo Stato sostiene per il mantenimento del condannato;

3° le somme dovute a titolo di rimborso delle spese del procedimento.

In ogni caso, deve essere riservata a favore del condannato una quota pari a un terzo della remunerazione, a titolo di peculio. Tale quota non è soggetta a pignoramento o a sequestro.

Art. 146.

(*Rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena*)

L'esecuzione di una pena, che non sia pecuniaria, è differita:

1° se deve aver luogo contro donna incinta;

2° se deve aver luogo contro donna che ha partorito da meno di sei mesi;

3° se è presentata domanda di grazia, e si tratta di condanna alla pena di morte.

Nel caso preveduto dal numero 2° il provvedimento è revocato, qualora il figlio muoia o sia affidato a persona diversa dalla madre, e il parto sia avvenuto da oltre due mesi.

Art. 147.

(*Rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena*)

L'esecuzione di una pena può essere differita:

1° se è presentata domanda di grazia, e l'esecuzione della pena non deve esser differita a norma dell'articolo precedente;

2° se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita contro chi si trova in condizioni di grave infermità fisica;

3° se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita contro donna, che ha partorito da più di sei mesi ma da meno di un anno, e non vi è modo di affidare il figlio ad altri che alla madre.

Nel caso indicato nel numero 1°, l'esecuzione della pena non può essere differita per un periodo superiore complessivamente a sei mesi, a decorrere dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, anche se la domanda di grazia è successivamente rinnovata.

Nel caso indicato nel numero 3°, il provvedimento è revocato, qualora il figlio muoia o sia affidato ad altri che alla madre.

Art. 148.

(*Infermità psichica sopravvenuta al condannato*)

Se, prima dell'esecuzione di una pena restrittiva della libertà personale o durante l'esecuzione, sopravviene al condannato una infermità psichica, il giudice, qualora ritenga che l'infermità sia tale da impedire l'esecuzione della pena, ordina che questa sia differita o sospesa e che il condannato sia ricoverato in un manicomio giudiziario, ovvero in una casa di cura e di custodia. Il giudice può disporre che il condannato, invece che in un manicomio giudiziario, sia ricoverato in un manicomio comune, se la pena inflittagli sia inferiore a tre anni di reclusione o di arresto, e non si tratti di delinquente o contravventore abituale o professionale, o di delinquente per tendenza.

La disposizione precedente si applica anche nel caso in cui, per infermità psichica sopravvenuta, il condannato alla pena di morte deve essere ricoverato in un manicomio giudiziario.

Il provvedimento di ricovero è revocato, e il condannato è sottoposto all'esecuzione della pena, quando sono venute meno le ragioni che hanno determinato tale provvedimento.

Art. 149.

(*Consiglio di patronato e Cassa delle ammende*)

Presso ciascun tribunale è costituito un Consiglio di patronato, al quale sono conferite le attribuzioni seguenti:

1° prestare assistenza ai liberati dal carcere, agevolandoli, se occorre, nel trovare stabile lavoro;

2° prestare assistenza alle famiglie di coloro che sono detenuti, con ogni forma di soccorso e, eccezionalmente, anche con sussidi in denaro.

Alle spese necessarie per l'opera di assistenza dei Consigli di patronato provvede la Cassa delle ammende.

TITOLO SESTO.

DELLA ESTINZIONE DEL REATO E DELLA PENA.

CAPO I.

Della estinzione del reato.

Art. 150.

(*Morte del reo prima della condanna*)

La morte del reo, avvenuta prima della condanna, estingue il reato.

Art. 151.

(*Amnistia*)

L'amnistia estingue il reato, e, se vi è stata condanna, fa cessare l'esecuzione della condanna e le pene accessorie.

Nel concorso di più reati, l'amnistia si applica ai singoli reati per i quali è conceduta.

La estinzione del reato per effetto dell'amnistia è limitata ai reati commessi a tutto il giorno precedente la data del decreto, salvo che questo stabilisca una data diversa.

L'amnistia può essere sottoposta a condizioni o ad obblighi.

L'amnistia non si applica ai recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell'articolo 99, né ai delinquenti abituali, o professionali o per tendenza, salvo che il decreto disponga diversamente.

Art. 152.

(*Remissione della querela*)

Nei delitti punibili a querela della persona offesa, la remissione estingue il reato.

La remissione è processuale o estraprocessuale. La remissione estraprocessuale è espressa o tacita. Vi è remissione tacita, quando il querelante ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela.

La remissione può intervenire solo prima della condanna, salvi i casi per i quali la legge disponga altrimenti.

La remissione non può essere sottoposta a termini o a condizioni. Nell'atto di remissione può essere fatta rinuncia al diritto alle restituzioni e al risarcimento del danno.

Art. 153.

(*Esercizio del diritto di remissione. Incapaci*)

Per i minori degli anni quattordici e per gli interdetti a cagione di infermità di mente, il diritto di remissione è esercitato dal loro legale rappresentante.

I minori, che hanno compiuto gli anni quattordici, e gli inabilitati possono esercitare il diritto di remissione, anche quando la querela è stata proposta dal rappresentante, ma, in ogni caso, la remissione non ha effetto senza l'approvazione di questo.

Il rappresentante può rimettere la querela proposta da lui o dal rappresentato, ma la remissione non ha effetto, se questi manifesta volontà contraria.

Le disposizioni dei capoversi precedenti si applicano anche nel caso in cui il minore raggiunge gli anni quattordici, dopo che è stata proposta la querela.

Art. 154.

(*Più querelanti: remissione di uno solo*)

Se la querela è stata proposta da più persone, il reato non si estingue se non interviene la remissione di tutti i querelanti.

Se tra più persone offese da un reato taluna soltanto ha proposto querela, la remissione, che questa ha fatto, non pregiudica il diritto di querela delle altre.

Art. 155.

(*Accettazione della remissione*)

La remissione non produce effetto, se il querelato l'ha espressamente o tacitamente ricusata. Vi è ricusa tacita, quando il querelato ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di accettare la remissione.

La remissione fatta a favore anche di uno soltanto fra coloro che hanno commesso il reato si estende a tutti, ma non produce effetto per chi l'abbia ricusata.

Per quanto riguarda la capacità di accettare la remissione, si osservano le disposizioni dell'articolo 153.

Se il querelato è un minore o un infermo di mente, e nessuno ne ha la rappresentanza, ovvero chi la esercita si trova con esso in conflitto di interessi, la facoltà di accettare la remissione è esercitata da un curatore speciale.

Art. 156.

(*Estinzione del diritto di remissione*)

Il diritto di remissione si estingue con la morte della persona offesa dal reato.

Art. 157.

(*Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere*)

La prescrizione estingue il reato:

1° in venti anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni;

2° in quindici anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a dieci anni;

3° in dieci anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a cinque anni;

4° in cinque anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione inferiore a cinque anni, o la pena della multa;

5° in tre anni, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell'arresto;

6° in diciotto mesi, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell'ammenda.

Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato, consumato o tentato, tenuto conto dell'aumento massimo di pena stabilito per le circostanze aggravanti e della diminuzione minima stabilita per le circostanze attenuanti.

Nel caso di concorso di circostanze aggravanti e di circostanze attenuanti si applicano anche a tale effetto le disposizioni dell'articolo 69.

Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e quella pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.

Art. 158.

(*Decorrenza del termine della prescrizione*)

Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole; per il reato permanente o continuato, dal giorno in cui è cessata la permanenza o la continuazione.

Quando la legge fa dipendere la punibilità del reato dal verificarsi di una condizione, il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la condizione si è verificata. Nondimeno, nei reati punibili a querela, istanza o richiesta, il termine della prescrizione decorre dal giorno del commesso reato.

Art. 159.

(*Sospensione del corso della prescrizione*)

Il corso della prescrizione rimane sospeso nei casi di autorizzazione a procedere, o di questione deferita ad altro giudizio, e in ogni caso in cui la sospensione del procedimento penale è imposta da una particolare disposizione di legge.

La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione.

Art. 160.

(*Interruzione del corso della prescrizione*)

Il corso della prescrizione è interrotto dalla sentenza di condanna o dal decreto di condanna.

Interrompono pure la prescrizione il mandato o l'ordine di cattura o di arresto, di comparizione o di accompagnamento, l'interrogatorio reso dinanzi l'Autorità giudiziaria, la sentenza di rinvio al giudizio e il decreto di citazione per il giudizio.

La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno della interruzione. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi; ma in nessun caso i termini stabiliti nell'articolo 157 possono essere prolungati oltre la metà.

Art. 161.

(*Effetti della sospensione e della interruzione*)

La sospensione e la interruzione della prescrizione hanno effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato.

Quando per più reati connessi si procede congiuntamente, la sospensione o la interruzione della prescrizione per taluno di essi ha effetto anche per gli altri.

Art. 162.

(*Oblazione nelle contravvenzioni*)

Nelle contravvenzioni, per le quali la legge stabilisce la sola pena dell'ammenda non superiore a lire diecimila, il contravventore è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla terza parte del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento.

Il pagamento estingue il reato.

Art. 163.

(*Sospensione condizionale della pena*)

Nel pronunciare sentenza di condanna alla reclusione o all'arresto per un tempo non superiore ad un anno, ovvero a pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e convertita a norma di legge, pri-

verebbe della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, ad un anno, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto, e di due anni se la condanna è per contravvenzione.

Se il reato è stato commesso da un minore degli anni diciotto, o da chi ha compiuto gli anni settanta, la sospensione può essere ordinata quando si debba infliggere una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni, ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e convertita a norma di legge, priverebbe della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni.

Art. 164.

(*Limiti entro i quali è ammessa la sospensione condizionale della pena*)

La sospensione condizionale della pena è ammessa soltanto se, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133, il giudice presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati.

La sospensione condizionale della pena non può essere conceduta:

1° a chi ha riportata una precedente condanna per delitto, anche se è intervenuta la riabilitazione, né al delinquente o contravventore abituale o professionale, e al delinquente per tendenza;

2° allorchè alla pena inflitta deve essere aggiunta una misura di sicurezza personale, perchè il reo è persona che la legge presume socialmente pericolosa.

La sospensione condizionale della pena rende inapplicabili le misure di sicurezza, tranne che si tratti della confisca.

La sospensione condizionale della pena non può essere conceduta più di una volta.

Art. 165.

(*Obblighi del condannato*)

La sospensione condizionale della pena può essere subordinata all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di esso, e alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno.

Il giudice, nella sentenza, stabilisce il termine entro cui gli obblighi debbono essere adempiuti.

Art. 166.

(*Effetti della sospensione*)

La sospensione condizionale della pena non si estende alle pene accessorie e agli altri effetti penali della condanna, né alle obbligazioni civili derivanti dal reato.

Art. 167.

(*Estinzione del reato*)

Se, nei termini stabiliti, il condannato non commette un delitto, ovvero una contravvenzione della stessa indole, e adempie gli obblighi impostigli, il reato è estinto.

In tal caso non ha luogo l'esecuzione della pena e cessa l'esecuzione delle pene accessorie.

Art. 168.

(*Revoca della sospensione*)

La sospensione condizionale della pena è revocata di diritto qualora, nei termini stabiliti, il condannato:

1° commetta un delitto, ovvero una contravvenzione della stessa indole, o non adempia gli obblighi impostigli;

2° riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso.

Qualora il condannato riporti un'altra condanna per una contravvenzione della stessa indole, anteriormente commessa, il giudice, tenuto conto dell'indole e della gravità di essa, può revocare l'ordine di sospensione condizionale della pena.

Art. 169.

(*Perdono giudiziale per i minori degli anni diciotto*)

Se, per il reato commesso dal minore degli anni diciotto, la legge stabilisce una pena restrittiva della libertà personale non superiore nel massimo a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore nel massimo a lire diecimila, anche se congiunta a detta pena, il giudice può astenersi dal pronunciare il rinvio al giudizio, quando, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133, presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati.

Qualora si proceda al giudizio, il giudice può, nella sentenza, per gli stessi motivi, astenersi dal pronunciare condanna.

Le disposizioni precedenti non si applicano nei casi preveduti dal numero 1° del primo capoverso dell'articolo 164.

Il perdono giudiziale non può essere conceduto più di una volta.

Art. 170.

(*Estinzione di un reato che sia presupposto, elemento costitutivo o circostanza aggravante di un altro reato*)

Quando un reato è il presupposto di un altro reato, la causa che lo estingue non si estende all'altro reato.

La causa estintiva di un reato, che è elemento costitutivo o circostanza aggravante di un reato complesso, non si estende al reato complesso.

L'estinzione di taluno fra più reati connessi non esclude, per gli altri, l'aggravamento di pena derivante dalla connessione.

CAPO II.

Della estinzione della pena.

Art. 171.

(*Morte del reo dopo la condanna*)

La morte del reo, avvenuta dopo la condanna, estingue la pena.

Art. 172.

(*Estinzione delle pene della reclusione e della multa per decorso del tempo*)

La pena della reclusione si estingue col decorso di un tempo pari al doppio della pena inflitta e, in ogni caso, non superiore a trenta e non inferiore a dieci anni.

La pena della multa si estingue nel termine di dieci anni.

Quando, congiuntamente alla pena della reclusione, è inflitta la pena della multa, per l'estinzione dell'una e dell'altra pena si ha riguardo soltanto al decorso del tempo stabilito per la reclusione.

Il termine decorre dal giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile, ovvero dal giorno in cui il con-

dannato si è sottratto volontariamente alla esecuzione già iniziata della pena.

Se l'esecuzione della pena è subordinata alla scadenza di un termine o al verificarsi di una condizione, il tempo necessario per la estinzione della pena decorre dal giorno in cui il termine è scaduto o la condizione si è verificata.

Nel caso di concorso di reati si ha riguardo, per l'estinzione della pena, a ciascuno di essi, anche se le pene sono state inflitte con la medesima sentenza.

L'estinzione delle pene non ha luogo, se si tratta di recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell'articolo 99, o di delinquenti abituali, professionali o per tendenza; ovvero se il condannato, durante il tempo necessario per l'estinzione della pena, riporta una condanna alla reclusione per un delitto della stessa indole.

Art. 173.

(*Estinzione delle pene dell'arresto e dell'ammenda per decorso del tempo*)

Le pene dell'arresto e dell'ammenda si estinguono nel termine di cinque anni. Tale termine è raddoppiato se si tratta di recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell'articolo 99, ovvero di delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

Se, congiuntamente alla pena dell'arresto, è inflitta la pena dell'ammenda, per l'estinzione dell'una e dell'altra pena si ha riguardo soltanto al decorso del termine stabilito per l'arresto.

Per la decorrenza del termine si applicano le disposizioni del terzo, quarto e quinto capoverso dell'articolo precedente.

Art. 174.

(*Indulto e grazia*)

L'indulto o la grazia condona, in tutto o in parte, la pena inflitta, o la commuta in un'altra specie di pena stabilita dalla legge. Non estingue le pene accessorie, salvo che il decreto disponga diversamente, e neppure gli altri effetti penali della condanna.

Nel concorso di più reati, l'indulto si applica una sola volta, dopo cumulate le pene, secondo le norme concernenti il concorso dei reati.

Si osservano, per l'indulto, le disposizioni contenute nei tre ultimi capoversi dell'articolo 151.

Art. 175.

(*Non menzione della condanna nel certificato del casellario*)

Se, con una prima condanna, è inflitta una pena pecuniaria non superiore a lire ventimila, ovvero una pena detentiva non superiore a due anni, sola o congiunta a pena pecuniaria non eccedente la misura anzidetta, il giudice, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133, può nella sentenza ordinare che non sia fatta menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, spedito a richiesta di privati, non per ragione di diritto elettorale.

Se il condannato commette successivamente un delitto, l'ordine di non fare menzione della condanna precedente è revocato.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano quando alla condanna conseguono pene accessorie.

Art. 176.

(*Liberazione condizionale*)

Il condannato a pena detentiva per un tempo superiore a cinque anni, il quale abbia scontato metà della pena, o almeno tre quarti se è recidivo, e abbia dato prove costanti di buona condotta, può essere ammesso alla liberazione condizionale, se il rimanente della pena non supera i cinque anni.

La concessione della liberazione condizionale è subordinata all'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che il condannato dimostri di trovarsi nella impossibilità di adempierle.

La liberazione condizionale non è consentita se il condannato, dopo scontata la pena, deve essere sottoposto a una misura di sicurezza detentiva.

Art. 177.

(*Revoca della liberazione condizionale o estinzione della pena*)

La liberazione condizionale è revocata, se la persona liberata commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole, ovvero trasgredisce agli obblighi inerenti alla libertà vigilata, disposta a termini dell'articolo 230, n. 2°. In tal caso, il tempo trascorso in libertà condizionale non è computato nella durata della pena e il condannato non può essere riammesso alla liberazione condizionale.

Decorso tutto il tempo della pena inflitta, senza che sia intervenuta alcuna causa di revoca della liberazione condizionale, la pena rimane estinta e sono revocate le misure di sicurezza personali, ordinate dal giudice con la sentenza di condanna o con un provvedimento successivo.

Art. 178.

(*Riabilitazione*)

La riabilitazione estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna, salvo che la legge disponga altrimenti.

Art. 179.

(*Condizioni per la riabilitazione*)

La riabilitazione è conceduta quando siano decorsi cinque anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o siasi in altro modo estinta, e il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta.

Il termine è di dieci anni se si tratta di recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell'articolo 99.

Il termine è, parimenti, di dieci anni se si tratta di delinquenti abituali, professionali o per tendenza e decorre dal giorno in cui sia stato revocato l'ordine di assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro.

La riabilitazione non può essere conceduta quando il condannato:

1° sia stato sottoposto a misura di sicurezza, tranne che si tratti di espulsione dello straniero dallo Stato ovvero di confisca, e il provvedimento non sia stato revocato;

2° non abbia adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che dimostri di trovarsi nella impossibilità di adempierle.

Art. 180.

(*Revoca della sentenza di riabilitazione*)

La sentenza di riabilitazione è revocata di diritto se la persona riabilitata commette entro cinque anni un delitto non colposo, per il quale sia inflitta la pena della reclusione per un tempo non inferiore a tre anni, od un'altra pena più grave.

Art. 181.

(Riabilitazione nel caso di condanna all'estero)

Le disposizioni relative alla riabilitazione si applicano anche nel caso di sentenze straniere di condanna, riconosciute a norma dell'articolo 12.

Capo III.

Disposizioni comuni.

Art. 182.

(Effetti delle cause di estinzione del reato o della pena)

Salvo che la legge disponga altrimenti, l'estinzione del reato o della pena ha effetto soltanto per coloro ai quali la causa di estinzione si riferisce.

Art. 183.

(Concorso di cause estintive)

Le cause di estinzione del reato o della pena operano nel momento in cui esse intervengono.

Nel concorso di una causa che estingue il reato con una causa che estingue la pena, prevale la causa che estingue il reato, anche se è intervenuta successivamente.

Quando intervengono in tempi diversi più cause di estinzione del reato o della pena, la causa antecedente estingue il reato o la pena, e quelle successive fanno cessare gli effetti che non siano ancora estinti in conseguenza della causa antecedente.

Se più cause intervengono contemporaneamente, la causa più favorevole opera l'estinzione del reato o della pena; ma anche in tal caso, per gli effetti che non siano estinti in conseguenza della causa più favorevole, si applica il capoverso precedente.

Art. 184.

(Estinzione della pena di morte, dell'ergastolo o di pene temporanee nel caso di concorso di reati)

Quando, per effetto di amnistia, indulto o grazia, la pena di morte o dell'ergastolo è estinta, la pena detentiva temporanea, inflitta per il reato concorrente, è eseguita per intero. Nondimeno, se il condannato ha già interamente subìto l'isolamento diurno, applicato a norma del capoverso dell'articolo 72, la pena per il reato concorrente è ridotta alla metà; ed è estinta, se il condannato è stato detenuto per oltre trenta anni.

Se, per effetto di alcuna delle dette cause estintive, non deve essere scontata la pena detentiva temporanea inflitta, per il reato concorrente, al condannato all'ergastolo, non si applica l'isolamento diurno, stabilito nel capoverso dell'articolo 72. Se la pena detentiva deve essere scontata solo in parte, il periodo dell'isolamento diurno, applicato a norma del predetto articolo, può essere ridotto fino a tre mesi.

TITOLO SETTIMO.

DELLE SANZIONI CIVILI.

Art. 185.

(Restituzioni e risarcimento del danno)

Ogni reato obbliga alle restituzioni, a norma delle leggi civili.

Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui.

Art. 186.

(Riparazione del danno mediante pubblicazione della sentenza di condanna)

Oltre quanto è prescritto nell'articolo precedente e in altre disposizioni di legge, ogni reato obbliga il colpevole alla pubblicazione, a sue spese, della sentenza di condanna, qualora la pubblicazione costituisca un mezzo per riparare il danno non patrimoniale cagionato dal reato.

Art. 187.

(Indivisibilità e solidarietà nelle obbligazioni ex delicto)

L'obbligo alle restituzioni e alla pubblicazione della sentenza penale di condanna è indivisibile.

I condannati per uno stesso reato sono obbligati in solido al risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale.

Art. 188.

(Spese per il mantenimento del condannato. Obbligo di rimborso)

Il condannato è obbligato a rimborsare all'erario dello Stato le spese per il suo mantenimento negli stabilimenti di pena, e risponde di tale obbligazione con tutti i suoi beni mobili e immobili, presenti e futuri, a norma delle leggi civili.

L'obbligazione non si estende alla persona civilmente responsabile, e non si trasmette agli eredi del condannato.

Art. 189.

(Ipoteca legale; sequestro)

Lo Stato ha ipoteca legale sui beni dell'imputato a garanzia del pagamento:

1° delle pene pecuniarie e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato;

2° delle spese del procedimento;

3° delle spese relative al mantenimento del condannato negli stabilimenti di pena;

4° delle spese sostenute da un pubblico istituto sanitario, a titolo di cura e di alimenti per la persona offesa, durante l'infermità;

5° delle somme dovute a titolo di risarcimento del danno, comprese le spese processuali;

6° delle spese anticipate dal difensore e delle somme a lui dovute a titolo di onorario.

L'ipoteca legale non pregiudica il diritto degli interessati a iscrivere ipoteca giudiziale, dopo la sentenza di condanna, anche se non divenuta irrevocabile.

Se vi è fondata ragione di temere che manchino o si disperdano le garanzie delle obbligazioni per le quali è ammessa l'ipoteca legale, può essere ordinato il sequestro dei beni mobili dell'imputato.

Gli effetti dell'ipoteca o del sequestro cessano con la sentenza irrevocabile di proscioglimento.

Se l'imputato offre cauzione, può non farsi luogo alla iscrizione dell'ipoteca legale o al sequestro.

Per effetto del sequestro i crediti indicati in questo articolo si considerano privilegiati rispetto ad ogni altro credito non privilegiato di data anteriore e ai crediti sorti posteriormente, salvi, in ogni caso, i privilegi stabiliti a garanzia del pagamento di tributi.

Art. 190.

(Garanzie sui beni della persona civilmente responsabile)

Le garanzie stabilite nell'articolo precedente si estendono anche ai beni della persona civilmente responsa-

bile, limitatamente ai crediti indicati nei numeri 2°, 4° e 5° del predetto articolo, qualora, per la ipoteca legale, sussistano le condizioni richieste per la iscrizione sui beni dell'imputato, e qualora, per il sequestro, concorrano, riguardo alla persona civilmente responsabile, le circostanze indicate nel secondo capoverso dell'articolo precedente.

Art. 191.

(*Ordine dei crediti garantiti con ipoteca o sequestro*)

Sul prezzo degli immobili ipotecati e dei mobili sequestrati a norma dei due articoli precedenti, e sulle somme versate a titolo di cauzione e non devolute alla Cassa delle ammende, sono pagate nell'ordine seguente:

1° le spese sostenute da un pubblico istituto sanitario, a titolo di cura e di alimenti per la persona offesa, durante l'infermità;

2° le somme dovute a titolo di risarcimento di danni e di spese processuali al danneggiato, purchè il pagamento ne sia richiesto entro un anno dal giorno in cui la sentenza penale di condanna sia divenuta irrevocabile;

3° le spese anticipate dal difensore del condannato e la somma a lui dovuta a titolo di onorario;

4° le spese del procedimento;

5° le spese per il mantenimento del condannato negli stabilimenti di pena. Se la esecuzione della pena non ha ancora avuto luogo, in tutto o in parte, è depositata nella Cassa delle ammende una somma presumibilmente adeguata alle spese predette;

6° le pene pecuniarie e ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato.

Art. 192.

(*Atti a titolo gratuito compiuti dal colpevole dopo il reato*)

Gli atti a titolo gratuito, compiuti dal colpevole dopo il reato, non hanno efficacia rispetto ai crediti indicati nell'articolo 189.

Art. 193.

(*Atti a titolo oneroso compiuti dal colpevole dopo il reato*)

Gli atti a titolo oneroso, eccedenti la semplice amministrazione ovvero la gestione dell'ordinario commercio, i quali siano compiuti dal colpevole dopo il reato, si presumono fatti in frode rispetto ai crediti indicati nell'articolo 189.

Nondimeno, per la revoca dell'atto, è necessaria la prova della mala fede dell'altro contraente.

Art. 194.

(*Atti a titolo oneroso o gratuito compiuti dal colpevole prima del reato*)

Gli atti a titolo gratuito, compiuti dal colpevole prima del reato, non sono efficaci rispetto ai crediti indicati nell'articolo 189, qualora si provi che furono da lui compiuti in frode.

La stessa disposizione si applica agli atti a titolo oneroso eccedenti la semplice amministrazione ovvero la gestione dell'ordinario commercio; nondimeno, per la revoca dell'atto a titolo oneroso, è necessaria la prova anche della mala fede dell'altro contraente.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano per gli atti anteriori di un anno al commesso reato.

Art. 195.

(*Diritti dei terzi*)

Nei casi preveduti dai tre articoli precedenti, i diritti dei terzi sono regolati dalle leggi civili.

Art. 196.

(*Obbligazione civile per le ammende inflitte a persona dipendente*)

Nelle contravvenzioni commesse da chi è soggetto all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità, o incaricata della direzione o vigilanza, è obbligata, in caso d'insolvibilità del condannato, al pagamento di una somma pari all'ammontare dell'ammenda inflitta al colpevole, se si tratta di contravvenzione a disposizioni che essa era tenuta a far osservare, e della quale non debba rispondere penalmente.

Qualora anche la persona preposta risulti insolvibile, si applicano al condannato le disposizioni dell'articolo 136.

Art. 197.

(*Obbligazione civile delle persone giuridiche per il pagamento delle ammende*)

Gli enti forniti di personalità giuridica, eccettuati lo Stato, le Provincie e i Comuni, qualora sia pronunciata condanna per contravvenzione contro chi ne abbia la rappresentanza o l'amministrazione, o sia con essi in rapporto di dipendenza, e si tratti di contravvenzione che costituisca violazione degli obblighi inerenti alla qualità rivestita dal colpevole, sono obbligati al pagamento, in caso d'insolvibilità del condannato, di una somma pari all'ammontare dell'ammenda inflitta.

Se tale obbligazione non può essere adempiuta, si applicano al condannato le disposizioni dell'articolo 136.

Art. 198.

(*Effetti dell'estinzione del reato o della pena sulle obbligazioni civili*)

L'estinzione del reato o della pena non importa la estinzione delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che si tratti delle obbligazioni indicate nei due articoli precedenti.

TITOLO OTTAVO.

DELLE MISURE AMMINISTRATIVE DI SICUREZZA.

CAPO I.

Delle misure di sicurezza personali.

SEZIONE I. — *Disposizioni generali.*

Art. 199.

(*Sottoposizione a misure di sicurezza: disposizione espressa di legge*)

Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza che non siano espressamente stabilite dalla legge e fuori dei casi dalla legge stessa preveduti.

Art. 200.

(*Applicabilità delle misure di sicurezza rispetto al tempo, al territorio e alle persone*)

Le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione.

Se la legge del tempo in cui deve eseguirsi la misura di sicurezza è diversa, si applica la legge in vigore al tempo della esecuzione.

Le misure di sicurezza si applicano anche agli stranieri, che si trovano nel territorio dello Stato.

Tuttavia l'applicazione di misure di sicurezza allo straniero non impedisce l'espulsione di lui dal territorio dello Stato, a norma delle leggi di pubblica sicurezza.

Art. 201.

(*Misure di sicurezza per fatti commessi all'estero*)

Quando, per un fatto commesso all'estero, si procede o si rinnova il giudizio nello Stato, è applicabile la legge italiana anche riguardo alle misure di sicurezza.

Nel caso indicato nell'articolo 12, numero 3°, l'applicazione delle misure di sicurezza stabilite dalla legge italiana è sempre subordinata all'accertamento che la persona sia socialmente pericolosa.

Art. 202.

(*Applicabilità delle misure di sicurezza*)

Le misure di sicurezza possono essere applicate soltanto alle persone socialmente pericolose, che abbiano commesso un fatto preveduto dalla legge come reato.

La legge penale determina i casi nei quali a persone socialmente pericolose possono essere applicate misure di sicurezza per un fatto non preveduto dalla legge come reato.

Art. 203.

(*Pericolosità sociale*)

Agli effetti della legge penale, è socialmente pericolosa la persona, anche se non imputabile o non punibile, la quale ha commesso taluno dei fatti indicati nell'articolo precedente, quando è probabile che commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati.

La qualità di persona socialmente pericolosa si desume dalle circostanze indicate nell'articolo 133.

Art. 204.

(*Accertamento di pericolosità. Pericolosità sociale presunta*)

Le misure di sicurezza sono ordinate, previo accertamento che colui il quale ha commesso il fatto è persona socialmente pericolosa.

Nei casi espressamente determinati, la qualità di persona socialmente pericolosa è presunta dalla legge. Nondimeno, anche in tali casi, l'applicazione delle misure di sicurezza è subordinata all'accertamento di tale qualità, se la condanna o il proscioglimento è pronunciato:

1° dopo dieci anni dal giorno in cui è stato commesso il fatto, qualora si tratti di infermi di mente, nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo 219 e dell'articolo 222;

2° dopo cinque anni dal giorno in cui è stato commesso il fatto, in ogni altro caso.

E' altresì subordinata all'accertamento della qualità di persona socialmente pericolosa la esecuzione, non ancora iniziata, delle misure di sicurezza aggiunte a pena non detentiva, ovvero concernenti imputati prosciolti, se, dalla data della sentenza di condanna o di proscioglimento, sono decorsi dieci anni nel caso preveduto dal primo capoverso dell'articolo 222, ovvero cinque anni in ogni altro caso.

Art. 205.

(*Provvedimento del giudice*)

Le misure di sicurezza sono ordinate dal giudice nella stessa sentenza di condanna o di proscioglimento.

Possono essere ordinate con provvedimento successivo:

1° nel caso di condanna, durante l'esecuzione della pena o durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena;

2° nel caso di proscioglimento, qualora la qualità di persona socialmente pericolosa sia presunta, e non sia decorso un tempo corrispondente alla durata minima della relativa misura di sicurezza;

3° in ogni tempo, nei casi stabiliti dalla legge.

Art. 206.

(*Applicazione provvisoria delle misure di sicurezza*)

Durante l'istruzione o il giudizio, può disporsi che il minore di età, o l'infermo di mente, o l'ubriaco abituale, o la persona dedita all'uso di sostanze stupefacenti, o in stato di cronica intossicazione prodotta da alcool o da sostanze stupefacenti, siano provvisoriamente ricoverati in un riformatorio o in un manicomio giudiziario, o in una casa di cura e di custodia.

Il giudice revoca l'ordine, quando ritenga che tali persone non siano più socialmente pericolose.

Il tempo dell'esecuzione provvisoria della misura di sicurezza è computato nella durata minima di essa.

Art. 207.

(*Revoca delle misure di sicurezza personali*)

Le misure di sicurezza non possono essere revocate se le persone ad esse sottoposte non hanno cessato di essere socialmente pericolose.

La revoca non può essere ordinata se non è decorso un tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge per ciascuna misura di sicurezza.

Anche prima che sia decorso il tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge, la misura di sicurezza applicata dal giudice può essere revocata con decreto del Ministro della giustizia.

Art. 208.

(*Riesame della pericolosità*)

Decorso il periodo minimo di durata, stabilito dalla legge per ciascuna misura di sicurezza, il giudice riprende in esame le condizioni della persona che vi è sottoposta, per stabilire se essa è ancora socialmente pericolosa.

Qualora la persona risulti ancora pericolosa, il giudice fissa un nuovo termine per un esame ulteriore. Nondimeno, quando vi sia ragione di ritenere che il pericolo sia cessato, il giudice può, in ogni tempo, procedere a nuovi accertamenti.

Art. 209.

(*Persona giudicata per più fatti*)

Quando una persona ha commesso, anche in tempi diversi, più fatti per i quali siano applicabili più misure di sicurezza della medesima specie, è ordinata una sola misura di sicurezza.

Se le misure di sicurezza sono di specie diversa, il giudice valuta complessivamente il pericolo che deriva dalla persona e, in relazione ad esso, applica una o più delle misure di sicurezza stabilite dalla legge.

Sono in ogni caso applicate le misure di sicurezza

detentive, alle quali debba essere sottoposta la persona, a cagione del pericolo presunto dalla legge.

Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso di misure di sicurezza in corso di esecuzione, o delle quali non siasi ancora iniziata l'esecuzione.

Art. 210.

(*Effetti della estinzione del reato o della pena*)

L'estinzione del reato impedisce l'applicazione delle misure di sicurezza e ne fa cessare l'esecuzione.

L'estinzione della pena impedisce l'applicazione delle misure di sicurezza, eccetto quelle per le quali la legge stabilisce che possono essere ordinate in ogni tempo, ma non impedisce l'esecuzione delle misure di sicurezza che sono state già ordinate dal giudice come misure accessorie di una condanna alla pena della reclusione superiore a dieci anni. Nondimeno, alla colonia agricola e alla casa di lavoro è sostituita la libertà vigilata.

Qualora per effetto di indulto o di grazia non debba essere eseguita la pena di morte, ovvero, in tutto o in parte, la pena dell'ergastolo, il condannato è sottoposto a libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

Art. 211.

(*Esecuzione delle misure di sicurezza*)

Le misure di sicurezza aggiunte a una pena detentiva sono eseguite dopo che la pena è stata scontata o è altrimenti estinta.

Le misure di sicurezza, aggiunte a pena non detentiva, sono eseguite dopo che la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile.

L'esecuzione delle misure di sicurezza temporanee non detentive, aggiunte a misure di sicurezza detentive, ha luogo dopo la esecuzione di queste ultime.

Art. 212.

(*Casi di sospensione o di trasformazione di misure di sicurezza*)

L'esecuzione di una misura di sicurezza applicata a persona imputabile è sospesa se questa deve scontare una pena detentiva, e riprende il suo corso dopo l'esecuzione della pena.

Se la persona sottoposta a una misura di sicurezza detentiva è colpita da un'infermità psichica, il giudice ne ordina il ricovero in un manicomio giudiziario, ovvero in una casa di cura e di custodia.

Quando sia cessata la infermità, il giudice, accertato che la persona è socialmente pericolosa, ordina che essa sia assegnata ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro, ovvero a un riformatorio giudiziario, se non crede di sottoporla a libertà vigilata.

Se l'infermità psichica colpisce persona sottoposta a misura di sicurezza non detentiva o a cauzione di buona condotta, e l'infermo viene ricoverato in un manicomio comune, cessa l'esecuzione di dette misure. Nondimeno, se si tratta di persona sottoposta a misura di sicurezza personale non detentiva, il giudice, cessata l'infermità, procede a nuovo accertamento ed applica una misura di sicurezza personale non detentiva qualora la persona risulti ancora pericolosa.

Art. 213.

(*Stabilimenti destinati alla esecuzione delle misure di sicurezza detentive. Regime educativo, curativo e di lavoro*)

Le misure di sicurezza detentive sono eseguite negli stabilimenti a ciò destinati.

Le donne sono assegnate a stabilimenti separati da quelli destinati agli uomini.

In ciascuno degli stabilimenti è adottato un particolare regime educativo o curativo e di lavoro, avuto riguardo alle tendenze e alle abitudini criminose della persona e, in genere, al pericolo sociale che da essa deriva.

Il lavoro è remunerato. Dalla remunerazione è prelevata una quota per il rimborso delle spese di mantenimento.

Per quanto concerne il mantenimento dei ricoverati nei manicomi giudiziarî, si osservano le disposizioni sul rimborso delle spese di spedalità.

Art. 214.

(*Inosservanza delle misure di sicurezza detentive*)

Nel caso in cui la persona sottoposta a misura di sicurezza detentiva si sottrae volontariamente alla esecuzione di essa, ricomincia a decorrere il periodo minimo di durata della misura di sicurezza dal giorno in cui a questa è data nuovamente esecuzione.

Tale disposizione non si applica nel caso di persona ricoverata in un manicomio giudiziario o in una casa di cura e di custodia.

SEZIONE II. — *Disposizioni speciali.*

Art. 215.

(*Specie*)

Le misure di sicurezza personali si distinguono in detentive e non detentive.

Sono misure di sicurezza detentive:

1° l'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro;

2° il ricovero in una casa di cura e di custodia;

3° il ricovero in un manicomio giudiziario;

4° il ricovero in un riformatorio giudiziario.

Sono misure di sicurezza non detentive:

1° la libertà vigilata;

2° il divieto di soggiorno in uno o più Comuni, o in una o più Provincie;

3° il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche;

4° l'espulsione dello straniero dallo Stato.

Quando la legge stabilisce una misura di sicurezza senza indicarne la specie, il giudice dispone che si applichi la libertà vigilata, a meno che, trattandosi di un condannato per delitto, ritenga di disporre l'assegnazione di lui a una colonia agricola o ad una casa di lavoro.

Art. 216.

(*Assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro*)

Sono assegnati a una colonia agricola o ad una casa di lavoro:

1° coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;

2° coloro che, essendo stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, e non essendo più sottoposti a misura di sicurezza, commettono un nuovo delitto, non colposo, che sia nuova manifestazione della abitualità, della professionalità o della tendenza a delinquere;

3° le persone condannate o prosciolte, negli altri casi indicati espressamente nella legge.

Art. 217.
(*Durata minima*)

L'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro ha la durata minima di un anno. Per i delinquenti abituali, la durata minima è di due anni, per i delinquenti professionali di tre anni, ed è di quattro anni per i delinquenti per tendenza.

Art. 218.
(*Esecuzione*)

Nelle colonie agricole e nelle case di lavoro i delinquenti abituali o professionali e quelli per tendenza sono assegnati a sezioni speciali.

Il giudice stabilisce se la misura di sicurezza debba essere eseguita in una colonia agricola, ovvero in una casa di lavoro, tenuto conto delle condizioni e attitudini della persona a cui il provvedimento si riferisce. Il provvedimento può essere modificato nel corso della esecuzione.

Art. 219.
(*Assegnazione a una casa di cura e di custodia*)

Il condannato, per delitto non colposo, a una pena diminuita per cagione di infermità psichica o di cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti, ovvero per cagione di sordomutismo, è ricoverato in una casa di cura e di custodia per un tempo non inferiore a un anno, quando la pena stabilita dalla legge non è inferiore nel minimo a cinque anni di reclusione.

Se per il delitto commesso è stabilita dalla legge la pena di morte o la pena dell'ergastolo, ovvero la reclusione non inferiore nel minimo a dieci anni, la misura di sicurezza è ordinata per un tempo non inferiore a tre anni.

Se si tratta di un altro reato, per il quale la legge stabilisce la pena detentiva, e risulta che il condannato è persona socialmente pericolosa, il ricovero in una casa di cura e di custodia è ordinato per un tempo non inferiore a sei mesi; tuttavia il giudice può sostituire alla misura del ricovero quella della libertà vigilata. Tale sostituzione non ha luogo, qualora si tratti di condannati a pena diminuita per intossicazione cronica da alcool o da sostanze stupefacenti.

Quando deve essere ordinato il ricovero in una casa di cura e di custodia, non si applica altra misura di sicurezza detentiva.

Art. 220.
(*Esecuzione dell'ordine di ricovero*)

L'ordine di ricovero del condannato nella casa di cura e di custodia è eseguito dopo che la pena restrittiva della libertà personale sia stata scontata o sia altrimenti estinta.

Il giudice, nondimeno, tenuto conto delle particolari condizioni d'infermità psichica del condannato, può disporre che il ricovero venga eseguito prima che sia iniziata o abbia termine la esecuzione della pena restrittiva della libertà personale.

Il provvedimento è revocato quando siano venute meno le ragioni che lo determinarono, ma non prima che sia decorso il termine minimo stabilito nell'articolo precedente.

Il condannato, dimesso dalla casa di cura e di custodia, è sottoposto all'esecuzione della pena.

Art. 221.
(*Ubriachi abituali*)

Quando non debba essere ordinata altra misura di sicurezza detentiva, i condannati alla reclusione per delitti commessi in stato di ubriachezza, qualora questa sia abituale, o per delitti commessi sotto l'azione di sostanze stupefacenti all'uso delle quali siano dediti, sono ricoverati in una casa di cura e di custodia.

Tuttavia, se si tratta di delitti per i quali sia stata inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, al ricovero in una casa di cura e di custodia può essere sostituita la libertà vigilata.

Il ricovero ha luogo in sezioni speciali, e ha la durata minima di sei mesi.

Art. 222.
(*Ricovero in un manicomio giudiziario*)

Nel caso di proscioglimento per infermità psichica, ovvero per intossicazione cronica da alcool o da sostanze stupefacenti, ovvero per sordomutismo, è sempre ordinato il ricovero dell'imputato in un manicomio giudiziario per un tempo non inferiore a due anni; salvo che si tratti di contravvenzioni o di delitti colposi o di altri delitti per i quali la legge stabilisce la pena pecuniaria o la reclusione per un tempo non superiore nel massimo a due anni, nei quali casi la sentenza di proscioglimento è comunicata all'Autorità di pubblica sicurezza.

La durata minima del ricovero nel manicomio giudiziario è di dieci anni, se per il fatto commesso la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo, ovvero di cinque se per il fatto commesso la legge stabilisce la pena della reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a dieci anni.

Nel caso in cui la persona ricoverata in un manicomio giudiziario debba scontare una pena restrittiva della libertà personale, l'esecuzione di questa è differita fino a che perduri il ricovero nel manicomio.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche ai minori degli anni quattordici o maggiori dei quattordici e minori dei diciotto, prosciolti per ragione di età, quando abbiano commesso un fatto preveduto dalla legge come reato, trovandosi in alcuna delle condizioni indicate nella prima parte dell'articolo stesso.

Art. 223.
(*Ricovero dei minori in un riformatorio giudiziario*)

Il ricovero in un riformatorio giudiziario è misura di sicurezza speciale per i minori, e non può avere durata inferiore a un anno.

Qualora tale misura di sicurezza debba essere, in tutto o in parte, applicata o eseguita dopo che il minore abbia compiuto gli anni ventuno, ad essa è sostituita la libertà vigilata, salvo che il giudice ritenga di ordinare l'assegnazione a una colonia agricola, o ad una casa di lavoro.

Art. 224.
(*Minore non imputabile*)

Qualora il fatto commesso da un minore degli anni quattordici sia preveduto dalla legge come delitto, ed egli sia pericoloso, il giudice, tenuto specialmente conto della gravità del fatto e delle condizioni morali della famiglia in cui il minore è vissuto, ordina che questi sia ricoverato nel riformatorio giudiziario o posto in libertà vigilata.

Se, per il delitto, la legge stabilisce la pena di morte

o l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, e non si tratta di delitto colposo, è sempre ordinato il ricovero del minore nel riformatorio per un tempo non inferiore a tre anni.

Le disposizioni precedenti si applicano anche al minore che, nel momento in cui ha commesso il fatto preveduto dalla legge come delitto, aveva compiuto gli anni quattordici, ma non ancora i diciotto, se egli sia riconosciuto non imputabile, a norma dell'articolo 98.

Art. 225.

(*Minore imputabile*)

Quando il minore che ha compiuto gli anni quattordici, ma non ancora i diciotto, sia riconosciuto imputabile, il giudice può ordinare che, dopo l'esecuzione della pena, egli sia ricoverato in un riformatorio giudiziario o posto in libertà vigilata, tenuto conto delle circostanze indicate nella prima parte dell'articolo precedente.

E' sempre applicata una delle predette misure di sicurezza al minore che sia condannato per delitto durante la esecuzione di una misura di sicurezza, a lui precedentemente applicata per difetto d'imputabilità.

Art. 226.

(*Minore delinquente abituale, professionale o per tendenza*)

Il ricovero in un riformatorio giudiziario è sempre ordinato per il minore degli anni diciotto, che sia delinquente abituale o professionale, ovvero delinquente per tendenza; e non può avere durata inferiore a tre anni. Quando egli ha compiuto gli anni ventuno, il giudice ne ordina l'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro.

La legge determina gli altri casi nei quali deve essere ordinato il ricovero del minore in un riformatorio giudiziario.

Art. 227.

(*Riformatori speciali*)

Quando la legge stabilisce che il ricovero in un riformatorio giudiziario sia ordinato senza che occorra accertare che il minore è socialmente pericoloso, questi è assegnato ad uno stabilimento speciale o ad una sezione speciale degli stabilimenti ordinari.

Può altresì essere assegnato ad uno stabilimento speciale o ad una sezione speciale degli stabilimenti ordinari il minore che, durante il ricovero nello stabilimento ordinario, si sia rivelato particolarmente pericoloso.

Art. 228.

(*Libertà vigilata*)

La sorveglianza della persona in stato di libertà vigilata è affidata all'Autorità di pubblica sicurezza.

Alla persona in stato di libertà vigilata sono imposte dal giudice prescrizioni idonee ad evitare le occasioni di nuovi reati.

Tali prescrizioni possono essere dal giudice successivamente modificate o limitate.

La sorveglianza deve essere esercitata in modo da agevolare, mediante il lavoro, il riadattamento della persona alla vita sociale.

La libertà vigilata non può avere durata inferiore a un anno.

Per la vigilanza sui minori si osservano le disposizioni precedenti, in quanto non provvedano leggi speciali.

Art. 229.

(*Casi nei quali può essere ordinata la libertà vigilata*)

Oltre quanto è prescritto da speciali disposizioni di legge, la libertà vigilata può essere ordinata:

1° nel caso di condanna alla reclusione per un tempo superiore a un anno;

2° nei casi in cui questo codice autorizza una misura di sicurezza per un fatto non preveduto dalla legge come reato.

Art. 230.

(*Casi nei quali deve essere ordinata la libertà vigilata*)

La libertà vigilata è sempre ordinata:

1° se è inflitta la pena della reclusione per non meno di dieci anni: e non può, in tal caso, avere durata inferiore a tre anni;

2° quando il condannato è ammesso alla liberazione condizionale;

3° se il contravventore abituale o professionale, non essendo più sottoposto a misure di sicurezza, commette un nuovo reato, il quale sia nuova manifestazione di abitualità o professionalità;

4° negli altri casi determinati dalla legge.

Nel caso in cui sia stata disposta l'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro, il giudice, al termine dell'assegnazione, può ordinare che la persona da dimettere sia posta in libertà vigilata, ovvero può obbligarla a cauzione di buona condotta.

Art. 231.

(*Trasgressione degli obblighi imposti*)

Fuori del caso preveduto dalla prima parte dell'articolo 177, quando la persona in stato di libertà vigilata trasgredisce agli obblighi imposti, il giudice può aggiungere alla libertà vigilata la cauzione di buona condotta.

Avuto riguardo alla particolare gravità della trasgressione o al ripetersi della medesima, ovvero qualora il trasgressore non presti la cauzione, il giudice può sostituire alla libertà vigilata l'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro, ovvero, se si tratta di un minore, il ricovero in un riformatorio giudiziario.

Art. 232.

(*Minori o infermi di mente in stato di libertà vigilata*)

La persona di età minore o in stato d'infermità psichica non può essere posta in libertà vigilata, se non quando sia possibile affidarla ai genitori, o a coloro che abbiano obbligo di provvedere alla sua educazione o assistenza, ovvero a istituti di assistenza sociale.

Qualora tale affidamento non sia possibile o non sia ritenuto opportuno, è ordinato, o mantenuto, secondo i casi, il ricovero nel riformatorio, o nella casa di cura e di custodia.

Se, durante la libertà vigilata, il minore non dà prova di ravvedimento o la persona in stato d'infermità psichica si rivela di nuovo pericolosa, alla libertà vigilata è sostituito, rispettivamente, il ricovero in un riformatorio o il ricovero in una casa di cura e di custodia.

Art. 233

(*Divieto di soggiorno in uno o più Comuni o in una o più Provincie*)

Al colpevole di un delitto contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero di un delitto

commesso per motivi politici o occasionato da particolari condizioni sociali o morali esistenti in un determinato luogo, può essere imposto il divieto di soggiornare in uno o più Comuni o in una o più Provincie, designati dal giudice.

Il divieto di soggiorno ha una durata non inferiore a un anno.

Nel caso di trasgressione, ricomincia a decorrere il termine minimo, e può essere ordinata inoltre la libertà vigilata.

Art. 234.

(Divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche)

Il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche ha la durata minima di un anno.

Il divieto è sempre aggiunto alla pena, quando si tratta di condannati per ubriachezza abituale o per reati commessi in stato di ubriachezza, sempre che questa sia abituale.

Nel caso di trasgressione, può essere ordinata inoltre la libertà vigilata o la prestazione di una cauzione di buona condotta.

Art. 235.

(Espulsione dello straniero dallo Stato)

L'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato è ordinata dal giudice, oltre che nei casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero sia condannato alla reclusione per un tempo non inferiore a dieci anni.

Allo straniero che trasgredisce all'ordine di espulsione, pronunciato dal giudice, si applicano le sanzioni stabilite dalle leggi di sicurezza pubblica per il caso di contravvenzione all'ordine di espulsione emanato dall'Autorità amministrativa.

Capo II.

Delle misure di sicurezza patrimoniali.

Art. 236.

(Specie: regole generali)

Sono misure di sicurezza patrimoniali, oltre quelle stabilite da particolari disposizioni di legge:

1° la cauzione di buona condotta;

2° la confisca.

Si applicano anche alle misure di sicurezza patrimoniali le disposizioni degli articoli 199, 200, prima parte, 201, prima parte, 205, prima parte e numero 3° del capoverso, e, salvo che si tratti di confisca, le disposizioni del primo e secondo capoverso dell'articolo 200 e quelle dell'articolo 210.

Alla cauzione di buona condotta si applicano altresì le disposizioni degli articoli 202, 203, 204, prima parte, e 207.

Art. 237.

(Cauzione di buona condotta)

La cauzione di buona condotta è data mediante il deposito, presso la Cassa delle ammende, di una somma non inferiore a lire mille, né superiore a lire ventimila.

In luogo del deposito, è ammessa la prestazione di una garanzia mediante ipoteca, o anche mediante fideiussione solidale.

La durata della misura di sicurezza non può essere inferiore a un anno, né superiore a cinque; e decorre dal giorno in cui la cauzione fu prestata.

Art. 238.

(Inadempimento dell'obbligo di prestare cauzione)

Qualora il deposito della somma non sia eseguito o la garanzia non sia prestata, il giudice sostituisce alla cauzione la libertà vigilata.

Art. 239.

(Adempimento o trasgressione dell'obbligo di buona condotta)

Se, durante l'esecuzione della misura di sicurezza, chi vi è sottoposto non commette alcun delitto, ovvero alcuna contravvenzione per la quale la legge stabilisce la pena dell'arresto, è ordinata la restituzione della somma depositata o la cancellazione della ipoteca; e la fideiussione si estingue. In caso diverso, la somma depositata, o per la quale fu data garanzia, è devoluta alla Cassa delle ammende.

Art. 240.

(Confisca)

Nel caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto.

E' sempre ordinata la confisca:

1° delle cose che costituiscono il prezzo del reato;

2° delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna.

Le disposizioni della prima parte e del numero 1° del capoverso precedente non si applicano se la cosa appartiene a persona estranea al reato.

La disposizione del numero 2° non si applica se la cosa appartiene a persona estranea al reato e la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.

LIBRO SECONDO

DEI DELITTI IN PARTICOLARE

TITOLO PRIMO.

DEI DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ DELLO STATO.

CAPO I.

Dei delitti contro la personalità internazionale dello Stato.

Art. 241.

(Attentati contro la integrità, l'indipendenza o l'unità dello Stato)

Chiunque commette un fatto diretto a sottoporre il territorio dello Stato o una parte di esso alla sovranità di uno Stato straniero, ovvero a menomare l'indipendenza dello Stato, è punito con la morte.

Alla stessa pena soggiace chiunque commette un fatto diretto a disciogliere l'unità dello Stato, o a distaccare dalla madre Patria una colonia o un altro territorio soggetto, anche temporaneamente, alla sua sovranità.

Art. 242.

(*Cittadino che porta le armi contro lo Stato italiano*)

Il cittadino che porta le armi contro lo Stato, o presta servizio nelle forze armate di uno Stato in guerra contro lo Stato italiano, è punito con l'ergastolo. Se esercita un comando superiore o una funzione direttiva è punito con la morte.

Non è punibile chi, trovandosi, durante le ostilità, nel territorio dello Stato nemico, ha commesso il fatto per esservi stato costretto da un obbligo impostogli dalle leggi dello Stato medesimo.

Agli effetti delle disposizioni di questo titolo, è considerato *cittadino* anche chi ha perduto per qualunque causa la cittadinanza italiana.

Agli effetti della legge penale, sono considerati *Stati in guerra* contro lo Stato italiano anche gli aggregati politici che, sebbene dallo Stato italiano non riconosciuti come Stati, abbiano tuttavia il trattamento di belligeranti.

Art. 243.

(*Intelligenze con lo straniero a scopo di guerra contro lo Stato italiano*)

Chiunque tiene intelligenze con lo straniero affinché uno Stato estero muova guerra o compia atti di ostilità contro lo Stato italiano, ovvero commette altri fatti diretti allo stesso scopo, è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

Se la guerra segue, si applica la pena di morte; se le ostilità si verificano, si applica l'ergastolo.

Art. 244.

(*Atti ostili verso uno Stato estero, che espongono lo Stato italiano al pericolo di guerra*)

Chiunque, senza l'approvazione del Governo, fa arruolamenti o compie altri atti ostili contro uno Stato estero, in modo da esporre lo Stato italiano al pericolo di una guerra, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni; se la guerra avviene, è punito con l'ergastolo.

Qualora gli atti ostili siano tali da turbare soltanto le relazioni con un Governo estero, ovvero da esporre lo Stato italiano o i suoi cittadini, ovunque residenti, al pericolo di rappresaglie o di ritorsioni, la pena è della reclusione da due a otto anni. Se segue la rottura delle relazioni diplomatiche, o se avvengono le rappresaglie o le ritorsioni, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Art. 245.

(*Intelligenze con lo straniero per impegnare lo Stato italiano alla neutralità o alla guerra*)

Chiunque tiene intelligenze con lo straniero per impegnare o per compiere atti diretti a impegnare lo Stato italiano alla dichiarazione o al mantenimento della neutralità, ovvero alla dichiarazione di guerra, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se le intelligenze hanno per oggetto una propaganda col mezzo della stampa.

Art. 246.

(*Corruzione del cittadino da parte dello straniero*)

Il cittadino, che, anche indirettamente, riceve o si fa promettere dallo straniero, per sé o per altri, denaro o qualsiasi utilità, o soltanto ne accetta la promessa, al fine di compiere atti contrari agli interessi nazionali, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da lire cinquemila a ventimila.

Alla stessa pena soggiace lo straniero che dà o promette il denaro o l'utilità.

La pena è aumentata:

1° se il fatto è commesso in tempo di guerra;

2° se il denaro o l'utilità sono dati o promessi per una propaganda col mezzo della stampa.

Art. 247.

(*Favoreggiamento bellico*)

Chiunque, in tempo di guerra, tiene intelligenze con lo straniero per favorire le operazioni militari del nemico a danno dello Stato italiano, o per nuocere altrimenti alle operazioni militari dello Stato italiano, ovvero commette altri fatti diretti agli stessi scopi, è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni; e, se raggiunge l'intento, con la morte.

Art. 248.

(*Somministrazione al nemico di provvigioni*)

Chiunque, in tempo di guerra, somministra, anche indirettamente, allo Stato nemico provvigioni, ovvero altre cose, le quali possano essere usate a danno dello Stato italiano, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.

Tale disposizione non si applica allo straniero che commette il fatto all'estero.

Art. 249.

(*Partecipazione a prestiti a favore del nemico*)

Chiunque, in tempo di guerra, partecipa a prestiti o a versamenti a favore dello Stato nemico, o agevola le operazioni ad essi relative, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.

Tale disposizione non si applica allo straniero che commette il fatto all'estero.

Art. 250.

(*Commercio col nemico*)

Il cittadino, o lo straniero dimorante nel territorio dello Stato, il quale, in tempo di guerra e fuori dei casi indicati nell'articolo 248, commercia, anche indirettamente, con sudditi dello Stato nemico, ovunque dimoranti, ovvero con altre persone dimoranti nel territorio dello Stato nemico, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa pari al quintuplo del valore della merce e, in ogni caso, non inferiore a lire diecimila.

Art. 251.

(*Inadempimento di contratti di forniture in tempo di guerra*)

Chiunque, in tempo di guerra, non adempie in tutto o in parte gli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura di cose o di opere concluso con lo Stato o con un altro ente pubblico o con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, per i bisogni delle forze armate dello Stato o della popolazione, è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa pari al triplo del valore della cosa o dell'opera che egli avrebbe dovuto fornire e, in ogni caso, non inferiore a lire diecimila.

Se l'inadempimento, totale o parziale, del contratto è dovuto a colpa, le pene sono ridotte alla metà.

Le stesse disposizioni si applicano ai subfornitori, ai mediatori e ai rappresentanti dei fornitori, allorchè

essi, violando i loro obblighi contrattuali, hanno cagionato l'inadempimento del contratto di fornitura.

Art. 252.

(*Frode in forniture in tempo di guerra*)

Chiunque, in tempo di guerra, commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nello articolo precedente è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni e con la multa pari al quintuplo del valore della cosa o dell'opera che avrebbe dovuto fornire, e, in ogni caso, non inferiore a lire ventimila.

Art. 253.

(*Distruzione o sabotaggio di opere militari*)

Chiunque distrugge, o rende inservibili, in tutto o in parte, anche temporaneamente, navi, aeromobili, convogli, strade, stabilimenti, depositi o altre opere militari o adibite al servizio delle forze armate dello Stato è punito con la reclusione non inferiore a otto anni.

Si applica la pena di morte:

1° se il fatto è commesso nell'interesse di uno Stato in guerra contro lo Stato italiano;

2° se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.

Art. 254.

(*Agevolazione colposa*)

Quando l'esecuzione del delitto preveduto dall'articolo precedente è stata resa possibile, o soltanto agevolata, per colpa di chi era in possesso o aveva la custodia o la vigilanza delle cose ivi indicate, questi è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Art. 255.

(*Soppressione, falsificazione o sottrazione di atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato*)

Chiunque, in tutto o in parte, sopprime, distrugge o falsifica, ovvero carpisce, sottrae o distrae, anche temporaneamente, atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato od altro interesse politico, interno o internazionale, dello Stato è punito con la reclusione non inferiore a otto anni.

Si applica la pena di morte se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.

Art. 256.

(*Procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato*)

Chiunque si procura notizie che, nell'interesse della sicurezza dello Stato o, comunque, nell'interesse politico, interno o internazionale, dello Stato, debbono rimanere segrete è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

Agli effetti delle disposizioni di questo titolo, fra le notizie che debbono rimanere segrete nell'interesse politico dello Stato sono comprese quelle contenute in atti del Governo, da esso non pubblicati per ragioni d'ordine politico, interno o internazionale.

Se si tratta di notizie di cui l'Autorità competente ha vietato la divulgazione, la pena è della reclusione da due a otto anni.

Si applica la pena di morte se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.

Art. 257.

(*Spionaggio politico o militare*)

Chiunque si procura, a scopo di spionaggio politico o militare, notizie che, nell'interesse della sicurezza dello Stato o, comunque, nell'interesse politico interno o internazionale, dello Stato, debbono rimanere segrete è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni.

Si applica la pena di morte:

1° se il fatto è commesso nell'interesse di uno Stato in guerra con lo Stato italiano;

2° se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.

Art. 258.

(*Spionaggio di notizie di cui è stata vietata la divulgazione*)

Chiunque si procura, a scopo di spionaggio politico o militare, notizie di cui l'Autorità competente ha vietato la divulgazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

Si applica l'ergastolo se il fatto è commesso nell'interesse di uno Stato in guerra con lo Stato italiano.

Si applica la pena di morte se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.

Art. 259.

(*Agevolazione colposa*)

Quando l'esecuzione di alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 255, 256, 257 e 258 è stata resa possibile, o soltanto agevolata, per colpa di chi era in possesso dell'atto o documento o a cognizione della notizia, questi è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Si applica la reclusione da tre a quindici anni se sono state compromesse la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.

Le stesse pene si applicano quando l'esecuzione dei delitti suddetti è stata resa possibile o soltanto agevolata per colpa di chi aveva la custodia o la vigilanza dei luoghi o delle zone di terra, di acqua o di aria, nelle quali è vietato l'accesso nell' interesse militare dello Stato.

Art. 260.

(*Introduzione clandestina in luoghi militari e possesso ingiustificato di mezzi di spionaggio*)

E' punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque:

1° si introduce clandestinamente o con inganno in luoghi o zone di terra, di acqua o di aria, in cui è vietato l'accesso nell'interesse militare dello Stato;

2° è còlto, in tali luoghi o zone, o in loro prossimità, in possesso ingiustificato di mezzi idonei a commettere alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 256, 257 e 258;

3° è còlto in possesso ingiustificato di documenti o di qualsiasi altra cosa atta a fornire le notizie indicate nell'articolo 256.

Se alcuno dei fatti preveduti dai numeri precedenti è commesso in tempo di guerra, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Art. 261.

(*Rivelazione di segreti di Stato*)

Chiunque rivela taluna delle notizie di carattere segreto indicate nell'articolo 256 è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.

Se il fatto è commesso in tempo di guerra, ovvero ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato o le operazioni militari, la pena della reclusione non può essere inferiore a dieci anni.

Se il colpevole ha agito a scopo di spionaggio politico o militare, si applica, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, la pena dell'ergastolo; e, nei casi preveduti dal primo capoverso, la pena di morte.

Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano anche a chi ottiene la notizia.

Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione da sei mesi a due anni, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, e da tre a quindici anni qualora concorra una delle circostanze indicate nel primo capoverso.

Art. 262.

(*Rivelazione di notizie di cui sia stata vietata la divulgazione*)

Chiunque rivela notizie, delle quali l'Autorità competente ha vietato la divulgazione, è punito con la reclusione non inferiore a tre anni.

Se il fatto è commesso in tempo di guerra, ovvero ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato o le operazioni militari, la pena è della reclusione non inferiore a dieci anni.

Se il colpevole ha agito a scopo di spionaggio politico o militare, si applica, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, la reclusione non inferiore a quindici anni; e, nei casi preveduti dal primo capoverso, la pena di morte.

Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano anche a chi ottiene la notizia.

Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione da sei mesi a due anni, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, e da tre a quindici anni qualora concorra una delle circostanze indicate nel primo capoverso.

Art. 263.

(*Utilizzazione dei segreti di Stato*)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che impiega a proprio o altrui profitto invenzioni o scoperte scientifiche o nuove applicazioni industriali che egli conosca per ragione del suo ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete nell'interesse della sicurezza dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni e con la multa non inferiore a lire diecimila.

Se il fatto è commesso nell'interesse di uno Stato in guerra con lo Stato italiano, o se ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari, il colpevole è punito con la morte.

Art. 264.

(*Infedeltà in affari di Stato*)

Chiunque, incaricato dal Governo italiano di trattare all'estero affari di Stato, si rende infedele al mandato è punito, se dal fatto possa derivare nocumento all'interesse nazionale, con la reclusione non inferiore a cinque anni.

Art. 265.

(*Disfattismo politico*)

Chiunque, in tempo di guerra, diffonde o comunica voci o notizie false, esagerate o tendenziose, che possano destare pubblico allarme o deprimere lo spirito pubblico o altrimenti menomare la resistenza della nazione di fronte al nemico, o svolge comunque un'attività tale da recare nocumento agli interessi nazionali, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.

La pena è non inferiore a quindici anni:

1° se il fatto è commesso con propaganda o comunicazioni dirette a militari;

2° se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze con lo straniero.

La pena è dell'ergastolo se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze col nemico.

Art. 266.

(*Istigazione di militari a disobbedire alle leggi*)

Chiunque istiga i militari a disobbedire alle leggi o a violare il giuramento dato o i doveri della disciplina militare o altri doveri inerenti al proprio stato, ovvero fa a militari l'apologia di fatti contrari alle leggi, al giuramento, alla disciplina o ad altri doveri militari, è punito, per ciò solo, se il fatto non costituisce un più grave delitto, con la reclusione da uno a tre anni.

La pena è della reclusione da due a cinque anni se il fatto è commesso pubblicamente.

Le pene sono aumentate se il fatto è commesso in tempo di guerra.

Agli effetti della legge penale, il reato si considera avvenuto pubblicamente quando il fatto è commesso:

1° col mezzo della stampa, o con altro mezzo di propaganda;

2° in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone;

3° in una riunione che, per il luogo in cui è tenuta, o per il numero degli intervenuti, o per lo scopo od oggetto di essa, abbia carattere di riunione non privata.

Art. 267.

(*Disfattismo economico*)

Chiunque, in tempo di guerra, adopera mezzi diretti a deprimere il corso dei cambi, o ad influire sul mercato dei titoli o dei valori, pubblici o privati, in modo da esporre a pericolo la resistenza della nazione di fronte al nemico, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni e con la multa non inferiore a lire trentamila.

Se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze con lo straniero, la reclusione non può essere inferiore a dieci anni.

La reclusione è non inferiore a quindici anni se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze col nemico.

Art. 268.

(*Parificazione degli Stati alleati*)

Le pene stabilite negli articoli 247 e seguenti si applicano anche quando il delitto è commesso a danno di uno Stato estero alleato o associato, a fine di guerra, con lo Stato italiano.

Art. 269.

(*Attività antinazionale del cittadino all'estero*)

Il cittadino, che, fuori del territorio dello Stato, diffonde o comunica voci o notizie false, esagerate o tendenziose sulle condizioni interne dello Stato, per modo da menomare il credito o il prestigio dello Stato all'estero, o svolge comunque un'attività tale da recare nocumento agli interessi nazionali, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.

Art. 270.
(*Associazioni sovversive*)

Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette a stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sulle altre, ovvero a sopprimere violentemente una classe sociale o, comunque, a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni.

Alla stessa pena soggiace chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni aventi per fine la soppressione violenta di ogni ordinamento politico e giuridico della società.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni predette, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento.

Art. 271.
(*Associazioni antinazionali*)

Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni che si propongano di svolgere o che svolgano un'attività diretta a distruggere o deprimere il sentimento nazionale è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

Si applica l'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

Art. 272.
(*Propaganda ed apologia sovversiva o antinazionale*)

Chiunque nel territorio dello Stato fa propaganda per la instaurazione violenta della dittatura di una classe sociale sulle altre, o per la soppressione violenta di una classe sociale o, comunque, per il sovvertimento violento degli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato, ovvero fa propaganda per la distruzione di ogni ordinamento politico e giuridico della società, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se la propaganda è fatta per distruggere o deprimere il sentimento nazionale, la pena è della reclusione da sei mesi a due anni.

Alle stesse pene soggiace chi fa apologia dei fatti preveduti dalle disposizioni precedenti.

Art. 273.
(*Illecita costituzione di associazioni aventi carattere internazionale*)

Chiunque senza autorizzazione del Governo promuove, costituisce, organizza o dirige nel territorio dello Stato associazioni, enti o istituti di carattere internazionale, o sezioni di essi, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire cinquemila a ventimila.

Se l'autorizzazione è stata ottenuta per effetto di dichiarazioni false o reticenti, la pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa non inferiore a lire diecimila.

Art. 274.
(*Illecita partecipazione ad associazioni aventi carattere internazionale*)

Chiunque partecipa nel territorio dello Stato ad associazioni, enti o istituti, o sezioni di essi, di carattere internazionale, per i quali non sia stata conceduta l'autorizzazione del Governo, è punito con la multa da lire mille a diecimila.

La stessa pena si applica al cittadino, residente nel territorio dello Stato, che senza l'autorizzazione del Governo partecipa ad associazioni, enti o istituti di carattere internazionale, che abbiano sede all'estero.

Art. 275.
(*Accettazione di onorificenze o utilità da uno Stato nemico*)

Il cittadino, che, da uno Stato in guerra con lo Stato italiano, accetta gradi o dignità accademiche, titoli, decorazioni o altre pubbliche insegne onorifiche, pensioni o altre utilità, inerenti ai predetti gradi, dignità, titoli, decorazioni o onorificenze, è punito con la reclusione fino a un anno.

CAPO II.

Dei delitti contro la personalità interna dello Stato.

Art. 276.
(*Attentato contro il Re, il Reggente, la Regina, il Principe Ereditario e i Principi della Famiglia Reale*)

Chiunque attenta alla vita, alla incolumità o alla libertà personale del Re o del Reggente è punito con la morte.

La stessa pena si applica se il fatto è diretto contro la vita, la incolumità o la libertà personale della Regina o del Principe Ereditario.

Chiunque attenta alla vita, alla incolumità o alla libertà personale di un'altra persona della Famiglia Reale è punito, nel caso di attentato alla vita, con la reclusione non inferiore a venti anni, e, negli altri casi, con la reclusione non inferiore a dieci anni. Se dal fatto deriva la morte, si applica la pena di morte, nel caso di attentato alla vita; e l'ergastolo, negli altri casi.

Art. 277.
(*Offesa alla libertà del Re, del Reggente, della Regina, del Principe Ereditario e dei Principi della Famiglia Reale*)

Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, attenta alla libertà del Re o del Reggente è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Se il fatto è diretto contro la Regina o il Principe Ereditario, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; e da tre a dieci anni, se diretto contro un'altra persona della Famiglia Reale.

Art. 278.
(*Offesa all'onore del Re, del Reggente, della Regina, del Principe Ereditario e dei Principi della Famiglia Reale*)

Chiunque offende l'onore o il prestigio del Re o del Reggente è punito con la reclusione da due a sette anni.

Se il fatto è commesso contro la Regina o il Principe Ereditario, il colpevole è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso contro un'altra persona della Famiglia Reale, ovvero è offesa la memoria di un ascendente o di un discendente o di un altro prossimo congiunto del Re, del Reggente o della Regina, il colpevole è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Art. 279.

(*Lesa prerogativa della irresponsabilità del Re*)

Chiunque, pubblicamente, fa risalire al Re o al Reggente il biasimo o la responsabilità degli atti del Governo è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Art. 280.

(*Attentato contro il Capo del Governo*)

Chiunque attenta alla vita, alla incolumità o alla libertà personale del Capo del Governo è punito con la morte.

Art. 281.

(*Offesa alla libertà del Capo del Governo*)

Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, attenta alla libertà del Capo del Governo è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.

Art. 282.

(*Offesa all'onore del Capo del Governo*)

Chiunque offende l'onore o il prestigio del Capo del Governo è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Art. 283.

(*Attentato contro la costituzione dello Stato*)

Chiunque commette un fatto diretto a mutare la costituzione dello Stato, o la forma del Governo, o l'ordine di successione al trono, con mezzi non consentiti dall'ordinamento costituzionale dello Stato, è punito con l'ergastolo.

Art. 284.

(*Insurrezione armata contro i poteri dello Stato*)

Chiunque promuove un'insurrezione armata contro i poteri dello Stato è punito con l'ergastolo e, se l'insurrezione avviene, con la morte.

Coloro che partecipano alla insurrezione sono puniti con la reclusione da tre a quindici anni; coloro che la dirigono, con la morte.

La insurrezione si considera armata anche se le armi sono soltanto tenute in un luogo di deposito.

Art. 285.

(*Devastazione, saccheggio e strage*)

Chiunque, allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato, commette un fatto diretto a portare la devastazione, il saccheggio o la strage nel territorio dello Stato o in una parte di esso è punito con la morte.

Art. 286.

(*Guerra civile*)

Chiunque commette un fatto diretto a suscitare la guerra civile nel territorio dello Stato, è punito con l'ergastolo.

Se la guerra civile avviene, il colpevole è punito con la morte.

Art. 287.

(*Usurpazione di potere politico o di comando militare*)

Chiunque usurpa un potere politico, ovvero persiste nell'esercitarlo indebitamente, è punito con la reclusione da sei a quindici anni.

Alla stessa pena soggiace chiunque indebitamente assume un alto comando militare.

Se il fatto è commesso in tempo di guerra, il colpevole è punito con l'ergastolo: ed è punito con la morte, se il fatto ha compromesso l'esito delle operazioni militari.

Art. 288.

(*Arruolamenti o armamenti non autorizzati a servizio di uno Stato estero*)

Chiunque nel territorio dello Stato e senza approvazione del Governo arruola o arma cittadini, perchè militino al servizio o a favore dello straniero, è punito con la reclusione da tre a sei anni.

La pena è aumentata se fra gli arruolati sono militari in servizio, o persone tuttora soggette agli obblighi del servizio militare.

Art. 289.

(*Attentato contro gli organi costituzionali*)

E' punito con la reclusione non inferiore a dieci anni, qualora non si tratti di un più grave delitto, chiunque commette un fatto diretto a impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente:

1° al Re o al Reggente l'esercizio della sovranità;

2° al Governo del Re o al Capo del Governo l'esercizio delle attribuzioni o delle prerogative conferite dalla legge;

3° al Gran Consiglio del Fascismo, al Senato o alla Camera dei deputati l'esercizio delle loro funzioni.

La pena è della reclusione da tre a dieci anni, se il fatto è diretto soltanto a turbare l'esercizio della sovranità, o delle attribuzioni, prerogative o funzioni suddette.

Art. 290.

(*Vilipendio alle istituzioni costituzionali*)

Chiunque pubblicamente vilipende la Corona, il Governo del Re, il Gran Consiglio del Fascismo, o il Parlamento, o soltanto una delle Camere, è punito con la reclusione da uno a sei anni.

La stessa pena si applica a chi pubblicamente vilipende le forze armate dello Stato o l'ordine giudiziario.

Art. 291.

(*Vilipendio alla nazione italiana*)

Chiunque pubblicamente vilipende la nazione italiana è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Art. 292.

(*Vilipendio alla bandiera o ad altro emblema dello Stato*)

Chiunque vilipende la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Agli effetti della legge penale, per *bandiera nazionale* s'intende la bandiera ufficiale dello Stato e ogni altra bandiera portante i colori nazionali.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche a chi vilipende i colori nazionali raffigurati su cosa diversa da una bandiera.

Art. 293.

(*Circostanza aggravante*)

Nei casi indicati dai due articoli precedenti, la pena è aumentata se il fatto è commesso dal cittadino in territorio estero.

CAPO III.

Dei delitti contro i diritti politici del cittadino.

Art. 294.

(*Attentati contro i diritti politici del cittadino*)

Chiunque con violenza, minaccia o inganno impedisce in tutto o in parte l'esercizio di un diritto politico,

ovvero determina taluno a esercitarlo in senso difforme dalla sua volontà, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

CAPO IV.

Dei delitti contro gli Stati esteri, i loro Capi e i loro rappresentanti.

Art. 295.
(Attentato contro i Capi di Stati esteri)

Chiunque nel territorio dello Stato attenta alla vita, alla incolumità o alla libertà personale del Capo di uno Stato estero è punito, nel caso di attentato alla vita, con la reclusione non inferiore a venti anni e, negli altri casi, con la reclusione non inferiore a quindici anni. Se dal fatto è derivata la morte del Capo dello Stato estero, il colpevole è punito con la morte, nel caso di attentato alla vita; negli altri casi è punito con l'ergastolo.

Art. 296.
(Offesa alla libertà dei Capi di Stati esteri)

Chiunque nel territorio dello Stato, fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, attenta alla libertà del Capo di uno Stato estero è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

Art. 297.
(Offesa all'onore dei Capi di Stati esteri)

Chiunque nel territorio dello Stato offende l'onore o il prestigio del Capo di uno Stato estero è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Art. 298.
(Offese contro i rappresentanti di Stati esteri)

Le disposizioni dei tre articoli precedenti si applicano anche se i fatti, ivi preveduti, sono commessi contro rappresentanti di Stati esteri, accreditati presso il Governo del Re, in qualità di Capi di missione diplomatica, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 299.
(Offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato estero)

Chiunque nel territorio dello Stato vilipende, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, la bandiera ufficiale o un altro emblema di uno Stato estero, usati in conformità del diritto interno dello Stato italiano, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 300.
(Condizione di reciprocità)

Le disposizioni degli articoli 295, 296, 297 e 299 si applicano solo in quanto la legge straniera garantisca, reciprocamente, al Capo dello Stato italiano o alla bandiera italiana parità di tutela penale.

I Capi di missione diplomatica sono equiparati ai Capi di Stati esteri, a norma dell'articolo 298, soltanto se lo Stato straniero concede parità di tutela penale ai Capi di missione diplomatica italiana.

Se la parità della tutela penale non esiste, si applicano le disposizioni dei titoli dodicesimo e tredicesimo; ma la pena è aumentata.

CAPO V.

Disposizioni generali e comuni ai capi precedenti.

Art. 301.
(Concorso di reati)

Quando l'offesa alla vita, alla incolumità, alla libertà o all'onore, indicata negli articoli 276, 277, 278, 280, 281, 282, 295, 296, 297 e 298, è considerata dalla legge come reato anche in base a disposizioni diverse da quelle contenute nei capi precedenti, si applicano le disposizioni che stabiliscono la pena più grave.

Nondimeno, nei casi in cui debbono essere applicate disposizioni diverse da quelle contenute nei capi precedenti, le pene sono aumentate da un terzo alla metà.

Quando l'offesa alla vita, alla incolumità, alla libertà o all'onore è considerata dalla legge come elemento costitutivo o circostanza aggravante di un altro reato, questo cessa dal costituire un reato complesso, e il colpevole soggiace a pene distinte, secondo le norme sul concorso dei reati, applicandosi, per le dette offese, le disposizioni contenute nei capi precedenti.

Art. 302.
(Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo)

Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, è punito, se la istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni.

Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce la istigazione.

Art. 303.
(Pubblica istigazione e apologia)

Chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o più fra i delitti indicati nell'articolo precedente è punito, per il solo fatto dell'istigazione, con la reclusione da tre a dodici anni.

La stessa pena si applica a chiunque pubblicamente fa l'apologia di uno o più fra i delitti indicati nell'articolo precedente.

Art. 304.
(Cospirazione politica mediante accordo)

Quando più persone si accordano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che partecipano all'accordo sono puniti, se il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a sei anni.

Per i promotori la pena è aumentata.

Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'accordo.

Art. 305.
(Cospirazione politica mediante associazione)

Quando tre o più persone si associano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che promuovono, costituiscono od organizzano la associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da cinque a dodici anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da due a otto anni.

I capi dell'associazione soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Le pene sono aumentate se l'associazione tende a commettere due o più dei delitti sopra indicati.

Art. 306.

(*Banda armata: formazione e partecipazione*)

Quando, per commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, si forma una banda armata, coloro che la promuovono o costituiscono od organizzano, soggiacciono, per ciò solo, alla pena della reclusione da cinque a quindici anni.

Per il solo fatto di partecipare alla banda armata, la pena è della reclusione da tre a nove anni.

I capi o i sovventori della banda armata soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Art. 307.

(*Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata*)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce il vitto a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda indicate nei due articoli precedenti, è punito con la reclusione fino a due anni.

La pena è aumentata se il rifugio o il vitto sono prestati continuatamente.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

Agli effetti della legge penale, s'intendono per *prossimi congiunti* gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole.

Art. 308.

(*Cospirazione: casi di non punibilità*)

Nei casi preveduti dagli articoli 304, 305 e 307 non sono punibili coloro i quali, prima che sia commesso il delitto per cui l'accordo è intervenuto o l'associazione è costituita, e anteriormente all'arresto, ovvero al procedimento:

1° disciolgono o, comunque, determinano lo scioglimento dell'associazione;

2° non essendo promotori o capi, recedono dall'accordo o dall'associazione.

Non sono parimenti punibili coloro i quali impediscono comunque che sia compiuta l'esecuzione del delitto per cui l'accordo è intervenuto o l'associazione è stata costituita.

Art. 309.

(*Banda armata: casi di non punibilità*)

Nei casi preveduti dagli articoli 306 e 307, non sono punibili coloro i quali, prima che sia commesso il delitto per cui la banda armata venne formata, e prima dell'ingiunzione dell'Autorità o della forza pubblica, o immediatamente dopo tale ingiunzione:

1° disciolgono o, comunque, determinano lo scioglimento della banda;

2° non essendo promotori o capi della banda, si ritirano dalla banda stessa, ovvero si arrendono, senza opporre resistenza e consegnando o abbandonando le armi.

Non sono parimenti punibili coloro i quali impediscono comunque che sia compiuta l'esecuzione del delitto per cui la banda è stata formata.

Art. 310.

(*Tempo di guerra*)

Agli effetti della legge penale, nella denominazione di *tempo di guerra* è compreso anche il periodo di imminente pericolo di guerra, quando questa sia seguita.

Art. 311.

(*Circostanza diminuente: lieve entità del fatto*)

Le pene comminate pei delitti preveduti da questo titolo sono diminuite quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.

Art. 312.

(*Espulsione dello straniero*)

Lo straniero, condannato a una pena restrittiva della libertà personale per taluno dei delitti preveduti da questo titolo, è espulso dallo Stato.

Art. 313.

(*Autorizzazione o richiesta di procedimento*)

Per i delitti preveduti dagli articoli 244, 245, 265, 267, 269, 273, 274, 277, 278, 279, 281, 282, 287 e 288 non si può procedere senza l'autorizzazione del Ministro della giustizia.

Parimenti, non si può procedere senza tale autorizzazione per i delitti preveduti dagli articoli 247, 248, 249, 250, 251 e 252, quando sono commessi a danno di uno Stato estero alleato o associato, a fine di guerra, allo Stato italiano.

Per il delitto preveduto dall'articolo 290, quando è commesso contro il Gran Consiglio del Fascismo o il Parlamento, ovvero contro il Senato o la Camera dei deputati, non si può procedere senza l'autorizzazione del Gran Consiglio, o delle due Camere, ovvero di quella delle due Camere contro la quale il vilipendio è diretto. Negli altri casi non si può procedere senza l'autorizzazione del Ministro della giustizia.

I delitti preveduti dagli articoli 296, 297, 298 in relazione agli articoli 296 e 297, e dall'articolo 299 sono punibili a richiesta del Ministro della giustizia.

TITOLO SECONDO.

DEI DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

CAPO I.

Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica Amministrazione.

Art. 314.

(*Peculato*)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso di denaro o di altra cosa mobile, appartenente alla pubblica Amministrazione, se l'appropria, ovvero lo distrae a profitto proprio o di altri, è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa non inferiore a lire mille.

La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Nondimeno, se per circostanze attenuanti viene inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, la condanna importa l'interdizione temporanea.

Art. 315.

(*Malversazione a danno di privati*)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che si appropria o, comunque, distrae, a profitto proprio o di un terzo, denaro o qualsiasi cosa mobile non appartenente alla pubblica Amministrazione, di cui egli ha il possesso per ragione del suo ufficio o servizio, è punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa non inferiore a lire mille.

Si applicano le disposizioni del capoverso dell'articolo precedente.

Art. 316.

(*Peculato mediante profitto dell'errore altrui*)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire cinquecento a diecimila.

Art. 317.

(*Concussione*)

Il pubblico ufficiale, che, abusando della sua qualità o delle sue funzioni, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa non inferiore a lire tremila.

Si applicano le disposizioni del capoverso dell'articolo 314.

Art. 318.

(*Corruzione per un atto d'ufficio*)

Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da lire cinquecento a diecimila.

Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino a un anno e della multa fino a lire tremila.

Art. 319.

(*Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio*).

Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare un atto del suo ufficio, o per fare un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, ovvero ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire tremila a ventimila.

La pena è aumentata, se dal fatto deriva:

1° il conferimento di pubblici impieghi, stipendi, pensioni, onorificenze, o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione di cui fa parte il pubblico ufficiale;

2° il favore o il danno di una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Si applica la pena della reclusione da sei a venti anni e della multa non inferiore a lire venticinquemila, se dal fatto deriva una sentenza di condanna all'ergastolo o alla reclusione. Si applica la pena dell'ergastolo, se dal fatto deriva una sentenza di condanna alla pena di morte.

Qualora il pubblico ufficiale riceva il denaro o la utilità per aver agito contro i doveri del suo ufficio, o per aver omesso o ritardato un atto di ufficio, la pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da lire mille a diecimila.

Art. 320.

(*Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio*)

Le disposizioni dell'articolo 318 si applicano anche se il fatto è commesso da persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

Le disposizioni della prima e dell'ultima parte dell'articolo precedente si applicano a qualsiasi persona incaricata di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

Art. 321.

(*Pene per il corruttore*)

Le pene stabilite negli articoli 318, prima parte, 319 e 320 si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

Art. 322.

(*Istigazione alla corruzione*)

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità, come retribuzione non dovuta, a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che rivesta la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto dell'ufficio o servizio, soggiace, qualora la offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nella prima parte dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto dell'ufficio o servizio, ovvero a fare un atto contrario ai propri doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nella prima parte dell'articolo 319, ridotta di un terzo.

Art. 323.

(*Abuso di ufficio in casi non preveduti specificamente dalla legge*)

Il pubblico ufficiale, che, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, commette, per recare ad altri un danno o per procurargli un vantaggio, qualsiasi fatto non preveduto come reato da una particolare disposizione di legge, è punito con la reclusione fino a due anni o con la multa da lire cinquecento a diecimila.

Art. 324.

(*Interesse privato in atti di ufficio*)

Il pubblico ufficiale, che, direttamente o per interposta persona, o con atti simulati, prende un interesse privato in qualsiasi atto della pubblica Amministrazione presso la quale esercita il proprio ufficio, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da lire mille a ventimila.

Art. 325.

(*Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio*)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni in-

dustriali, che egli conosca per ragione dell'ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a lire cinquemila.

Art. 326.

(*Rivelazione di segreti di ufficio*)

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.

Art. 327.

(*Eccitamento al dispregio e vilipendio delle istituzioni, delle leggi o degli atti dell'Autorità*)

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, eccita al dispregio delle istituzioni o alla inosservanza delle leggi, delle disposizioni dell'Autorità o dei doveri inerenti a un pubblico ufficio o servizio, ovvero fa l'apologia di fatti contrari alle leggi, alle disposizioni dell'Autorità o ai doveri predetti, è punito, quando il fatto non sia preveduto come reato da una particolare disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire duemila.

La disposizione precedente si applica anche al pubblico impiegato incaricato di un pubblico servizio, e al ministro di un culto.

Art. 328.

(*Omissione o rifiuto di atti di ufficio*)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta, omette o ritarda un atto dell'ufficio o del servizio, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire diecimila.

Se il pubblico ufficiale è un giudice o un funzionario del pubblico ministero, vi è omissione, rifiuto o ritardo, quando concorrono le condizioni richieste dalla legge per esercitare contro di essi l'azione civile.

Art. 329.

(*Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica*)

Il militare o l'agente della forza pubblica, il quale rifiuta o ritarda indebitamente di eseguire una richiesta fattagli dall'Autorità competente nelle forme stabilite dalla legge, è punito con la reclusione fino a due anni.

Art. 330.

(*Abbandono collettivo di pubblici uffici, impieghi, servizi o lavori*)

I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio aventi la qualità di impiegati, i privati che esercitano servizi pubblici o di pubblica necessità, non organizzati in imprese, e i dipendenti da imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, i quali, in numero di tre o più, abbandonano collettivamente l'ufficio, l'impiego, il servizio o il lavoro, ovvero li prestano in modo da turbarne la continuità o la regolarità, sono puniti con la reclusione fino a due anni.

I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da due a cinque anni.

Le pene sono aumentate, se il fatto:

1° è commesso per fine politico;

2° ha determinato dimostrazioni, tumulti o sommosse popolari.

Art. 331.

(*Interruzione d'un servizio pubblico o di pubblica necessità*)

Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a lire cinquemila.

I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni e con la multa non inferiore a lire trentamila.

Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

Art. 332.

(*Omissione di doveri di ufficio in occasione di abbandono di un pubblico ufficio o di interruzione di un pubblico servizio*)

Il pubblico ufficiale o il dirigente un servizio pubblico o di pubblica necessità, che, in occasione di alcuno dei delitti preveduti dai due articoli precedenti, ai quali non abbia preso parte, rifiuta od omette di adoperarsi per la ripresa del servizio a cui è addetto o preposto, ovvero di compiere ciò che è necessario per la regolare continuazione del servizio, è punito con la multa fino a lire cinquemila.

Art. 333.

(*Abbandono individuale di un pubblico ufficio, servizio o lavoro*)

Il pubblico ufficiale, l'impiegato incaricato di un pubblico servizio, il privato che esercita un servizio pubblico o di pubblica necessità non organizzato in impresa, o il dipendente da imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, il quale abbandona l'ufficio, il servizio o il lavoro, al fine di turbarne la continuità o la regolarità, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire cinquemila.

La stessa pena si applica anche a chi, con il fine sopra indicato, senza abbandonare l'ufficio, il servizio o il lavoro, li presta in modo da turbarne la continuità o la regolarità.

La pena è aumentata se dal fatto deriva pubblico o privato nocumento.

Art. 334.

(*Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a pignoramento o a sequestro*)

Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa sottoposta a pignoramento o a sequestro, e affidata alla sua custodia, al solo scopo di favorire il proprietario di essa, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire cinquecento a cinquemila.

Si applicano la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da lire trecento a tremila, se la sottrazione, la soppressione, la distruzione, la dispersione o il deterioramento sono commessi dal proprietario della cosa sottoposta a pignoramento o a sequestro, e affidata alla sua custodia.

La pena è della reclusione fino a un anno o della multa fino a lire tremila, se il fatto è commesso dal

proprietario della cosa medesima non affidata alla sua custodia.

Art. 335.

(*Violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose pignorate o sequestrate*)

Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a pignoramento o a sequestro, per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la sottrazione o la soppressione, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire tremila.

CAPO II.

Dei delitti dei privati contro la pubblica Amministrazione.

Art. 336.

(*Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale*)

Chiunque usa violenza o minaccia a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, o ad omettere un atto dell'ufficio o del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

La pena è della reclusione fino a tre anni, se il fatto è commesso per costringere alcuna delle persone anzidette a compiere un atto del proprio ufficio o servizio, o per influire, comunque, su di essa.

Art. 337.

(*Resistenza a un pubblico ufficiale*)

Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Art. 338.

(*Violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario*)

Chiunque usa violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ad una rappresentanza di esso, o ad una qualsiasi pubblica Autorità costituita in collegio, per impedirne, in tutto o in parte, anche temporaneamente, o per turbarne comunque l'attività, è punito con la reclusione da uno a sette anni.

Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto per influire sulle deliberazioni collegiali di imprese che esercitano servizi pubblici o di pubblica necessità, qualora tali deliberazioni abbiano per oggetto l'organizzazione o l'esecuzione dei servizi.

Art. 339.

(*Circostanze aggravanti*)

Le pene stabilite nei tre articoli precedenti sono aumentate se la violenza o la minaccia è commessa con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte.

Se la violenza o la minaccia è commessa da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è, nei casi preveduti dalla prima parte dell'articolo 336 e dagli articoli 337 e 338, della reclusione da tre a quindici anni, e, nel caso preveduto dal capoverso dell'articolo 336, della reclusione da due a otto anni.

Art. 340.

(*Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità*)

Chiunque, fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge, cagiona una interruzione o turba la regolarità di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità è punito con la reclusione fino a un anno.

I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.

Art. 341.

(*Oltraggio a un pubblico ufficiale*)

Chiunque offende l'onore o il prestigio di un pubblico ufficiale, in presenza di lui e a causa o nell'esercizio delle sue funzioni, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

La stessa pena si applica a chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritto o disegno, diretti al pubblico ufficiale, e a causa delle sue funzioni.

La pena è della reclusione da uno a tre anni, se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.

Le pene sono aumentate quando il fatto è commesso con violenza o minaccia, ovvero quando l'offesa è recata in presenza di una o più persone.

Art. 342.

(*Oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario*)

Chiunque offende l'onore o il prestigio di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o di una rappresentanza di esso, o di una pubblica Autorità costituita in collegio, al cospetto del Corpo, della rappresentanza o del collegio, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La stessa pena si applica a chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica, o con scritto o disegno, diretti al Corpo, alla rappresentanza o al collegio, a causa delle sue funzioni.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.

Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

Art. 343.

(*Oltraggio a un magistrato in udienza*)

Chiunque offende l'onore o il prestigio di un magistrato in udienza è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da due a cinque anni se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.

Le pene sono aumentate se il fatto è commesso con violenza o minaccia.

Art. 344.

(*Oltraggio a un pubblico impiegato*)

Le disposizioni dell'articolo 341 si applicano anche nel caso in cui l'offesa è recata a un pubblico impiegato che presti un pubblico servizio; ma le pene sono ridotte di un terzo.

Art. 345.

(Offesa all'Autorità mediante danneggiamento di affissioni)

Chiunque, per disprezzo verso l'Autorità, rimuove, lacera, o, altrimenti, rende illeggibili o comunque inservibili scritti o disegni affissi o esposti al pubblico per ordine dell'Autorità stessa, è punito con la multa fino a lire cinquemila.

Art. 346.

(Millantato credito)

Chiunque, millantando credito presso un pubblico ufficiale, o presso un pubblico impiegato che presti un pubblico servizio, riceve o fa dare o fa promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione verso il pubblico ufficiale o impiegato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire tremila a ventimila.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da lire cinquemila a trentamila, se il colpevole riceve o fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, col pretesto di dover comprare il favore di un pubblico ufficiale o impiegato, o di doverlo remunerare.

Art. 347.

(Usurpazione di funzioni pubbliche)

Chiunque usurpa una funzione pubblica o le attribuzioni inerenti a un pubblico impiego è punito con la reclusione fino a due anni.

Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale o impiegato il quale, avendo ricevuta partecipazione del provvedimento che fa cessare o sospende le sue funzioni o le sue attribuzioni, continua ad esercitarle.

La condanna importa la pubblicazione della sentenza.

Art. 348.

(Abusivo esercizio di una professione)

Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire mille a cinquemila.

Art. 349.

(Violazione di sigilli)

Chiunque viola i sigilli, per disposizione della legge o per ordine dell'Autorità apposti al fine di assicurare la conservazione o la identità di una cosa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire mille a diecimila.

Se il colpevole è colui che ha in custodia la cosa, la pena è della reclusione da tre a cinque anni e della multa da lire tremila a trentamila.

Art. 350.

(Agevolazione colposa)

Se la violazione dei sigilli è resa possibile, o comunque agevolata, per colpa di chi ha in custodia la cosa, questi è punito con la multa da lire cinquecento a diecimila.

Art. 351.

(Violazione della pubblica custodia di cose)

Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora corpi di reato, atti, documenti, ovvero un'altra cosa mobile particolarmente custodita in un pubblico ufficio, o presso un pubblico ufficiale o un impiegato che presti un pubblico servizio, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione da uno a cinque anni.

Art. 352.

(Vendita di stampati dei quali è stato ordinato il sequestro)

Chiunque vende, distribuisce o affigge, in luogo pubblico o aperto al pubblico, scritti o disegni, dei quali l'Autorità ha ordinato il sequestro, è punito con la multa fino a lire cinquemila.

Art. 353.

(Turbata libertà degli incanti)

Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da lire mille a diecimila.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da lire cinquemila a ventimila.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà.

Art. 354.

(Astensione dagli incanti)

Chiunque, per denaro, dato o promesso a lui o ad altri, o per altra utilità a lui o ad altri data o promessa, si astiene dal concorrere agli incanti o alle licitazioni indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione sino a sei mesi o con la multa fino a lire cinquemila.

Art. 355.

(Inadempimento di contratti di pubbliche forniture)

Chiunque, non adempiendo gli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, fa mancare, in tutto o in parte, cose od opere, che siano necessarie a uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire mille.

La pena è aumentata se la fornitura concerne:

1° sostanze alimentari o medicinali, ovvero cose od opere destinate alle comunicazioni per terra, per acqua o per aria, o alle comunicazioni telegrafiche o telefoniche;

2° cose od opere destinate all'armamento o all'equipaggiamento delle forze armate dello Stato;

3° cose od opere destinate ad ovviare a un comune pericolo o ad un pubblico infortunio.

Se il fatto è commesso per colpa, si applica la reclusione fino a un anno, ovvero la multa da lire cinquecento a ventimila.

Le stesse disposizioni si applicano ai subfornitori, ai mediatori e ai rappresentanti dei fornitori, quando essi, violando i loro obblighi contrattuali, hanno fatto mancare la fornitura.

Art. 356.

(*Frode nelle pubbliche forniture*)

Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a lire diecimila.

La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.

CAPO III.

Disposizioni comuni ai capi precedenti.

Art. 357.

(*Nozione del pubblico ufficiale*)

Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali:

1° gli impiegati dello Stato o di un altro ente pubblico che esercitano, permanentemente o temporaneamente, una pubblica funzione, legislativa, amministrativa o giudiziaria;

2° ogni altra persona che esercita, permanentemente o temporaneamente, gratuitamente o con retribuzione, volontariamente o per obbligo, una pubblica funzione, legislativa, amministrativa o giudiziaria.

Art. 358.

(*Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio*)

Agli effetti della legge penale, sono persone incaricate di un pubblico servizio:

1° gli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, i quali prestano, permanentemente o temporaneamente, un pubblico servizio;

2° ogni altra persona che presta, permanentemente o temporaneamente, gratuitamente o con retribuzione, volontariamente o per obbligo, un pubblico servizio.

Art. 359.

(*Persone esercenti un servizio di pubblica necessità*)

Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità:

1° i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi;

2° i privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica Amministrazione.

Art. 360.

(*Cessazione della qualità di pubblico ufficiale*)

Quando la legge considera la qualità di pubblico ufficiale, o di incaricato di un pubblico servizio, o di esercente un servizio di pubblica necessità, come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un reato, la cessazione di tale qualità, nel momento in cui il reato è commesso, non esclude la esistenza di questo né la circostanza aggravante, se il fatto si riferisce all'ufficio o al servizio esercitato.

TITOLO TERZO.

DEI DELITTI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA.

CAPO I.

Dei delitti contro l'attività giudiziaria.

Art. 361.

(*Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale*)

Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'Autorità giudiziaria, o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da lire trecento a cinquemila.

La pena è della reclusione fino ad un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria, che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto.

Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa.

Art. 362.

(*Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio*)

L'incaricato di un pubblico servizio, che omette o ritarda di denunciare all'Autorità indicata nell'articolo precedente un reato del quale abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa del servizio, è punito con la multa fino a lire mille.

Tale disposizione non si applica se si tratta di un reato punibile a querela della persona offesa.

Art. 363.

(*Omessa denuncia aggravata*)

Nei casi preveduti dai due articoli precedenti, se la omessa o ritardata denuncia riguarda un delitto contro la personalità dello Stato, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni; ed è da uno a cinque anni, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria.

Art. 364.

(*Omessa denuncia di reato da parte del cittadino*).

Il cittadino, che, avendo avuto notizia di un delitto contro la personalità dello Stato, per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo, non ne fa immediatamente denuncia all'Autorità indicata nell'articolo 361, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire mille a diecimila.

Art. 365.

(*Omissione di referto*)

Chiunque, avendo nell'esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto pel quale si debba procedere d'ufficio, omette o ritarda di riferirne all'Autorità indicata nell'articolo 361, è punito con la multa fino a lire cinquemila.

Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale.

Art. 366.

(*Rifiuto di uffici legalmente dovuti*)

Chiunque, nominato dall'Autorità giudiziaria perito, interprete, ovvero custode di cose sottoposte a seque-

stro dal giudice penale, ottiene con mezzi fraudolenti l'esenzione dall'obbligo di comparire o di prestare il suo ufficio, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire trecento a cinquemila.

Le stesse pene si applicano a chi, chiamato dinanzi all'Autorità giudiziaria per adempiere ad alcuna delle predette funzioni, rifiuta di dare le proprie generalità, ovvero di prestare il giuramento richiesto, ovvero di assumere o di adempiere le funzioni medesime.

Le disposizioni precedenti si applicano alla persona chiamata a deporre come testimonio dinanzi all'Autorità giudiziaria e ad ogni altra persona chiamata ad esercitare una funzione giudiziaria.

Se il colpevole è un perito o un interprete, la condanna importa l'interdizione dalla professione o dall'arte.

Art. 367.

(*Simulazione di reato*)

Chiunque, con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'Autorità giudiziaria o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, afferma falsamente essere avvenuto un reato, ovvero simula le tracce di un reato, in modo che si possa iniziare un procedimento penale per accertarlo, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Art. 368.

(*Calunnia*)

Chiunque, con denunzia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'Autorità giudiziaria o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se s'incolpa taluno di un reato pel quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni, o un'altra pena più grave.

La reclusione è da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna alla reclusione superiore a cinque anni; è da sei a venti anni, se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo; e si applica la pena dell'ergastolo, se dal fatto deriva una condanna alla pena di morte.

Art. 369.

(*Autocalunnia*)

Chiunque, mediante dichiarazione ad alcuna delle Autorità indicate nell'articolo precedente, anche se fatta con scritto anonimo o sotto falso nome, ovvero mediante confessione innanzi all'Autorità giudiziaria, incolpa sé stesso di un reato che egli sa non avvenuto, o di un reato commesso da altri, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Art. 370.

(*Simulazione o calunnia per un fatto costituente contravvenzione*)

Le pene stabilite negli articoli precedenti sono diminuite se la simulazione o la calunnia concerne un fatto preveduto dalla legge come contravvenzione.

Art. 371.

(*Falso giuramento della parte*)

Chiunque, come parte in giudizio civile, giura il falso è punito con la reclusione dai sei mesi a tre anni.

Nel caso di giuramento deferito d'ufficio, il colpevole non è punibile, se ritratta il falso prima che sulla domanda giudiziale sia pronunciata sentenza definitiva, anche se non irrevocabile.

La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici.

Art. 372.

(*Falsa testimonianza*)

Chiunque, deponendo come testimone innanzi all'Autorità giudiziaria, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 373.

(*Falsa perizia o interpretazione*)

Il perito o l'interprete, che, nominato dall'Autorità giudiziaria, dà parere o interpretazioni mendaci, o afferma fatti non conformi al vero, soggiace alle pene stabilite nell'articolo precedente.

La condanna importa, oltre l'interdizione dai pubblici uffici, l'interdizione dalla professione o dall'arte.

Art. 374.

(*Frode processuale*)

Chiunque, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, al fine di trarre in inganno il giudice in un atto d'ispezione o di esperimento giudiziale, ovvero il perito nella esecuzione di una perizia, immuta artificiosamente lo stato dei luoghi o delle cose o delle persone, è punito, qualora il fatto non sia preveduto come reato da una particolare disposizione di legge, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La stessa disposizione si applica se il fatto è commesso nel corso di un procedimento penale, o anteriormente ad esso; ma in tal caso la punibilità è esclusa, se si tratta di reato per cui non si può procedere che in seguito a querela, richiesta o istanza, e questa non è stata presentata.

Art. 375.

(*Circostanze aggravanti*)

Nei casi preveduti dai tre articoli precedenti, la pena è della reclusione da uno a cinque anni, se dal fatto deriva una condanna alla reclusione non superiore a cinque anni; è della reclusione da tre a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna superiore a cinque anni; ed è della reclusione da sei a venti anni, se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo.

Si applica l'ergastolo, se dal fatto deriva una condanna alla pena di morte.

Art. 376.

(*Ritrattazione*)

Nei casi preveduti dagli articoli 372 e 373, il colpevole non è punibile se, nel procedimento penale in cui ha prestato il suo ufficio, ritratta il falso e manifesta il vero prima che l'istruzione sia chiusa con sentenza di non doversi procedere, ovvero prima che il dibattimento sia chiuso, o sia rinviato a cagione della falsità.

Qualora la falsità sia intervenuta in una causa civile, il colpevole non è punibile se ritratta il falso e manifesta il vero prima che sulla domanda giudiziale sia pronunciata sentenza definitiva, anche se non irrevocabile.

Art. 377.
(*Subornazione*)

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità a un testimone, perito o interprete, per indurlo a una falsa testimonianza, perizia o interpretazione, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alle pene stabilite negli articoli 372 e 373, ridotte dalla metà ai due terzi.

La stessa disposizione si applica qualora l'offerta o la promessa sia accettata, ma la falsità non sia commessa.

La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici.

Art. 378.
(*Favoreggiamento personale*)

Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a lire cinquemila.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

Art. 379.
(*Favoreggiamento reale*)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e del caso preveduto dall'articolo 648, aiuta taluno ad assicurare il prodotto o il profitto o il prezzo di un reato, è punito con la reclusione fino a cinque anni se si tratta di delitto, e con la multa da lire cinquecento a diecimila se si tratta di contravvenzione.

Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

Art. 380.
(*Patrocinio o consulenza infedele*)

Il patrocinatore o il consulente tecnico, che, rendendosi infedele ai suoi doveri professionali, arreca nocumento agli interessi della parte da lui difesa, assistita o rappresentata dinanzi all'Autorità giudiziaria, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa non inferiore a lire cinquemila.

La pena è aumentata:

1° se il colpevole ha commesso il fatto, colludendo con la parte avversaria;

2° se il fatto è stato commesso a danno di un imputato.

Si applicano la reclusione da tre a dieci anni e la multa non inferiore a lire diecimila, se il fatto è commesso a danno di persona imputata di un delitto per il quale la legge commina la pena di morte o l'ergastolo ovvero la reclusione superiore a cinque anni.

Art. 381.
(*Altre infedeltà del patrocinatore o del consulente tecnico*)

Il patrocinatore o il consulente tecnico, che, in un procedimento dinanzi all'Autorità giudiziaria, presta contemporaneamente, anche per interposta persona, il suo patrocinio o la sua consulenza a favore di parti contrarie, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire mille.

La pena è della reclusione fino a un anno e della multa da lire cinquecento a cinquemila, se il patrocinatore o il consulente, dopo aver difeso, assistito o rappresentato una parte, assume, senza il consenso di questa, nello stesso procedimento, il patrocinio o la consulenza della parte avversaria.

Art. 382.
(*Millantato credito del patrocinatore*)

Il patrocinatore, che, millantando credito presso il giudice o il pubblico ministero che deve concludere, ovvero presso il testimone, il perito o l'interprete, riceve o fa dare o promettere dal suo cliente, a sé o ad un terzo, denaro o altra utilità, col pretesto di doversi procurare il favore del giudice o del pubblico ministero, o del testimone, perito o interprete, ovvero di doverli remunerare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa non inferiore a lire diecimila.

Art. 383.
(*Interdizione dai pubblici uffici*)

La condanna per i delitti preveduti dagli articoli 380, 381, prima parte, e 382 importa l'interdizione dai pubblici uffici.

Art. 384.
(*Casi di non punibilità*)

Nei casi preveduti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 372, 373, 374 e 378, non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore.

Nei casi preveduti dagli articoli 372 e 373, la punibilità è esclusa se il fatto è commesso da chi per legge non avrebbe dovuto essere assunto come testimonio, perito o interprete, ovvero avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi dal rendere testimonianza, perizia o interpretazione.

CAPO II.

Dei delitti contro l'autorità delle decisioni giudiziarie.

Art. 385.
(*Evasione*)

Chiunque, essendo legalmente arrestato o detenuto per un reato, evade è punito con la reclusione fino a sei mesi.

La pena è della reclusione fino a diciotto mesi se il colpevole commette il fatto usando violenza o minaccia verso le persone, ovvero mediante effrazione; ed è da due a cinque anni se la violenza o minaccia è commessa con armi o da più persone riunite.

Le disposizioni precedenti si applicano anche al condannato ammesso a lavorare fuori dello stabilimento penale.

Quando l'evaso si costituisce in carcere prima della condanna, la pena è diminuita.

Art. 386.
(*Procurata evasione*)

Chiunque procura o agevola l'evasione di una persona legalmente arrestata o detenuta per un reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Si applica la reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso a favore di un condannato alla pena di morte o all'ergastolo.

La pena è aumentata se il colpevole, per commettere il fatto, adopera alcuno dei mezzi indicati nel primo capoverso dell'articolo precedente.

La pena è diminuita:

1° se il colpevole è un prossimo congiunto;

2° se il colpevole, nel termine di tre mesi dall'evasione, procura la cattura della persona evasa o la presentazione di lei all'Autorità.

La condanna importa in ogni caso l'interdizione dai pubblici uffici.

Art. 387.

(*Colpa del custode*)

Chiunque, preposto per ragione del suo ufficio alla custodia, anche temporanea, di una persona arrestata o detenuta per un reato, ne cagiona, per colpa, l'evasione, è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa da lire mille a diecimila.

Il colpevole non è punibile se nel termine di tre mesi dall'evasione procura la cattura della persona evasa o la presentazione di lei all'Autorità.

Art. 388.

(*Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice*)

Chiunque, per sottrarsi all'adempimento degli obblighi civili nascenti da una sentenza di condanna, o dei quali è in corso l'accertamento dinanzi l'Autorità giudiziaria, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi alla ingiunzione di eseguire la sentenza, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da lire mille a diecimila.

La stessa pena si applica a chi elude l'esecuzione di un provvedimento del giudice civile, che concerna l'affidamento di minori o di altre persone incapaci, ovvero prescriva misure cautelari a difesa della proprietà, del possesso o del credito.

Il colpevole è punito a querela della persona offesa.

Art. 389.

(*Inosservanza di pene accessorie*)

Chiunque, avendo riportato una condanna, da cui consegue l'interdizione dai pubblici uffici, ovvero la interdizione o la sospensione da una professione o da un'arte, trasgredisce agli obblighi inerenti a tali pene, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire cinquecento a diecimila.

La stessa pena si applica a chi trasgredisce agli obblighi derivanti dalla sospensione provvisoria dall'esercizio dei pubblici uffici o di una professione o di un'arte.

Art. 390.

(*Procurata inosservanza di pena*)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, aiuta taluno a sottrarsi all'esecuzione della pena è punito con la reclusione da tre mesi a cinque anni se si tratta di condannato per delitto, e con la multa da lire cinquecento a diecimila se si tratta di condannato per contravvenzione.

Si applicano le disposizioni del terzo capoverso dell'articolo 386.

Art. 391.

(*Procurata inosservanza di misure di sicurezza detentive*)

Chiunque procura o agevola l'evasione di una persona sottoposta a misura di sicurezza detentiva, ovvero nasconde l'evaso o comunque lo favorisce nel sottrarsi alle ricerche dell'Autorità, è punito con la reclusione fino a due anni. Si applicano le disposizioni del terzo capoverso dell'articolo 386.

Se l'evasione avviene per colpa di chi, per ragione del suo ufficio, ha la custodia, anche temporanea, della persona sottoposta a misura di sicurezza, il colpevole è punito con la multa fino a lire diecimila. Si applica la disposizione del capoverso dell'articolo 387.

CAPO III.

Della tutela arbitraria delle private ragioni.

Art. 392.

(*Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose*)

Chiunque, al fine di esercitare un preteso diritto, potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da sè medesimo, mediante violenza sulle cose, è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a lire cinquemila.

Agli effetti della legge penale, si ha *violenza sulle cose* allorchè la cosa viene danneggiata o trasformata, o ne è mutata la destinazione.

Art. 393.

(*Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone*)

Chiunque, al fine indicato nell'articolo precedente, e potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo usando violenza o minaccia alle persone, è punito, a querela dell'offeso, con la reclusione fino a un anno.

Se il fatto è commesso anche con violenza sulle cose, alla pena della reclusione è aggiunta la multa fino a lire duemila.

La pena è aumentata se la violenza o la minaccia alle persone è commessa con armi.

Art. 394.

(*Sfida a duello*)

Chiunque sfida altri a duello, anche se la sfida non è accettata, è punito, se il duello non avviene, con la multa da lire duecento a duemila.

La stessa pena si applica a chi accetta la sfida, sempre che il duello non avvenga.

Art. 395.

(*Portatori di sfida*)

I portatori della sfida sono puniti con la multa da lire duecento a duemila; ma la pena è diminuita se il duello non avviene.

Art. 396.

(*Uso delle armi in duello*)

Chiunque fa uso delle armi in duello è punito, anche se non cagiona all'avversario una lesione personale, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire cinquecento a diecimila.

Il duellante è punito:

1° con la reclusione fino a due anni, se dal fatto

deriva all'avversario una lesione personale, grave o gravissima;

2° con la reclusione da uno a cinque anni, se dal fatto deriva la morte.

Ai padrini o secondi e alle persone, che hanno agevolato il duello, si applica la multa da lire cinquecento a diecimila.

Se padrini o secondi sono gli stessi portatori della sfida, non si applicano loro le disposizioni dell'articolo precedente.

Art. 397.

(*Casi di applicazione delle pene ordinarie stabilite per l'omicidio e per la lesione personale*)

In luogo delle disposizioni dell'articolo precedente, si applicano quelle contenute nel capo primo del titolo dodicesimo:

1° se le condizioni del combattimento non sono state precedentemente stabilite da padrini o secondi, ovvero se il combattimento non avviene alla loro presenza;

2° se le armi adoperate nel combattimento non sono uguali, e non sono spade, sciabole o pistole egualmente cariche, ovvero se sono armi di precisione o a più colpi;

3° se nella scelta delle armi o nel combattimento è commessa frode o violazione delle condizioni stabilite;

4° se è stato espressamente convenuto, ovvero se risulta dalla specie del duello, o dalla distanza fra i combattenti, o dalle altre condizioni stabilite, che uno dei duellanti doveva rimanere ucciso.

La frode o la violazione delle condizioni stabilite, quanto alla scelta delle armi o al combattimento, è a carico non solo di chi ne è l'autore, ma anche di quello fra i duellanti, padrini o secondi, che ne ha avuto conoscenza prima o durante il combattimento.

Art. 398.

(*Circostanze aggravanti. Casi di non punibilità*)

Se il colpevole di uno dei delitti preveduti dall'articolo 394, dalla prima parte e dal primo capoverso dell'articolo 396, è stato la causa ingiusta e determinante del fatto, la pena è per lui raddoppiata.

Non sono punibili:

1° i portatori della sfida, i padrini o secondi e coloro che hanno agevolato il duello, se impediscono l'uso delle armi, ovvero se procurano la cessazione del combattimento, prima che dal medesimo sia derivata alcuna lesione;

2° i padrini o secondi che, prima del duello, hanno fatto quanto dipendeva da loro per conciliare le parti, o se per opera loro il combattimento ha avuto un esito meno grave di quello che altrimenti poteva avere;

3° il sanitario che presta la propria assistenza ai duellanti.

Art. 399.

(*Duellante estraneo al fatto*)

Quando taluno dei duellanti non ha avuto parte nel fatto che cagionò il duello, e si batte in vece di chi vi ha direttamente interesse, le pene stabilite nella prima parte e nel primo capoverso dell'articolo 396 sono aumentate.

Tale aumento di pena non si applica se il duellante è un prossimo congiunto, ovvero se, essendo uno dei padrini o secondi, si è battuto in vece del suo primo assente.

Art. 400.

(*Offesa per rifiuto di duello e incitamento al duello*)

Chiunque pubblicamente offende una persona o la fa segno a pubblico disprezzo, perchè essa o non ha sfidato o non ha accettato la sfida, o non si è battuta in duello, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire cinquecento a cinquemila.

La stessa pena si applica a chi, facendo mostra del suo disprezzo, incita altri al duello.

Art. 401.

(*Provocazione al duello per fine di lucro*)

Quando chi provoca o sfida a duello, o minaccia di provocare o di sfidare, agisce con l'intento di carpire denaro o altra utilità, si applicano le disposizioni dell'articolo 629.

Si applicano altresì le disposizioni del capo primo del titolo dodicesimo, nel caso in cui il duello sia avvenuto.

TITOLO QUARTO.

DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO RELIGIOSO E CONTRO LA PIETÀ DEI DEFUNTI.

CAPO I.

Dei delitti contro la religione dello Stato e i culti ammessi.

Art. 402.

(*Vilipendio della religione dello Stato*)

Chiunque pubblicamente vilipende la religione dello Stato è punito con la reclusione fino a un anno.

Art. 403.

(*Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di persone*)

Chiunque pubblicamente offende la religione dello Stato, mediante vilipendio di chi la professa, è punito con la reclusione fino a due anni.

Si applica la reclusione da uno a tre anni a chi offende la religione dello Stato, mediante vilipendio di un ministro del culto cattolico.

Art. 404.

(*Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di cose*)

Chiunque, in un luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico, offende la religione dello Stato, mediante vilipendio di cose che formino oggetto di culto, o siano consacrate al culto, o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

La stessa pena si applica a chi commette il fatto in occasione di funzioni religiose, compiute in luogo privato da un ministro del culto cattolico.

Art. 405.

(*Turbamento di funzioni religiose del culto cattolico*)

Chiunque impedisce o turba l'esercizio di funzioni, cerimonie o pratiche religiose del culto cattolico, le quali si compiano con l'assistenza di un ministro del culto medesimo o in un luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico, è punito con la reclusione fino a due anni.

Se concorrono fatti di violenza alle persone o di minaccia, si applica la reclusione da uno a tre anni.

Art. 406.

(*Delitti contro i culti ammessi nello Stato*)

Chiunque commette uno dei fatti preveduti dagli articoli 403, 404 e 405 contro un culto ammesso nello Stato è punito ai termini dei predetti articoli, ma la pena è diminuita.

CAPO II.

Dei delitti contro la pietà dei defunti.

Art. 407.

(*Violazione di sepolcro*)

Chiunque viola una tomba, un sepolcro o un'urna è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Art. 408.

(*Vilipendio delle tombe*)

Chiunque, in cimiteri o in altri luoghi di sepoltura, commette vilipendio di tombe, sepolcri o urne, o di cose destinate al culto dei defunti, ovvero a difesa o ad ornamento dei cimiteri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 409.

(*Turbamento di un funerale o servizio funebre*)

Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 405, impedisce o turba un funerale o un servizio funebre è punito con la reclusione fino a un anno.

Art. 410.

(*Vilipendio di cadavere*)

Chiunque commette atti di vilipendio sopra un cadavere o sulle sue ceneri è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Se il colpevole deturpa o mutila il cadavere, o commette, comunque, su questo atti di brutalità o di oscenità, è punito con la reclusione da tre a sei anni.

Art. 411.

(*Distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere*)

Chiunque distrugge, sopprime o sottrae un cadavere, o una parte di esso, ovvero ne sottrae o disperde le ceneri, è punito con la reclusione da due a sette anni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso in cimiteri o in altri luoghi di sepoltura, di deposito o di custodia.

Art. 412.

(*Occultamento di cadavere*)

Chiunque occulta un cadavere, o una parte di esso, ovvero ne nasconde le ceneri, è punito con la reclusione fino a tre anni.

Art. 413.

(*Uso illegittimo di cadavere*)

Chiunque disseziona o altrimenti adopera un cadavere, o una parte di esso, a scopi scientifici o didattici, in casi non consentiti dalla legge, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire cinquemila.

La pena è aumentata se il fatto è commesso su un cadavere, o su una parte di esso, che il colpevole sappia essere stato da altri mutilato, occultato o sottratto.

TITOLO QUINTO.

DEI DELITTI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO.

Art. 414.

(*Istigazione a delinquere*)

Chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o più reati è punito, per il solo fatto dell'istigazione:

1° con la reclusione da uno a cinque anni, se trattasi di istigazione a commettere delitti;

2° con la reclusione fino a un anno, ovvero con la multa fino a lire duemila, se trattasi di istigazione a commettere contravvenzioni.

Se si tratta di istigazione a commettere uno o più delitti e una o più contravvenzioni, si applica la pena stabilita nel numero 1°.

Alla pena stabilita nel numero 1° soggiace anche chi pubblicamente fa l'apologia di uno o più delitti.

Art. 415.

(*Istigazione a disobbedire alle leggi*)

Chiunque pubblicamente istiga alla disobbedienza delle leggi di ordine pubblico, ovvero all'odio fra le classi sociali, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Art. 416.

(*Associazione per delinquere*)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Art. 417.

(*Misura di sicurezza*)

Nel caso di condanna per il delitto preveduto dall'articolo precedente, è sempre ordinata una misura di sicurezza.

Art. 418.

(*Assistenza agli associati*)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce il vitto a taluna delle persone che partecipano all'associazione è punito con la reclusione fino a due anni.

La pena è aumentata se il rifugio o il vitto sono prestati continuatamente.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

Art. 419.

(*Devastazione e saccheggio*)

Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio è punito con la reclusione da otto a quindici anni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso su armi, munizioni o viveri esistenti in luogo di vendita o di deposito.

Art. 420.

(*Pubblica intimidazione col mezzo di materie esplodenti*)

Chiunque, al solo fine di incutere pubblico timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine, fa scoppiare bombe, mortaletti o altre macchine o materie esplodenti, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 421.

(*Pubblica intimidazione*)

Chiunque minaccia di commettere delitti contro la pubblica incolumità, ovvero fatti di devastazione o di saccheggio, in modo da incutere pubblico timore, è punito con la reclusione fino a un anno.

TITOLO SESTO.

DEI DELITTI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA.

CAPO I.

Dei delitti di comune pericolo mediante violenza.

Art. 422.

(*Strage*)

Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 285, al fine di uccidere, compie atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità è punito, se dal fatto deriva la morte di più persone, con la morte.

Se è cagionata la morte di una sola persona, si applica l'ergastolo. In ogni altro caso si applica la reclusione non inferiore a quindici anni.

Art. 423.

(*Incendio*)

Chiunque cagiona un incendio è punito con la reclusione da tre a sette anni.

La disposizione precedente si applica anche nel caso d'incendio della cosa propria, se dal fatto deriva pericolo per la incolumità pubblica.

Art. 424.

(*Danneggiamento seguito da incendio*)

Chiunque, al solo scopo di danneggiare la cosa altrui, appicca il fuoco a una cosa propria o altrui è punito, se dal fatto sorge il pericolo di un incendio, con la reclusione da sei mesi a due anni.

Se segue l'incendio, si applicano le disposizioni dell'articolo precedente, ma la pena è ridotta da un terzo alla metà.

Art. 425.

(*Circostanze aggravanti*)

Nei casi preveduti dai due articoli precedenti, la pena è aumentata se il fatto è commesso:

1° su edifici pubblici o destinati a uso pubblico, su monumenti, cimiteri e loro dipendenze;

2° su edifici abitati o destinati a uso di abitazione, su impianti industriali o cantieri, o su miniere, cave, sorgenti, o su acquedotti o altri manufatti destinati a raccogliere e condurre le acque;

3° su navi o altri edifici natanti, o su aeromobili;

4° su scali ferroviari o marittimi, o aeroscali, magazzini generali o altri depositi di merci o derrate, o su ammassi o depositi di materie esplodenti, infiammabili o combustibili;

5° su boschi, selve o foreste.

Art. 426.

(*Inondazione, frana o valanga*)

Chiunque cagiona un'inondazione o una frana, ovvero la caduta di una valanga, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni.

Art. 427.

(*Danneggiamento seguito da inondazione, frana o valanga*)

Chiunque rompe, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili chiuse, sbarramenti, argini, dighe o altre opere destinate alla difesa contro acque, valanghe o frane, ovvero alla raccolta o alla condotta delle acque, al solo scopo di danneggiamento, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di un'inondazione o di una frana, ovvero della caduta di una valanga, con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il disastro si verifica, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Art. 428.

(*Naufragio, sommersione o disastro aviatorio*)

Chiunque cagiona il naufragio o la sommersione di una nave o di un altro edificio natante, ovvero la caduta di un aeromobile, di altrui proprietà, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni.

La pena è della reclusione da cinque a quindici anni se il fatto è commesso distruggendo, rimuovendo o facendo mancare le lanterne o altri segnali, ovvero adoperando falsi segnali o altri mezzi fraudolenti.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche a chi cagiona il naufragio o la sommersione di una nave o di un altro edificio natante, ovvero la caduta di un aeromobile, di sua proprietà, se dal fatto deriva pericolo per la incolumità pubblica.

Art. 429.

(*Danneggiamento seguito da naufragio*)

Chiunque, al solo scopo di danneggiare una nave, un edificio natante o un aeromobile, ovvero un apparecchio prescritto per la sicurezza della navigazione, lo deteriora, ovvero lo rende in tutto o in parte inservibile, è punito, se dal fatto deriva pericolo di naufragio, di sommersione o di disastro aviatorio, con la reclusione da uno a cinque anni.

Se dal fatto deriva il naufragio, la sommersione o il disastro, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Art. 430.

(*Disastro ferroviario*)

Chiunque cagiona un disastro ferroviario è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Art. 431.

(*Pericolo di disastro ferroviario causato da danneggiamento*)

Chiunque, al solo scopo di danneggiare una strada ferrata ovvero macchine, veicoli, strumenti, apparecchi o altri oggetti che servono all'esercizio di essa, li distrugge in tutto o in parte, li deteriora o li rende altrimenti in tutto o in parte inservibili, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di un disastro ferroviario, con la reclusione da due a sei anni.

Se dal fatto deriva il disastro, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Per *strade ferrate* la legge penale intende, oltre le strade ferrate ordinarie, ogni altra strada con rotaie metalliche, sulla quale circolino veicoli mossi dal vapore, dall'elettricità o da un altro mezzo di trazione meccanica.

Art. 432.

(*Attentati alla sicurezza dei trasporti*)

Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, pone in pericolo la sicurezza dei pubblici trasporti per terra, per acqua o per aria, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Si applica la reclusione da tre mesi a due anni a chi lancia corpi contundenti o proiettili contro veicoli in movimento, destinati a pubblici trasporti per terra, per acqua o per aria.

Se dal fatto deriva un disastro, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Art. 433.

(*Attentati alla sicurezza degli impianti di energia elettrica e del gas, ovvero delle pubbliche comunicazioni*)

Chiunque attenta alla sicurezza delle officine, delle opere, degli apparecchi o di altri mezzi destinati alla produzione o alla trasmissione di energia elettrica o di gas, per la illuminazione o per le industrie, è punito, qualora dal fatto derivi pericolo alla pubblica incolumità, con la reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica a chi attenta alla sicurezza delle pubbliche comunicazioni telegrafiche o telefoniche, qualora dal fatto derivi pericolo per la pubblica incolumità.

Se dal fatto deriva un disastro, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Art. 434.

(*Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi*)

Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, commette un fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione o di una parte di essa ovvero un altro disastro è punito, se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità, con la reclusione da uno a cinque anni.

La pena è della reclusione da tre a dodici anni se il crollo o il disastro avviene.

Art. 435.

(*Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti*)

Chiunque, al fine di attentare alla pubblica incolumità, fabbrica, acquista o detiene dinamite o altre materie esplodenti, asfissianti, accecanti, tossiche o infiammabili, ovvero sostanze che servano alla composizione o alla fabbricazione di esse, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Art. 436.

(*Sottrazione, occultamento o guasto di apparecchi a pubblica difesa da infortuni*)

Chiunque, in occasione di un incendio, di una inondazione, di una sommersione, di un naufragio, o di un altro disastro o pubblico infortunio, sottrae, occulta o rende inservibili materiali, apparecchi o altri mezzi destinati all'estinzione dell'incendio o all'opera di difesa, di salvataggio o di soccorso, ovvero in qualsiasi modo impedisce, od ostacola, che l'incendio sia estinto, o che sia prestata opera di difesa o di assistenza, è punito con la reclusione da due a sette anni.

Art. 437.

(*Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro*)

Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

CAPO II.

Dei delitti di comune pericolo mediante frode.

Art. 438.

(*Epidemia*)

Chiunque cagiona un'epidemia mediante la diffusione di germi patogeni è punito con l'ergastolo.

Se dal fatto deriva la morte di più persone, si applica la pena di morte.

Art. 439.

(*Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari*)

Chiunque avvelena acque o sostanze destinate all'alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni.

Se dal fatto deriva la morte di alcuno, si applica l'ergastolo; e, nel caso di morte di più persone, si applica la pena di morte.

Art. 440.

(*Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari*)

Chiunque corrompe o adultera acque o sostanze destinate all'alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, rendendole pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

La stessa pena si applica a chi contraffà, in modo pericoloso alla salute pubblica, sostanze alimentari destinate al commercio.

La pena è aumentata se sono adulterate o contraffatte sostanze medicinali.

Art. 441.

(*Adulterazione e contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute*)

Chiunque adultera o contraffà, in modo pericoloso alla salute pubblica, cose destinate al commercio, diverse da quelle indicate nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni o con la multa non inferiore a lire tremila.

Art. 442.

(*Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate*)

Chiunque, senza essere concorso nei reati preveduti dai tre articoli precedenti, detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo acque, sostanze o cose che sono state da altri avvelenate, corrotte, adulterate o contraffatte, in modo pericoloso alla salute pubblica, soggiace alle pene rispettivamente stabilite nei detti articoli.

Art. 443.

(*Commercio o somministrazione di medicinali guasti*)

Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio o somministra medicinali guasti o imperfetti

è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire mille.

Art. 444.

(*Commercio di sostanze alimentari nocive*)

Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio ovvero distribuisce per il consumo sostanze destinate all'alimentazione, non contraffatte né adulterate, ma pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire cinquecento.

La pena è diminuita se la qualità nociva delle sostanze è nota alla persona che le acquista o le riceve.

Art. 445.

(*Somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica*)

Chiunque, esercitando, anche abusivamente, il commercio di sostanze medicinali, le somministra in specie, qualità o quantità non corrispondente alle ordinazioni mediche, o diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire mille a diecimila.

Art. 446.

(*Commercio clandestino o fraudolento di sostanze stupefacenti*)

Chiunque, in modo clandestino o fraudolento, fa commercio di sostanze stupefacenti, o le detiene allo scopo di farne commercio clandestino o fraudolento, ovvero le somministra o procura ad altri clandestinamente o fraudolentemente, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa non inferiore a lire mille.

La pena è aumentata se alcuna delle sostanze suddette è venduta o consegnata a persona minore degli anni diciotto, ovvero in condizione d'infermità o deficienza psichica, o a chi è dedito all'uso di sostanze stupefacenti.

Art. 447.

(*Agevolazione dolosa dell'uso di sostanze stupefacenti*)

Chiunque, senza essere concorso nel delitto preveduto dall'articolo precedente, adibisce o lascia che sia adibito un locale, pubblico o privato, a convegno di persone che vi accedano per darsi all'uso di sostanze stupefacenti, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire cinquecento a diecimila.

Si applica la reclusione fino a sei mesi o la multa da lire mille a cinquemila a chi accede nei detti locali per darsi all'uso di sostanze stupefacenti.

Art. 448.

(*Pene accessorie*)

La condanna per taluno dei delitti preveduti da questo capo importa la pubblicazione della sentenza.

CAPO III.

Dei delitti colposi di comune pericolo.

Art. 449.

(*Delitti colposi di danno*)

Chiunque cagiona per colpa un incendio, o un altro disastro preveduto dal capo primo di questo titolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

La pena è raddoppiata se si tratta di disastro ferroviario o di naufragio o di sommersione di una nave adibita a trasporto di persone o di caduta di un aeromobile adibito a trasporto di persone.

Art. 450.

(*Delitti colposi di pericolo*)

Chiunque, con la propria azione od omissione colposa, fa sorgere o persistere il pericolo di un disastro ferroviario, di un'inondazione, di un naufragio, o della sommersione di una nave o di un altro edificio natante, è punito con la reclusione fino a due anni.

La reclusione non è inferiore a un anno se il colpevole ha trasgredito ad una particolare ingiunzione dell'Autorità diretta alla rimozione del pericolo.

Art. 451.

(*Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro*)

Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire mille a cinquemila.

Art. 452.

(*Delitti colposi contro la salute pubblica*)

Chiunque commette, per colpa, alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 438 e 439 è punito:

1° con la reclusione da tre a dodici anni, nei casi per i quali le dette disposizioni stabiliscono la pena di morte;

2° con la reclusione da uno a cinque anni, nei casi per i quali esse stabiliscono l'ergastolo;

3° con la reclusione da sei mesi a tre anni, nel caso in cui l'articolo 439 stabilisce la pena della reclusione.

Quando sia commesso per colpa alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 440, 441, 442, 443, 444 e 445 si applicano le pene ivi rispettivamente stabilite ridotte da un terzo a un sesto.

TITOLO SETTIMO.

DEI DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA

CAPO I.

Della falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo.

Art. 453.

(*Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate*)

E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da lire cinquemila a trentamila:

1° chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;

2° chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;

3° chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;

4° chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

Art. 454.

(*Alterazione di monete*)

Chiunque altera monete della qualità indicata nel l'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3° e 4° del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire mille a cinquemila.

Art. 455.

(*Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate*)

Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alteratē, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.

Art. 456.

(*Circostanze aggravanti*)

Le pene stabilite negli articoli 453 e 455 sono aumentate se dai fatti ivi preveduti deriva una diminuzione nel prezzo della valuta o dei titoli di Stato, o ne è compromesso il credito nei mercati interni o esteri.

Art. 457.

(*Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede*)

Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire diecimila.

Art. 458.

(*Parificazione delle carte di pubblico credito alle monete*)

Agli effetti della legge penale, sono parificate alle monete le carte di pubblico credito.

Per *carte di pubblico credito* s'intendono, oltre quelle che hanno corso legale come moneta, le carte e cedole al portatore emesse dai Governi, e tutte le altre aventi corso legale emesse da istituti a ciò autorizzati.

Art. 459.

(*Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati*)

Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.

Agli effetti della legge penale, s'intendono per *valori di bollo* la carta bollata, le marche da bollo, i fran cobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

Art. 460.

(*Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo*)

Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire tremila a diecimila.

Art. 461.

(*Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata*)

Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire mille a cinquemila.

Art. 462.

(*Falsificazione di biglietti di pubbliche imprese di trasporto*)

Chiunque contraffà o altera biglietti di strade ferrate o di altre pubbliche imprese di trasporto, ovvero, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, acquista o detiene al fine di metterli in circolazione, o mette in circolazione tali biglietti contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa da lire cento a duemila.

Art. 463.

(*Casi di non punibilità*)

Non è punibile chi, avendo commesso alcuno dei fatti preveduti dagli articoli precedenti, riesce, prima che l'Autorità ne abbia notizia, a impedire la contraffazione, l'alterazione, la fabbricazione o la circolazione delle cose indicate negli articoli stessi.

Art. 464.

(*Uso di valori di bollo contraffatti o alterati*)

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire cinquemila.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.

Art. 465.

(*Uso di biglietti falsificati di pubbliche imprese di trasporto*)

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di biglietti di strade ferrate o di altre pubbliche imprese di trasporto, contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire cento a duemila.

Se i biglietti sono stati ricevuti in buona fede, si applica soltanto la multa fino a lire trecento.

Art. 466.

(*Alterazione di segni nei valori di bollo o nei biglietti usati e uso degli oggetti così alterati*)

Chiunque cancella o fa in qualsiasi modo scomparire, da valori di bollo o da biglietti di strade ferrate o di altre pubbliche imprese di trasporto, i segni appostivi per indicare l'uso già fattone, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire cento a duemila.

Alla stessa pena soggiace chi, senza essere concorso nell'alterazione, fa uso dei valori di bollo o dei biglietti alterati. Si applica la sola multa fino a lire trecento, se le cose sono state ricevute in buona fede.

CAPO II.

Della falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento.

Art. 467.

(*Contraffazione del sigillo dello Stato e uso del sigillo contraffatto*)

Chiunque contraffà il sigillo dello Stato, destinato a essere apposto sugli atti del Governo, ovvero, non essendo concorso nella contraffazione, fa uso di tale sigillo da altri contraffatto, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da lire mille a ventimila.

Art. 468.

(*Contraffazione di altri pubblici sigilli o strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione e uso di tali sigilli e strumenti contraffatti*)

Chiunque contraffà il sigillo di un ente pubblico o di un pubblico ufficio, ovvero, non essendo concorso nella contraffazione, fa uso di tale sigillo contraffatto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire mille a diecimila.

La stessa pena si applica a chi contraffà altri strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione, fa uso di tali strumenti.

Art. 469.

(*Contraffazione delle impronte di una pubblica autenticazione o certificazione*)

Chiunque, con mezzi diversi dagli strumenti indicati negli articoli precedenti, contraffà le impronte di una pubblica autenticazione o certificazione, ovvero, non essendo concorso nella contraffazione, fa uso della cosa che reca l'impronta contraffatta, soggiace alle pene rispettivamente stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.

Art. 470.

(*Vendita o acquisto di cose con impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione*)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati preveduti dagli articoli precedenti, pone in vendita o acquista cose sulle quali siano le impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione, soggiace alle pene rispettivamente stabilite per i detti reati.

Art. 471.

(*Uso abusivo di sigilli e strumenti veri*)

Chiunque, essendosi procurati i veri sigilli o i veri strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione, ne fa uso a danno altrui, o a profitto di sé o di altri, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire tremila.

Art. 472.

(*Uso o detenzione di misure o pesi con falsa impronta*)

Chiunque fa uso, a danno altrui, di misure o di pesi con l'impronta legale contraffatta o alterata, o comunque alterati, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire cinquemila.

La stessa pena si applica a chi nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, detiene misure o pesi con l'impronta legale contraffatta o alterata, ovvero comunque alterati.

Agli effetti della legge penale, nella denominazione di *misure* o di *pesi* è compreso qualsiasi strumento per misurare o pesare.

Art. 473.

(*Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali*)

Chiunque contraffà o altera i marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, delle opere dell'ingegno o dei prodotti industriali, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire ventimila.

Alla stessa pena soggiace chi contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

Le disposizioni precedenti si applicano sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Art. 474.

(*Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi*)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei delitti preveduti dall'articolo precedente, introduce nel territorio dello Stato per farne commercio, detiene per vendere, o pone in vendita, o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire ventimila.

Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

Art. 475.

(*Pena accessoria*)

La condanna per alcuno dei delitti preveduti dai due articoli precedenti importa la pubblicazione della sentenza.

CAPO III.

Della falsità in atti.

Art. 476.

(*Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici*)

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni.

Art. 477.

(*Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative*)

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 478.

(*Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti*)

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato,

ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a otto anni.

Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni.

Art. 479.

(*Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici*)

Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476.

Art. 480.

(*Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative*)

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.

Art. 481.

(*Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità*)

Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire cinquecento a cinquemila.

Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.

Art. 482.

(*Falsità materiale commessa dal privato*)

Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.

Art. 483.

(*Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico*)

Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.

Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.

Art. 484.

(*Falsità in registri e notificazioni*)

Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire tremila.

Art. 485.

(*Falsità in scrittura privata*)

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata.

Art. 486.

(*Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato*)

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per un titolo che importi l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o fa scrivere un atto privato produttivo di effetti giuridici, diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, è punito, se del foglio faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si considera firmato in bianco il foglio in cui il sottoscrittore abbia lasciato bianco un qualsiasi spazio destinato a essere riempito.

Art. 487.

(*Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico*)

Il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 480.

Art. 488.

(*Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali*)

Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dai due articoli precedenti, si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici o in scritture private.

Art. 489.

(*Uso di atto falso*)

Chiunque, senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo.

Qualora si tratti di scritture private, chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno.

Art. 490.

(*Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri*)

Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico o una scrittura privata veri soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477, 482 e 485, secondo le distinzioni in essi contenute.

Si applica la disposizione del capoverso dell'articolo precedente.

Art. 491.

(*Documenti equiparati agli atti pubblici agli effetti della pena*)

Se alcuna delle falsità prevedute dagli articoli precedenti riguarda un testamento olografo, ovvero una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore, in luogo della pena stabilita per la falsità in scrittura privata nell'articolo 485, si applicano le pene rispettivamente stabilite nella prima parte dell'articolo 476 e nell'articolo 482.

Nel caso di contraffazione o alterazione di alcuno degli atti suddetti, chi ne fa uso, senza essere concorso nella falsità, soggiace alla pena stabilita nell'articolo 489 per l'uso di atto pubblico falso.

Art. 492.

(*Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti*)

Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di *atti pubblici* e di *scritture private* sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.

Art. 493.

(*Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico*)

Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio, relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni.

CAPO IV.

Della falsità personale.

Art. 494.

(*Sostituzione di persona*)

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino a un anno.

Art. 495.

(*Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri*)

Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, l'identità o lo stato o altre qualità della propria o dell'altrui persona è punito con la reclusione fino a tre anni.

Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto in una dichiarazione destinata a essere riprodotta in un atto pubblico.

La reclusione non è inferiore ad un anno:

1° se si tratta di dichiarazioni in atti dello stato civile;

2° se la falsa dichiarazione sulla propria identità, sul proprio stato o sulle proprie qualità personali è resa da un imputato all'Autorità giudiziaria, ovvero se, per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale una decisione penale viene iscritta sotto un falso nome.

La pena è diminuita se chi ha dichiarato il falso intendeva ottenere, per sé o per altri, il rilascio di certificati o di autorizzazioni amministrative sotto falso nome, o con altre indicazioni mendaci.

Art. 496.

(*False dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri*)

Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, interrogato sulla identità, sullo stato o su altre qualità della propria o dell'altrui persona, fa mendaci dichiarazioni a un pubblico ufficiale, o a persona incaricata di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire cinquemila.

Art. 497.

(*Frode nel farsi rilasciare certificati del casellario giudiziale e uso indebito di tali certificati*)

Chiunque si procura con frode un certificato del casellario giudiziale o un altro certificato penale relativo ad altra persona, ovvero ne fa uso per uno scopo diverso da quello per cui esso è domandato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire cinquemila.

Art. 498.

(*Usurpazione di titoli o di onori*)

Chiunque abusivamente porta in pubblico la divisa o i segni distintivi di un ufficio o impiego pubblico, o di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, ovvero di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, ovvero indossa abusivamente in pubblico l'abito ecclesiastico, è punito con la multa da lire mille a diecimila.

Alla stessa pena soggiace chi si arroga dignità o gradi accademici, titoli, decorazioni o altre pubbliche insegne onorifiche, ovvero qualità inerenti ad alcuno degli uffici, impieghi o professioni, indicati nella disposizione precedente.

La condanna importa la pubblicazione della sentenza.

TITOLO OTTAVO.

DEI DELITTI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO.

CAPO I.

Dei delitti contro l'economia pubblica.

Art. 499.

(*Distruzione di materie prime o di prodotti agricoli o industriali ovvero di mezzi di produzione*)

Chiunque, distruggendo materie prime o prodotti agricoli o industriali, ovvero mezzi di produzione, cagiona un grave nocumento alla produzione nazionale o fa venir meno in misura notevole merci di comune o largo consumo, è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa non inferiore a lire ventimila.

Art. 500.

(*Diffusione di una malattia delle piante o degli animali*)

Chiunque cagiona la diffusione di una malattia alle piante o agli animali, pericolosa all'economia rurale o forestale, ovvero al patrimonio zootecnico della nazione, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se la diffusione avviene per colpa, la pena è della multa da lire mille a ventimila.

Art. 501.

(Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio)

Chiunque, al fine di turbare il mercato interno dei valori o delle merci, pubblica o altrimenti divulga notizie false, esagerate o tendenziose o adopera altri artifici atti a cagionare un aumento o una diminuzione del prezzo delle merci, ovvero dei valori ammessi nelle liste di borsa o negoziabili nel pubblico mercato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a lire tremila.

Se l'aumento o la diminuzione del prezzo delle merci o dei valori si verifica, le pene sono aumentate.

Le pene sono raddoppiate:

1° se il fatto è commesso dal cittadino per favorire interessi stranieri;

2° se dal fatto deriva un deprezzamento della valuta nazionale o dei titoli dello Stato, ovvero il rincaro di merci di comune o largo consumo.

Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano anche se il fatto è commesso all'estero, in danno della valuta nazionale o di titoli pubblici italiani.

La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici.

Art. 502.

(Serrata e sciopero per fini contrattuali)

Il datore di lavoro, che, col solo scopo d'imporre ai suoi dipendenti modificazioni ai patti stabiliti, o di opporsi a modificazioni di tali patti, ovvero di ottenere o impedire una diversa applicazione dei patti o usi esistenti, sospende in tutto o in parte il lavoro nei suoi stabilimenti, aziende o uffici, è punito con la multa non inferiore a lire diecimila.

I lavoratori addetti a stabilimenti, aziende o uffici, che, in numero di tre o più, abbandonano collettivamente il lavoro, ovvero lo prestano in modo da turbarne la continuità o la regolarità, col solo scopo di imporre ai datori di lavoro patti diversi da quelli stabiliti, ovvero di opporsi a modificazioni di tali patti o, comunque, di ottenere o impedire una diversa applicazione dei patti o usi esistenti, sono puniti con la multa fino a lire mille.

Art. 503.

(Serrata e sciopero per fini non contrattuali)

Il datore di lavoro o i lavoratori, che per fine politico commettono, rispettivamente, alcuno dei fatti preveduti dall'articolo precedente, sono puniti con la reclusione fino a un anno e con la multa non inferiore a lire diecimila, se si tratta d'un datore di lavoro, ovvero con la reclusione fino a sei mesi e con la multa fino a lire mille, se si tratta di lavoratori.

Art. 504.

(Coazione alla pubblica Autorità mediante serrata o sciopero)

Quando alcuno dei fatti preveduti dall'articolo 502 è commesso con lo scopo di costringere l'Autorità a dare o ad omettere un provvedimento, ovvero con lo scopo di influire sulle deliberazioni di essa, si applica la pena della reclusione fino a due anni.

Art. 505.

(Serrata o sciopero a scopo di solidarietà o di protesta)

Il datore di lavoro o i lavoratori, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commettono uno dei fatti preveduti dall'articolo 502 soltanto per solidarietà con altri datori di lavoro o con altri lavoratori ovvero soltanto per protesta, soggiacciono alle pene ivi stabilite.

Art. 506.

(Serrata di esercenti di piccole industrie o commerci)

Gli esercenti di aziende industriali o commerciali, i quali, non avendo lavoratori alla loro dipendenza, in numero di tre o più sospendono collettivamente il lavoro per uno degli scopi indicati nei tre articoli precedenti, soggiacciono alle pene ivi rispettivamente stabilite per i datori di lavoro, ridotte alla metà.

Art. 507.

(Boicottaggio)

Chiunque, per uno degli scopi indicati negli articoli 502, 503, 504 e 505, mediante propaganda o valendosi della forza e autorità di partiti, leghe o associazioni, induce una o più persone a non stipulare patti di lavoro o a non somministrare materie o strumenti necessari al lavoro, ovvero a non acquistare gli altrui prodotti agricoli o industriali, è punito con la reclusione fino a tre anni.

Se concorrono fatti di violenza o di minaccia, si applica la reclusione da due a sei anni.

Art. 508.

(Arbitraria invasione e occupazione di aziende agricole o industriali. Sabotaggio)

Chiunque, col solo scopo d'impedire o turbare il normale svolgimento del lavoro, invade od occupa l'altrui azienda agricola o industriale, ovvero dispone di altrui macchine, scorte, apparecchi o strumenti destinati alla produzione agricola o industriale, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a lire mille.

Soggiace alla reclusione da sei mesi a quattro anni e alla multa non inferiore a lire cinquemila, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, chi danneggia gli edifici adibiti ad azienda agricola o industriale, ovvero un'altra delle cose indicate nella disposizione precedente.

Art. 509.

(Inosservanza delle norme disciplinanti i rapporti di lavoro e delle decisioni del magistrato del lavoro)

Il datore di lavoro o il lavoratore, il quale non adempie gli obblighi che gli derivano da un contratto collettivo o dalle norme emanate dagli organi corporativi, è punito con la multa fino a lire cinquemila.

Il datore di lavoro o il lavoratore, il quale rifiuta o, comunque, omette di eseguire una decisione del magistrato del lavoro, pronunziata su una controversia relativa alla disciplina dei rapporti collettivi di lavoro, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire diecimila.

Art. 510.

(Circostanze aggravanti)

Quando i fatti preveduti dagli articoli 502 e seguenti sono commessi in tempo di guerra, ovvero hanno determinato dimostrazioni, tumulti o sommosse popolari, le pene stabilite negli articoli stessi sono aumentate.

Art. 511.

(*Pena per i capi, promotori e organizzatori*)

Le pene stabilite per i delitti preveduti dagli articoli 502 e seguenti sono raddoppiate per i capi, promotori od organizzatori; e, se sia stabilita dalla legge la sola pena pecuniaria, è aggiunta la reclusione da sei mesi a due anni.

Art. 512.

(*Pena accessoria*)

La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 502 e seguenti importa l'interdizione da ogni ufficio sindacale per la durata di anni cinque.

CAPO II.

Dei delitti contro l'industria e il commercio.

Art. 513.

(*Turbata libertà dell'industria o del commercio*)

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da lire mille a diecimila.

Art. 514.

(*Frodi contro le industrie nazionali*)

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a lire cinquemila.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

Art. 515.

(*Frode nell'esercizio del commercio*)

Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire ventimila.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a lire mille.

Art. 516.

(*Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine*)

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire diecimila.

Art. 517.

(*Vendita di prodotti industriali con segni mendaci*)

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire diecimila.

CAPO III.

Disposizione comune ai capi precedenti.

Art. 518.

(*Pubblicazione della sentenza*)

La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 501, 514, 515, 516 e 517 importa la pubblicazione della sentenza.

TITOLO NONO.

DEI DELITTI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME.

CAPO I.

Dei delitti contro la libertà sessuale.

Art. 519.

(*Della violenza carnale*)

Chiunque, con violenza o minaccia, costringe taluno a congiunzione carnale è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

Alla stessa pena soggiace chi si congiunge carnalmente con persona la quale al momento del fatto:

1° non ha compiuto gli anni quattordici;

2° non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole ne è l'ascendente o il tutore, ovvero è un'altra persona a cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, d'istruzione, di vigilanza o di custodia;

3° è malata di mente, ovvero non è in grado di resistergli a cagione delle proprie condizioni d'inferiorità psichica o fisica, anche se questa è indipendente dal fatto del colpevole;

4° è stata tratta in inganno, per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

Art. 520.

(*Congiunzione carnale commessa con abuso della qualità di pubblico ufficiale*)

Il pubblico ufficiale, che, fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, si congiunge carnalmente con una persona arrestata o detenuta, di cui ha la custodia per ragione del suo ufficio, ovvero con persona che è a lui affidata in esecuzione di un provvedimento dell'Autorità competente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica se il fatto è commesso da un altro pubblico ufficiale, rivestito, per ragione del suo ufficio, di qualsiasi autorità sopra taluna delle persone suddette.

Art. 521.

(*Atti di libidine violenti*)

Chiunque, usando dei mezzi o valendosi delle condizioni indicate nei due articoli precedenti, commette su taluno atti di libidine diversi dalla congiunzione carnale soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.

Alle stesse pene soggiace chi, usando dei mezzi o valendosi delle condizioni indicate nei due articoli precedenti, costringe o induce taluno a commettere gli atti di libidine su sé stesso, sulla persona del colpevole o su altri.

Art. 522.

(*Ratto a fine di matrimonio*)

Chiunque, con violenza, minaccia o inganno, sottrae o ritiene, per fine di matrimonio, una donna non coniugata, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Se il fatto è commesso in danno di una persona dell'uno o dell'altro sesso, non coniugata, maggiore degli anni quattordici e minore degli anni diciotto, la pena è della reclusione da due a cinque anni.

Art. 523.

(*Ratto a fine di libidine*)

Chiunque, con violenza, minaccia o inganno, sottrae o ritiene, per fine di libidine, un minore, ovvero una donna maggiore di età, è punito con la reclusione da tre a cinque anni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso a danno di persona che non ha ancora compiuto gli anni diciotto ovvero di una donna coniugata.

Art. 524.

(*Ratto di persona minore degli anni quattordici o inferma, a fine di libidine o di matrimonio*)

Le pene stabilite nei capoversi dei due articoli precedenti si applicano anche a chi commette il fatto ivi preveduto, senza violenza, minaccia o inganno, in danno di persona minore degli anni quattordici o malata di mente, o che non sia, comunque, in grado di resistergli, a cagione delle proprie condizioni d'inferiorità psichica o fisica, anche se questa è indipendente dal fatto del colpevole.

Art. 525.

(*Circostanze attenuanti*)

Le pene stabilite nei tre articoli precedenti sono diminuite se il colpevole, prima della condanna, senza aver commesso alcun atto di libidine in danno della persona rapita, la restituisce spontaneamente in libertà, riconducendola alla casa donde la tolse o a quella della famiglia di lei, o collocandola in un altro luogo sicuro, a disposizione della famiglia stessa.

Art. 526.

(*Seduzione con promessa di matrimonio commessa da persona coniugata*)

Chiunque, con promessa di matrimonio, seduce una donna minore di età, inducendola in errore sul proprio stato di persona coniugata, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.

Vi è seduzione quando vi è stata congiunzione carnale.

CAPO II.

Delle offese al pudore e all'onore sessuale.

Art. 527.

(*Atti osceni*)

Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.

Se il fatto avviene per colpa, la pena è della multa da lire trecento a tremila.

Art. 528.

(*Pubblicazioni e spettacoli osceni*)

Chiunque, allo scopo di farne commercio o distribuzione ovvero di esporli pubblicamente, fabbrica, introduce nel territorio dello Stato, acquista, detiene, esporta, ovvero mette in circolazione scritti, disegni, immagini od altri oggetti osceni di qualsiasi specie, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire mille.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio, anche se clandestino, degli oggetti indicati nella disposizione precedente, ovvero li distribuisce o espone pubblicamente.

Tale pena si applica inoltre a chi:

1° adopera qualsiasi mezzo di pubblicità atto a favorire la circolazione o il commercio degli oggetti indicati nella prima parte di questo articolo;

2° dà pubblici spettacoli teatrali o cinematografici, ovvero audizioni o recitazioni pubbliche, che abbiano carattere di oscenità.

Nel caso preveduto dal numero 2°, la pena è aumentata se il fatto è commesso nonostante il divieto dell'Autorità.

Art. 529.

(*Atti e oggetti osceni: nozione*)

Agli effetti della legge penale, si considerano *osceni* gli atti e gli oggetti che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore.

Non si considera oscena l'opera d'arte o l'opera di scienza, salvo che, per motivo diverso da quello di studio, sia offerta in vendita, venduta o comunque procurata a persona minore degli anni diciotto.

Art. 530.

(*Corruzione di minorenni*)

Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli 519, 520 e 521, commette atti di libidine su persona o in presenza di persona minore degli anni sedici, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Alla stessa pena soggiace chi induce persona minore degli anni sedici a commettere atti di libidine su sé stesso, sulla persona del colpevole, o su altri.

La punibilità è esclusa se il minore è persona già moralmente corrotta.

Art. 531.

(*Istigazione alla prostituzione e favoreggiamento*)

Chiunque, per servire all'altrui libidine, induce alla prostituzione una persona di età minore, o in stato d'infermità o deficienza psichica, ovvero ne eccita la corruzione, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire tremila a diecimila. Se soltanto ne agevola la prostituzione o la corruzione, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire tremila a diecimila.

La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di una minorenne coniugata, ovvero di una persona minore affidata al colpevole per ragione di servizio o di lavoro.

La pena è raddoppiata:

1° se il fatto è commesso in danno di persona che non ha compiuto gli anni quattordici;

2° se il colpevole è un ascendente, un affine in linea retta ascendente, il padre o la madre adottivi, il marito, il fratello, la sorella, il tutore;

3° se al colpevole la persona è stata affidata per ragione di cura, di educazione, d'istruzione, di vigilanza o di custodia.

Art. 532.

(*Istigazione alla prostituzione di una discendente, della moglie, della sorella*)

Chiunque, per servire all'altrui libidine, induce alla prostituzione la discendente, la moglie, la sorella, ovvero l'affine in linea retta discendente, le quali siano maggiori di età, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire tremila a diecimila.

Se il colpevole ha soltanto agevolato la prostituzione, la pena è ridotta alla metà.

Art. 533.

(*Costrizione alla prostituzione*)

Chiunque, per servire all'altrui libidine, con violenza o minaccia, costringe una persona di età minore o una donna maggiorenne alla prostituzione è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire cinquemila a quindicimila.

La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di donna coniugata, ovvero di una persona minore affidata al colpevole per ragione di servizio o di lavoro.

La pena è raddoppiata nei casi preveduti dai numeri 1°, 2° e 3° dell'articolo 531.

Art. 534.

(*Sfruttamento di prostitute*)

Chiunque si fa mantenere, anche in parte, da una donna, sfruttando i guadagni che essa ricava dalla sua prostituzione, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire mille a diecimila.

Art. 535.

(*Tratta di donne e di minori*)

Chiunque, sapendo che una persona di età minore, o una donna maggiorenne in stato d'infermità o deficienza psichica, sarà, nel territorio di un altro Stato, tratta alla prostituzione, la induce a recarvisi, ovvero s'intromette per agevolarne la partenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire tremila.

La pena è raddoppiata nei casi preveduti dai numeri 1°, 2° e 3° dell'articolo 531, ovvero se il fatto è commesso in danno di due o più persone, anche se dirette in paesi diversi.

Art. 536.

(*Tratta di donne e di minori, mediante violenza, minaccia o inganno*)

Chiunque, sapendo che una persona di età minore, o una donna maggiorenne, sarà, nel territorio di un altro Stato, tratta alla prostituzione, la costringe, con violenza o minaccia, a recarvisi è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a lire cinquemila.

Alla stessa pena soggiace chi, con inganno, determina una donna maggiorenne a recarsi nel territorio di un altro Stato, ovvero si intromette per agevolarne la partenza, sapendo che all'estero sarà tratta alla prostituzione.

Si applicano i capoversi dell'articolo 533.

Art. 537.

(*Tratta di donne e di minori commessa all'estero*)

I delitti preveduti dai due articoli precedenti sono punibili anche se commessi da un cittadino in territorio estero.

Art. 538.

(*Misura di sicurezza*)

Alla condanna per il delitto preveduto dall'articolo 531 può essere aggiunta una misura di sicurezza detentiva. La misura di sicurezza detentiva è sempre aggiunta nei casi preveduti dagli articoli 532, 533, 534, 535 e 536.

CAPO III.

Disposizioni comuni ai capi precedenti.

Art. 539.

(*Età della persona offesa*)

Quando i delitti preveduti in questo titolo sono commessi in danno di un minore degli anni quattordici, il colpevole non può invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età dell'offeso.

Art. 540.

(*Rapporto di parentela*)

Agli effetti della legge penale, quando il rapporto di parentela è considerato come elemento costitutivo o come circostanza aggravante o attenuante o come causa di non punibilità, la filiazione illegittima è equiparata alla filiazione legittima.

Il rapporto di filiazione illegittima è stabilito osservando i limiti di prova indicati dalla legge civile, anche se per effetti diversi dall'accertamento dello stato delle persone.

Art. 541.

(*Pene accessorie ed altri effetti penali*)

La condanna per alcuno dei delitti preveduti in questo titolo importa la perdita della patria potestà o dell'autorità maritale o l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela e alla cura, quando la qualità di genitore, di marito, di tutore o di curatore è elemento costitutivo o circostanza aggravante.

La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 519, 521, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536 e 537 importa la perdita del diritto agli alimenti e dei diritti successorî verso la persona offesa.

Art. 542.

(*Querela dell'offeso*)

I delitti preveduti dal capo primo e dall'articolo 530 sono punibili a querela della persona offesa.

La querela proposta è irrevocabile.

Si procede tuttavia d'ufficio:

1° se il fatto è commesso dal genitore o dal tutore, ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio;

2° se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.

Art. 543.

(*Diritto di querela*)

Quando la persona offesa muore prima che la querela sia proposta da lei o da coloro che ne hanno la rappresentanza a norma degli articoli 120 e 121, il diritto di querela spetta ai genitori e al coniuge.

Tale disposizione non si applica se la persona offesa ha rinunciato, espressamente o tacitamente, al diritto di querelarsi.

Art. 544.

(*Causa speciale di estinzione del reato*)

Per i delitti preveduti dal capo primo e dall'articolo 530, il matrimonio, che l'autore del reato contragga con la persona offesa, estingue il reato, anche riguardo a coloro che sono concorsi nel reato medesimo; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.

TITOLO DECIMO.

DEI DELITTI CONTRO LA INTEGRITÀ E LA SANITÀ DELLA STIRPE.

Art. 545.

(*Aborto di donna non consenziente*)

Chiunque cagiona l'aborto di una donna, senza il consenso di lei, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.

Art. 546.

(*Aborto di donna consenziente*)

Chiunque cagiona l'aborto di una donna, col consenso di lei, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

La stessa pena si applica alla donna che ha consentito all'aborto.

Si applica la disposizione dell'articolo precedente:

1° se la donna è minore degli anni quattordici o, comunque, non ha capacità d'intendere o di volere;

2° se il consenso è estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero è carpito con inganno.

Art. 547.

(*Aborto procuratosi dalla donna*)

La donna che si procura l'aborto è punita con la reclusione da uno a quattro anni.

Art. 548.

(*Istigazione all'aborto*)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato preveduto dall'articolo precedente, istiga una donna incinta ad abortire, somministrandole mezzi idonei, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

Art. 549.

(*Morte o lesione della donna*)

Se dal fatto preveduto dall'articolo 545 deriva la morte della donna, si applica la reclusione da dodici a venti anni; se deriva una lesione personale, si applica la reclusione da dieci a quindici anni.

Se dal fatto preveduto dall'articolo 546 deriva la morte della donna, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva una lesione personale, è della reclusione da tre a otto anni.

Art. 550.

(*Atti abortivi su donna ritenuta incinta*)

Chiunque somministra a una donna creduta incinta mezzi diretti a procurarle l'aborto, o comunque commette su lei atti diretti a questo scopo, soggiace, se dal fatto deriva una lesione personale o la morte della donna, alle pene rispettivamente stabilite dagli articoli 582, 583 e 584.

Qualora il fatto sia commesso col consenso della donna, la pena è diminuita.

Art. 551.

(*Causa di onore*)

Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 545, 546, 547, 548, 549 e 550 è commesso per salvare l'onore proprio o quello di un prossimo congiunto, le pene ivi stabilite sono diminuite dalla metà ai due terzi.

Art. 552.

(*Procurata impotenza alla procreazione*)

Chiunque compie, su persona dell'uno o dell'altro sesso, col consenso di questa, atti diretti a renderla impotente alla procreazione è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire mille a cinquemila.

Alla stessa pena soggiace chi ha consentito al compimento di tali atti sulla propria persona.

Art. 553.

(*Incitamento a pratiche contro la procreazione*)

Chiunque pubblicamente incita a pratiche contro la procreazione o fa propaganda a favore di esse è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire diecimila.

Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.

Art. 554.

(*Contagio di sifilide e di blenorragia*)

Chiunque, essendo affetto da sifilide e occultando tale suo stato, compie su taluno atti tali da cagionargli il pericolo di contagio, è punito, se il contagio avviene, con la reclusione da uno a tre anni.

Alla stessa pena soggiace chi, essendo affetto da blenorragia e occultando tale suo stato, compie su taluno gli atti preveduti dalla disposizione precedente, se il contagio avviene e da esso deriva una lesione personale gravissima.

In ambedue i casi il colpevole è punito a querela della persona offesa.

Se il colpevole ha agito a fine di cagionare il contagio, si applicano le disposizioni degli articoli 583, 584 e 585.

Art. 555.

(*Circostanza aggravante e pena accessoria*)

Se il colpevole di uno dei delitti preveduti dall'articolo 545, dalla prima parte e dal secondo capoverso dell'articolo 546, dagli articoli 548, 549, 550, dalla prima parte dell'articolo 552 e dall'articolo 553 è persona che esercita una professione sanitaria, la pena è aumentata.

Nel caso di recidiva, l'interdizione dalla professione sanitaria è perpetua.

TITOLO UNDECIMO.

DEI DELITTI CONTRO LA FAMIGLIA.

CAPO I.

Dei delitti contro il matrimonio.

Art. 556.

(*Bigamia*)

Chiunque, essendo legato da matrimonio avente effetti civili, ne contrae un altro, pur avente effetti civili, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Alla

stessa pena soggiace chi, non essendo coniugato, contrae matrimonio con persona legata da matrimonio avente effetti civili.

La pena è aumentata se il colpevole ha indotto in errore la persona, con la quale ha contratto matrimonio, sulla libertà dello stato proprio o di lei.

Se il matrimonio, contratto precedentemente dal bigamo, è dichiarato nullo, ovvero è annullato il secondo matrimonio per causa diversa dalla bigamia, il reato è estinto, anche rispetto a coloro che sono concorsi nel reato, e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.

Art. 557.

(*Prescrizione del reato*)

Il termine della prescrizione per il delitto preveduto dall'articolo precedente decorre dal giorno in cui è sciolto uno dei due matrimoni o è dichiarato nullo il secondo per bigamia.

Art. 558.

(*Induzione al matrimonio mediante inganno*)

Chiunque, nel contrarre matrimonio avente effetti civili, con mezzi fraudolenti occulta all'altro coniuge l'esistenza di un impedimento che non sia quello derivante da un precedente matrimonio è punito, se il matrimonio è annullato a causa dell'impedimento occultato, con la reclusione fino a un anno ovvero con la multa da lire duemila a diecimila.

Art. 559.

(*Adulterio*)

La moglie adultera è punita con la reclusione fino a un anno.

Con la stessa pena è punito il correo dell'adultera.

La pena è della reclusione fino a due anni nel caso di relazione adulterina.

Il delitto è punibile a querela del marito.

Art. 560.

(*Concubinato*)

Il marito, che tiene una concubina nella casa coniugale, o notoriamente altrove, è punito con la reclusione fino a due anni.

La concubina è punita con la stessa pena.

Il delitto è punibile a querela della moglie.

Art. 561.

(*Casi di non punibilità. Circostanza attenuante*)

Nel caso preveduto dall'articolo 559, non è punibile la moglie quando il marito l'abbia indotta o eccitata alla prostituzione ovvero abbia comunque tratto vantaggio dalla prostituzione di lei.

Nei casi preveduti dai due articoli precedenti non è punibile il coniuge legalmente separato per colpa dell'altro coniuge, ovvero da questo ingiustamente abbandonato.

Se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato per colpa propria o per colpa propria e dell'altro coniuge o per mutuo consenso, la pena è diminuita.

Art. 562.

(*Pena accessoria e sanzione civile*)

La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 556 e 560 importa la perdita dell'autorità maritale.

Con la sentenza di condanna per adulterio o per concubinato il giudice può, sull'istanza del coniuge offeso, ordinare i provvedimenti temporanei di indole civile, che ritenga urgenti nell'interesse del coniuge offeso e della prole.

Tali provvedimenti sono immediatamente eseguibili, ma cessano di aver effetto se, entro tre mesi dalla sentenza di condanna, divenuta irrevocabile, non è presentata dinanzi al giudice civile domanda di separazione personale.

Art. 563.

(*Estinzione del reato*)

Nei casi preveduti dagli articoli 559 e 560 la remissione della querela, anche se intervenuta dopo la condanna, estingue il reato.

Estinguono altresì il reato:

1° la morte del coniuge offeso;

2° l'annullamento del matrimonio del colpevole di adulterio o di concubinato.

L'estinzione del reato ha effetto anche riguardo al correo e alla concubina e ad ogni persona che sia concorsa nel reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.

CAPO II.

Dei delitti contro la morale famigliare.

Art. 564.

(*Incesto*)

Chiunque, in modo che ne derivi pubblico scandalo, commette incesto con un discendente o un ascendente, o con un affine in linea retta, ovvero con una sorella o un fratello, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

La pena è della reclusione da due a otto anni nel caso di relazione incestuosa.

Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, se l'incesto è commesso da persona maggiore di età con persona minore degli anni diciotto, la pena è aumentata per la persona maggiorenne.

La condanna pronunciata contro il genitore importa la perdita della patria potestà o della tutela legale.

Art. 565.

(*Attentati alla morale famigliare commessi col mezzo della stampa periodica*)

Chiunque nella cronaca dei giornali o di altri scritti periodici, nei disegni che ad essa si riferiscono, ovvero nelle inserzioni fatte a scopo di pubblicità sugli stessi giornali o scritti, espone o mette in rilievo circostanze tali da offendere la morale famigliare, è punito con la multa da lire mille a cinquemila.

CAPO III.

Dei delitti contro lo stato di famiglia.

Art. 566.

(*Supposizione o soppressione di stato*)

Chiunque fa figurare nei registri dello stato civile una nascita inesistente è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

Alla stessa pena soggiace chi, mediante l'occultamento di un neonato, ne sopprime lo stato civile.

Art. 567.

(*Alterazione di stato*)

Chiunque, mediante la sostituzione di un neonato, ne altera lo stato civile è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

Si applica la reclusione da cinque a quindici anni a chiunque, nella formazione di un atto di nascita, altera lo stato civile di un neonato, mediante false certificazioni, false attestazioni o altre falsità.

Art. 568.

(*Occultamento di stato di un fanciullo legittimo o naturale riconosciuto*)

Chiunque depone o presenta un fanciullo, già iscritto nei registri dello stato civile come figlio legittimo o naturale riconosciuto, in un ospizio di trovatelli o in un altro luogo di beneficenza, occultandone lo stato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Art. 569.

(*Pena accessoria*)

La condanna pronunciata contro il genitore per alcuno dei delitti preveduti da questo capo importa la perdita della patria potestà o della tutela legale.

CAPO IV.

Dei delitti contro l'assistenza famigliare.

Art. 570.

(*Violazione degli obblighi di assistenza famigliare*)

Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla patria potestà, alla tutela legale, o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire mille a diecimila.

Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:

1° malversa o dilapida i beni del figlio minore o del pupillo o del coniuge;

2° fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato da un'altra disposizione di legge.

Art. 571.

(*Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina*)

Chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, con la reclusione fino a sei mesi.

Se dal fatto deriva una lesione personale, si applicano le pene stabilite negli articoli 582 e 583, ridotte a un terzo; se ne deriva la morte, si applica la reclusione da tre a otto anni.

Art. 572.

(*Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli*)

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia, o un minore degli anni quattordici, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni.

Art. 573.

(*Sottrazione consensuale di minorenni*)

Chiunque sottrae un minore, che abbia compiuto gli anni quattordici, col consenso di esso, al genitore esercente la patria potestà o al tutore, ovvero lo ritiene contro la volontà del medesimo genitore o tutore, è punito, a querela di questo, con la reclusione fino a due anni.

La pena è diminuita, se il fatto è commesso per fine di matrimonio; è aumentata, se è commesso per fine di libidine.

Si applicano le disposizioni degli articoli 525 e 544.

Art. 574.

(*Sottrazione di persone incapaci*)

Chiunque sottrae un minore degli anni quattordici, o un infermo di mente, al genitore esercente la patria potestà, al tutore, o al curatore, o a chi ne abbia la vigilanza o la custodia, ovvero lo ritiene contro la volontà dei medesimi, è punito, a querela del genitore esercente la patria potestà, del tutore o del curatore, con la reclusione da uno a tre anni.

Alla stessa pena soggiace, a querela delle stesse persone, chi sottrae o ritiene un minore che abbia compiuto gli anni quattordici, senza il consenso di esso, per fine diverso da quello di libidine o di matrimonio.

Si applicano le disposizioni degli articoli 525 e 544.

TITOLO DODICESIMO.

DEI DELITTI CONTRO LA PERSONA.

CAPO I.

Dei delitti contro la vita e l'incolumità individuale.

Art. 575.

(*Omicidio*)

Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno.

Art. 576.

(*Circostanze aggravanti. Pena di morte*)

Si applica la pena di morte se il fatto preveduto dall'articolo precedente è commesso:

1° col concorso di taluna delle circostanze indicate nel numero 2° dell'articolo 61;

2° contro l'ascendente o il discendente, quando concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1° e 4° dell'articolo 61 o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso ovvero quando vi è premeditazione;

3° dal latitante, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione ovvero per procurarsi i mezzi di sussistenza durante la latitanza;

4° dall'associato per delinquere, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione;

5° nell'atto di commettere taluno dei delitti preveduti dagli articoli 519, 520 e 521.

E' latitante, agli effetti della legge penale, chi si trova nelle condizioni indicate nel numero 6° dell'articolo 61.

Art. 577.

(*Altre circostanze aggravanti. Ergastolo*)

Si applica la pena dell'ergastolo se il fatto preveduto dall'articolo 575 è commesso:

1° contro l'ascendente o il discendente;

2° col mezzo di sostanze venefiche, ovvero con un altro mezzo insidioso;

3° con premeditazione;

4° col concorso di taluna delle circostanze indicate nei numeri 1° e 4° dell'articolo 61.

La pena è della reclusione da ventiquattro a trenta anni, se il fatto è commesso contro il coniuge, il fratello o la sorella, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta.

Art. 578.

(*Infanticidio per causa di onore*)

Chiunque cagiona la morte di un neonato immediatamente dopo il parto, ovvero di un feto durante il parto, per salvare l'onore proprio o di un prossimo congiunto, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

Alla stessa pena soggiacciono coloro che concorrono nel fatto al solo scopo di favorire taluna delle persone indicate nella disposizione precedente. In ogni altro caso, a coloro che concorrono nel fatto si applica la reclusione non inferiore a dieci anni.

Non si applicano le aggravanti stabilite nell'articolo 61.

Art. 579.

(*Omicidio del consenziente*)

Chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui, è punito con la reclusione da sei a quindici anni.

Non si applicano le aggravanti indicate nell'articolo 61.

Si applicano le disposizioni relative all'omicidio se il fatto è commesso:

1° contro una persona minore degli anni diciotto;

2° contro una persona inferma di mente, o che si trova in condizioni di deficienza psichica, per un'altra infermità o per l'abuso di sostanze alcooliche o stupefacenti;

3° contro una persona il cui consenso sia stato dal colpevole estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero carpito con inganno.

Art. 580.

(*Istigazione o aiuto al suicidio*)

Chiunque determina altri al suicidio o rafforza l'altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l'esecuzione, è punito, se il suicidio avviene, con la reclusione da cinque a dodici anni. Se il suicidio non avviene, è punito con la reclusione da uno a cinque anni, sempre che dal tentativo di suicidio derivi una lesione personale grave o gravissima.

Le pene sono aumentate se la persona istigata o eccitata o aiutata si trova in una delle condizioni indicate nei numeri 1° e 2° dell'articolo precedente. Nondimeno, se la persona suddetta è minore degli anni quattordici o comunque è priva della capacità d'intendere o di volere, si applicano le disposizioni relative all'omicidio.

Art. 581.

(*Percosse*)

Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire tremila.

Tale disposizione non si applica quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato.

Art. 582.

(*Lesione personale*)

Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.

Se la malattia ha una durata non superiore ai dieci giorni, e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dagli articoli 583 e 585, il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Art. 583.

(*Circostanze aggravanti*)

La lesione personale è grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni:

1° se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;

2° se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;

3° se la persona offesa è una donna incinta e dal fatto deriva l'accelerameuto del parto.

La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:

1° una malattia certamente o probabilmente insanabile;

2° la perdita di un senso;

3° la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;

4° la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso;

5° l'aborto della persona offesa.

Art. 584.

(*Omicidio preterintenzionale*)

Chiunque, con atti diretti a commettere uno dei delitti preveduti dagli articoli 581 e 582, cagiona la morte di un uomo, è punito con la reclusione da dieci a diciotto anni.

Art. 585.

(*Circostanze aggravanti*)

Nei casi preveduti dagli articoli 582, 583 e 584, la pena è aumentata da un terzo alla metà, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dall'articolo 576; ed è aumentata fino a un terzo, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dall'articolo 577, ovvero se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive.

Agli effetti della legge penale, per *armi* s'intendono:

1° quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona;

2° tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo.

Sono assimilate alle armi le materie esplodenti e i gas asfissianti o accecanti.

Art. 586.

(*Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto*)

Quando da un fatto preveduto come delitto doloso deriva, quale conseguenza non voluta dal colpevole, la morte o la lesione di una persona, si applicano le disposizioni dell'articolo 83, ma le pene stabilite negli articoli 589 e 590 sono aumentate.

Art. 587.

(*Omicidio e lesione personale a causa di onore*)

Chiunque cagiona la morte del coniuge, della figlia o della sorella, nell'atto in cui ne scopre la illegittima relazione carnale e nello stato d'ira determinato dall'offesa recata all'onor suo o della famiglia, è punito con la reclusione da tre a sette anni.

Alla stessa pena soggiace chi, nelle dette circostanze, cagiona la morte della persona, che sia in illegittima relazione carnale col coniuge, con la figlia o con la sorella.

Se il colpevole cagiona, nelle stesse circostanze, alle dette persone, una lesione personale, le pene stabilite negli articoli 582 e 583 sono ridotte a un terzo; se dalla lesione personale deriva la morte, la pena è della reclusione da due a cinque anni.

Non è punibile chi, nelle stesse circostanze, commette contro le dette persone il fatto preveduto dall'articolo 581.

Art. 588.

(*Rissa*)

Chiunque partecipa a una rissa è punito con la multa fino a lire tremila.

Se nella rissa taluno rimane ucciso, o riporta lesione personale, la pena, per il solo fatto della partecipazione alla rissa, è della reclusione da tre mesi a cinque anni. La stessa pena si applica se la uccisione, o la lesione personale, avviene immediatamente dopo la rissa e in conseguenza di essa.

Art. 589.

(*Omicidio colposo*)

Chiunque cagiona, per colpa, la morte di un uomo è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una sola persona e di lesione personale di una o più persone, si applica la disposizione della prima parte dell'articolo 81; ma la pena complessiva non può superare gli anni dodici.

Art. 590.

(*Lesioni personali colpose*)

Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire cinquemila.

Se la lesione è grave, la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da lire duemila a diecimila; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da lire cinquemila a ventimila.

Nel caso di lesione di più persone, si applica la disposizione della prima parte dell'articolo 81; ma la pena della reclusione non può, in complesso, superare gli anni cinque.

Nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, il colpevole è punito a querela della persona offesa.

Art. 591.

(*Abbandono di persone minori o incapaci*)

Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a sé stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Alla stessa pena soggiace chi abbandona all'estero un cittadino italiano minore degli anni diciotto, a lui affidato nel territorio dello Stato per ragioni di lavoro.

La pena è della reclusione da uno a sei anni se dal fatto deriva una lesione personale, ed è da tre a otto anni se ne deriva la morte.

Le pene sono aumentate se il fatto è commesso dal genitore, dal figlio, dal tutore o dal coniuge, ovvero dall'adottante o dall'adottato.

Art. 592.

(*Abbandono di un neonato per causa di onore*)

Chiunque abbandona un neonato, subito dopo la nascita, per salvare l'onore proprio o di un prossimo congiunto, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno.

La pena è della reclusione da sei mesi a due anni se dal fatto deriva una lesione personale, ed è da due a cinque anni se ne deriva la morte del neonato.

Non si applicano le aggravanti stabilite nell'articolo 61.

Art. 593.

(*Omissione di soccorso*)

Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci, o un'altra persona incapace di provvedere a sé stessa, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa, omette di darne immediato avviso all'Autorità è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire tremila.

Alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l'assistenza occorrente o di darne immediato avviso all'Autorità.

Se da siffatta condotta del colpevole deriva una lesione personale, la pena è aumentata; se ne deriva la morte, la pena è raddoppiata.

CAPO II.

Dei delitti contro l'onore.

Art. 594.

(*Ingiuria*)

Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire cinquemila.

Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.

La pena è della reclusione fino a un anno o della multa fino a lire diecimila, se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.

Le pene sono aumentate qualora l'offesa sia commessa in presenza di più persone.

Art. 595.

(*Diffamazione*)

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire diecimila.

Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a lire ventimila.

Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a lire cinquemila.

Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.

Art. 596.

(*Esclusione della prova liberatoria*)

Il colpevole dei delitti preveduti dai due articoli precedenti non è ammesso a provare, a sua discolpa, la verità o la notorietà del fatto attribuito alla persona offesa.

Tuttavia, quando l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la persona offesa e l'offensore possono, d'accordo, prima che sia pronunciata sentenza irrevocabile, deferire ad un giurì d'onore il giudizio sulla verità del fatto medesimo.

Art. 597.

(*Querela della persona offesa ed estinzione del reato*)

I delitti preveduti dagli articoli 594 e 595 sono punibili a querela della persona offesa.

Se la persona offesa e l'offensore hanno esercitato la facoltà indicata nel capoverso dell'articolo precedente, la querela si considera tacitamente rinunciata o rimessa.

Se la persona offesa muore prima che sia decorso il termine per proporre la querela, o se si tratta di offesa alla memoria di un defunto, possono proporre querela i prossimi congiunti, l'adottante e l'adottato. In tali casi, e altresì in quello in cui la persona offesa muoia dopo avere proposta la querela, la facoltà indicata nel capoverso dell'articolo precedente spetta ai prossimi congiunti, all'adottante e all'adottato.

Art. 598.

(*Offese in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle Autorità giudiziarie o amministrative*)

Non sono punibili le offese contenute negli scritti presentati o nei discorsi pronunciati dalle parti o dai loro patrocinatori nei procedimenti dinanzi all'Autorità giudiziaria, ovvero dinanzi a un'Autorità amministrativa, quando le offese concernono l'oggetto della causa o del ricorso amministrativo.

Il giudice, pronunciando nella causa, può, oltre ai provvedimenti disciplinari, ordinare la soppressione o la cancellazione, in tutto o in parte, delle scritture offensive, e assegnare alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale. Qualora si tratti di scritture per le quali la soppressione o cancellazione non possa eseguirsi, è fatta sulle medesime annotazione della sentenza.

Art. 599.

(*Ritorsione e provocazione*)

Nei casi preveduti dall'articolo 594, se le offese sono reciproche, il giudice può dichiarare non punibili uno o entrambi gli offensori.

Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 594 e 595 nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso.

La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche all'offensore che non abbia proposto querela per le offese ricevute.

CAPO III.

Dei delitti contro la libertà individuale.

SEZIONE 1ª.

Dei delitti contro la personalità individuale.

Art. 600.

(*Riduzione in schiavitù*)

Chiunque riduce una persona in schiavitù, o in una condizione analoga alla schiavitù, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Art. 601.

(*Tratta e commercio di schiavi*)

Chiunque commette tratta o comunque fa commercio di schiavi o di persone in condizione analoga alla schiavitù è punito con la reclusione da cinque a venti anni.

Art. 602.

(*Alienazione e acquisto di schiavi*)

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, aliena o cede una persona che si trova in stato di schiavitù o in una condizione analoga alla schiavitù, o se ne impossessa o ne fa acquisto o la mantiene nello stato di schiavitù, o nella condizione predetta, è punito con la reclusione da tre a dodici anni.

Art. 603.

(*Plagio*)

Chiunque sottopone una persona al proprio potere, in modo da ridurla in totale stato di soggezione, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Art. 604.

(*Fatto commesso all'estero in danno di cittadino italiano*)

Le disposizioni di questa sezione si applicano altresì, quando il fatto è commesso all'estero in danno di cittadino italiano.

SEZIONE 2ª.

Dei delitti contro la libertà personale.

Art. 605.

(*Sequestro di persona*)

Chiunque priva taluno della libertà personale è punito con la reclusione da sei mesi a otto anni.

La pena è della reclusione da uno a dieci anni, se il fatto è commesso:

1° in danno di un ascendente, di un discendente o del coniuge;

2° da un pubblico ufficiale, con abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni.

Art. 606.

(*Arresto illegale*)

Il pubblico ufficiale che procede ad un arresto, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, è punito con la reclusione fino a tre anni.

Art. 607.

(Indebita limitazione di libertà personale)

Il pubblico ufficiale, che, essendo preposto o addetto a un carcere giudiziario o ad uno stabilimento destinato all'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, vi riceve taluno senza un ordine dell'Autorità competente, o non obbedisce all'ordine di liberazione dato da questa Autorità, ovvero indebitamente protrae l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza, è punito con la reclusione fino a tre anni.

Art. 608.

(Abuso di autorità contro arrestati o detenuti)

Il pubblico ufficiale, che sottopone a misure di rigore non consentite dalla legge una persona arrestata o detenuta di cui egli abbia la custodia, anche temporanea, o che sia a lui affidata in esecuzione di un provvedimento dell'Autorità competente, è punito con la reclusione fino a trenta mesi.

La stessa pena si applica se il fatto è commesso da un altro pubblico ufficiale, rivestito, per ragione del suo ufficio, di una qualsiasi autorità sulla persona custodita.

Art. 609.

(Perquisizione e ispezione personali arbitrarie)

Il pubblico ufficiale, che, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, esegue una perquisizione o un'ispezione personale, è punito con la reclusione fino ad un anno.

SEZIONE 3ª.

Dei delitti contro la libertà morale.

Art. 610.

(Violenza privata)

Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni.

La pena è aumentata se concorrono le condizioni prevedute dall'articolo 339.

Art. 611.

(Violenza o minaccia per costringere a commettere un reato)

Chiunque usa violenza o minaccia per costringere o determinare altri a commettere un fatto costituente reato è punito con la reclusione fino a cinque anni.

La pena è aumentata se concorrono le condizioni prevedute dall'articolo 339.

Art. 612.

(Minaccia)

Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a lire cinquecento.

Se la minaccia è grave, o è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339, la pena è della reclusione fino a un anno e si procede d'ufficio.

Art. 613.

(Stato di incapacità procurato mediante violenza)

Chiunque, mediante suggestione ipnotica o in veglia, o mediante somministrazione di sostanze alcooliche o stupefacenti, o con qualsiasi altro mezzo, pone una persona, senza il consenso di lei, in stato d'incapacità d'intendere o di volere, è punito con la reclusione fino a un anno.

Il consenso dato dalle persone indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo 579 non esclude la punibilità.

La pena è della reclusione fino a cinque anni:

1° se il colpevole ha agito col fine di far commettere un reato;

2° se la persona resa incapace commette, in tale stato, un fatto preveduto dalla legge come delitto.

SEZIONE 4ª.

Dei delitti contro la inviolabilità del domicilio.

Art. 614.

(Violazione di domicilio)

Chiunque s'introduce nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s'introduce clandestinamente o con inganno, è punito con la reclusione fino a tre anni.

Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi contro l'espressa volontà di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con inganno.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

La pena è da uno a cinque anni, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato.

Art. 615.

(Violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale)

Il pubblico ufficiale, che, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, s'introduce o si trattiene nei luoghi indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se l'abuso consiste nell'introdursi nei detti luoghi senza l'osservanza delle formalità prescritte dalla legge, la pena è della reclusione fino a un anno.

SEZIONE 5ª.

Dei delitti contro la inviolabilità dei segreti.

Art. 616.

(Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza)

Chiunque prende cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa, a lui non diretta, ovvero sottrae o distrae, al fine di prenderne o di farne da altri prendere cognizione, una corrispondenza chiusa o aperta, a lui non diretta, ovvero, in tutto o in parte, la distrugge o sopprime, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire trecento a cinquemila.

Se il colpevole, senza giusta causa, rivela, in tutto o in parte, il contenuto della corrispondenza, è punito, se dal fatto deriva nocumento ed il fatto medesimo non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a tre anni.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Agli effetti delle disposizioni di questa sezione, per *corrispondenza* s'intende quella epistolare, telegrafica o telefonica.

Art. 617.

(*Cognizione, interruzione e impedimento fraudolenti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche*)

Chiunque, con mezzi fraudolenti, prende cognizione di una comunicazione telegrafica a lui non diretta, o di una conversazione telefonica tra altre persone, ovvero le interrompe od impedisce, è punito con la multa da lire cento a tremila.

Se il colpevole, senza giusta causa, rivela, in tutto o in parte, il contenuto della comunicazione o della conversazione, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione fino a tre anni.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Art. 618.

(*Rivelazione del contenuto di corrispondenza*)

Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 616, essendo venuto abusivamente a cognizione del contenuto di una corrispondenza a lui non diretta, che doveva rimanere segreta, senza giusta causa lo rivela, in tutto o in parte, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire mille a cinquemila.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Art. 619.

(*Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza commesse da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni*)

L'addetto al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni, il quale, abusando di tale qualità, commette alcuno dei fatti preveduti dalla prima parte dell'articolo 616, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il colpevole, senza giusta causa, rivela, in tutto o in parte, il contenuto della corrispondenza, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da lire trecento a cinquemila.

Art. 620.

(*Rivelazione del contenuto di corrispondenza, commessa da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni*)

L'addetto al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni, che, avendo notizia, in questa sua qualità, del contenuto di una corrispondenza aperta, o di una comunicazione telegrafica, o di una conversazione telefonica, lo rivela senza giusta causa ad altri che non sia il destinatario, ovvero a una persona diversa da quelle tra le quali la comunicazione o la conversazione è interceduta, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 621.

(*Rivelazione del contenuto di documenti segreti*)

Chiunque, essendo venuto abusivamente a cognizione del contenuto, che debba rimanere segreto, di altrui atti o documenti, pubblici o privati, non costituenti corrispondenza, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da lire mille a diecimila.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Art. 622.

(*Rivelazione di segreto professionale*)

Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire trecento a cinquemila.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Art. 623.

(*Rivelazione di segreti scientifici o industriali*)

Chiunque, venuto a cognizione per ragione del suo stato o ufficio, o della sua professione o arte, di notizie destinate a rimanere segrete, sopra scoperte o invenzioni scientifiche o applicazioni industriali, le rivela o le impiega a proprio o altrui profitto, è punito con la reclusione fino a due anni.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

TITOLO TREDICESIMO.

DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO.

CAPO I.

Dei delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone.

Art. 624.

(*Furto*)

Chiunque s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da lire trecento a cinquemila.

Agli effetti della legge penale, si considera *cosa mobile* anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico.

Art. 625.

(*Circostanze aggravanti*)

La pena è della reclusione da uno a sei anni e della multa da lire mille a diecimila:

1° se il colpevole, per commettere il fatto, si introduce o si trattiene in un edificio o in un altro luogo destinato ad abitazione;

2° se il colpevole usa violenza sulle cose o si vale di un qualsiasi mezzo fraudolento;

3° se il colpevole porta in dosso armi o narcotici, senza farne uso;

4° se il fatto è commesso con destrezza, ovvero strappando la cosa di mano o di dosso alla persona;

5° se il fatto è commesso da tre o più persone, ovvero anche da una sola, che sia travisata o simuli la qualità di pubblico ufficiale o d'incaricato di un pubblico servizio;

6° se il fatto è commesso sul bagaglio dei viaggiatori in ogni specie di veicoli, nelle stazioni, negli scali o banchine, negli alberghi o in altri esercizi ove si somministrano cibi o bevande;

7° se il fatto è commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza;

8° se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria.

Se concorrono due o più delle circostanze previdute dai numeri precedenti, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'articolo 61, la pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da lire duemila a quindicimila.

Art. 626.

(*Furti punibili a querela dell'offeso*)

Si applica la reclusione fino a un anno ovvero la multa fino a lire duemila, e il delitto è punibile a querela della persona offesa:

1° se il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa sottratta, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita;

2° se il fatto è commesso su cose di tenue valore, per provvedere a un grave ed urgente bisogno;

3° se il fatto consiste nello spigolare, rastrellare o raspollare nei fondi altrui, non ancora spogliati interamente del raccolto.

Tali disposizioni non si applicano se concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1°, 2°, 3° e 4° dell'articolo precedente.

Art. 627.

(*Sottrazione di cose comuni*)

Il comproprietario, socio o coerede che, per procurare a sé o ad altri un profitto, s'impossessa della cosa comune, sottraendola a chi la detiene, è punito con la reclusione fino a due anni o con la multa da lire mille a diecimila.

Non è punibile chi commette il fatto su cose fungibili, se il valore di esse non eccede la quota a lui spettante.

Art. 628.

(*Rapina*)

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da lire cinquemila a ventimila.

Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l'impunità.

La pena è aumentata da un terzo alla metà:

1° se la violenza o minaccia è commessa con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite;

2° se la violenza consiste nel porre taluno in stato d'incapacità di volere o di agire.

Art. 629.

(*Estorsione*)

Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da lire cinquemila a ventimila.

La pena è aumentata da un terzo alla metà, se concorre taluna delle circostanze indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

Art. 630.

(*Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione*)

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da otto a quindici anni e con la multa da lire diecimila a ventimila.

La pena della reclusione è da dodici a diciotto anni, se il colpevole consegue l'intento.

Art. 631.

(*Usurpazione*)

Chiunque, per appropriarsi, in tutto o in parte, l'altrui cosa immobile, ne rimuove o altera i termini è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire diecimila.

Art. 632.

(*Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi*)

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, devia acque pubbliche o private, ovvero immuta nell'altrui proprietà lo stato dei luoghi, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire diecimila.

Art. 633.

(*Invasione di terreni o edifici*)

Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni o con la multa da lire mille a diecimila.

Le pene si applicano congiuntamente, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso da più di cinque persone, di cui una almeno palesemente armata, ovvero da più di dieci persone, anche senza armi.

Art. 634.

(*Turbativa violenta del possesso di cose immobili*)

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, turba, con violenza alla persona o con minaccia, l'altrui pacifico possesso di cose immobili, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da lire mille a tremila.

Il fatto si considera compiuto con violenza o minaccia quando è commesso da più di dieci persone.

Art. 635.

(*Danneggiamento*)

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire tremila.

La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso:

1° con violenza alla persona o con minaccia;

2° da datori di lavoro in occasione di serrate, o da lavoratori in occasione di sciopero, ovvero in occasione di alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 330, 331 e 333;

3° su edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto, o su altre delle cose indicate nel numero 7° dell'articolo 625;

4° sopra opere destinate all'irrigazione;

5° sopra piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o su boschi, selve o foreste, ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento.

Art. 636.

(*Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo*)

Chiunque introduce o abbandona animali in gregge o in mandria nel fondo altrui è punito con la multa da lire cento a mille.

Se l'introduzione o l'abbandono di animali, anche non raccolti in gregge o in mandria, avviene per farli pascolare nel fondo altrui, la pena è della reclusione fino a un anno o della multa da lire duecento a duemila.

Qualora il pascolo avvenga, ovvero dalla introduzione o dall'abbandono degli animali il fondo sia stato danneggiato, il colpevole è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da lire cinquecento a cinquemila.

Art. 637.

(*Ingresso abusivo nel fondo altrui*)

Chiunque senza necessità entra nel fondo altrui recinto da fosso, da siepe viva o da un altro stabile riparo è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a lire mille.

Art. 638.

(*Uccisione o danneggiamento di animali altrui*)

Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali che appartengono ad altri è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire tremila.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria.

Non è punibile chi commette il fatto sopra volatili sorpresi nei fondi da lui posseduti e nel momento in cui gli recano danno.

Art. 639.

(*Deturpamento e imbrattamento di cose altrui*)

Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 635, deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a lire mille.

CAPO II.

Dei delitti contro il patrimonio mediante frode.

Art. 640.

(*Truffa*)

Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire cinquecento a diecimila.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire tremila a quindicimila:

1° se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2° se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.

Art. 641.

(*Insolvenza fraudolenta*)

Chiunque, dissimulando il proprio stato d'insolvenza, contrae un'obbligazione col proposito di non adempierla è punito, a querela della persona offesa, qualora la obbligazione non sia adempiuta, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire cinquemila.

L'adempimento dell'obbligazione avvenuto prima della condanna estingue il reato.

Art. 642.

(*Fraudolenta distruzione della cosa propria e mutilazione fraudolenta della propria persona*)

Chiunque, al fine di conseguire per sé o per altri il prezzo di un'assicurazione contro infortuni, distrugge, disperde, deteriora od occulta cose di sua proprietà è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a lire diecimila.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine predetto, cagiona a sé stesso una lesione personale, o aggrava le conseguenze della lesione personale prodotta dall'infortunio.

Se il colpevole consegue l'intento, la pena è aumentata.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche se il fatto è commesso all'estero, in danno di un assicuratore italiano, che eserciti la sua industria nel territorio dello Stato; ma il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Art. 643.

(*Circonvenzione di persone incapaci*)

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di una persona minore, ovvero abusando dello stato d'infermità o deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto, che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire duemila a ventimila.

Art. 644.

(*Usura*)

Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, approfittando dello stato di bisogno di una persona, si fa da questa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra cosa mobile, interessi o altri vantaggi usurarii, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da lire mille a ventimila.

Alla stessa pena soggiace chi, fuori dei casi di concorso nel delitto preveduto dalla disposizione precedente, procura ad una persona in stato di bisogno una somma di denaro o un'altra cosa mobile, facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario.

Art. 645.

(*Frode in emigrazione*)

Chiunque, con mendaci asserzioni o con false notizie, eccitando taluno ad emigrare, o avviandolo a paese diverso da quello nel quale voleva recarsi, si fa consegnare o promettere, per sé o per altri, denaro o altra utilità, come compenso per farlo emigrare, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire tremila a diecimila.

La pena è aumentata se il fatto è commesso a danno di due o più persone.

Art. 646.

(*Appropriazione indebita*)

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui

di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire diecimila.

Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.

Si procede d'ufficio, se ricorre la circostanza indicata nel capoverso precedente o taluna delle circostanze indicate nel numero 11° dell'articolo 61.

Art. 647.

(*Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito*)

E' punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire trecento a tremila:

1° chiunque, avendo trovato denaro o cose da altri smarrite, se li appropria, senza osservare le prescrizioni della legge civile sull'acquisto della proprietà di cose trovate;

2° chiunque, avendo trovato un tesoro, si appropria, in tutto o in parte, la quota dovuta al proprietario del fondo;

3° chiunque si appropria cose, delle quali sia venuto in possesso per errore altrui o per caso fortuito.

Nei casi preveduti dai numeri 1° e 3°, se il colpevole conosceva il proprietario della cosa che si è appropriata, la pena è della reclusione fino a due anni e della multa fino a lire tremila.

Art. 648.

(*Ricettazione*)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sè o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s'intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione fino a sei anni e con la multa fino a lire ventimila.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile.

CAPO III.

Disposizioni comuni ai capi precedenti.

Art. 649.

(*Non punibilità e querela della persona offesa, per fatti commessi a danno di congiunti*)

Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti da questo titolo in danno:

1° del coniuge non legalmente separato;

2° di un ascendente o discendente o di un affine in linea retta, ovvero dell'adottante o dell'adottato;

3° di un fratello o di una sorella che con lui convivano.

I fatti preveduti da questo titolo sono punibili a querela della persona offesa, se commessi a danno del coniuge legalmente separato, ovvero del fratello o della sorella che non convivano coll'autore del fatto, ovvero dello zio o del nipote o dell'affine in secondo grado con lui conviventi.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai delitti preveduti dagli articoli 628, 629 e 630 e ad ogni altro delitto contro il patrimonio che sia commesso con violenza alle persone.

LIBRO TERZO

DELLE CONTRAVVENZIONI IN PARTICOLARE

TITOLO PRIMO.

DELLE CONTRAVVENZIONI DI POLIZIA.

CAPO I.

Delle contravvenzioni concernenti la polizia di sicurezza

SEZIONE I. — *Delle contravvenzioni concernenti l'ordine pubblico e la tranquillità pubblica.*

§ 1.

Delle contravvenzioni concernenti l'inosservanza dei provvedimenti di polizia e le manifestazioni sediziose e pericolose.

Art. 650.

(*Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità*)

Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire duemila.

Art. 651.

(*Rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale*)

Chiunque, richiesto da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, rifiuta di dare indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio stato, o su altre qualità personali, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a lire duemila.

Art. 652.

(*Rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto*)

Chiunque, in occasione di un tumulto o di un pubblico infortunio o di un comune pericolo, ovvero nella flagranza di un reato, rifiuta, senza giusto motivo, di prestare il proprio aiuto o la propria opera, ovvero di dare le informazioni o le indicazioni che gli siano richieste da un pubblico ufficiale o da una persona incaricata di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire tremila.

Se il colpevole dà informazioni o indicazioni mendaci, è punito con l'arresto da uno a sei mesi ovvero con l'ammenda da lire trecento a seimila.

Art. 653.

(*Formazione di corpi armati non diretti a commettere reati*)

Chiunque, senza autorizzazione, forma un corpo armato non diretto a commettere reati è punito con l'arresto fino a un anno.

Art. 654.

(*Grida e manifestazioni sediziose*)

Chiunque, in una riunione che non sia da considerare privata a norma del numero 3° dell'articolo 266 ovvero in un luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico, compie manifestazioni o emette grida sediziose è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a un anno.

Art. 655.

(*Radunata sediziosa*)

Chiunque fa parte di una radunata sediziosa di dieci o più persone è punito, per il solo fatto della partecipazione, con l'arresto fino a un anno.

Se chi fa parte della radunata è armato, la pena è dell'arresto non inferiore a sei mesi.

Non è punibile chi, prima dell'ingiunzione dell'Autorità, o per obbedire ad essa, si ritira dalla radunata.

Art. 656.

(*Pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l'ordine pubblico*)

Chiunque pubblica o diffonde notizie false, esagerate o tendenziose, per le quali possa essere turbato l'ordine pubblico, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire tremila.

Art. 657.

(*Grida o notizie atte a turbare la tranquillità pubblica o privata*)

Chiunque, con lo scopo di smerciare o distribuire scritti o disegni in luogo pubblico ovvero aperto o esposto al pubblico, annuncia o grida notizie, dalle quali possa essere turbata la tranquillità pubblica o privata, è punito con l'ammenda fino a lire mille.

Art. 658.

(*Procurato allarme presso l'Autorità*)

Chiunque, annunziando disastri, infortuni o pericoli inesistenti, suscita allarme presso l'Autorità, o presso enti o persone che esercitano un pubblico servizio, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire cento a cinquemila.

Art. 659.

(*Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone*)

Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire tremila.

Si applica l'ammenda da lire mille a cinquemila a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'Autorità.

Art. 660.

(*Molestia o disturbo alle persone*)

Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire cinquemila.

Art. 661.

(*Abuso della credulità popolare*)

Chiunque, pubblicamente, cerca con qualsiasi impostura, anche gratuitamente, di abusare della credulità popolare è punito, se dal fatto può derivare un turbamento dell'ordine pubblico, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire diecimila.

§ 2.

Delle contravvenzioni concernenti la vigilanza sui mezzi di pubblicità.

Art. 662.

(*Esercizio abusivo dell'arte tipografica*)

Chiunque, senza la licenza dell'Autorità, o senza osservare le prescrizioni della legge, esercita l'arte tipografica, litografica, fotografica, o un'altra qualunque arte di stampa o di riproduzione meccanica o chimica in molteplici esemplari, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire trecento a cinquemila.

Art. 663.

(*Vendita, distribuzione o affissione abusiva di scritti o disegni*)

Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, vende o distribuisce o mette comunque in circolazione scritti o disegni, senza avere ottenuto l'autorizzazione richiesta dalla legge, è punito con l'ammenda fino a lire cinquecento.

Alla stessa pena soggiace chiunque, senza licenza dell'Autorità o senza osservarne le prescrizioni, in un luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico, affigge scritti o disegni, o fa uso di mezzi luminosi o acustici per comunicazioni al pubblico, o comunque colloca iscrizioni o disegni.

Art. 664.

(*Distruzione o deterioramento di affissioni*)

Chiunque stacca, lacera o rende comunque inservibili o illeggibili scritti o disegni, fatti affiggere dalle Autorità civili o da quelle ecclesiastiche, è punito con l'ammenda fino a lire tremila.

Se si tratta di scritti o disegni fatti affiggere da privati, nei luoghi e nei modi consentiti dalla legge o dall'Autorità, la pena è dell'ammenda fino a lire mille.

§ 3.

Delle contravvenzioni concernenti la vigilanza su talune industrie e sugli spettacoli pubblici.

Art. 665.

(*Agenzie di affari ed esercizi pubblici non autorizzati o vietati*)

Chiunque, senza la licenza dell'Autorità, o senza la preventiva dichiarazione alla medesima, quando siano richieste, apre o conduce agenzie di affari, stabilimenti o esercizi pubblici, ovvero per mercede alloggia persone, o le riceve in convitto o in cura, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire cinquemila.

Se la licenza è stata negata, revocata o sospesa, le pene dell'arresto e dell'ammenda si applicano congiuntamente.

Qualora, ottenuta la licenza, non si osservino le altre prescrizioni della legge o dell'Autorità, la pena è dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda fino a lire tremila.

Art. 666.

(*Spettacoli o trattenimenti pubblici senza licenza*)

Chiunque, senza la licenza dell'Autorità, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, dà spettacoli o trattenimenti di qualsiasi natura, o apre circoli o sale da ballo o di audizione, è punito con l'ammenda da lire cento a cinquemila.

Se la licenza è stata negata, revocata o sospesa, la pena è dell'arresto fino a un mese.

Art. 667.

(*Esecuzione abusiva di azioni destinate a essere riprodotte col cinematografo*)

Chiunque fa eseguire in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico azioni destinate a essere riprodotte col cinematografo, senza averne dato preventivo avviso all'Autorità, è punito con l'ammenda da lire mille a cinquemila.

Alla stessa pena soggiace chi fabbrica, introduce nel territorio dello Stato, ovvero esporta o fa comunque commercio di pellicole cinematografiche, senza averne dato il preventivo avviso all'Autorità.

Se alcuno dei fatti preveduti dalle disposizioni precedenti è commesso contro il divieto dell'Autorità, la pena è dell'arresto fino a un mese.

Art. 668.

(*Rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive*)

Chiunque recita in pubblico drammi o altre opere, ovvero dà in pubblico produzioni teatrali di qualunque genere, senza averli prima comunicati all'Autorità, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire tremila.

Alla stessa pena soggiace chi fa rappresentare in pubblico pellicole cinematografiche, non sottoposte prima alla revisione dell'Autorità.

Se il fatto è commesso contro il divieto dell'Autorità, la pena pecuniaria e la pena detentiva sono applicate congiuntamente.

Il fatto si considera commesso in pubblico se ricorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 2° e 3° dell'articolo 266.

§ 4.

Delle contravvenzioni concernenti la vigilanza sui mestieri girovaghi e la prevenzione dell'accattonaggio.

Art. 669.

(*Esercizio abusivo di mestieri girovaghi*).

Chiunque esercita un mestiere girovago senza la licenza dell'Autorità o senza osservare le altre prescrizioni stabilite dalla legge, è punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquanta a mille.

Alla stessa pena soggiace il genitore o il tutore che impiega in mestieri girovaghi un minore degli anni diciotto, senza che questi abbia ottenuto la licenza o abbia osservate le altre prescrizioni di legge.

La pena è dell'arresto da uno a quattro mesi o dell'ammenda da lire cento a duemila e può essere ordinata la libertà vigilata:

1° se il fatto è commesso contro il divieto della legge o dell'Autorità;

2° se la persona che esercita abusivamente il mestiere girovago ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto non colposo.

Art. 670.

(*Mendicità*)

Chiunque mendica in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con l'arresto fino a tre mesi.

La pena è dell'arresto da uno a sei mesi se il fatto è commesso in modo ripugnante o vessatorio, ovvero simulando deformità o malattie, o adoperando altri mezzi fraudolenti per destare l'altrui pietà.

Art. 671.

(*Impiego di minori nell'accattonaggio*)

Chiunque si vale, per mendicare, di una persona minore degli anni quattordici o, comunque, non imputabile, la quale sia sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, ovvero permette che tale persona mendichi, o che altri se ne valga per mendicare, è punito con l'arresto da tre mesi a un anno.

Qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, la condanna importa la sospensione dall'esercizio della patria potestà o dall'ufficio di tutore.

SEZIONE II. — *Delle contravvenzioni concernenti l'incolumità pubblica.*

§ 1.

Delle contravvenzioni concernenti l'incolumità delle persone nei luoghi di pubblico transito o nelle abitazioni.

Art. 672.

(*Omessa custodia e mal governo di animali*)

Chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta, è punito con l'arresto fino a tre mesi, ovvero con l'ammenda fino a lire tremila.

Alla stessa pena soggiace:

1° chi, in luoghi aperti, abbandona a sé stessi animali da tiro, da soma o da corsa, o li lascia comunque senza custodia, anche se non siano disciolti, o li attacca o conduce in modo da esporre a pericolo l'incolumità pubblica, ovvero li affida a persona inesperta;

2° chi aizza o spaventa animali, in modo da mettere in pericolo l'incolumità delle persone.

Art. 673.

(*Omesso collocamento o rimozione di segnali o ripari*)

Chiunque omette di collocare i segnali o i ripari prescritti dalla legge o dall'Autorità per impedire pericoli alle persone in un luogo di pubblico transito, ovvero rimuove i segnali o i ripari suddetti, o spegne i fanali collocati come segnali, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire cinquemila.

Alla stessa pena soggiace chi rimuove apparecchi o segnali diversi da quelli indicati nella disposizione precedente e destinati a un servizio pubblico o di pubblica necessità, ovvero spegne i fanali della pubblica illuminazione.

Art. 674.

(*Getto pericoloso di cose*)

Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a lire duemila.

Art. 675.

(*Collocamento pericoloso di cose*)

Chiunque, senza le debite cautele, pone o sospende cose, che, cadendo in un luogo di pubblico transito, o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, possano offendere o imbrattare o molestare persone, è punito con l'ammenda fino a lire mille.

Art. 676.

(*Rovina di edifici o di altre costruzioni*)

Chiunque ha avuto parte nel progetto o nei lavori concernenti un edificio o un'altra costruzione, che poi, per sua colpa, rovini, è punito con l'ammenda non inferiore a lire mille.

Se dal fatto è derivato pericolo alle persone, la pena è dell'arresto fino a sei mesi ovvero dell'ammenda non inferiore a lire tremila.

Art. 677.

(*Omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina*)

Il proprietario di un edificio o di una costruzione che minacci rovina ovvero chi è per lui obbligato alla conservazione o alla vigilanza dell'edificio o della costruzione, il quale omette di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo, è punito con l'ammenda non inferiore a lire mille.

Alla stessa pena soggiace chi, avendone l'obbligo, omette di rimuovere il pericolo cagionato dall'avvenuta rovina di un edificio o di una costruzione.

Se dai fatti preveduti dalle disposizioni precedenti deriva pericolo per le persone, la pena è dell'arresto fino a sei mesi o dell'ammenda non inferiore a lire tremila.

§ 2.

Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di infortuni nelle industrie o nella custodia di materie esplodenti.

Art. 678.

(*Fabbricazione o commercio abusivi di materie esplodenti*)

Chiunque, senza la licenza dell'Autorità o senza le prescritte cautele, fabbrica o introduce nello Stato, ovvero tiene in deposito o vende o trasporta materie esplodenti o sostanze destinate alla composizione o alla fabbricazione di esse, è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a lire duemila.

Art. 679.

(*Omessa denuncia di materie esplodenti*)

Chiunque omette di denunciare all'Autorità che egli detiene materie esplodenti di qualsiasi specie, ovvero materie infiammabili, pericolose per la loro qualità o quantità, è punito con l'arresto fino a quattro mesi o con l'ammenda fino a lire tremila.

Soggiace all'ammenda fino a lire duemila chiunque, avendo notizia che in un luogo da lui abitato si trovano materie esplodenti, omette di farne denuncia all'Autorità.

Nel caso di trasgressione all'ordine, legalmente dato dall'Autorità, di consegnare, nei termini prescritti, le materie esplodenti, la pena è dell'arresto da un mese ad un anno o dell'ammenda da lire trecento a cinquemila.

Art. 680.

(*Circostanze aggravanti*)

Le pene per le contravvenzioni prevedute dai due articoli precedenti sono aumentate se il fatto è commesso da alcuna delle persone alle quali la legge vieta di concedere la licenza, ovvero se questa è stata negata o revocata.

Art. 681.

(*Apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento*)

Chiunque apre o tiene aperti luoghi di pubblico spettacolo, trattenimento o ritrovo, senza avere osservato le prescrizioni dell'Autorità a tutela della incolumità pubblica, è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda non inferiore a lire mille.

SEZIONE III. — *Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di talune specie di reati.*

§ 1.

Delle contravvenzioni concernenti la tutela preventiva dei segreti.

Art. 682.

(*Ingresso arbitrario in luoghi, ove l'accesso è vietato nell'interesse militare dello Stato*)

Chiunque s'introduce in luoghi, nei quali l'accesso è vietato nell'interesse militare dello Stato, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto da tre mesi a un anno, ovvero con l'ammenda da lire cinquecento a tremila.

Art. 683.

(*Pubblicazione delle discussioni o delle deliberazioni segrete del Gran Consiglio del Fascismo o di una delle Camere*)

Chiunque, senza autorizzazione, pubblica col mezzo della stampa, o con un altro dei mezzi indicati nell'articolo 662, anche per riassunto, il contenuto delle discussioni o delle deliberazioni segrete del Gran Consiglio del Fascismo, del Senato o della Camera dei deputati, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con l'ammenda da lire mille a cinquemila.

Art. 684.

(*Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale*)

Chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa d'informazione, atti o documenti di un procedimento penale, di cui sia vietata per legge la pubblicazione, è punito con l'ammenda non inferiore a lire cinquecento.

Art. 685.

(*Indebita pubblicazione di notizie concernenti un procedimento penale*)

Chiunque pubblica i nomi dei giudici, con l'indicazione dei voti individuali che ad essi si attribuiscono nelle deliberazioni prese in un procedimento penale, è punito con l'ammenda non inferiore a lire trecento.

§ 2.

Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo e dei delitti commessi in stato di ubriachezza.

Art. 686.

(*Fabbricazione o commercio abusivi di liquori o droghe, o di sostanze destinate alla loro composizione*)

Chiunque, contro il divieto della legge, ovvero senza osservare le prescrizioni della legge o dell'Autorità, fabbrica, o introduce nello Stato, o detiene per vendere, o vende droghe, liquori o altre bevande alcooliche, è punito con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda da lire cinquecento a cinquemila.

Alla stessa pena soggiace chi, senza osservare le prescrizioni della legge o dell'Autorità, fabbrica o introduce nello Stato sostanze destinate alla composizione di liquori o droghe.

Art. 687.

(*Consumo di bevande alcooliche in tempo di vendita non consentita*)

Chiunque acquista o consuma, in un esercizio pubblico, bevande alcooliche fuori del tempo in cui ne è permessa la vendita, è punito con l'ammenda fino a lire cinquecento.

Art. 688.

(*Ubriachezza*)

Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, è còlto in stato di manifesta ubriachezza è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire cento a duemila.

La pena è dell'arresto da tre a sei mesi se il fatto è commesso da chi ha già riportato una condanna per delitto non colposo contro la vita o la incolumità individuale.

La pena è aumentata se la ubriachezza è abituale.

Art. 689.

(*Somministrazione di bevande alcooliche a minori o a infermi di mente*)

L'esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o di bevande, il quale somministra, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcooliche a un minore degli anni sedici, o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità, è punito con l'arresto fino a un anno.

Se dal fatto deriva l'ubriachezza, la pena è aumentata.

La condanna importa la sospensione dall'esercizio.

Art. 690.

(*Determinazione in altri dello stato di ubriachezza*)

Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, cagiona la ubriachezza altrui, somministrando bevande alcooliche, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire trecento a tremila.

Art. 691.

(*Somministrazione di bevande alcooliche a persona in stato di manifesta ubriachezza*)

Chiunque somministra bevande alcooliche a una persona in stato di manifesta ubriachezza, è punito con l'arresto da tre mesi a un anno.

Qualora il colpevole sia esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o bevande, la condanna importa la sospensione dall'esercizio.

§ 3.

Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro la fede pubblica.

Art. 692.

(*Detenzione di misure e pesi illegali*)

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, o in uno spaccio aperto al pubblico, detiene misure o pesi diversi da quelli stabiliti dalla legge, ovvero usa misure o pesi senza osservare le prescrizioni di legge, è punito con l'ammenda da lire cento a duemila.

Se il colpevole ha già riportato una condanna per delitti contro il patrimonio, o contro la fede pubblica, o contro l'economia pubblica, l'industria o il commercio, o per altri delitti della stessa indole, può essere sottoposto alla libertà vigilata.

Art. 693.

(*Rifiuto di monete aventi corso legale*)

Chiunque rifiuta di ricevere, per il loro valore, monete aventi corso legale nello Stato, è punito con l'ammenda fino a lire trecento.

Art. 694.

(*Omessa consegna di monete riconosciute contraffatte*)

Chiunque, avendo ricevuto come genuine, per un valore complessivo non inferiore a lire venti, monete contraffatte o alterate, non le consegna all'Autorità entro tre giorni da quello in cui ne ha conosciuto la falsità o l'alterazione, indicandone la provenienza se la conosce, è punito con l'ammenda fino a lire duemila.

§ 4.

Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro la vita e l'incolumità individuale.

Art. 695.

(*Fabbricazione o commercio non autorizzati di armi*)

Chiunque, senza la licenza dell'Autorità, fabbrica o introduce nello Stato, o esporta, o pone comunque in vendita armi, ovvero ne fa raccolta per ragioni di commercio o d'industria, è punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda fino a lire diecimila.

Non si applica la pena dell'arresto, qualora si tratti di collezioni di armi artistiche, rare o antiche.

Art. 696.

(*Vendita ambulante di armi*)

Chiunque esercita la vendita ambulante di armi è punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda fino a lire diecimila.

Art. 697.

(*Detenzione abusiva di armi*)

Chiunque detiene armi o munizioni senza averne fatto denuncia all'Autorità, quando la denuncia è richiesta, è punito con l'arresto fino a quattro mesi o con l'ammenda fino a lire tremila.

Si applica l'ammenda fino a lire duemila a chiunque, avendo notizia che in un luogo da lui abitato si trovano armi o munizioni, omette di farne denuncia all'Autorità.

Art. 698.

(*Omessa consegna di armi*)

Chiunque trasgredisce all'ordine, legalmente dato dall'Autorità, di consegnare nei termini prescritti le armi o le munizioni da lui detenute, è punito con l'arresto non inferiore a tre mesi o con l'ammenda non inferiore a lire mille.

Art. 699.

(*Porto abusivo di armi*)

Chiunque, senza la licenza dell'Autorità, quando la licenza è richiesta, porta un'arma fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, è punito con l'arresto fino a sei mesi.

Soggiace all'arresto da sei mesi a un anno chi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta un'arma per cui non è ammessa licenza.

Se alcuno dei fatti preveduti dalle disposizioni precedenti è commesso in un luogo ove sia concorso o adunanza di persone, o di notte in un luogo abitato, le pene sono aumentate.

Art. 700.

(*Circostanze aggravanti*)

Nei casi preveduti dagli articoli precedenti, la pena è aumentata qualora concorra taluna delle circostanze indicate nell'articolo 680.

Art. 701.

(*Misura di sicurezza*)

Il condannato per alcuna delle contravvenzioni prevedute dagli articoli precedenti può essere sottoposto alla libertà vigilata.

Art. 702.

(*Omessa custodia di armi*)

E' punito con l'ammenda fino a lire mille chiunque, anche se provveduto della licenza di porto d'armi:

1° consegna o lascia portare un'arma a persona di età minore dei quattordici anni, o a qualsiasi persona incapace o inesperta nel maneggio di essa;

2° trascura di adoperare, nella custodia di armi, le cautele necessarie a impedire che alcuna delle persone indicate nel numero precedente giunga a impossessarsene agevolmente;

3° porta un fucile carico in un luogo ove sia adunanza o concorso di persone.

Art. 703.

(*Accensioni ed esplosioni pericolose*)

Chiunque, senza la licenza dell'Autorità, in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa spara armi da fuoco, accende fuochi d'artificio, o lancia razzi, o innalza areostati con fiamme, o, in genere, fa accensioni o esplosioni pericolose, è punito con l'ammenda fino a lire mille.

Se il fatto è commesso in un luogo ove sia adunanza o concorso di persone, la pena è dell'arresto fino a un mese.

Art. 704.

(*Armi*)

Agli effetti delle disposizioni precedenti, per *armi* si intendono:

1° quelle indicate nel numero 1° del capoverso dell'articolo 585;

2° le bombe, qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti, e i gas asfisianti o accecanti.

§ 5.

Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio.

Art. 705.

(*Commercio non autorizzato di cose preziose*)

Chiunque, senza la licenza dell'Autorità o senza osservare le prescrizioni della legge, fabbrica o pone in commercio cose preziose, o compie su esse operazioni di mediazione o esercita altre simili industrie, arti o attività, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecento a diecimila.

Art. 706.

(*Commercio clandestino di cose antiche*)

Chiunque esercita il commercio di cose antiche o usate, senza averne prima fatta dichiarazione all'Autorità, quando la legge la richiede, o senza osservare le prescrizioni della legge, è punito con l'ammenda da lire cento a tremila.

Art. 707.

(*Possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli*)

Chiunque, essendo stato condannato per delitti determinati da motivi di lucro, o per contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio, o per mendicità, o essendo ammonito o sottoposto a una misura di sicurezza personale o a cauzione di buona condotta, è còlto in possesso di chiavi alterate o contraffatte, ovvero di chiavi genuine o di strumenti atti ad aprire o a sforzare serrature, dei quali non giustifichi l'attuale destinazione, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni.

Art. 708.

(*Possesso ingiustificato di valori*)

Chiunque, trovandosi nelle condizioni personali indicate nell'articolo precedente, è còlto in possesso di denaro o di oggetti di valore, o di altre cose non confacenti al suo stato, e dei quali non giustifichi la provenienza, è punito con l'arresto da tre mesi a un anno.

Art. 709.

(*Omessa denuncia di cose provenienti da delitto*)

Chiunque, avendo ricevuto denaro o acquistato o comunque avuto cose provenienti da delitto, senza conoscerne la provenienza, omette, dopo averla conosciuta, di darne immediato avviso all'Autorità è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire cinquemila.

Art. 710.

(*Vendita o consegna di chiavi o grimaldelli a persona sconosciuta*)

Chiunque fabbrica chiavi di qualsiasi specie, su richiesta di persona diversa dal proprietario o possessore del luogo o dell'oggetto a cui le chiavi sono destinate, o da un incaricato di essi, ovvero, esercitando il mestiere di fabbro, chiavaiuolo o un altro simile mestiere, consegna o vende a chicchessia grimaldelli o altri strumenti atti ad aprire o a sforzare serrature, è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire cento a mille.

Art. 711.

(*Apertura arbitraria di luoghi o di oggetti*)

Chiunque, esercitando il mestiere di fabbro o di chiavaiuolo, ovvero un altro simile mestiere, apre serrature o altri congegni analoghi apposti a difesa di un luogo o di un oggetto, su domanda di chi non sia da lui conosciuto come proprietario o possessore del luogo o dell'oggetto, o come un loro incaricato, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cento a duemila.

Art. 712.

(*Acquisto di cose di sospetta provenienza*)

Chiunque, senza averne prima accertata la legittima provenienza, acquista o riceve a qualsiasi titolo cose, che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per la entità del prezzo, si abbia motivo di sospettare che provengano da reato, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda non inferiore a lire cento.

Alla stessa pena soggiace chi si adopera per fare acquistare o ricevere a qualsiasi titolo alcuna delle cose

suindicate, senza averne prima accertata la legittima provenienza.

Art. 713.

(*Misura di sicurezza*)

Il condannato per alcuna delle contravvenzioni prevedute dagli articoli precedenti può essere sottoposto alla libertà vigilata.

§ 6.

Delle contravvenzioni concernenti la custodia di alienati di mente, di minori o di persone detenute.

Art. 714.

(*Omessa o non autorizzata custodia, in manicomi o in riformatori, di alienati di mente o di minori*)

Chiunque, senza ordine dell'Autorità o senza autorizzazione di questa, accoglie in uno stabilimento di cura una persona presentata come affetta da alienazione mentale, o in un riformatorio pubblico un minore, è punito con l'ammenda da lire trecento a tremila.

La stessa pena si applica qualora, pur non essendo richiesto l'ordine o l'autorizzazione, taluno accolga in uno stabilimento di cura una persona affetta da alienazione mentale, omettendo di darne avviso all'Autorità.

Soggiace all'arresto fino a sei mesi o all'ammenda da lire trecento a cinquemila chi, senza osservare le prescrizioni della legge, dimette da uno dei suindicati stabilimenti una persona che vi si trovi legittimamente ricoverata.

Art. 715.

(*Omessa o non autorizzata custodia privata di alienati di mente*)

Chiunque, fuori del caso preveduto dal primo capoverso dell'articolo precedente, senza autorizzazione, riceve in custodia persone affette da alienazione mentale, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cento a duemila.

Alla stessa pena soggiace chi non osserva gli obblighi inerenti alla custodia delle persone indicate nella disposizione precedente.

Art. 716.

(*Omesso avviso all'Autorità dell'evasione o fuga d'infermi di mente o di minori*)

Il pubblico ufficiale o l'addetto a uno stabilimento destinato alla esecuzione di pene o di misure di sicurezza, ovvero a uno stabilimento di cura o ad un riformatorio pubblico, che omette di dare immediato avviso all'Autorità dell'evasione o della fuga di persona ivi detenuta o ricoverata, è punito con l'ammenda da lire cento a duemila.

La stessa disposizione si applica a chi per legge o per provvedimento dell'Autorità è stata affidata una persona a scopo di custodia o di vigilanza.

Art. 717.

(*Omessa denuncia di malattie di mente o di gravi infermità psichiche pericolose*)

Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria, avendo assistito o esaminato persona affetta da malattia di mente o da grave infermità psichica, la quale dimostri o dia sospetto di essere pericolosa a sé o agli altri, omette di darne avviso all'Autorità è punito con l'ammenda da lire trecento a tremila.

La stessa disposizione si applica se la persona assistita o esaminata sia affetta da intossicazione cronica prodotta da alcool o da sostanze stupefacenti.

CAPO II.

Delle contravvenzioni concernenti la polizia amministrativa sociale.

SEZIONE I. — *Delle contravvenzioni concernenti la polizia dei costumi.*

Art. 718.

(*Esercizio di giuochi d'azzardo*)

Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie, tiene un giuoco d'azzardo o lo agevola è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire duemila.

Se il colpevole è un contravventore abituale o professionale, alla libertà vigilata può essere aggiunta la cauzione di buona condotta.

Art. 719.

(*Circostanze aggravanti*)

La pena per il reato preveduto dall'articolo precedente è raddoppiata:

1° se il colpevole ha istituito o tenuto una casa da giuoco;

2° se il fatto è commesso in un pubblico esercizio;

3° se sono impegnate nel giuoco poste rilevanti;

4° se fra coloro che partecipano al giuoco sono persone minori degli anni diciotto.

Art. 720.

(*Partecipazione a giuochi d'azzardo*)

Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie, senza esser concorso nella contravvenzione preveduta dall'articolo 718, è còlto mentre prende parte al giuoco di azzardo, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire cinquemila.

La pena è aumentata:

1° nel caso di sorpresa in una casa da giuoco o in un pubblico esercizio;

2° per coloro che hanno impegnato nel giuoco poste rilevanti.

Art. 721.

(*Elementi essenziali del giuoco d'azzardo. Case da giuoco*)

Agli effetti delle disposizioni precedenti:

sono *giuochi di azzardo* quelli nei quali ricorre il fine di lucro e la vincita o la perdita è interamente o quasi interamente aleatoria;

sono *case da giuoco* i luoghi di convegno destinati al giuoco d'azzardo, anche se privati, e anche se lo scopo del giuoco è sotto qualsiasi forma dissimulato.

Art. 722.

(*Pena accessoria e misura di sicurezza*)

La condanna per alcuna delle contravvenzioni prevedute dagli articoli precedenti importa la pubblicazione della sentenza. E' sempre ordinata la confisca del denaro esposto nel giuoco e degli arnesi od oggetti ad esso destinati.

Art. 723.

(*Esercizio abusivo di un giuoco non d'azzardo*)

Chiunque, essendo autorizzato a tenere sale da giuoco o da bigliardo, tollera che vi si facciano giuochi non d'azzardo, ma tuttavia vietati dall'Autorità, è punito con l'ammenda da lire cinquanta a mille.

Nei casi preveduti dai numeri 3° e 4° dell'articolo 719,

si applica l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda da lire cinquecento a cinquemila.

Per chi sia còlto mentre prende parte al giuoco, la pena è dell'ammenda fino a lire cinquecento.

Art. 724.

(*Bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti*)

Chiunque pubblicamente bestemmia, con invettive o parole oltraggiose, contro la Divinità o i Simboli o le Persone venerati nella religione dello Stato, è punito con l'ammenda da lire cento a tremila.

Alla stessa pena soggiace chi compie qualsiasi pubblica manifestazione oltraggiosa verso i defunti.

Art. 725.

(*Commercio di scritti, disegni o altri oggetti contrari alla pubblica decenza*)

Chiunque espone alla pubblica vista o, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, offre in vendita o distribuisce scritti, disegni o qualsiasi altro oggetto figurato, che offenda la pubblica decenza, è punito con l'ammenda da lire cento a diecimila.

Art. 726.

(*Atti contrari alla pubblica decenza. Turpiloquio*)

Chiunque, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti contrari alla pubblica decenza è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire cento a duemila.

Soggiace all'ammenda fino a lire cinquecento chi in un luogo pubblico o aperto al pubblico usa linguaggio contrario alla pubblica decenza.

Art. 727.

(*Maltrattamento di animali*)

Chiunque incrudelisce verso animali o senza necessità li sottopone a eccessive fatiche o a torture, ovvero li adopera in lavori ai quali non siano adatti per malattia o per età, è punito con l'ammenda da lire cento a tremila.

Alla stessa pena soggiace chi, anche per solo fine scientifico o didattico, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, sottopone animali vivi a esperimenti tali da destare ribrezzo.

La pena è aumentata, se gli animali sono adoperati in giuochi o spettacoli pubblici, i quali importino strazio o sevizie.

Nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, se il colpevole è un conducente di animali, la condanna importa la sospensione dall'esercizio del mestiere, quando si tratta di un contravventore abituale o professionale.

SEZIONE II. — *Delle contravvenzioni concernenti la polizia sanitaria.*

Art. 728.

(*Trattamento idoneo a sopprimere la coscienza o la volontà altrui*)

Chiunque pone taluno, col suo consenso, in stato di narcosi o d'ipnotismo, o esegue su lui un trattamento che ne sopprima la coscienza o la volontà, è punito, se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità della persona, con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda da lire trecento a cinquemila.

Tale disposizione non si applica se il fatto è commesso, a scopo scientifico o di cura, da chi esercita una professione sanitaria.

Art. 729.

(*Abuso di sostanze stupefacenti*)

Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie, è còlto in stato di grave alterazione psichica per abuso di sostanze stupefacenti, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire cento a duemila.

Art. 730.

(*Somministrazione a minori di sostanze velenose o nocive*)

Chiunque, essendo autorizzato alla vendita o al commercio di medicinali, consegna a persona minore degli anni sedici sostanze velenose o stupefacenti, anche su prescrizione medica, è punito con l'ammenda fino a lire cinquemila.

Soggiace all'ammenda fino a lire mille chi vende o somministra tabacco a persona minore degli anni quattordici.

TITOLO SECONDO.

DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI L'ATTIVITÀ SOCIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

Art. 731.

(*Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione elementare dei minori*)

Chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore, omette, senza giusto motivo, d'impartirgli o di fargli impartire l'istruzione elementare è punito con l'ammenda fino a lire trecento.

Art. 732.

(*Omesso avviamento dei minori al lavoro*)

Chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore che ha compiuto gli anni quattordici e deve trarre dal lavoro il proprio sostentamento, omette, senza giusto motivo, di avviarlo al lavoro è punito con l'ammenda fino a lire trecento.

Art. 733.

(*Danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale*)

Chiunque distrugge, deteriora o comunque danneggia un monumento o un'altra cosa propria di cui gli sia noto il rilevante pregio, è punito, se dal fatto deriva un nocumento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale, con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda non inferiore a lire mille.

Può essere ordinata la confisca della cosa deteriorata o comunque danneggiata.

Art. 734.

(*Distruzione o deturpamento di bellezze naturali*)

Chiunque, mediante costruzioni, demolizioni, o in qualsiasi altro modo, distrugge o altera le bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell'Autorità, è punito con l'ammenda da lire cinquecento a tremila.

SOMMARIO.

LIBRO PRIMO

Dei reati in generale

TITOLO PRIMO. — Della legge penale.

TITOLO SECONDO. — Delle pene.

CAPO I. — Delle specie di pene, in generale.
CAPO II. — Delle pene principali, in particolare.
CAPO III. — Delle pene accessorie, in particolare.

TITOLO TERZO. — Del reato.

CAPO I. — Del reato consumato e tentato.
CAPO II. — Delle circostanze del reato.
CAPO III. — Del concorso di reati.

TITOLO QUARTO. — Del reo e della persona offesa dal reato.

CAPO I. — Della imputabilità.
CAPO II. — Della recidiva, della abitualità e professionalità nel reato e della tendenza a delinquere.
CAPO III. — Del concorso di persone nel reato.
CAPO IV. — Della persona offesa dal reato.

TITOLO QUINTO. — Della modificazione, applicazione ed esecuzione della pena.

CAPO I. — Della modificazione e applicazione della pena.
CAPO II. — Della esecuzione della pena.

TITOLO SESTO. — Della estinzione del reato e della pena.

CAPO I. — Della estinzione del reato.
CAPO II. — Della estinzione della pena.
CAPO III. — Disposizioni comuni.

TITOLO SETTIMO. — Delle sanzioni civili.

TITOLO OTTAVO. — Delle misure amministrative di sicurezza.

CAPO I. — Delle misure di sicurezza personali.
Sez. 1ª — Disposizioni generali.
Sez. 2ª — Disposizioni speciali.
CAPO II. — Delle misure di sicurezza patrimoniali.

LIBRO SECONDO

Dei delitti in particolare

TITOLO PRIMO. — Dei delitti contro la personalità dello Stato.

CAPO I. — Dei delitti contro la personalità internazionale dello Stato.
CAPO II. — Dei delitti contro la personalità interna dello Stato.
CAPO III. — Dei delitti contro i diritti politici del cittadino.
CAPO IV. — Dei delitti contro gli Stati esteri, i loro Capi e i loro rappresentanti.
CAPO V. — Disposizioni generali e comuni ai capi precedenti.

TITOLO SECONDO. — Dei delitti contro la pubblica Amministrazione.

CAPO I. — Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica Amministrazione.
CAPO II. — Dei delitti dei privati contro la pubblica Amministrazione.
CAPO III. — Disposizioni comuni ai capi precedenti.

TITOLO TERZO. — Dei delitti contro l'Amministrazione della Giustizia.

CAPO I. — Dei delitti contro l'attività giudiziaria.
CAPO II. — Dei delitti contro l'autorità delle decisioni giudiziarie.
CAPO III. — Della tutela arbitraria delle private ragioni.

TITOLO QUARTO. — Dei delitti contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti.

CAPO I. — Dei delitti contro la religione dello Stato e i culti ammessi.
CAPO II. — Dei delitti contro la pietà dei defunti.

TITOLO QUINTO. — Dei delitti contro l'ordine pubblico.

TITOLO SESTO. — Dei delitti contro l'incolumità pubblica.

CAPO I. — Dei delitti di comune pericolo mediante violenza.
CAPO II. — Dei delitti di comune pericolo mediante frode.
CAPO III. — Dei delitti colposi di comune pericolo.

TITOLO SETTIMO. — Dei delitti contro la fede pubblica.

CAPO I. — Della falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo.
CAPO II. — Della falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento.
CAPO III. — Della falsità in atti.
CAPO IV. — Della falsità personale.

TITOLO OTTAVO. — Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio.

CAPO I. — Dei delitti contro l'economia pubblica.
CAPO II. — Dei delitti contro l'industria e il commercio.
CAPO III. — Disposizione comune ai capi precedenti.

TITOLO NONO. — Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume.

CAPO I. — Dei delitti contro la libertà sessuale.
CAPO II. — Delle offese al pudore o all'onore sessuale.
CAPO III. — Disposizioni comuni ai capi precedenti.

TITOLO DECIMO. — Dei delitti contro la integrità e la sanità della stirpe.

TITOLO UNDECIMO. - Dei delitti contro la famiglia.

CAPO I. — Dei delitti contro il matrimonio.
CAPO II. — Dei delitti contro la morale famigliare.
CAPO III. — Dei delitti contro lo stato di famiglia.
CAPO IV. — Dei delitti contro l'assistenza famigliare.

TITOLO DODICESIMO. — Dei delitti contro la persona.

CAPO I. — Dei delitti contro la vita e l'incolumità individuale.
CAPO II. — Dei delitti contro l'onore.
CAPO III. — Dei delitti contro la libertà individuale.
Sez. 1ª — Dei delitti contro la personalità individuale.
Sez. 2ª — Dei delitti contro la libertà personale.
Sez. 3ª — Dei delitti contro la libertà morale.
Sez. 4ª — Dei delitti contro la inviolabilità del domicilio.
Sez. 5ª — Dei delitti contro la inviolabilità dei segreti.

TITOLO TREDICESIMO. — Dei delitti contro il patrimonio.

CAPO I. — Dei delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone.
CAPO II. — Dei delitti contro il patrimonio mediante frode.
CAPO III. — Disposizione comune ai capi precedenti.

LIBRO TERZO

Delle contravvenzioni in particolare

TITOLO PRIMO. — Delle contravvenzioni di polizia.

CAPO I. — *Delle contravvenzioni concernenti la polizia di sicurezza.*

Sez. 1ª — *Delle contravvenzioni concernenti l'ordine pubblico e la tranquillità pubblica.*

§ 1° — Delle contravvenzioni concernenti l'inosservanza dei provvedimenti di polizia e le manifestazioni sediziose e pericolose.

§ 2° — Delle contravvenzioni concernenti la vigilanza sui mezzi di pubblicità.

§ 3° — Delle contravvenzioni concernenti la vigilanza su talune industrie e sugli spettacoli pubblici.

§ 4° — Delle contravvenzioni concernenti la vigilanza sui mestieri girovaghi e la prevenzione dell'accattonaggio.

Sez. 2ª — *Delle contravvenzioni concernenti l'incolumità pubblica.*

§ 1° — Delle contravvenzioni concernenti l'incolumità delle persone nei luoghi di pubblico transito o nelle abitazioni.

§ 2° — Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione d'infortuni nelle industrie o nella custodia di materie esplodenti.

Sez. 3ª — *Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di talune specie di reati.*

§ 1° Delle contravvenzioni concernenti la tutela preventiva dei segreti.

§ 2° — Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo e dei delitti commessi in stato di ubriachezza.

§ 3° — Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro la fede pubblica.

§ 4° — Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro la vita e l'incolumità individuale.

§ 5° — Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio.

§ 6° — Delle contravvenzioni concernenti la custodia di alienati di mente, di minori o di persone detenute.

CAPO II. — *Delle contravvenzioni concernenti la polizia amministrativa sociale.*

Sez. 1ª — *Delle contravvenzioni concernenti la polizia dei costumi.*

Sez. 2ª — *Delle contravvenzioni concernenti la polizia sanitaria.*

TITOLO SECONDO. — Delle contravvenzioni concernenti l'attività sociale della pubblica Amministrazione.

INDICE.

LIBRO PRIMO

Dei reati in generale

TITOLO I. — **Della legge penale.**

Reati e pene: disposizione espressa di legge . . Art. 1
Successione di leggi penali . . . . . » 2
Obbligatorietà della legge penale . . . . . » 3
Cittadino italiano. Territorio dello Stato . . . » 4
Ignoranza della legge penale . . . . . » 5
Reati commessi nel territorio dello Stato . . . » 6
Reati commessi all'estero . . . . . » 7
Delitto politico commesso all'estero . . . . » 8
Delitto comune del cittadino all'estero . . . » 9
Delitto comune dello straniero all'estero . . . » 10
Rinnovamento del giudizio . . . . . » 11
Riconoscimento delle sentenze penali straniere . . » 12
Estradizione . . . . . » 13
Computo e decorrenza dei termini . . . . . » 14
Materia regolata da più leggi penali o da più disposizioni della medesima legge penale . . . » 15
Leggi penali speciali . . . . . » 16

TITOLO II. — **Delle pene.**

CAPO PRIMO. — *Delle specie di pene, in generale.*

Pene principali: specie . . . . . Art. 17
Denominazione e classificazione delle pene principali » 18
Pene accessorie: specie . . . . . » 19
Pene principali e accessorie . . . . . » 20

CAPO SECONDO. — *Delle pene principali, in particolare.*

Pena di morte . . . . . Art. 21
Ergastolo . . . . . » 22
Reclusione . . . . . » 23
Multa . . . . . » 24
Arresto . . . . . » 25
Ammenda . . . . . » 26
Pene pecuniarie fisse e proporzionali . . . » 27

CAPO TERZO. — *Delle pene accessorie, in particolare.*

Interdizione dai pubblici uffici . . . . . Art. 28
Casi nei quali alla condanna consegue l'interdizione dai pubblici uffici . . . . . » 29
Interdizione da una professione o da un'arte . . » 30
Condanna per delitti commessi con abuso di un pubblico ufficio o di una professione o di un'arte. Interdizione . . . . . » 31
Interdizione legale . . . . . » 32
Condanna per delitto colposo . . . . . » 33
Perdita della patria potestà o dell'autorità maritale, ovvero sospensione dall'esercizio di esse . . » 34
Sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte . . . . . » 35
Pubblicazione della sentenza penale di condanna . » 36
Pene accessorie temporanee: durata . . . . » 37
Condizione giuridica del condannato alla pena di morte . . . . . » 38

TITOLO III. — **Del reato.**

CAPO PRIMO. — *Del reato consumato e tentato.*

Reato: distinzione fra delitti e contravvenzioni . Art. 39
Rapporto di causalità . . . . . » 40
Concorso di cause . . . . . » 41
Responsabilità per dolo o per colpa o per delitto preterintenzionale. Responsabilità obiettiva . . » 42
Elemento psicologico del reato . . . . . » 43
Condizione obiettiva di punibilità . . . . . » 44
Caso fortuito o forza maggiore . . . . . » 45
Costringimento fisico . . . . . » 46
Errore di fatto . . . . . » 47
Errore determinato dall'altrui inganno . . . . » 48
Reato supposto erroneamente e reato impossibile . » 49
Consenso dell'avente diritto . . . . . » 50
Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere . » 51
Difesa legittima . . . . . » 52
Uso legittimo delle armi . . . . . » 53
Stato di necessità . . . . . » 54
Eccesso colposo . . . . . » 55
Delitto tentato . . . . . » 56
Responsabilità per reati commessi col mezzo della stampa . . . . . » 57
Stampa clandestina . . . . . » 58

CAPO SECONDO. — *Delle circostanze del reato.*

Circostanze non conosciute o erroneamente supposte Art. 59
Errore sulla persona dell'offeso . . . . . » 60
Circostanze aggravanti comuni . . . . . » 61
Circostanze attenuanti comuni . . . . . » 62
Applicazione degli aumenti o delle diminuzioni di pena . . . . . » 63
Aumento di pena nel caso di una sola circostanza aggravante . . . . . » 64
Diminuzione di pena nel caso di una sola circostanza attenuante . . . . . » 65
Limiti degli aumenti di pena nel caso di concorso di più circostanze aggravanti . . . . . » 66
Limiti delle diminuzioni di pena nel caso di concorso di più circostanze attenuanti . . . . » 67
Limiti al concorso di circostanze . . . . . » 68
Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti . » 69
Circostanze oggettive e soggettive . . . . . » 70

CAPO TERZO. — *Del concorso di reati.*

Condanna per più reati con unica sentenza o decreto Art. 71
Concorso di reati che importano l'ergastolo e di reati che importano pene detentive temporanee . » 72
Concorso di reati che importano pene detentive temporanee o pene pecuniarie della stessa specie » 73
Concorso di reati che importano pene detentive di specie diversa . . . . . » 74
Concorso di reati che importano pene pecuniarie di specie diversa . . . . . » 75
Pene concorrenti considerate come pena unica ovvero come pene distinte . . . . . » 76
Determinazione delle pene accessorie . . . . » 77
Limiti degli aumenti delle pene principali . . . » 78
Limiti degli aumenti delle pene accessorie . . . » 79
Concorso di pene inflitte con sentenze o decreti diversi . . . . . » 80
Più violazioni di una o di diverse disposizioni di legge con una o più azioni. Reato continuato . » 81

Offesa di persona diversa da quella alla quale l'offesa era diretta . . . . . Art. 82
Evento diverso da quello voluto dall'agente . . . » 83
Reato complesso . . . . . » 84

TITOLO IV. — Del reo e della persona offesa dal reato.

CAPO PRIMO. — *Della imputabilità.*

Capacità d'intendere e di volere . . . . . Art. 85
Determinazione in altri dello stato d'incapacità, allo scopo di far commettere un reato . . . » 86
Stato preordinato d'incapacità d'intendere o di volere . . . . . » 87
Vizio totale di mente . . . . . » 88
Vizio parziale di mente . . . . . » 89
Stati emotivi o passionali . . . . . » 90
Ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza maggiore . . . . . » 91
Ubriachezza volontaria o colposa ovvero preordinata . . . . . » 92
Fatto commesso sotto l'azione di sostanze stupefacenti . . . . . » 93
Ubriachezza abituale . . . . . » 94
Cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti . . . . . » 95
Sordomutismo . . . . . » 96
Minore degli anni quattordici . . . . . » 97
Minore degli anni diciotto . . . . . » 98

CAPO SECONDO. — *Della recidiva, della abitualità e professionalità nel reato e della tendenza a delinquere.*

Recidiva . . . . . Art. 99
Recidiva facoltativa . . . . . » 100
Reati della stessa indole . . . . . » 101
Abitualità presunta dalla legge . . . . . » 102
Abitualità ritenuta dal giudice . . . . . » 103
Abitualità nelle contravvenzioni . . . . . » 104
Professionalità nel reato . . . . . » 105
Effetti dell'estinzione del reato o della pena . . » 106
Condanna per vari reati con una sola sentenza . » 107
Tendenza a delinquere . . . . . » 108
Effetti della dichiarazione di abitualità, professionalità o tendenza a delinquere . . . . . » 109

CAPO TERZO. — *Del concorso di persone nel reato.*

Pena per coloro che concorrono nel reato . . . Art. 110
Determinazione al reato di persona non imputabile o non punibile . . . . . » 111
Circostanze aggravanti . . . . . » 112
Cooperazione nel delitto colposo . . . . . » 113
Circostanze attenuanti . . . . . » 114
Accordo per commettere un reato. Istigazione . . » 115
Reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti . . . . . » 116
Mutamento del titolo del reato per taluno dei concorrenti . . . . . » 117
Valutazione delle circostanze aggravanti o attenuanti . . . . . » 118
Valutazione delle circostanze di esclusione della pena . . . . . » 119

CAPO QUARTO. — *Della persona offesa dal reato.*

Diritto di querela . . . . . Art. 120
Diritto di querela esercitato da un curatore speciale » 121
Querela di uno fra più offesi . . . . . » 122
Estensione della querela . . . . . » 123
Termine per proporre la querela. Rinuncia . . » 124
Querela del minore o inabilitato nel caso di rinuncia del rappresentante . . . . . » 125
Estinzione del diritto di querela . . . . . » 126
Richiesta di procedimento per offese al Re, al Reggente o a persone della Famiglia Reale . . » 127
Termine per la richiesta di procedimento . . . » 128
Irrevocabilità ed estensione della richiesta . . . » 129
Istanza della persona offesa . . . . . » 130
Reato complesso. Procedibilità di ufficio . . . » 131

TITOLO V. — Della modificazione, applicazione ed esecuzione della pena.

CAPO PRIMO. — *Della modificazione e applicazione della pena.*

Potere discrezionale del giudice nell'applicazione della pena: limiti . . . . . Art. 132
Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena » 133
Computo delle pene . . . . . » 134
Ragguaglio fra pene diverse . . . . . » 135
Conversione di pene pecuniarie . . . . . » 136
Carcerazione preventiva . . . . . » 137
Pena e carcerazione preventiva per reati commessi all'estero . . . . . » 138
Computo delle pene accessorie . . . . . » 139
Applicazione provvisoria di pene accessorie . . » 140

CAPO SECONDO. — *Della esecuzione della pena.*

Esecuzione delle pene detentive. Stabilimenti speciali . . . . . Art. 141
Esecuzione delle pene detentive inflitte a minori . » 142
Ripartizione dei condannati negli stabilimenti penitenziari . . . . . » 143
Vigilanza sulla esecuzione delle pene . . . . . » 144
Remunerazione ai condannati per il lavoro prestato » 145
Rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena . . » 146
Rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena . . » 147
Infermità psichica sopravvenuta al condannato . . » 148
Consiglio di patronato e Cassa delle ammende . . » 149

TITOLO VI. — Della estinzione del reato e della pena.

CAPO PRIMO. — *Della estinzione del reato.*

Morte del reo prima della condanna . . . . Art. 150
Amnistia . . . . . » 151
Remissione della querela . . . . . » 152
Esercizio del diritto di remissione. Incapaci . . » 153
Più querelanti: remissione di uno solo . . . . » 154
Accettazione della remissione . . . . . » 155
Estinzione del diritto di remissione . . . . » 156
Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere . . » 157
Decorrenza del termine della prescrizione . . . » 158
Sospensione del corso della prescrizione . . . » 159
Interruzione del corso della prescrizione . . . » 160
Effetti della sospensione e della interruzione . » 161
Oblazione nelle contravvenzioni . . . . . » 162
Sospensione condizionale della pena . . . . » 163
Limiti entro i quali è ammessa la sospensione condizionale della pena . . . . . » 164
Obblighi del condannato . . . . . » 165
Effetti della sospensione . . . . . » 166
Estinzione del reato . . . . . » 167
Revoca della sospensione . . . . . » 168
Perdono giudiziale per i minori degli anni diciotto . » 169
Estinzione di un reato che sia presupposto, elemento costitutivo o circostanza aggravante di altro reato » 170

CAPO SECONDO. — *Della estinzione della pena.*

Morte del reo dopo la condanna . . . . . Art. 171
Estinzione delle pene della reclusione e della multa per decorso del tempo . . . . . » 172
Estinzione delle pene dell'arresto e dell'ammenda per decorso del tempo . . . . . » 173
Indulto e grazia . . . . . » 174
Non menzione della condanna nel certificato del casellario . . . . . » 175
Liberazione condizionale . . . . . » 176
Revoca della liberazione condizionale o estinzione della pena . . . . . » 177
Riabilitazione . . . . . » 178
Condizioni per la riabilitazione . . . . . » 179
Revoca della sentenza di riabilitazione . . . . » 180
Riabilitazione nel caso di condanna all'estero . . » 181

CAPO TERZO. — *Disposizioni comuni.*

Effetti delle cause di estinzione del reato o della pena Art. 182
Concorso di cause estintive . . . . . » 183
Estinzione della pena di morte, dell'ergastolo o di pene temporanee nel caso di concorso di reati . » 184

TITOLO VII. — **Delle sanzioni civili.**

Restituzioni e risarcimento del danno . . . . Art. 185
Riparazione del danno mediante pubblicazione della sentenza di condanna . . . . . » 186
Indivisibilità e solidarietà nelle obbligazioni *ex delicto* . . . . . » 187
Spese per il mantenimento del condannato. Obbligo di rimborso . . . . . » 188
Ipoteca legale; sequestro . . . . . » 189
Garanzie sui beni della persona civilmente responsabile . . . . . » 190
Ordine dei crediti garantiti con ipoteca o sequestro . . » 191
Atti a titolo gratuito compiuti dal colpevole dopo il reato . . . . . » 192
Atti a titolo oneroso compiuti dal colpevole dopo il reato . . . . . » 193
Atti a titolo oneroso o gratuito compiuti dal colpevole prima del reato . . . . . » 194
Diritti dei terzi . . . . . » 195
Obbligazione civile per le ammende inflitte a persona dipendente . . . . . » 196
Obbligazione civile delle persone giuridiche per il pagamento delle ammende . . . . . » 197
Effetti dell'estinzione del reato o della pena sulle obbligazioni civili . . . . . » 198

TITOLO VIII. — **Delle misure amministrative di sicurezza.**

CAPO PRIMO. — *Delle misure di sicurezza personali.*

SEZIONE 1ª. — Disposizioni generali.

Sottoposizione a misure di sicurezza: disposizione espressa di legge . . . . . Art. 199
Applicabilità delle misure di sicurezza rispetto al tempo, al territorio e alle persone . . . . » 200
Misure di sicurezza per fatti commessi all'estero . » 201
Applicabilità delle misure di sicurezza . . . » 202
Pericolosità sociale . . . . . » 203
Accertamento di pericolosità. Pericolosità sociale presunta . . . . . » 204
Provvedimento del giudice . . . . . » 205
Applicazione provvisoria delle misure di sicurezza . » 206
Revoca delle misure di sicurezza personali . . . » 207
Riesame della pericolosità . . . . . » 208
Persona giudicata per più fatti . . . . . » 209
Effetti della estinzione del reato o della pena . . » 210
Esecuzione delle misure di sicurezza . . . . » 211
Casi di sospensione o di trasformazione di misure di sicurezza . . . . . » 212
Stabilimenti destinati alla esecuzione delle misure di sicurezza detentive. Regime educativo, curativo e di lavoro . . . . . » 213
Inosservanza delle misure di sicurezza detentive . » 214

SEZIONE 2ª. — Disposizioni speciali.

Specie . . . . . Art. 215
Assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro . . . . . » 216
Durata minima . . . . . » 217
Esecuzione . . . . . » 218
Assegnazione a una casa di cura e di custodia . . » 219
Esecuzione dell'ordine di ricovero . . . . . » 220
Ubriachi abituali . . . . . » 221
Ricovero in un manicomio giudiziario . . . . » 222
Ricovero dei minori in un riformatorio giudiziario . » 223
Minore non imputabile . . . . . » 224
Minore imputabile . . . . . » 225
Minore delinquente abituale, professionale o per tendenza . . . . . » 226
Riformatori speciali . . . . . » 227
Libertà vigilata . . . . . » 228
Casi nei quali può essere ordinata la libertà vigilata » 229
Casi nei quali deve essere ordinata la libertà vigilata » 230
Trasgressione degli obblighi imposti . . . . » 231
Minori o infermi di mente in stato di libertà vigilata » 232
Divieto di soggiorno in uno o più Comuni o in una o più Provincie . . . . . » 233
Divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche . . . . . » 234
Espulsione dello straniero dallo Stato . . . . » 235

CAPO SECONDO. — *Delle misure di sicurezza patrimoniali.*

Specie: regole generali . . . . . Art. 236
Cauzione di buona condotta . . . . . » 237
Inadempimento dell'obbligo di prestare cauzione . » 238
Adempimento o trasgressione dell'obbligo di buona condotta . . . . . » 239
Confisca . . . . . » 240

LIBRO SECONDO

Dei delitti in particolare

TITOLO I. — **Dei delitti contro la personalità dello Stato.**

CAPO PRIMO. — *Dei delitti contro la personalità internazionale dello Stato.*

Attentato contro la integrità, l'indipendenza o l'unità dello Stato . . . . . Art. 241
Cittadino che porta le armi contro lo Stato italiano » 242
Intelligenze con lo straniero a scopo di guerra contro lo Stato italiano . . . . . » 243
Atti ostili verso uno Stato estero, che espongono lo Stato italiano al pericolo di guerra . . . . » 244
Intelligenze con lo straniero per impegnare lo Stato italiano alla neutralità o alla guerra . . . » 245
Corruzione del cittadino da parte dello straniero . » 246
Favoreggiamento bellico . . . . . » 247
Somministrazione al nemico di provvigioni . . . » 248
Partecipazione a prestiti a favore del nemico . . » 249
Commercio col nemico . . . . . » 250
Inadempimento di contratti di forniture in tempo di guerra . . . . . » 251
Frode in forniture in tempo di guerra . . . . » 252
Distruzione o sabotaggio di opere militari . . . » 253
Agevolazione colposa . . . . . » 254
Soppressione, falsificazione o sottrazione di atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato . » 255
Procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato . . . . . » 256
Spionaggio politico o militare . . . . . » 257
Spionaggio di notizie di cui è stata vietata la divulgazione . . . . . » 258
Agevolazione colposa . . . . . » 259
Introduzione clandestina in luoghi militari e possesso ingiustificato di mezzi di spionaggio . . » 260
Rivelazione di segreti di Stato . . . . . » 261
Rivelazione di notizie di cui sia stata vietata la divulgazione . . . . . » 262
Utilizzazione dei segreti di Stato . . . . . » 263
Infedeltà in affari di Stato . . . . . » 264
Disfattismo politico . . . . . » 265
Istigazione di militari a disobbedire alle leggi . . » 266
Disfattismo economico . . . . . » 267
Parificazione degli Stati alleati . . . . . » 268
Attività antinazionale del cittadino all'estero . . » 269
Associazioni sovversive . . . . . » 270
Associazioni antinazionali . . . . . » 271
Propaganda ed apologia sovversiva o antinazionale. » 272
Illecita costituzione di associazioni aventi carattere internazionale . . . . . » 273
Illecita partecipazione ad associazioni aventi carattere internazionale . . . . . » 274
Accettazione di onorificenze o utilità da uno Stato nemico . . . . . » 275

CAPO SECONDO. — *Dei delitti contro la personalità interna dello Stato.*

Attentato contro il Re, il Reggente, la Regina, il Principe Ereditario e i Principi della Famiglia Reale . . . . . Art. 276
Offesa alla libertà del Re, del Reggente, della Regina, del Principe Ereditario e dei Principi della Famiglia Reale . . . . . » 277
Offesa all'onore del Re, del Reggente, della Regina, del Principe Ereditario e dei Principi della Famiglia Reale . . . . . » 278
Lesa prerogativa della irresponsabilità del Re . . » 279

Attentato contro il Capo del Governo . . . . Art. 280
Offesa alla libertà del Capo del Governo . . . » 281
Offesa all'onore del Capo del Governo . . . . » 282
Attentato contro la costituzione dello Stato . . . » 283
Insurrezione armata contro i poteri dello Stato . . » 284
Devastazione, saccheggio e strage . . . . . » 285
Guerra civile . . . . . » 286
Usurpazione di potere politico o di comando militare » 287
Arruolamenti o armamenti non autorizzati a servizio di uno Stato estero . . . . . » 288
Attentato contro gli organi costituzionali . . . » 289
Vilipendio alle istituzioni costituzionali. . . . » 290
Vilipendio alla nazione italiana . . . . » 291
Vilipendio alla bandiera o ad altro emblema dello Stato . . . . . » 292
Circostanza aggravante . . . . . » 293

CAPO TERZO. — *Dei delitti contro i diritti politici del cittadino.*

Attentati contro i diritti politici del cittadino Art. 294

CAPO QUARTO. — *Dei delitti contro gli Stati esteri, i loro Capi e i loro rappresentanti.*

Attentato contro i Capi di Stati esteri . . . . Art. 295
Offese alla libertà dei Capi di Stati esteri . . . » 296
Offese all'onore dei Capi di Stati esteri . . . . » 297
Offese contro i rappresentanti di Stati esteri . . » 298
Offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato estero . . . . . » 299
Condizione di reciprocità . . . . . » 300

CAPO QUINTO. — *Disposizioni generali e comuni ai capi precedenti.*

Concorso di reati . . . . . Art. 301
Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo . . . . . » 302
Pubblica istigazione e apologia . . . . . » 303
Cospirazione politica mediante accordo . . . » 304
Cospirazione politica mediante associazione . . . » 305
Banda armata: formazione e partecipazione . . » 306
Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata . . . . . » 307
Cospirazione: casi di non punibilità . . . . » 308
Banda armata: casi di non punibilità . . . . » 309
Tempo di guerra . . . . . » 310
Circostanza diminuente: lieve entità del fatto . . » 311
Espulsione dello straniero . . . . . » 312
Autorizzazione o richiesta di procedimento . . » 313

TITOLO II. — Dei delitti contro la pubblica Amministrazione.

CAPO PRIMO. — *Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica Amministrazione.*

Peculato . . . . . Art. 314
Malversazione a danno di privati . . . . . » 315
Peculato mediante profitto dell'errore altrui . . » 316
Concussione . . . . . » 317
Corruzione per un atto d'ufficio . . . . . » 318
Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio. » 319
Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio . . . . . » 320
Pene per il corruttore . . . . . » 321
Istigazione alla corruzione . . . . . » 322
Abuso di ufficio in casi non preveduti specificamente dalla legge . . . . . » 323
Interesse privato in atti di ufficio . . . . . » 324
Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio . . . . . » 325
Rivelazione di segreti di ufficio . . . . . » 326
Eccitamento al dispregio e vilipendio delle istituzioni, delle leggi o degli atti dell'Autorità . . » 327
Omissione o rifiuto di atti di ufficio . . . . » 328
Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica . . » 329
Abbandono collettivo di pubblici uffici, impieghi, servizi o lavori . . . . . » 330
Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità . . . . . » 331
Omissione di doveri di ufficio in occasione di abbandono di un pubblico ufficio o di interruzione di un pubblico servizio . . . . . Art. 332
Abbandono individuale di un pubblico ufficio, servizio o lavoro . . . . . » 333
Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a pignoramento o a sequestro . . . . . » 334
Violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose pignorate o sequestrate . . . . . » 335

CAPO SECONDO. — *Dei delitti dei privati contro la pubblica Amministrazione.*

Violazione o minaccia a un pubblico ufficiale . . Art. 336
Resistenza a un pubblico ufficiale . . . . . » 337
Violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario . . . . . » 338
Circostanze aggravanti . . . . . » 339
Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità . . . . » 340
Oltraggio a un pubblico ufficiale . . . . . » 341
Oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario . . . . . » 342
Oltraggio a un magistrato in udienza . . . . » 343
Oltraggio a un pubblico impiegato . . . . . » 344
Offesa all'Autorità mediante danneggiamento di affissioni . . . . . » 345
Millantato credito . . . . . » 346
Usurpazione di funzioni pubbliche . . . . . » 347
Abusivo esercizio di una professione . . . . » 348
Violazione di sigilli . . . . . » 349
Agevolazione colposa . . . . . » 350
Violazione della pubblica custodia di cose . . . » 351
Vendita di stampati dei quali è stato ordinato il sequestro . . . . . » 352
Turbata libertà degli incanti . . . . . » 353
Astensione dagli incanti . . . . . » 354
Inadempimento di contratti di pubbliche forniture . » 355
Frode nelle pubbliche forniture . . . . . » 356

CAPO TERZO. — *Disposizioni comuni ai capi precedenti.*

Nozione del pubblico ufficiale . . . . . Art. 357
Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio . . . . . » 358
Persone esercenti un servizio di pubblica necessità . » 359
Cessazione della qualità di pubblico ufficiale . . » 360

TITOLO III. — Dei delitti contro l'Amministrazione della Giustizia

CAPO PRIMO. — *Dei delitti contro l'attività giudiziaria.*

Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale . . . . . Art. 361
Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio . . . . . » 362
Omessa denuncia aggravata . . . . . » 363
Omessa denuncia di reato da parte del cittadino . » 364
Omissione di referto . . . . . » 365
Rifiuto di uffici legalmente dovuti . . . . . » 366
Simulazione di reato . . . . . » 367
Calunnia . . . . . » 368
Autocalunnia . . . . . » 369
Simulazione o calunnia per un fatto costituente contravvenzione . . . . . » 370
Falso giuramento della parte . . . . . » 371
Falsa testimonianza . . . . . » 372
Falsa perizia o interpretazione . . . . . » 373
Frode processuale . . . . . » 374
Circostanze aggravanti . . . . . » 375
Ritrattazione . . . . . » 376
Subornazione . . . . . » 377
Favoreggiamento personale . . . . . » 378
Favoreggiamento reale . . . . . » 379
Patrocinio o consulenza infedele . . . . . » 380
Altre infedeltà del patrocinatore o del consulente tecnico . . . . . » 381
Millantato credito del patrocinatore . . . . » 382
Interdizione dai pubblici uffici . . . . . » 383
Casi di non punibilità . . . . . » 384

CAPO SECONDO. — *Dei delitti contro l'autorità delle decisioni giudiziarie.*

Evasione . . . . . Art. 385
Procurata evasione . . . . . » 386
Colpa del custode . . . . . » 387
Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice . . . . . » 388
Inosservanza di pene accessorie . . . . . » 389
Procurata inosservanza di pena . . . . . » 390
Procurata inosservanza di misure di sicurezza detentive . . . . . » 391

CAPO TERZO. — *Della tutela arbitraria delle private ragioni.*

Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose . . . . . Art. 392
Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone . . . . . » 393
Sfida a duello . . . . . » 394
Portatori di sfida . . . . . » 395
Uso delle armi in duello . . . . . » 396
Casi di applicazione delle pene ordinarie stabilite per l'omicidio e per la lesione personale . . » 397
Circostanze aggravanti. Casi di non punibilità . . » 398
Duellante estraneo al fatto . . . . . » 399
Offesa per rifiuto di duello e incitamento al duello . » 400
Provocazione al duello per fine di lucro . . . » 401

TITOLO IV. — Dei delitti contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti.

CAPO PRIMO. — *Dei delitti contro la religione dello Stato e i culti ammessi.*

Vilipendio della religione dello Stato . . . . Art. 402
Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di persone . . . . . » 403
Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di cose . . . . . » 404
Turbamento di funzioni religiose del culto cattolico . » 405
Delitti contro i culti ammessi nello Stato . . . » 406

CAPO SECONDO. — *Dei delitti contro la pietà dei defunti.*

Violazione di sepolcro . . . . . Art. 407
Vilipendio delle tombe . . . . . » 408
Turbamento di un funerale o servizio funebre . . » 409
Vilipendio di cadevere . . . . . » 410
Distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere . » 411
Occultamento di cadavere . . . . . » 412
Uso illegittimo di cadavere . . . . . » 413

TITOLO V. — Dei delitti contro l'ordine pubblico.

Istigazione a delinquere . . . . . Art. 414
Istigazione a disobbedire alle leggi . . . . . » 415
Associazione per delinquere . . . . . » 416
Misura di sicurezza . . . . . » 417
Assistenza agli associati . . . . . » 418
Devastazione e saccheggio . . . . . » 419
Pubblica intimidazione col mezzo di materie esplodenti . . . . . » 420
Pubblica intimidazione . . . . . » 421

TITOLO VI. — Dei delitti contro l'incolumità pubblica.

CAPO PRIMO. — *Dei delitti di comune pericolo mediante violenza.*

Strage . . . . . Art. 422
Incendio . . . . . » 423
Danneggiamento seguito da incendio . . . . » 424
Circostanze aggravanti . . . . . » 425
Inondazione, frana o valanga . . . . . » 426
Danneggiamento seguito da inondazione, frana o valanga . . . . . » 427
Naufragio, sommersione o disastro aviatorio . . » 428
Danneggiamento seguito da naufragio . . . . » 429
Disastro ferroviario . . . . . » 430
Pericolo di disastro ferroviario causato da danneggiamento . . . . . » 431
Attentati alla sicurezza dei trasporti . . . . » 432
Attentati alla sicurezza degli impianti di energia elettrica e del gas, ovvero delle pubbliche comunicazioni . . . . . Art. 433
Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi . . . » 434
Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti . » 435
Sottrazione, occultamento e guasto di apparecchi a pubblica difesa da infortuni . . . . . » 436
Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro . . . . . » 437

CAPO SECONDO. — *Dei delitti di comune pericolo mediante frode.*

Epidemia . . . . . Art. 438
Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari . » 439
Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari » 440
Adulterazione e contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute . . . . . » 441
Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate . . . . . » 442
Commercio o somministrazione di medicinali guasti . » 443
Commercio di sostanze alimentari nocive . . . » 444
Somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica . . . . . » 445
Commercio clandestino o fraudolento di sostanze stupefacenti . . . . . » 446
Agevolazione dolosa dell'uso di sostanze stupefacenti » 447
Pene accessorie . . . . . » 448

CAPO TERZO. — *Dei delitti colposi di comune pericolo.*

Delitti colposi di danno . . . . . Art. 449
Delitti colposi di pericolo . . . . . » 450
Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro . . . . . » 451
Delitti colposi contro la salute pubblica . . . . » 452

TITOLO VII. — Dei delitti contro la fede pubblica.

CAPO PRIMO. — *Della falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo.*

Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate . Art. 453
Alterazione di monete . . . . . » 454
Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate . . . . . » 455
Circostanze aggravanti . . . . . » 456
Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede » 457
Parificazione delle carte di pubblico credito alle monete . . . . . » 458
Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati . . . . » 459
Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo . . . . . » 460
Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata . . . » 461
Falsificazione di biglietti di pubbliche imprese di trasporto . . . . . » 462
Casi di non punibilità . . . . . » 463
Uso di valori di bollo contraffatti o alterati . . » 464
Uso di biglietti falsificati di pubbliche imprese di trasporto . . . . . » 465
Alterazione di segni nei valori di bollo o nei biglietti usati e uso degli oggetti così alterati . » 466

CAPO SECONDO. — *Della falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento.*

Contraffazione del sigillo dello Stato e uso del sigillo contraffatto . . . . . Art. 467
Contraffazione di altri pubblici sigilli o strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione e uso di tali sigilli e strumenti contraffatti . . » 468
Contraffazione delle impronte di una pubblica autenticazione o certificazione . . . . . » 469
Vendita o acquisto di cose con impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione . » 470
Uso abusivo di sigilli e strumenti veri . . . . » 471
Uso o detenzione di misure o pesi con falsa impronta » 472
Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali . » 473

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi . . . . . Art. 474
Pena accessoria . . . . . » 475

CAPO TERZO. — *Della falsità in atti.*

Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici . . . . . Art. 476
Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative . . » 477
Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti . . . . . » 478
Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici . . . . . » 479
Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative . » 480
Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità . » 481
Falsità materiale commessa dal privato . . . » 482
Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico . . . . . » 483
Falsità in registri e notificazioni . . . . . » 484
Falsità in scrittura privata . . . . . » 485
Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato . » 486
Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico . » 487
Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali . » 488
Uso di atto falso . . . . . » 489
Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri . » 490
Documenti equiparati agli atti pubblici agli effetti della pena . . . . . » 491
Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti . . . . . » 492
Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico . . . . . » 493

CAPO QUARTO. — *Della falsità personale.*

Sostituzione di persona . . . . . Art. 494
Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri . . . . . » 495
False dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri . . . . . » 496
Frode nel farsi rilasciare certificati del casellario giudiziale e uso indebito di tali certificati . . » 497
Usurpazione di titoli o di onori . . . . . » 498

TITOLO VIII. — Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio.

CAPO PRIMO. — *Dei delitti contro l'economia pubblica.*

Distruzione di materie prime o di prodotti agricoli o industriali ovvero di mezzi di produzione . . Art. 499
Diffusione di una malattia delle piante o degli animali . . . . . » 500
Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio . . . . » 501
Serrata e sciopero per fini contrattuali . . . . » 502
Serrata e sciopero per fini non contrattuali . . » 503
Coazione alla pubblica Autorità mediante serrata o sciopero . . . . . » 504
Serrata o sciopero a scopo di solidarietà o di protesta » 505
Serrata di esercenti di piccole industrie o commerci. » 506
Boicottaggio . . . . . » 507
Arbitraria invasione e occupazione di aziende agricole o industriali. Sabotaggio . . . . . » 508
Inosservanza delle norme disciplinanti i rapporti di lavoro e delle decisioni del magistrato del lavoro. » 509
Circostanze aggravanti . . . . . » 510
Pena per i capi, promotori e organizzatori . . . » 511
Pena accessoria . . . . . » 512

CAPO SECONDO. — *Dei delitti contro l'industria e il commercio.*

Turbata libertà dell'industria o del commercio . . Art. 513
Frodi contro le industrie nazionali . . . . . » 514
Frode nell'esercizio del commercio . . . . . » 515
Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine . . . . . » 516
Vendita di prodotti industriali con segni mendaci . » 517

CAPO TERZO. — *Disposizione comune ai capi precedenti.*

Pubblicazione della sentenza . . . . . Art. 518

TITOLO IX. — Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume.

CAPO PRIMO. — *Dei delitti contro la libertà sessuale.*

Della violenza carnale . . . . . Art. 519
Congiunzione carnale commessa con abuso della qualità di pubblico ufficiale . . . . . » 520
Atti di libidine violenti . . . . . » 521
Ratto a fine di matrimonio . . . . . » 522
Ratto a fine di libidine . . . . . » 523
Ratto di persona minore degli anni quattordici o inferma, a fine di libidine o di matrimonio . . » 524
Circostanze attenuanti . . . . . » 525
Seduzione con promessa di matrimonio commessa da persona coniugata . . . . . » 526

CAPO SECONDO. — *Delle offese al pudore e all'onore sessuale.*

Atti osceni . . . . . Art. 527
Pubblicazioni e spettacoli osceni . . . . . » 528
Atti e oggetti osceni: nozione . . . . . » 529
Corruzione di minorenni . . . . . » 530
Istigazione alla prostituzione e favoreggiamento . » 531
Istigazione alla prostituzione di una discendente, della moglie, della sorella . . . . . » 532
Costrizione alla prostituzione . . . . . » 533
Sfruttamento di prostitute . . . . . » 534
Tratta di donne e di minori . . . . . » 535
Tratta di donne e di minori, mediante violenza, minaccia o inganno . . . . . » 536
Tratta di donne e di minori commessa all'estero . » 537
Misura di sicurezza . . . . . » 538

CAPO TERZO. — *Disposizioni comuni ai capi precedenti.*

Età della persona offesa . . . . . Art. 539
Rapporto di parentela . . . . . » 540
Pene accessorie ed altri effetti penali . . . . » 541
Querela dell'offeso . . . . . » 542
Diritto di querela . . . . . » 543
Causa speciale di estinzione del reato . . . . » 544

TITOLO X. — Dei delitti contro la integrità e la sanità della stirpe.

Aborto di donna non consenziente . . . . . Art. 545
Aborto di donna consenziente . . . . . » 546
Aborto procuratosi dalla donna . . . . . » 547
Istigazione all'aborto . . . . . » 548
Morte o lesione della donna . . . . . » 549
Atti abortivi su donna ritenuta incinta . . . . » 550
Causa di onore . . . . . » 551
Procurata impotenza alla procreazione . . . . » 552
Incitamento a pratiche contro la procreazione . . » 553
Contagio di sifilide e di blenorragia . . . . » 554
Circostanza aggravante e pena accessoria . . . » 555

TITOLO XI. — Dei delitti contro la famiglia.

CAPO PRIMO. — *Dei delitti contro il matrimonio.*

Bigamia . . . . . Art. 556
Prescrizione del reato . . . . . » 557
Induzione al matrimonio mediante inganno . . . » 558
Adulterio . . . . . » 559
Concubinato . . . . . » 560
Casi di non punibilità. Circostanza attenuante . . » 561
Pena accessoria e sanzione civile . . . . . » 562
Estinzione del reato . . . . . » 563

CAPO SECONDO. — *Dei delitti contro la morale famigliare.*

Incesto . . . . . Art. 564
Attentati alla morale famigliare commessi col mezzo della stampa periodica . . . . . » 565

CAPO TERZO. — *Dei delitti contro lo stato di famiglia.*

Supposizione o soppressione di stato . . . . . Art. 566
Alterazione di stato . . . . . » 567
Occultamento di stato di un fanciullo legittimo o naturale riconosciuto . . . . . » 568
Pena accessoria . . . . . » 569

CAPO QUARTO. — *Dei delitti contro l'assistenza famigliare.*

Violazione degli obblighi di assistenza famigliare . Art. 570
Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina . . » 571
Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli . . » 572
Sottrazione consensuale di minorenni . . . . » 573
Sottrazione di persone incapaci . . . . . » 574

TITOLO XII. — **Dei delitti contro la persona.**

CAPO PRIMO. — *Dei delitti contro la vita e l'incolumità individuale.*

Omicidio . . . . . Art. 575
Circostanze aggravanti. Pena di morte . . . » 576
Altre circostanze aggravanti. Ergastolo . . » 577
Infanticidio per causa di onore . . . . . » 578
Omicidio del consenziente . . . . . » 579
Istigazione o aiuto al suicidio . . . . . » 580
Percosse . . . . . » 581
Lesione personale . . . . . » 582
Circostanze aggravanti . . . . . » 583
Omicidio preterintenzionale . . . . . » 584
Circostanze aggravanti . . . . . » 585
Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto . » 586
Omicidio e lesione personale a causa di onore . . » 587
Rissa . . . . . » 588
Omicidio colposo . . . . . » 589
Lesioni personali colpose . . . . . » 590
Abbandono di persone minori o incapaci . . . » 591
Abbandono di un neonato per causa di onore . . » 592
Omissione di soccorso . . . . . » 593

CAPO SECONDO. — *Dei delitti contro l'onore.*

Ingiuria . . . . . Art. 594
Diffamazione . . . . . » 595
Esclusione della prova liberatoria . . . . . » 596
Querela della persona offesa ed estinzione del reato. » 597
Offese in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle Autorità giudiziarie o amministrative . . . » 598
Ritorsione e provocazione . . . . . » 599

CAPO TERZO. — *Dei delitti contro la libertà individuale.*

SEZIONE 1ª — *Dei delitti contro la personalità individuale.*

Riduzione in schiavitù . . . . . Art. 600
Tratta e commercio di schiavi . . . . . » 601
Alienazione e acquisto di schiavi . . . . . » 602
Plagio . . . . . » 603
Fatto commesso all'estero in danno di cittadino italiano . . . . . » 604

SEZIONE 2ª — *Dei delitti contro la libertà personale.*

Sequestro di persona . . . . . Art. 605
Arresto illegale . . . . . » 606
Indebita limitazione di libertà personale . . . » 607
Abuso di autorità contro arrestati o detenuti . . » 608
Perquisizione e ispezione personali arbitrarie . . » 609

SEZIONE 3ª — *Dei delitti contro la libertà morale.*

Violenza privata . . . . . Art. 610
Violenza o minaccia per costringere a commettere un reato . . . . . » 611
Minaccia . . . . . » 612
Stato di incapacità procurato mediante violenza . » 613

SEZIONE 4ª — *Dei delitti contro la inviolabilità del domicilio.*

Violazione di domicilio . . . . . Art. 614
Violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale . . . . . » 615

SEZIONE 5ª — *Dei delitti contro la inviolabilità dei segreti.*

Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza . . . . . Art. 616
Cognizione, interruzione e impedimento fraudolenti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche . . . . . » 617
Rivelazione del contenuto di corrispondenza . . » 618
Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza commesse da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni . . . » 619
Rivelazione del contenuto di corrispondenza, commessa da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni . . . . . » 620
Rivelazione del contenuto di documenti segreti . » 621
Rivelazione di segreto professionale . . . . » 622
Rivelazione di segreti scientifici o industriali . . » 623

TITOLO XIII. — **Dei delitti contro il patrimonio.**

CAPO PRIMO. — *Dei delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone.*

Furto . . . . . Art. 624
Circostanze aggravanti . . . . . » 625
Furti punibili a querela dell'offeso . . . . . » 626
Sottrazione di cose comuni . . . . . » 627
Rapina . . . . . » 628
Estorsione . . . . . » 629
Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione . . . . . » 630
Usurpazione . . . . . » 631
Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi . . . . . » 632
Invasione di terreni o edifici . . . . . » 633
Turbativa violenta del possesso di cose immobili . » 634
Danneggiamento . . . . . » 635
Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo . . . . . » 636
Ingresso abusivo nel fondo altrui . . . . . » 637
Uccisione o danneggiamento di animali altrui . . » 638
Deturpamento e imbrattamento di cose altrui . . » 639

CAPO SECONDO. — *Dei delitti contro il patrimonio mediante frode.*

Truffa . . . . . Art. 640
Insolvenza fraudolenta . . . . . » 641
Fraudolenta distruzione della cosa propria e mutilazione fraudolenta della propria persona . . » 642
Circonvenzione di persone incapaci . . . . » 643
Usura . . . . . » 644
Frode in emigrazione . . . . . » 645
Appropriazione indebita . . . . . » 646
Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito . . . . » 647
Ricettazione . . . . . » 648

CAPO TERZO. — *Disposizione comune ai capi precedenti.*

Non punibilità e querela della persona offesa, per fatti commessi a danno di congiunti . . . Art. 649

LIBRO TERZO

Delle contravvenzioni in particolare

TITOLO I. — **Delle contravvenzioni di polizia.**

CAPO PRIMO. — *Delle contravvenzioni concernenti la polizia di sicurezza.*

SEZIONE 1ª — *Delle contravvenzioni concernenti l'ordine pubblico e la tranquillità pubblica.*

§ 1° — Delle contravvenzioni concernenti l'inosservanza dei provvedimenti di polizia e le manifestazioni sediziose e pericolose.

Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità . . Art. 650
Rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale » 651
Rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto . . . . . » 652
Formazione di corpi armati non diretti a commettere reati . . . . . » 653
Grida e manifestazioni sediziose . . . . . » 654
Radunata sediziosa . . . . . » 655
Pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l'ordine pubblico . » 656
Grida o notizie atte a turbare la tranquillità pubblica o privata . . . . . » 657
Procurato allarme presso l'Autorità . . . . . » 658
Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone » 659
Molestia o disturbo alle persone . . . . . » 660
Abuso della credulità popolare . . . . . » 661

§ 2° — Delle contravvenzioni concernenti la vigilanza sui mezzi di pubblicità.

Esercizio abusivo dell'arte tipografica . . . . Art. 662
Vendita, distribuzione o affissione abusiva di scritti o disegni . . . . . » 663
Distruzione o deterioramento di affissioni . . . » 664

§ 3° — Delle contravvenzioni concernenti la vigilanza su talune industrie e sugli spettacoli pubblici.

Agenzie di affari ed esercizi pubblici non autorizzati o vietati . . . . . Art. 665
Spettacoli o trattenimenti pubblici senza licenza . » 666
Esecuzione abusiva di azioni destinate a essere riprodotte col cinematografo . . . . . » 667
Rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive. » 668

§ 1° — Delle contravvenzioni concernenti l'incolumità delle stieri girovaghi e la prevenzione dell'accattonaggio.

Esercizio abusivo di mestieri girovaghi . . . Art. 669
Mendicità . . . . . » 670
Impiego di minori nell'accattonaggio . . . . . » 671

SEZIONE 2ª — *Delle contravvenzioni concernenti l'incolumità pubblica.*

§ 1° — Delle contravvenzioni concernenti l'incolumità delle persone nei luoghi di pubblico transito o nelle abitazioni.

Omessa custodia e mal governo di animali . . . Art. 672
Omesso collocamento o rimozione di segnali o ripari » 673
Getto pericoloso di cose . . . . . » 674
Collocamento pericoloso di cose . . . . . » 675
Rovina di edifici o di altre costruzioni . . . . » 676
Omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina . . . . . » 677

§ 2° — Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di infortuni nelle industrie o nella custodia di materie esplodenti.

Fabbricazione o commercio abusivi di materie esplodenti . . . . . Art. 678
Omessa denuncia di materie esplodenti . . . » 679
Circostanze aggravanti . . . . . » 680
Apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento . . . . . » 681

SEZIONE 3ª — *Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di talune specie di reati.*

§ 1° — Delle contravvenzioni concernenti la tutela preventiva dei segreti.

Ingresso arbitrario in luoghi, ove l'accesso è vietato nell'interesse militare dello Stato . . . . Art. 683
Pubblicazione delle discussioni o delle deliberazioni segrete del Gran Consiglio del Fascismo o di una delle Camere . . . . . » 683
Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale . . . . . » 684
Indebita pubblicazione di notizie concernenti un procedimento penale . . . . . » 685

§ 2° — Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo e dei delitti commessi in stato di ubriachezza.

Fabbricazione o commercio abusivi di liquori o droghe, o di sostanze destinate alla loro composizione . . . . . Art. 686
Consumo di bevande alcooliche in tempo di vendita non consentita . . . . . » 687
Ubriachezza . . . . . » 688
Somministrazione di bevande alcooliche a minori o a infermi di mente . . . . . » 689
Determinazione in altri dello stato di ubriachezza . » 690
Somministrazione di bevande alcooliche a persona in stato di manifesta ubriachezza . . . . . » 691

§ 3° — Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro la fede pubblica.

Detenzione di misure e pesi illegali . . . . Art. 692
Rifiuto di monete aventi corso legale . . . . » 693
Omessa consegna di monete riconosciute contraffatte » 694

§ 4° — Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro la vita e l'incolumità individuale.

Fabbricazione o commercio non autorizzati di armi . Art. 695
Vendita ambulante di armi . . . . . » 696
Detenzione abusiva di armi . . . . . Art. 697
Omessa consegna di armi . . . . . » 698
Porto abusivo di armi . . . . . » 699
Circostanze aggravanti . . . . . » 700
Misura di sicurezza . . . . . » 701
Omessa custodia di armi . . . . . » 702
Accensioni ed esplosioni pericolose . . . . . » 703
Armi . . . . . » 704

§ 5° — Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio.

Commercio non autorizzato di cose preziose . . Art. 705
Commercio clandestino di cose antiche . . . . » 706
Possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli . . . . . » 707
Possesso ingiustificato di valori . . . . . » 708
Omessa denuncia di cose provenienti da delitto . » 709
Vendita o consegna di chiavi o grimaldelli a persona sconosciuta . . . . . » 710
Apertura arbitraria di luoghi o di oggetti . . . » 711
Acquisto di cose di sospetta provenienza . . . » 712
Misura di sicurezza . . . . . » 713

§ 6° — Delle contravvenzioni concernenti la custodia di alienati di mente, di minori o di persone detenute.

Omessa o non autorizzata custodia, in manicomi o in riformatori, di alienati di mente o di minori . Art. 714
Omessa o non autorizzata custodia privata di alienati di mente . . . . . » 715
Omesso avviso all'Autorità dell'evasione o fuga di infermi di mente o di minori . . . . . » 716
Omessa denuncia di malattie di mente o di gravi infermità psichiche pericolose . . . . . » 717

CAPO SECONDO. — *Delle contravvenzioni concernenti la polizia amministrativa sociale.*

SEZIONE 1ª — *Delle contravvenzioni concernenti la polizia dei costumi.*

Esercizio di giuochi d'azzardo . . . . . Art. 718
Circostanze aggravanti . . . . . » 719
Partecipazione a giuochi d'azzardo . . . . . » 720
Elementi essenziali del giuoco d'azzardo. Case da giuoco . . . . . » 721
Pena accessoria e misura di sicurezza . . . . » 722
Esercizio abusivo di un giuoco non d'azzardo . . » 723
Bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti . . . . . » 724
Commercio di scritti, disegni o altri oggetti contrari alla pubblica decenza . . . . . » 725
Atti contrari alla pubblica decenza. Turpiloquio . » 726
Maltrattamento di animali . . . . . » 727

SEZIONE 2ª — *Delle contravvenzioni concernenti la polizia sanitaria.*

Trattamento idoneo a sopprimere la coscienza o la volontà altrui . . . . . Art. 728
Abuso di sostanze stupefacenti . . . . . » 729
Somministrazione a minori di sostanze velenose o nocive . . . . . » 730

TITOLO II. — Delle contravvenzioni concernenti l'attività sociale della pubblica amministrazione.

Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione elementare dei minori . . . . . Art. 731
Omesso avviamento dei minori al lavoro . . . » 732
Danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale . . . . . » 733
Distruzione o deturpamento di bellezze naturali . » 734